



Primo rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione nelle Regioni e Province autonome del Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Dicembre 2023



L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca che si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Nato il 1° dicembre 2016 a seguito della trasformazione dell'Isfol e vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Ente ha un ruolo strategico – stabilito dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – nel nuovo sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro del Paese.

L'Inapp fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e collabora con le istituzioni europee. È Organismo Intermedio del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 del FSE+, delegato dall'Autorità di Gestione all'attuazione di specifiche azioni, ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l'ambito istruzione e formazione professionale. È l'ente nazionale all'interno del consorzio europeo ERIC-ESS che conduce l'indagine European Social Survey. L'attività dell'Inapp si rivolge a una vasta comunità di stakeholder: ricercatori, accademici, mondo della pratica e policymaker, organizzazioni della società civile, giornalisti, utilizzatori di dati, cittadinanza in generale.

Presidente: *Sebastiano Fadda*

Direttore generale: *Santo Darko Grillo*

INAPP
Corso d'Italia, 33
00198 Roma
Tel. + 39 06854471
www.inapp.gov.it

Primo rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione nelle Regioni e Province autonome del Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Dicembre 2023



Il Rapporto raccoglie i risultati di una ricerca curata dalla Struttura Lavoro e Professioni, responsabile Paolo Severati.

Il presente Rapporto è stato realizzato dall'Inapp in qualità di Organismo Intermedio del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027, Piano Inapp 2023-2026 - Operazione a titolarità n. 2 - Sviluppo del sistema Atlante del Lavoro e del Sistema informativo delle Professioni.

Gruppo di lavoro Inapp: Paola Andreani, Francesca Di Giovangiulio, Sabrina Marciano, Giuseppa Montalbano, Rita Porcelli.

Testo a cura di *Rita Porcelli* e *Giuseppa Montalbano*

Autrici e autori: *Paola Andreani* (parr. 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.5, 3.7, 3.8, 3.20); *Francesca Di Giovangiulio* (parr. 2.5, 2.7, 3.2, 3.4, 3.11, 3.13, 3.14); *Francesca Giovani* (Prefazione); *Sabrina Marciano* (parr. 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 3.9, 3.12, 3.16, 3.17); *Riccardo Mazzarella* (Introduzione); *Giuseppa Montalbano* (parr. 1.3, 1.4, 2.4, 3.3, 3.10, 3.15, 3.21); *Rita Porcelli* (parr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.6, 3.18, 3.19, Conclusioni).

Si ringrazia il gruppo di lavoro esterno per le attività di raccolta dati: Daniele Bettinetti, Lucia Cagna, Eloisa Cianci, Luciano Falchini, Maria Teresa Loccisano, Patrizia Martinelli, Susanna Paggetti, Giulia Porta, Camilla Restaneo, Chiara Scocco, Elena Sposato, Valentina Talocci, Eugenio Vite; e per il supporto metodologico Umberto Pagano, Marco Ruffino, Roberto Trainito.

Si ringraziano tutti i membri del Gruppo tecnico e del Gruppo certificazione competenze, istituito presso Tecnostruttura delle Regioni a cui partecipano rappresentanze delle Regioni e Province autonome e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il supporto tecnico scientifico di Anpal, Inapp e Tecnostruttura, che a diverso titolo hanno contribuito alla realizzazione del monitoraggio.

Testo chiuso a ottobre 2023

Pubblicato a dicembre 2023

Editing grafico e correzione di bozza: Valentina Valeriano

Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione dell'Ente.

Alcuni diritti riservati [2023] [INAPP].

Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Condividi allo stesso modo 4.0. Italia License.

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

È possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati e analisi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche ma non a scopi commerciali e a condizione che venga citata la fonte. Immagini e altri contenuti di proprietà di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e non possono essere riprodotti senza il loro consenso.



Stampato nel mese di dicembre 2023

da FR.AM. PRINT srl

Via Panfilo Castaldi, 24 - 00153 Roma

Indice

Prefazione	5
Introduzione	7
1. Quadro di contesto, obiettivi e metodologia dell'indagine	12
1.1 Il ruolo strategico del Sistema nazionale di certificazione delle competenze nella riforma delle politiche attive del lavoro	12
1.2 L'evoluzione della normativa nazionale nel contesto delle politiche europee e nazionali	16
1.3 Impianto complessivo del SNCC.....	19
1.4 Obiettivi, metodologia e strumenti della rilevazione	21
2. L'attuazione degli standard di sistema e l'operatività dei servizi nelle Regioni e Province autonome	26
2.1 Quadro di sintesi dei dati sullo stato di attuazione.....	26
2.2 Evidenze sull'operatività dei repertori delle qualificazioni professionali regionali	31
2.3 Misure di informazione relative ai servizi di individuazione, validazione e certificazione	36
2.4 Personale addetto all'erogazione dei servizi	37
2.5 Gli enti titolati	46
2.6 Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica	49
2.7 Accoglienza e prima informazione.....	50
2.8 Il processo di individuazione e validazione delle competenze	53
2.9 La procedura di certificazione delle competenze	55
2.10 Il riconoscimento dei crediti formativi.....	57
2.11 I costi del servizio	59
3. Monografie dei sistemi di certificazione delle competenze delle Regioni e Province autonome	61
Nota introduttiva	61
3.1 Abruzzo	62
3.2 Basilicata	72
3.3 Calabria	80
3.4 Campania	84
3.5 Emilia-Romagna	96
3.6 Friuli-Venezia Giulia	105
3.7 Lazio	114
3.8 Liguria.....	124
3.9 Lombardia	132
3.10 Marche	141
3.11 Molise	146
3.12 Piemonte	150
3.13 Provincia autonoma di Bolzano	161
3.14 Provincia autonoma di Trento.....	166
3.15 Puglia	179
3.16 Sardegna	189
3.17 Sicilia	198
3.18 Toscana.....	207
3.19 Umbria	219
3.20 Valle d'Aosta	229
3.21 Veneto	239
Conclusioni	248
Appendice	253
Normativa di riferimento.....	258

Prefazione

Con la pubblicazione del primo Rapporto di monitoraggio sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC) si accende un faro sul lavoro che Regioni e Province autonome affiancate dal Coordinamento tecnico, in stretta collaborazione con le amministrazioni centrali e con il supporto tecnico scientifico di Inapp e di Tecnostruttura, hanno portato avanti per dotarsi dell'infrastruttura del sistema e per renderla operativa.

L'immagine che deriva dalla lettura del Rapporto mostra, in primo piano, le Regioni e le Province autonome e le modalità messe in atto sui territori per realizzare, aggiornare e rafforzare il sistema degli apprendimenti comunque acquisiti. Queste, a loro volta, si inseriscono in un contesto più elaborato e più ampio ovvero le sedi in cui è stato svolto il lavoro. Il SNCC, infatti, ha preso forma, si è sviluppato e continua a essere implementato in due gruppi tecnici, il GT - Gruppo tecnico nazionale, istituito dal D.I. 30 giugno 2015 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e il GCC - Gruppo certificazione competenze, istituito dal GT presso Tecnostruttura delle Regioni. In entrambi, le Regioni e le Province autonome non solo sono rappresentate, ma svolgono una funzione di partecipazione attiva e di impulso che anima il confronto.

Un confronto che, nel tempo, è stato intenso e costante. Ha prodotto un metodo di lavoro che, condiviso, perseguito e consolidato, è diventato prassi: il mutuo scambio di metodologie, pratiche, strumenti, documenti e linguaggi operativi. In questo senso, molto si è attinto al bacino di esperienze maturate da Regioni e Province autonome. Alcune, infatti, avevano iniziato a sperimentarsi con il tema della certificazione delle competenze già agli inizi degli anni 2000 sotto la spinta propulsiva del Fondo sociale europeo.

L'interscambio di procedure e di informazioni ha contribuito a sviluppare vari piani di lavoro. Sia sul versante nazionale, con la scrittura delle norme di sistema e dei documenti cardine della materia; con la costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali nell'ambito dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni; con la messa a terra dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Sia sul versante regionale, dove è stata rafforzata la collaborazione fra amministrazioni nell'ottica del sostegno reciproco per fronteggiare complessità nuove tramite soluzioni efficaci e creative. Un esempio: affinché tutte le Regioni fossero dotate di un proprio repertorio e fossero in grado di rispettare la condizionalità *ex ante* posta dalla Commissione europea per l'accesso ai fondi strutturali della programmazione 2014-2020, si è fatto ricorso a operazioni di *maternage* e traghettamento di qualificazioni dal repertorio di un territorio a quello di un altro. Questo approccio ha permesso a ventuno realtà diverse – diciannove Regioni e due Province autonome – di allineare le proprie posizioni e, nel rispetto delle proprie facoltà regolatorie, di dotarsi di sistemi regionali di certificazione delle competenze. Sistemi che, sulla base di standard minimi nazionali, sono messi in condizione di comunicare fra loro utilizzando lo stesso linguaggio e, progressivamente, di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto del cittadino al riconoscimento del proprio patrimonio di esperienze maturate in ogni contesto della vita – non solo formale, ma anche non formale e informale.

Lo spaccato del SNCC osservato dal Rapporto di monitoraggio evidenzia come il processo di messa a terra sui territori sia graduale: in alcuni casi è già a regime, in altri è stato avviato in via sperimentale, in altri ancora è stato dedicato a target specifici di beneficiari. C'è ancora da fare, molto è già in cantiere. Di sicuro, però, la fotografia scattata da Inapp restituisce composizioni variabili di elementi: le Regioni e le Province autonome per la prima volta hanno a disposizione una panoramica d'insieme che consente di guardare oltre le proprie esperienze territoriali e avere una visione coerente e integrata del sistema e degli strumenti a disposizione.

Una visione utile in prospettiva a chi deve immaginare politiche centrate sull'occupazione e sullo sviluppo del capitale umano, ma utile anche a chi quelle politiche è chiamato a metterle in pratica ora. In questo frangente, infatti, sono in atto riforme rilevanti. Basti pensare al programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori), che è il perno dell'azione di riforma nell'ambito delle politiche attive del lavoro prevista dal

PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e si fonda sull'*assessment* delle competenze. Ma molti altri sono i provvedimenti normativi *in fieri* che attribuiscono alle competenze un valore strategico, di risorsa trasversale che è in rapporto sinergico con i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e, fra questi, consente una maggiore integrazione.

Mettere in trasparenza e favorire il riconoscimento delle competenze consente al cittadino che le possiede di acquisire una maggiore consapevolezza di sé. Un elemento che potrebbe costituire una leva efficace per un cambio di paradigma da parte dell'individuo nell'approccio alle politiche attive del lavoro e costituire un impulso per ampliare le possibilità di avvicinamento al mercato del lavoro o di rafforzamento dell'occupabilità con un indubbio riflesso positivo in termini di qualità e di competitività sul sistema economico-sociale.

Francesca Giovani
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Regione Toscana
Coordinatrice tecnica della XI Commissione Lavoro e formazione professionale

Introduzione

Il monitoraggio e la valutazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC) è una delle attività istituzionali attribuite dal D.Lgs. n. 13/2013 all'Inapp (già Isfol). All'art.9, il decreto individua gli enti titolari di riferimento nel Mips, e nelle Regioni e Province autonome (P.a.), e l'obiettivo primario di tale attività che consiste nel miglioramento costante del Sistema stesso¹.

Per la messa a regime del Sistema nazionale di certificazione delle competenze opera il Comitato Tecnico Nazionale composto da tutte le autorità nazionali e regionali titolari, ai sensi del D.Lgs. 13 del 2013², e Inapp in qualità di soggetto incaricato del monitoraggio del sistema a livello delle Regioni e Province autonome, in collaborazione con Anpal.

Gli enti pubblici titolari, ai sensi del decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale.

Il monitoraggio è stato condotto in sinergia con le autorità competenti nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale composto da Regioni e Province autonome, Ministero del Lavoro, Anpal, Inapp e Tecnostruttura delle Regioni³. Al fine di operare in continuità con il monitoraggio pilota realizzato nel 2021, anche il piano di monitoraggio e valutazione 2022 è stato condiviso con il Gruppo certificazione competenze prima dell'avvio dei lavori, e i risultati dello stesso sono stati oggetto di confronto, prima della stesura del rapporto definitivo, con tutti i referenti delle amministrazioni regionali coinvolte. Tale impostazione rispecchia le modalità operative che caratterizzano il processo istituzionale di normazione e prima implementazione del SNCC che si realizza a partire da tre approcci:⁴ *cooperativo, progressivo e sostanziale*. Tali approcci sono assunti a metodo generale per la sua messa a regime e per la sua manutenzione e governance nel tempo.

Nello specifico, l'attuazione del SNCC nasce da un complesso lavoro di cooperazione interistituzionale che ha riorganizzato, in una disciplina unitaria, diversi istituti giuridici, alcuni preesistenti, quali le certificazioni in esito a percorsi di apprendimento formale, altri di nuova introduzione quale l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale o informale. La realizzazione dei Sistemi regionali di certificazione delle competenze si pone come elemento fondamentale nel quadro dei servizi necessari alla piena attuazione delle politiche attive e all'esercizio effettivo del diritto all'apprendimento permanente in ogni fase e ambito della vita, nell'ottica della costruzione di un sistema condiviso, territorialmente integrato e coordinato a livello nazionale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.

¹ L'articolo 9 del D.Lgs. n. 13/2013 indica tutti gli enti titolari incaricati di monitorare e valutare il SNCC in riferimento alle qualificazioni di loro pertinenza, oltre al Mips e alle Regioni e P.a. anche il MI e il MUR. Lo stesso articolo individua gli enti dei quali si possono avvalere per il monitoraggio: oltre a Inapp (già Isfol), l'articolo indica INVALLSI, INDIRE, ANVUR e l'Unione nazionale delle camere di commercio.

² D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*

³ I lavori del Comitato tecnico nazionale sono supportati da un Gruppo tecnico istituito ai sensi del D.I. 30 giugno 2015, art.9, comma 1, il Regolamento interno del Gruppo tecnico (GT), prevede all'art. 3: Il Gruppo Tecnico si avvale anche dei lavori effettuati da uno specifico Gruppo di lavoro denominato 'Gruppo certificazione competenze' (GCC), istituito presso Tecnostruttura delle Regioni e a cui partecipano rappresentanze delle Regioni e P.a., e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il supporto tecnico scientifico di Anpal, Inapp e Tecnostruttura.

⁴ Linee guida per l'interoperatività degli Enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze – decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 5 gennaio 2021. Essi sono:

1. Approccio cooperativo: l'intero processo di attuazione deriva da un lavoro di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte, volto a garantire, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti degli enti pubblici titolari, un'applicazione coordinata e condivisa della norma e a prevenirne possibili asimmetrie e applicazioni difformi attraverso approcci cooperativi e il trasferimento delle buone prassi.
2. Approccio progressivo: l'attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze investe una vasta compagine di amministrazioni e vari sistemi tra loro anche molto differenti. Per garantire un processo sostenibile, le diverse amministrazioni coinvolte adottano un approccio graduale e progressivo cercando di valorizzare le esperienze consolidate e gli istituti esistenti, limitando al minimo necessario l'introduzione di elementi di innovazione normativa, tecnica e procedurale.
3. Approccio sostanziale: tale approccio si rende fondamentale al fine di evitare applicazioni formalistiche della certificazione delle competenze, valorizzando qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l'occupabilità degli individui. In tal senso, il Sistema nazionale di certificazione delle competenze assume una funzione complementare al sistema dell'offerta pubblica di apprendimento permanente, non parallela e alternativa.

I dati di monitoraggio che vengono presentati si riferiscono al 'primo monitoraggio' del Sistema nazionale di certificazione delle competenze con riferimento alle annualità 2020 e 2021, che segue le attività, svolte sempre dall'Inapp in collaborazione con Anpal, di 'monitoraggio pilota' avvenuto nelle annualità 2018 e 2019. Le attività di monitoraggio si sono concentrate soprattutto sul sistema regionale anche se le stesse attività includono i percorsi di IeFP triennali e quadriennali che, come noto, prevedono una competenza condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e del merito e le Regioni e Province autonome.

Il piano di monitoraggio ha previsto una attività di tipo qualitativo con interviste a dirigenti e funzionari regionali e a figure professionali che operano nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione, sia in ambito pubblico che privato. A questa attività più qualitativa è stata affiancata una raccolta di dati di tipo quantitativo riferita essenzialmente al numero e il tipo di attestazioni rilasciate (trasparenza, validazione e certificazione), all'oggetto di attestazione (competenza, intera qualificazione), al percorso associato al singolo atto di attestazione (IVC, IFTS, Formazione regionale, IeFP).

Il piano di monitoraggio qualitativo ha permesso di analizzare lo stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio di IVC e degli standard minimi, così come previsti dal decreto del 5 gennaio 2021.

Dalle attività di monitoraggio è stato possibile rilevare che in relazione al grado di attuazione degli standard minimi ben 18 regioni su 21 li hanno attuati in via sperimentale o li hanno messi a regime. Nel dettaglio dei 12 standard previsti dal Decreto solo 3 trovano delle difficoltà di attuazione, in particolare: creare un collegamento attivo del Repertorio regionale al Repertorio nazionale; implementare un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica nazionale ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate; predisporre un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolari.

Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), rispetto agli standard minimi, crescono molto le attuazioni sperimentali e quelle messe a regime. Nel dettaglio dieci regioni hanno implementato a regime tutti e tre i LEP previsti dal Decreto, nove li hanno attuati in forma sperimentale e infine, 3 regioni non hanno attuato ancora i LEP previsti. Sembrerebbe questo un dato che suggerisce un certo ritardo da parte delle regioni anche se è necessario ricordare che l'annualità di riferimento della rilevazione per il monitoraggio è il 2021, cioè lo stesso anno di uscita delle linee guida (5 gennaio 2021) contenute nel Decreto e che il 2021 è stato anche un anno ancora fortemente segnato dagli effetti della pandemia. Complessivamente, dunque, dai dati raccolti appaiono soddisfacenti sia i livelli di attuazione da parte delle regioni degli standard minimi previsti, sia dello stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi, se pur in larga parte ancora in forma sperimentale.

Con riferimento agli specifici servizi di IVC espressamente dedicati, nell'ambito del SNCC, alla certificazione delle competenze acquisite da esperienza (*non formal e informal learning*), dal monitoraggio emerge come l'accesso al servizio di IVC sia possibile al momento in 18 regioni. Di queste in quattro regioni l'accesso ai servizi è possibile in modo 'libero', cioè su semplice richiesta del cittadino, in nove Regioni l'accesso al servizio può avvenire in modo libero o tramite avvisi, nelle restanti cinque Regioni l'accesso è garantito solo ad individui partecipanti a progetti finanziati tramite avvisi e bandi specificatamente dedicati a questo tipo di interventi e/o a specifici target di riferimento. In tre regioni, infine, il servizio non è ancora stato attivato.

La questione della certificazione delle competenze acquisite da esperienza (*non formal e informal learning*) costituisce un nodo centrale del sistema di certificazione delle competenze sin dalla legge istitutiva di questo diritto, cioè la legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012. La legge n. 92 infatti, così come il successivo decreto applicativo n. 13 del gennaio 2013, considera il riconoscimento, la capitalizzabilità e la portabilità delle competenze comunque acquisite, un *asset* fondamentale per la gestione delle attuali dinamiche del mercato del lavoro e per la creazione di servizi idonei a supportare e ad incrementare l'occupabilità dei cittadini.

La centralità del riconoscimento delle competenze acquisite da esperienza è motivata da una questione di sostenibilità organizzativa e finanziaria dei servizi per il lavoro e per la formazione. Già nel 2012, ma in modo ancora più marcato negli ultimi anni, il numero dei possibili utenti dei servizi per il lavoro e la formazione è cresciuto e sta crescendo in modo esponenziale. Ciò è dovuto principalmente a due ordini di fattori: la flessibilità dell'occupazione; i crescenti fabbisogni di riqualificazione generati in questa fase in particolare dalla doppia transizione green e digitale.

Dai riscontri empirici⁵ precedenti la pandemia, emerge come la richiesta di flessibilità da parte del mercato del lavoro assuma sempre più carattere strutturale piuttosto che congiunturale. Una prima evidenza, ad esempio, è data dal crescente uso dei contratti a tempo determinato che hanno fatto registrare, nell'arco di tempo intercorso tra il 2013 e il 2019, un incremento del 39%. Il tasso di sopravvivenza dei contratti (in questo caso sia a tempo determinato che indeterminato) accesi nell'arco temporale intercorso tra il 2013 e il 2019, ha fatto registrare l'80,3 % di cessazioni, cioè solo due contratti avviati successivamente al 2013 risultavano ancora attivi alla fine del 2019. I continui cambiamenti del posto di lavoro determinano anche, nel 50% dei casi, un cambiamento delle mansioni svolte. Tale percentuale è calcolata in base al numero di lavoratori che hanno avviato un rapporto di lavoro (sempre dopo il 2013 e fino al 2019) mantenendo, o viceversa cambiando, la propria mansione lavorativa rispetto al contratto di lavoro precedente. In questi casi è interessante osservare che chi modifica le proprie mansioni (presumendo in questa modifica un allargamento, un incremento, un potenziamento e una diversificazione delle proprie competenze) risulta occupato, a fine periodo (2019), 9 volte su 10, mentre chi non modifica le proprie mansioni risulta occupato solo 5 volte su dieci.

Queste evidenze consentono di accennare ad alcune considerazioni. La prima riguarda la questione precedentemente citata della sostenibilità organizzativa e finanziaria dei servizi per il lavoro. Il numero di potenziali utenti compone una platea molto vasta che va da chi ha l'esigenza di 'ritrovare un lavoro', anche attraverso la valorizzazione del proprio curriculum e la valorizzazione delle competenze possedute, a chi ha l'esigenza di cambiare le proprie mansioni lavorative, anche attraverso l'attivazione di processi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale. Ma il dato relativo alla mobilità professionale (chi modifica le proprie mansioni risulta occupato 9 volte su 10 rispetto alle 5 volte su 10 di chi non le modifica) suggerisce l'ipotesi che non solo la diversificazione delle competenze si dimostra vincente rispetto alla propria occupabilità, ma che questa diversificazione sia il risultato di processi di apprendimento effettivamente attivati nei contesti di lavoro dando al tema dell'apprendimento informale una prospettiva, non solo reale, ma ancora più strategica.

Questa enfasi sul riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento informale, unita alle esigenze di sostenibilità dei servizi per il lavoro e la formazione, suggerirebbe alle regioni (ma in prospettiva anche agli altri enti titolari) una strategia di investimento significativo proprio sui servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali.

Come accennato precedentemente al tema della flessibilità e della mobilità professionale sul mercato del lavoro, si affianca il tema della transizione economica e sociale connessa alla green economy e alla innovazione tecnologica e digitale. Le policy europee hanno l'obiettivo di rendere l'economia europea più sostenibile dal punto di vista ambientale e più adatta all'era digitale.

Nello specifico la transizione green mira a ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive: una economia neutra che promuova l'efficienza energetica, l'uso di fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di gas serra, rivedendo i propri modelli di business e promuovendo modelli di economia circolare. In questo quadro è innegabile che la transizione verde offre nuove opportunità di crescita economica. La domanda di tecnologie pulite e soluzioni sostenibili è in aumento e ciò crea nuovi mercati e nuovi posti di lavoro. In questo senso è fondamentale che le politiche di transizione siano accompagnate da adeguate misure di protezione sociale e da programmi anche intensivi di *reskilling* e *upskilling* dell'ampia platea di lavoratori interessati.

Allo stesso modo la transizione digitale è un altro elemento chiave della trasformazione economica in corso. La digitalizzazione sta cambiando profondamente i modelli di produzione e di lavoro, offrendo un enorme potenziale per aumentare la produttività, migliorare la qualità dei prodotti e servizi e stimolare l'innovazione. Nuove professioni e nuove competenze stanno emergendo nei campi dell'intelligenza artificiale, la robotica, la realtà virtuale, la cybersecurity, il commercio elettronico, l'economia delle piattaforme ecc.

Alla platea, dunque, di individui interessati al potenziamento delle competenze a causa della flessibilità e della mobilità professionale presente sul mercato del lavoro, si aggiungono, o si stratificano, esigenze di *upskilling* e *reskilling* in relazione al fenomeno della *twin transition* in atto nei sistemi produttivi.

In questo quadro puntare alla 'sola' strategia del riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento informali, al fine di rendere praticabili e sostenibili i servizi per il lavoro e la formazione, potrebbe non essere sufficiente.

⁵ Elaborazione Inapp su dati COB (Comunicazioni Obbligatorie).

In chiave metodologica, nelle policy europee sull'apprendimento permanente, la questione dell'*informal* si salda al tema della personalizzazione dei processi di apprendimento.

Secondo questa impostazione, con riferimento agli adulti, i servizi per il lavoro e la formazione devono essere orientati alla presa in carico del singolo individuo, in funzione di interventi personalizzati volti al potenziamento mirato delle competenze necessarie ad incrementare, nel singolo lavoratore, i propri margini di occupabilità.

La recente proposta europea di Raccomandazione sui Conti individuali di apprendimento (*Individual learning account - ILA*), si pone come strumento innovativo per la personalizzazione dei percorsi formativi, consentendo in primis, attraverso le microcredenziali⁶, il riconoscimento delle competenze già possedute dalle persone. In queste Raccomandazioni si delinea un nuovo approccio all'apprendimento permanente che potremmo definire di tipo sistemico, cioè, centrato su strumenti quali la profilazione, la personalizzazione dei percorsi, la formazione, l'*assessment* fino alla certificazione delle competenze. Si passa dunque da una proposta di modello di intervento di tipo lineare: analisi esterna del lavoro, descrizione dei fabbisogni, individuazione del gap tra domanda e offerta e allineamento dell'offerta; ad una proposta di modello di intervento, posto alla base dello stesso decreto n. 13 del 2013, di tipo processuale: contemporaneità tra apprendimento e lavoro, riconoscimento delle competenze acquisite, incremento dinamico e simultaneo dei livelli di occupabilità dei lavoratori e della produttività dei processi produttivi.

Ai fini della praticabilità e della sostenibilità del sistema, vista l'ampia platea degli utenti potenzialmente interessati ai servizi, oltre al riconoscimento delle competenze acquisite in contesti di apprendimento informale, risulta prioritario operare in base ad altre due possibili economie: la portabilità degli apprendimenti pregressi attraverso la prassi dei crediti formativi; la personalizzazione degli interventi attraverso strumenti utili (profiling ad esempio) a formulare proposte formative specificatamente mirate ai fabbisogni del singolo individuo.

Queste riflessioni consentono di chiarire come, allo stato attuale, per le dinamiche presenti sul mercato del lavoro (flessibilità, mobilità, doppia transizione), i servizi di IVC costituiscono uno snodo strategico non solo per la praticabilità e la sostenibilità del sistema ma anche per l'efficacia stessa degli interventi. Dai dati del monitoraggio emerge come le regioni si stiano muovendo in modo abbastanza rapido nella attivazione di questo tipo di servizi, anche se resta da superare lo scoglio dell'accesso limitato a specifici avvisi e bandi e al carattere sperimentale delle iniziative.

Per comprendere l'effettiva evoluzione del sistema, soprattutto in relazione agli adulti, sarebbe utile, dal nostro punto di vista, ampliare le variabili da porre sotto osservazione. Non solo, dunque, la certificazione delle competenze, con particolare riferimento a quelle acquisite in contesti di apprendimento informali, ma anche i crediti formativi e le diverse fasi di personalizzazione degli interventi. Le attività di monitoraggio dovrebbero inoltre essere svolte attraverso la costruzione di reti informative, al fine di analizzare queste stesse variabili (certificazione, crediti, personalizzazione) in altre realtà coinvolte nell'apprendimento permanente, come ad esempio i fondi interprofessionali, i programmi nazionali di *upskilling* e *reskilling* del Ministero del lavoro, i CPIA e, ove separati dalla formazione, i servizi regionali per il lavoro.

Più in generale, il presente rapporto si pone l'obiettivo di offrire un patrimonio conoscitivo sull'evoluzione dei dispositivi previsti da Regioni e Province autonome in relazione al SNCC e, visto il ruolo strategico assegnato al sistema nell'ambito del Piano nazionale di implementazione della raccomandazione VET e nelle indicazioni del PNRR, rappresenta un'attività che può contribuire a supportare le istituzioni pubbliche competenti nel miglioramento delle politiche gestionali e organizzative.

I risultati del lavoro di analisi sono stati raccolti nel presente volume che è strutturato in tre capitoli. Nel primo capitolo viene analizzato il ruolo del SNCC nel contesto delle politiche europee per l'apprendimento permanente e viene descritta l'evoluzione della normativa nazionale a partire dal primo riferimento legislativo della legge quadro di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012, ed è presentata la metodologia dell'indagine. Il secondo capitolo analizza i dispositivi delle Regioni e Province autonome nel confronto con gli standard minimi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e l'operatività dei servizi di IVC a livello regionale in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni. Il terzo capitolo presenta le schede monografiche di dettaglio dei sistemi regionali in relazione ai seguenti elementi: implementazione della normativa, stato di attuazione dei singoli standard minimi di sistema, modalità di erogazione dei servizi di accoglienza, individuazione,

⁶ Raccomandazione del Consiglio europeo del 16 giugno 2022 relativa ad un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente.

validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali. Le informazioni contenute nelle monografie sono aggiornate al mese di luglio 2023 e sono state redatte nella versione definitiva con il supporto delle amministrazioni delle Regioni e Province autonome interessate.

Infine, nelle conclusioni viene presentato il confronto tra quanto implementato a livello locale e quanto previsto dalla normativa nazionale. In particolare, gli obiettivi del capitolo sono: evidenziare lo stato di attuazione a livello locale e rilevare eventuali criticità; riflettere sul processo di implementazione del sistema dopo dieci anni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 13/2013 e due anni dalla pubblicazione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del SNCC e sui possibili sviluppi in funzione del rafforzamento complessivo del sistema così come tracciato e auspicato dal PNNR e dal Piano nazionale di implementazione della raccomandazione VET 2023.

1. Quadro di contesto, obiettivi e metodologia dell'indagine

1.1 Il ruolo strategico del Sistema nazionale di certificazione delle competenze nella riforma delle politiche attive del lavoro

Gli interventi proposti per la ripresa economica e sociale del Paese, dopo la crisi pandemica, hanno individuato quali prioritari e strategici i temi legati all'Istruzione e formazione professionale (IFP), a tutela dell'occupabilità dei lavoratori e della competitività delle imprese.

La crisi del 2020 ha messo in evidenza con forza le fragilità che da tempo caratterizzano il nostro sistema sociale e del lavoro, determinate dalla riorganizzazione tecnologica dei processi produttivi e dal persistente disallineamento (*mismatch*) dell'offerta formativa rispetto alle esigenze del mercato del lavoro.

In questo scenario l'azione programmatica, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, ha tenuto conto della complessità degli interventi necessari per mitigare i problemi contingenti dovuti alla pandemia, e nello stesso tempo ha predisposto interventi per affrontare i problemi strutturali in materia di politiche sociali, del lavoro e della qualificazione del capitale umano. L'impegno del Paese è stato caratterizzato dall'incremento costante del dialogo interistituzionale con tutti gli attori socioeconomici che a vario titolo partecipano alla governance di questi settori.

Alla base degli interventi programmatici trova applicazione quanto già definito e realizzato a livello nazionale sulle politiche per l'apprendimento permanente e le reti territoriali, a partire dall'Intesa della Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012⁷.

Al centro del sistema di apprendimento permanente è posta la persona, alla quale viene riconosciuto il diritto alla fruizione di opportunità di apprendimento accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita, e la possibilità di avvalersi di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto, formale, non formale e informale, ai fini di una migliore realizzazione personale e professionale e di una maggiore occupabilità. Queste politiche si realizzano prioritariamente attraverso l'integrazione territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con la promozione e il sostegno alla realizzazione delle reti, come già indicato dalla legge quadro di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012, al comma 55 dell'art. 4.

Gli obiettivi delle politiche per l'apprendimento permanente si sostanziano nell'offerta di nuove opportunità e servizi ai cittadini e alle organizzazioni, attraverso la messa in trasparenza, il riconoscimento, la spendibilità e portabilità delle competenze e delle qualificazioni comunque acquisite, in ambito nazionale ed europeo, per l'inserimento e reinserimento formativo ed occupazionale, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva, la *flexicurity* e la mobilità geografica e professionale in ogni fase della vita. La piena attuazione di queste politiche si avvale di tre sistemi, strettamente connessi tra loro, attraverso i quali si determinano le condizioni e gli strumenti necessari a costruire un'ampia governance multilivello, sotto forma di reti territorialmente integrate, capace di coordinare i diversi servizi di istruzione, formazione e lavoro:

- a. il Sistema delle reti territoriali integrate dei servizi di istruzione, formazione e lavoro⁸;
- b. il Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)⁹;
- c. il Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU)¹⁰.

Le azioni prospettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nella Componente 1 'Politiche per il lavoro e sostegno all'occupazione' della Missione 5, a partire dalla riforma organica delle politiche attive del lavoro e dal rafforzamento dei Centri pubblici per l'impiego, prevedono ingenti investimenti finalizzati al Sistema Duale, all'istituto dell'apprendistato e a rilanciare le politiche per l'apprendimento permanente.

⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata – *Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92* – Repertorio atti n. 154 CU del 20/12/2012 <https://tinyurl.com/3yuu2r29>.

⁸ Art. 4, commi 55 e 56, legge del 28 giugno 2012, n. 92 *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*.

⁹ D.Lgs. 16/01/2013 n.13.

¹⁰ Artt. 13, 14 e 15, D.Lgs. 14/09/2015 n. 150 *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*.

Gli interventi promossi sono centrati su attività di qualificazione e riqualificazione (*upskilling, reskilling*) e di apprendimento permanente, per dotare le persone di una formazione adeguata ad aumentare il tasso di occupazione e facilitare le transizioni lavorative; ridurre il mismatch di competenze; aumentare la quantità e la qualità dei programmi di formazione per i disoccupati e i giovani, e l'investimento sulla formazione continua degli occupati. La formazione e il miglioramento delle competenze, in particolare quelle digitali, tecniche e scientifiche, giocano un ruolo determinante per far ripartire la crescita della produttività e migliorare la competitività delle PMI e delle microimprese favorendo ed accompagnando la mobilità dei lavoratori e dei cittadini.

Nello specifico, il Piano struttura la riforma delle politiche attive in due linee di intervento: l'adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e l'adozione del Piano nazionale nuove competenze (PNC).

Il Programma GOL, muovendo dall'esperienza di questi ultimi anni e dalle criticità riscontrate, introduce un approccio personalizzato alle politiche attive e un loro collegamento strutturato con il mercato del lavoro. Il programma prevede un sistema di presa in carico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale attraverso la costruzione di percorsi individuali di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro.

Il PNC, promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'Anpal e d'intesa con le Regioni, interviene nella riorganizzazione della formazione dei lavoratori in transizione e dei disoccupati, rafforzando il sistema della formazione professionale, anche attraverso partenariati pubblico-privato, e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di *upskilling* e *reskilling*.

Gli interventi sono rivolti a tre differenti target e si sviluppano attraverso tre programmi guida:

- Disoccupati – Programma GOL per i beneficiari per i quali è previsto un intervento di aggiornamento o riqualificazione;
- Giovani – Programma Sistema Duale per i giovani in età compresa tra i 15 e i 25 anni;
- Occupati – Fondo nuove competenze destinato ai lavoratori di imprese che hanno stipulato intese o accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro in risposta alle innovazioni di processo, prodotto o di organizzazione, per favorire attività di formazione dei lavoratori.

Entrambe le iniziative del PNRR adottano prospettive nuove per il sistema dell'offerta formativa e educativa, basate sul principio della centralità del discente, e la personalizzazione dei percorsi formativi e educativi. Gli interventi prevedono il potenziamento e il funzionamento effettivo dei servizi di IVC, dalla cui disponibilità ed efficacia dipende la possibilità per il cittadino di esercitare il diritto soggettivo alla formazione.

Funzionalmente iscritto nella strategia nazionale complessiva, nel 2023 è stato approvato il Piano nazionale di attuazione (PNA) della Raccomandazione VET¹¹, che interviene in maniera articolata ed evolutiva in favore di quanto già previsto dagli interventi strategici promossi dal Programma GOL, dal Piano nazionale nuove competenze (PNC) e dal Programma relativo al Sistema Duale. Una delle tre direttrici d'intervento che caratterizzano le azioni del Piano è la promozione e messa a regime dei processi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze (IVC).

Il PNA, predisposto nell'ambito dei lavori della Conferenza Unificata in risposta a quanto richiesto dalla Commissione europea, è coerente con gli obiettivi della Raccomandazione VET¹² e della Dichiarazione di Osnabrück¹³, e definisce l'impegno dell'Italia a adoperarsi concretamente per l'ulteriore sviluppo dell'IFP in Europa entro il 2025. Si configura come documento strategico e di indirizzo, che attinge

¹¹ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata Piano nazionale di implementazione della Raccomandazione VET – Repertorio atti n. 24/CU del 02/03/2023 <https://tinyurl.com/yxe68zjy>.

¹² Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'Istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01) <https://tinyurl.com/245xz8wf>.

¹³ Il 30 novembre 2020 è stata approvata la dichiarazione di Osnabrück in materia di istruzione e formazione professionale a favore della transizione verso un'economia digitale e verde. La dichiarazione integra la visione e gli obiettivi strategici definiti nella raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e alla formazione professionale tese alla competitività sostenibile, all'equità sociale e alla resilienza avvalendosi di azioni a breve termine da completarsi entro il 2025. La dichiarazione ha quattro obiettivi di ampio respiro:

- resilienza ed eccellenza tramite istruzione e formazione professionale di qualità, inclusiva e flessibile;
- istituzione di una cultura dell'apprendimento permanente;
- che promuove la sostenibilità mediante l'istruzione e la formazione professionale;
- un settore europeo dell'istruzione e della formazione e una dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione professionale.

alle risorse allocate nella nuova programmazione FSE 2021-2027 e a quelle assegnate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Da esso non derivano direttamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla sua predisposizione hanno partecipato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione, le Regioni e P.a., che di comune accordo hanno coinvolto il Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente (TIAP) per la sua redazione e validazione. La sua realizzazione prevede il coinvolgimento di una *governance* complessa di soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono responsabili in materia di istruzione e formazione professionale.

I principi guida adottati nell'articolazione delle diverse attività sono:

1. coinvolgimento e corresponsabilizzazione degli attori istituzionali e socioeconomici, rilevanti sia nelle fasi di programmazione sia in quelle di implementazione;
2. selezione, a partire dalle sfide e dal contesto politico e normativo, di misure di accompagnamento, supporto e valorizzazione di quanto ricompreso nella complessa e articolata strategia nazionale in merito all'apprendimento permanente;
3. individuazione e programmazione di misure che garantiscano livelli di *coverage* significativi rispetto alle riforme sollecitate dalla Raccomandazione IFP e alle priorità di intervento contenute nella Dichiarazione di Osnabrück e in grado di contribuire al raggiungimento dei *benchmarks* individuati nella Raccomandazione IFP.

Il PNA assume il compito di disegnare interventi di rafforzamento, accompagnamento e valorizzazione di attività per contrastare cinque fenomeni di rilevanza primaria:

- bassi livelli di qualificazioni e analfabetismo funzionale;
- padronanza insufficiente di competenze digitali;
- bassa o nulla attrattività dell'IFP con scarsi livelli di partecipazione;
- mismatch orizzontale e verticale;
- complessità della governance.

L'analisi di contesto illustrata mette in evidenza come tali sfide siano fortemente interconnesse, originate, come sono nella maggior parte dei casi, da cause che implicano impatti su dimensioni differenti tra loro, tra le quali:

- difficile inserimento occupazionale dei giovani e di reinserimento o sviluppo di carriera della popolazione più adulta;
- limitato esercizio della cittadinanza e scarsa partecipazione alla vita democratica;
- attribuzione di scarso valore all'istruzione, alla formazione e alla crescita culturale da parte di individui con competenze e qualifiche modeste (*low skilled* e *low qualified*);
- sottoutilizzo dell'offerta educativa e formativa disponibile.

La struttura del PNA è molto complessa, alle sfide identificate corrispondono otto obiettivi generali, riconducibili a tre direttrici:

1. incrementare l'attrattività dei servizi educativi e formativi;
2. progettazione ed erogazione di una offerta formativa adeguata e in grado di aumentare la personalizzazione degli apprendimenti disponibili;
3. promozione e messa a regime dei processi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze (IVC).

Gli obiettivi sono messi in relazione con le azioni dei due documenti europei: la Raccomandazione VET e la dichiarazione di Osnabrück. Per il loro raggiungimento sono state elaborate dieci Misure che declinano nel dettaglio gli interventi previsti, come illustrato nella tabella che segue.

Tabella 1.1 Corrispondenza Misure – Obiettivi – Diretrici di intervento

N.	Misura	Obiettivi PNA	Diretrici di intervento
1	Supportare l'innovazione nell'IFP (settore istruzione) e accompagnare la Riforma degli Istituti professionali	Ob.3 – Filiere professionalizzanti potenziate e ampliate	2
2	Affermare la centralità dei discenti attraverso flessibilità e personalizzazione dei percorsi educativi e formativi e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite	Ob.4 – Offerta di apprendimento flessibile e personalizzata, servizi di IVC operativi e funzionanti e digital credentials sperimentate e diffuse	2
3	Rafforzamento delle capacità analitiche per la lettura dei sistemi locali del lavoro Offerta formativa in modalità duale	Ob.8 – Capacità analitiche mercati del lavoro migliorate	3
4	Offerta formativa in modalità duale	Ob.5 – Offerta duale ampliata	2
5	Sviluppo di cataloghi regionali dell'offerta formativa per percorsi di politica attiva del lavoro flessibili e finalizzati all' <i>upskilling</i> e <i>reskilling</i>	Ob.4 – Offerta di apprendimento flessibile e personalizzata, servizi di IVC operativi e funzionanti e <i>digital credentials</i> sperimentate e diffuse	2
6	Diffusione dei servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze (IVC)	Ob.4 – Offerta di apprendimento flessibile e personalizzata, servizi di IVC operativi e funzionanti e <i>digital credentials</i> sperimentate e diffuse	2
7	Diffusione delle <i>digital credentials</i>	Ob.4 – Offerta di apprendimento flessibile e personalizzata, servizi di IVC operativi e funzionanti e <i>digital credentials</i> sperimentate e diffuse	2
8	Rafforzamento della formazione sulle <i>digital skills</i>	Ob.6 – Formazione sulle <i>digital skills</i> rafforzata	2
9	Formazione operatori dei sistemi regionali della Formazione Professionale e del Lavoro	Ob.2 – Operatori dei sistemi regionali della Formazione Professionale e del Lavoro formati	1
10	Rilanciare le Reti territoriali per l'apprendimento permanente e sviluppare i Patti territoriali	Ob.7 – Reti e Patti territoriali rilanciate e sviluppati	3

Fonte: Piano nazionale di implementazione della raccomandazione VET (C.U. del 2 marzo 2023)

Nella sua dimensione strategica, il PNA sostiene lo sviluppo delle tre dimensioni di sistema indispensabili per garantire il diritto individuale all'apprendimento permanente: il Sistema delle reti territoriali integrate dei servizi di istruzione, formazione e lavoro; il Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC); il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

L'attuazione delle misure dovrebbe migliorare la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi educativi e formativi e il potenziamento generalizzato dell'offerta formativa anche in riferimento alle richieste del mercato del lavoro. Dovrebbe, inoltre, facilitarne l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso servizi idonei per l'accompagnamento dell'utenza a percorsi di istruzione, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo.

Questi miglioramenti, nel tempo, alimenteranno le capacità di scelta e di orientamento dei destinatari nell'avvalersi delle opportunità offerte dai servizi per l'apprendimento permanente anche per il mantenimento dei requisiti di occupabilità nei casi di transizione occupazionale e disoccupazione.

È implicito che la maggior parte delle iniziative prospettate dal Piano sono a valle di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze funzionante, con i servizi per l'individuazione, validazione e certificazione (IVC) operativi e facilmente accessibili su tutto il territorio nazionale, per consentire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio del diritto al riconoscimento sociale e istituzionale degli apprendimenti comunque e ovunque acquisiti, in favore della loro realizzazione personale e professionale e dell'occupabilità.

1.2 L'evoluzione della normativa nazionale nel contesto delle politiche europee e nazionali

La volontà dell'Europa di investire sulla conoscenza, intesa come fattore di rilancio e sviluppo della competitività, ha richiesto un nuovo impegno degli Stati per le politiche finalizzate a rafforzare il sistema di istruzione, formazione e lavoro.

Il punto di partenza del progetto europeo è individuabile nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002, in materia di promozione della cooperazione tra gli Stati in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di aumentarne la trasparenza tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione. In seguito, la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 (2012/C 398/01) ha posto l'attenzione sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, con l'obiettivo di arrivare entro il 2018, in ogni Paese, all'istituzione degli strumenti necessari per ottenere la validazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali al fine di ottenere una qualifica parziale o completa.

Le sollecitazioni delle istituzioni europee sui temi dell'occupabilità, dell'inclusione e della valorizzazione del capitale umano sono state molteplici negli anni. La strategia di Lisbona, rinnovata e rafforzata negli obiettivi dalla strategia Europa 2020, insiste sugli obiettivi di innalzamento degli standard di qualità e dei livelli dei risultati di apprendimento, individuati nel 2010 nell'ambito del programma di lavoro *Istruzione e Formazione 2010*, per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze.

Il programma *Istruzione e formazione 2020* (ET 2020) istituisce un quadro strategico per la cooperazione europea che pone particolare enfasi sull'apprendimento permanente con quattro obiettivi strategici:

- attuazione delle strategie di apprendimento permanente, di sviluppo dei quadri nazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeo delle qualifiche e di creazione di percorsi di apprendimento più flessibili;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, in modo da fornire a tutti i cittadini le competenze fondamentali;
- promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso politiche d'istruzione e di formazione che garantiscano lo sviluppo delle competenze professionali e delle competenze essenziali necessarie per favorire l'occupabilità e l'approfondimento della formazione;
- incoraggiamento della creatività e dell'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione anche attraverso partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione.

Per la realizzazione degli obiettivi del Programma, il Regolamento (UE) n. 1303/2013¹⁴ indica nell'Allegato XI la condizionalità ex ante "10.3 apprendimento permanente", che prevede tra i criteri di adempimento "l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE". In questo percorso si pone l'Accordo di Partenariato 2014-2020, con cui il nostro Paese si impegna a realizzare un "Piano di lavoro" finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Sulla scorta delle sollecitazioni europee, la Legge quadro di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012, recepisce la nuova prospettiva dell'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi di vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. In questa prospettiva, la certificazione delle competenze diviene una priorità quanto il bisogno di creare una rete tra i servizi dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'orientamento.

Inoltre, attribuisce una particolare attenzione agli ambiti di acquisizione degli apprendimenti non formali e informali ed ai processi di individuazione, validazione e certificazione per la loro capitalizzazione, allineando così il nostro Paese alle raccomandazioni e disposizioni europee. A tal proposito, la norma prevede il


¹⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

carattere “pubblico” della certificazione, in rapporto al soggetto al quale è in capo il processo (Ente pubblico o soggetto accreditato o autorizzato) e ai relativi requisiti minimi (semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi). Infine, promuove la costituzione di un *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*, che renda riconoscibili e accessibili tutti i repertori degli standard delle qualificazioni e delle competenze certificabili, regionali e nazionali.

All’articolo 4, comma 58, la legge rinvia a un successivo decreto legislativo la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

È da questo punto che ha inizio l’iter legislativo per l’implementazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC), istituito nel 2013 e messo a regime nel 2021 con l’adozione delle *Linee Guida per l’interoperatività degli Enti Pubblici Titolari* (figura 1.1).

Figura 1.1 Iter legislativo per la piena messa a regime del SNCC



Fonte: Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, 2022 (pag. 15)

Il D.Lgs. n. 13/2013, attuativo della delega prevista dalla L. n. 92/2012, interviene sul riordino del sistema di qualificazioni del nostro Paese, inserendo in una stessa cornice regolatoria titoli già presenti, ottenibili in esito a percorsi di formazione formale, con titoli ottenibili attraverso percorsi di apprendimento non formali e informali. Il decreto dispone i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi vincolanti, distinguendo tra standard minimi di ‘sistema’, che devono essere assicurati dagli enti pubblici titolari, standard minimi di ‘processo’, riferiti al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione e standard minimi di ‘attestazione’ che riguardano i contenuti minimi dei documenti di validazione e dei certificati.

In coerenza con quanto disposto dal suddetto decreto, con l’obiettivo di garantire il riconoscimento e la spendibilità sull’intero territorio nazionale delle certificazioni, (e, anche per soddisfare la condizionalità ex ante “10.3 apprendimento permanente”), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome hanno elaborato un Piano di lavoro per definire un insieme di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Gli esiti sono stati condivisi nell’ambito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 22 gennaio 2015 e poi recepiti dal D.I. del 30 giugno 2015¹⁵ di definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il decreto, ai fini della correlazione e della standardizzazione delle qualificazioni regionali, determina un

¹⁵ D.I. 30 giugno 2015 *Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.*

quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei singoli repertori regionali. Questi sono intesi come aderenti alle esigenze del mondo del lavoro e ai sistemi scolastico, dell'istruzione e della formazione professionale, universitario, delle professioni; e funzionali alla valutazione, certificazione ed al riconoscimento delle qualificazioni.

L'obiettivo del decreto è di agevolare la messa in trasparenza degli apprendimenti al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche a supporto della mobilità geografica e professionale dei cittadini.

In esito all'evoluzione normativa del sistema, le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

- hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi oppure concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
- sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo e internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

Nell'ambito del *Repertorio Nazionale* viene istituito e reso operativo un *Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni professionali regionali (QNQR)* e delle relative competenze. Il Quadro è organizzato sulla base di una classificazione dei settori economico-professionali che combina i codici di classificazione relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (CP) e aggrega in 24 settori (ATECO + CP) l'insieme delle attività e delle professionalità che operano nel mercato del lavoro. Ciascuno dei 24 settori è articolato secondo una sequenza descrittiva che prevede la identificazione dei processi produttivi di beni e servizi, l'individuazione delle Aree di attività (ADA) e delle singole attività che le compongono e funge da riferimento unitario nazionale per le qualificazioni regionali.

Il dispositivo classificatorio e informativo a supporto del *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione delle qualificazioni professionali* è l'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013. L'Atlante del lavoro è parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del D.Lgs. n. 150/2015.

Per mezzo del riferimento nazionale, infine, è possibile:

- verificare e confrontare i contenuti professionali descritti nei diversi repertori regionali;
- rendere possibile la loro leggibilità e riconoscimento sulla base di una comune rappresentazione del lavoro;
- disporre di un parametro prestazionale per le valutazioni.

Con il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018¹⁶ viene istituito il *Quadro nazionale delle Qualificazioni (QNQ)* quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D.Lgs. n. 13/2013.

In attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 2017, l'obiettivo prioritario del QNQ è di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze migliorando l'accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle qualificazioni, facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ è articolato in otto livelli, caratterizzati secondo la complessità crescente degli apprendimenti, e si sviluppa su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità.

L'architettura del Sistema nazionale di certificazione è completata dalle *Linee guida per l'interoperatività degli Enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, previste dall'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 13/13 ed emanate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 5 gennaio 2021¹⁷. Queste definiscono un quadro di riferimento comune per gli enti pubblici titolari in merito agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni, sui criteri per la realizzazione e l'aggiornamento periodico del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, e per la progressiva realizzazione della dorsale informativa unica¹⁸.

¹⁶ Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 *Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

¹⁷ Le Linee guida sono state realizzate dal Comitato tecnico nazionale, presieduto dai rappresentanti del MIps e del Miur e composto dai rappresentanti del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del MISE, del MEF e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome, con la collaborazione fornita dall'Anpal e dall'Inapp.

¹⁸ D.Lgs. n. 150 /2015.

1.3 Impianto complessivo del SNCC

Il D.Lgs. n. 13/2013 trova nelle Linee guida del gennaio 2021 la declinazione tecnico-operativa degli standard minimi di processo e di sistema sui quali si stanno consolidando i sistemi di "messa in trasparenza degli apprendimenti, validazione e certificazione" delle competenze nell'ottica dell'integrazione delle pratiche. I servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze (da ora in poi IVC) si innestano nell'ambito del sistema integrato di azioni per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupabilità. Le azioni del sistema nazionale sono costituite da un insieme di prassi operative orientate a:

- supportare la persona nella ricostruzione e valutazione delle competenze comunque sviluppate (anche ai fini della loro certificazione) per favorire la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito nella storia di vita, lavoro e studio nel rispetto di attitudini e scelte individuali;
- garantire alla persona il riconoscimento, la spendibilità e la trasparenza delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali a livello regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere processi virtuosi di mobilità professionale, di studio e geografica.

La metodologia di lavoro definita e agita a livello nazionale sta favorendo un processo di convergenza di principi e procedimenti rintracciabili:

1. nello sviluppo di un linguaggio comune in ottica di integrazione e coordinamento tra i diversi soggetti dell'istruzione, della formazione, del lavoro, delle imprese e del welfare;
2. nella 'standardizzazione' delle procedure di definizione dei percorsi personalizzati di analisi, valorizzazione e sviluppo delle competenze;
3. nella diffusione di azioni di messa in trasparenza e tracciabilità dei bagagli di esperienze per favorire processi mirati di mobilità per studio, occupazionale, professionale e geografica;
4. nella diffusione di azioni di analisi dei bisogni di competenze espressi dal sistema produttivo volte alla definizione di strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
5. nella diffusione, su tutto il territorio nazionale, di servizi al cittadino fondati sul presidio della qualità delle risorse professionali, dei dispositivi e degli strumenti predisposti alla realizzazione di tali processi.

L'obiettivo del monitoraggio è quello di effettuare la prima analisi sullo stato di evoluzione dei sistemi di IVC nelle Regioni e Province autonome al fine di evidenziare elementi tangibili di attuazione e punti nodali di sviluppo che necessitino una spinta maggiore per il consolidamento delle prassi avviate a livello territoriale.

I servizi di IVC sono resi disponibili, nell'ambito di politiche integrate nazionali, regionali e delle Province autonome e, in considerazione dell'approccio "graduale e progressivo" con il quale gli enti titolari¹⁹, ne stanno realizzando la messa a regime, possono essere presenti differenze nell'erogazione di alcune delle azioni previste.

I servizi di IVC si articolano in (cfr. art. 1 delle Linee guida):

1. Processo di individuazione e validazione: è il servizio finalizzato a ricostruire le esperienze della persona attraverso l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze acquisite in vari contesti di vita personale e professionale; esso può completarsi con il rilascio del "Documento di validazione" con valore di parte seconda;
2. Procedura di certificazione: può realizzarsi in più fasi, ovvero in un servizio unico e integrato nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari. La procedura si realizza sia in seguito a un processo di individuazione e validazione, sia in esito a un percorso di apprendimento formale e si conclude con il rilascio del "Certificato" con valore di parte terza.

In fase di accesso ai servizi di IVC vengono assicurate misure di informazione e accoglienza con l'obiettivo di verificare sia i requisiti di accesso al servizio e di un reale fabbisogno dello stesso.

Le informazioni raccolte nelle diverse fasi del processo sono rese tracciabili nell'ambito di un sistema informativo predisposto da ciascun ente pubblico titolare, nel rispetto del proprio ordinamento e della vigente normativa nazionale e comunitaria relativa alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. La gestione degli elementi minimi informativi spetta agli enti pubblici titolari, mediante

¹⁹ Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021 *Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari*.

i propri sistemi informativi. I dati così raccolti, in conformità con le modalità e gli standard di conferimento definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), dovranno essere interoperativi con la dorsale informativa unica anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il sistema dei servizi che si attiva nelle varie fasi è finalizzato a consentire a tutte le persone, interessate, ed in possesso di requisiti specifici, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento formale, informale e non formale. L'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda su formale ed esplicita domanda della persona. Gli enti pubblici titolari²⁰, nella regolamentazione e organizzazione dei servizi, assicurano la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali.

I servizi sono erogati esclusivamente dai soggetti titolari da parte degli enti titolari ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 e del D.I. 30 giugno 2015. Nello specifico, per enti titolari si intendono tutti i servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzati o accreditati dall'ente pubblico titolare, ovvero deputati a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare – in tutto o in parte – i servizi di IVC, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

Allo scopo di garantire il livello qualitativo dei servizi gli enti titolari sono impegnati:

- nei processi di accreditamento dei soggetti titolari, in riferimento sia agli aspetti organizzativo-procedurali che alla formazione/riqualificazione degli operatori;
- nella promozione di attività di validazione e di certificazione delle competenze e/o attività formative specifiche per gli operatori e per le figure a presidio delle diverse fasi del processo di IVC;
- nella messa a punto di elenchi pubblici degli operatori abilitati allo svolgimento delle funzioni previste per questi servizi in relazione agli specifici ambiti di titolarità dei relativi enti titolari.

Gli operatori e le professionalità a presidio dei servizi di IVC, nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, sono titolari allo svolgimento di funzioni specifiche nell'ambito delle diverse fasi.

Il lavoro di monitoraggio ha consentito di esaminare e mappare quanto è stato realizzato fino a giugno del 2023 a livello regionale, mettendo in luce le peculiarità di ogni sistema nell'ambito della cornice nazionale di riferimento.

Anche se con diversi livelli di operatività dei servizi a livello territoriale, le Regioni e Province autonome hanno progressivamente disciplinato, per gli ambiti di propria competenza, gli standard minimi di sistema, di processo e di attestazione conformi alle indicazioni del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.I. 30 giugno 2015, e avviato i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

In merito agli "standard minimi di sistema", gli interventi messi in atto dalle Regioni e Province autonome in questi anni hanno riguardato tutti gli standard, le cui declinazioni saranno presentate più dettagliatamente nel paragrafo 1.4 dedicato alla presentazione degli obiettivi, della metodologia e degli strumenti della rilevazione del monitoraggio; lo stesso vale per l'attuazione degli "standard minimi di processo", riferiti al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, sulle modalità con cui le Regioni e Province autonome hanno articolato le funzionalità dei nuovi servizi in relazione alle peculiarità individuate dalla normativa per le diverse fasi del processo:

- identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase

²⁰ Ente pubblico titolare (D.Lgs. n. 13/2013): amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di Individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di Individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello Sviluppo Economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di Individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;

- valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;
- attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati che documentino le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni.

In riferimento agli "standard minimi di attestazione", le Regioni e Province autonome hanno aggiornato le attestazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa, garantendo la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati di elementi minimi quali:

- i dati anagrafici del destinatario;
- i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del Sistema statistico nazionale;
- dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. In caso di apprendimento formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, nei casi di modalità di apprendimento non formale o informale, sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta.

Le attestazioni emesse a livello regionale rientrano nel sistema interoperativo regionale in vista del loro inserimento nel Fascicolo elettronico del lavoratore previsto dal D.Lgs. n. 150/2015 nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

1.4 Obiettivi, metodologia e strumenti della rilevazione

Il monitoraggio e la valutazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze è una delle attività istituzionali dell'Inapp in carico al Gruppo di ricerca Atlante del lavoro e analisi delle competenze. Questa attività è attribuita all'Istituto sulla base dell'art. 9 del D.Lgs. n. 13/2013 che individua il MIps e le Regioni e Province autonome quali Enti titolari delle qualificazioni oggetto di monitoraggio triennale.

A partire dalla legge delega di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012, il Sistema di certificazione preesistente è stato integrato con le norme per il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali attraverso l'emanazione di decreti attuativi che ne hanno delineato gli standard di processo, di attestazione e di sistema, e i livelli essenziali delle prestazioni. Nel 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le Linee guida che, attraverso la regolamentazione dell'interoperatività degli enti pubblici titolari, ne completano l'architettura normativa a livello nazionale. Negli anni, nell'ambito di questa cornice, le Regioni e Province autonome hanno progressivamente disciplinato e attivato nei territori i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite, predisponendo così le premesse per la piena attuazione delle politiche attive del lavoro e per l'esercizio effettivo del diritto all'apprendimento permanente da parte di tutti i cittadini.

Nel 2022 è stato avviato il primo²¹ monitoraggio quali/quantitativo del Sistema nazionale di certificazione delle competenze con l'obiettivo di sostenere la messa a regime di modelli e strumenti funzionali alla qualità dei servizi previsti a livello nazionale e nello stesso tempo ad ampliare il quadro conoscitivo e scientifico collegato all'attivazione e diffusione di tale sistema in riferimento anche alle sperimentazioni di pratiche di apprendimento permanente nelle Regioni e delle Province autonome.

²¹ Nel 2021 era stato realizzato un monitoraggio pilota del SNCC.

L'obiettivo è stato quello di rappresentare un'analisi trasversale e comparata dei diversi sistemi regionali di certificazione delle competenze, mettendo in evidenza gli snodi in base ai quali è possibile riconoscere le maggiori convergenze e divergenze nell'ambito dei processi messi in atto dalle diverse amministrazioni.

Nello specifico il lavoro ha consentito la rilevazione e l'analisi dei dati relativi ai seguenti ambiti quali-quantitativi:

- grado di implementazione degli standard di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) nelle Regioni e delle Province autonome e approfondimenti sul funzionamento dei servizi di IVC per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti, con l'obiettivo di individuare le condizioni che permettono l'ottimizzazione dei servizi offerti nei territori;
- rilevazione dei certificati rilasciati dalle Regioni e delle Province autonome negli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali nelle diverse filiere di offerta dal 2018 al 2021.

In particolare, il monitoraggio qualitativo sullo stato di attuazione del sistema è stato realizzato attraverso l'analisi della normativa regionale, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 13/2013, del D.I. 30 giugno 2015 e delle Linee Guida 5 gennaio 2021. Tale lavoro è stato integrato dagli esiti delle interviste somministrate a soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività di valorizzazione degli apprendimenti, per rilevare i diversi modelli di intervento operativi nei servizi di IVC e il loro funzionamento nelle Regioni e Province autonome. Tutte le informazioni raccolte sono confluite nelle schede monografiche regionali (vedi capitolo 3) e sono state utilizzate per l'analisi qualitativa dei diversi sistemi a livello territoriale.

Il lavoro ha consentito di esplorare più direttrici, in particolare:

- l'attuazione degli standard minimi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze come declinati nell'Allegato D delle Linee guida;
- l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), con un'attenzione particolare all'operatività dei servizi e agli output delle diverse fasi come declinati nell'Allegato E delle Linee guida;
- l'attuazione delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi da procedure di IVC;
- i parametri e i meccanismi di copertura e ottimizzazione dei costi dei servizi di IVC.

Il monitoraggio quantitativo ha riguardato la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle attestazioni e ai certificati rilasciati dai sistemi formali di formazione e dai servizi di IVC nelle diverse filiere formative a livello regionale, inclusa la rilevazione dei dati relativi ai beneficiari. La raccolta e l'analisi dei dati ha tenuto conto delle intere qualificazioni e delle singole competenze interessate dalle prassi di validazione e certificazione (la discussione dei dati quantitativi relativa ai certificati sarà oggetto di una ulteriore pubblicazione in corso di elaborazione).

Obiettivi e strumenti della raccolta dati quantitativi Indagine qualitativa

L'analisi qualitativa del monitoraggio dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si è sostanziata in due linee prioritarie di attività:

- ricognizione normativa e aggiornamento di quanto emerso dal monitoraggio pilota, chiuso nel 2021, al fine di rilevare l'avanzamento dei processi e delle procedure attuative di ciascun sistema a livello territoriale;
- interviste a referenti coinvolti a diverso titolo nello sviluppo e nell'applicazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, ovvero dirigenti e funzionari regionali, nonché a figure a presidio dei servizi di IVC, soggetti pubblici e soggetti privati.

La ricognizione normativa è stata orientata al rilevamento dello sviluppo dei sistemi regionali sulla base degli standard minimi di sistema e di processo come indicati negli allegati D ed E delle Linee guida, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 13/2013, ovvero:

Standard minimi di sistema (art. 7 D.Lgs. n. 13/2013)

- A. Garantire l'operatività di uno o più repertori di qualificazioni
- B. Garantire l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati
- C. Adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione
- D. Personale addetto all'erogazione dei servizi, idoneo al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa

- E. Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate
- F. Conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali
- G. Previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione
- H. Adozione di dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari
- I. Predisposizione di un elenco degli enti titolari pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.

Standard minimi di processo (artt. 5 e 2 del D.Lgs. n. 13/2013)

- A. Accoglienza e prima informazione
- B. Individuazione e validazione delle competenze
- C. Certificazione delle competenze

In merito agli Standard minimi di attestazione indicati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 13/2013, le Linee guida negli allegati A, B, e C hanno fornito in forma di schema gli elementi minimi, suscettibili di integrazione da parte degli Enti titolari, che il Documento di trasparenza, il Documento di validazione e il Certificato devono contenere. L'adesione degli Enti titolari a queste disposizioni non è stata oggetto specifico di rilevazione, in quanto gli standard di attestazione sono stati considerati già acquisiti nelle pratiche operative delle Regioni e Province autonome che hanno attivato i servizi di IVC nei territori.

Entrando più nel dettaglio delle procedure attivate per le interviste, l'interlocuzione è avvenuta con cinque categorie di soggetti:

- dirigenti e funzionari delle strutture regionali preposte alla definizione e all'aggiornamento del Sistema regionale di certificazione delle competenze e degli standard formativi;
- figure professionali a presidio dei servizi di IVC;
- operatori pubblici;
- operatori privati dei servizi per il lavoro.

Complessivamente sono state realizzate 86 interviste, ricostruite nella tabella 1.2 che riporta il numero totale di soggetti intervistati suddivisi, in relazione alla singola Regione e P.a., per ruolo di appartenenza.

Tabella 1.2 Numero interviste realizzate

Regione	Totale amministrazioni regionali e P.a. (dirigenti e funzionari)	Regione	Totale operatori/esperti pubblici/privati
Abruzzo	1	Abruzzo	1
Basilicata	1	Basilicata	1
Calabria	1	Calabria	1
Campania	1	Campania	3
Emilia-Romagna	1	Emilia-Romagna	5
Friuli-Venezia Giulia	1	Friuli-Venezia Giulia	2
Lazio	1	Lazio	5
Liguria	2	Liguria	3
Lombardia	1	Lombardia	8
Marche	2	Marche	0

Segue

Segue Tabella 1.2

Molise	1	Molise	0
Piemonte	2	Piemonte	2
P.a. di Bolzano	2	P.a. di Bolzano	1
P.a.di Trento	2	P.a.di Trento	1
Puglia	1	Puglia	2
Sardegna	3	Sardegna	1
Sicilia	3	Sicilia	1
Toscana	2	Toscana	4
Umbria	2	Umbria	1
Valle d'Aosta	2	Valle d'Aosta	7
Veneto	1	Veneto	4
Totale complessivo	33	Totale complessivo	53

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Le tracce delle interviste (cfr. Appendice) sono state realizzate in riferimento al ruolo e al profilo della persona intervistata, consentendo così di approfondire la tematica oggetto di studio in funzione delle diverse professionalità coinvolte nella ricerca. In particolare, i dirigenti regionali hanno offerto una visione d'insieme del sistema utile a individuare gli obiettivi cardine che ne hanno guidato lo sviluppo; i funzionari regionali hanno fornito il dettaglio sulle procedure e le modalità di rilascio delle certificazioni con integrazione di un primo spaccato quantitativo; le figure professionali a presidio dei servizi di IVC, gli operatori pubblici e privati dei servizi per il lavoro, in quanto a contatto con l'utenza e agendo direttamente sul campo, hanno fornito indicazioni e riflessioni sui punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi.

Nella somministrazione delle interviste si è tenuto conto, inoltre, della disomogeneità delle situazioni regionali. Le Regioni, infatti, evidenziano livelli differenziati di implementazione del sistema di IVC. I sistemi più avanzati o comunque con i servizi implementati permettono di raccogliere spunti sui punti di forza e sulle buone prassi implementate; viceversa, nei sistemi in cui l'attività risulta formalmente e praticamente ancora poco strutturata, è possibile approfondire le ipotesi di sviluppo futuro del sistema. Ed è proprio in questo senso che le interviste hanno rappresentato la base per arricchire e integrare le monografie regionali, precedentemente realizzate esclusivamente con analisi desk.

Obiettivi e strumenti della raccolta dati quantitativi Indagine quantitativa

La rilevazione quantitativa degli attestati e dei certificati rilasciati dalle Regioni e P.a. negli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali nelle diverse filiere di offerta dal 2018 al 2021, ha riguardato i seguenti percorsi:

- percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) triennali e quadriennali;
- percorsi di Istruzione formazione tecnica superiore (IFTS);
- percorsi di formazione regionale;
- percorsi di individuazione, validazione e certificazione (IVC).

Nella seguente tabella 1.3 sono contenute e spiegate le variabili complessivamente utilizzate per la rilevazione quantitativa. Le diverse dimensioni sono riferite a caratteristiche intrinseche delle certificazioni e dei documenti di attestazione rilasciati, sono di tipo nominale oppure ordinale. Sono inoltre presenti variabili riferite alle caratteristiche socio-anagrafiche degli utenti coinvolti.

Tabella 1.3 Variabili rilevazione quantitativa certificati rilasciati

Nome variabile	Descrizione variabile
Percorso	Tipologia di percorsi oggetto della rilevazione (IeFP, IFTS, formazione regionale o di IVC)
Anno	Anno di riferimento della rilevazione: 2018, 2019, 2020 e 2021
Regione e P.a.	Regione oggetto di rilevazione
Denominazione qualificazione	Denominazione della qualificazione rilasciata
Denominazione competenza	Denominazione della competenza rilasciata
Livello EQF	Livello EQF della qualificazione/competenza oggetto della rilevazione
Settore economico professionale (SEP)	SEP della qualificazione/competenza oggetto della rilevazione
Area di attività (ADA)	ADA della qualificazione/competenza oggetto della rilevazione
Tipologia di documento rilasciato	Numero di certificati/attestati/documenti di trasparenza rilasciati
Genere	Numero di certificati/attestati/documenti di trasparenza per l'ottenimento di una qualifica o una competenza rilasciati per genere
Cittadinanza	Numero di certificato/attestato/documento di trasparenza per l'ottenimento di una qualifica o una competenza rilasciati per cittadinanza
Età	Numero di certificati/attestati/documenti di trasparenza per l'ottenimento di una qualifica o una competenza rilasciati per genere per età. Sono considerate sei classi di età: 15-17 anni, 18-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni e 55 anni e più
Tipologia ente titolato al rilascio dei certificati/attestati/documenti di trasparenza	Numero di certificati/attestati/documenti di trasparenza per l'ottenimento di una qualifica o una competenza rilasciati per genere emessi da un ente accreditato alla formazione, o da un ente accreditato al lavoro, o da un CIPIA, o da istituzioni scolastiche, o da Università, o da AFAM, o da Fondazioni ITS, o da imprese, o da CCIAA o da altri enti
Status occupazionale	Numero di certificati/attestati/documenti di trasparenza per l'ottenimento di una qualifica o una competenza rilasciati a occupati/inoccupati/disoccupati all'inizio di un percorso

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Le prime variabili descrivono le peculiarità del documento rilasciato: di che tipologia di qualificazione/competenza si tratta, in esito a quale filiera viene rilasciato, qual è il Settore economico professionale di riferimento ecc.

Le variabili di tipo quantitativo misurano complessivamente il numero di certificazioni e documenti di attestazione, anche in funzione di certe caratteristiche anagrafiche degli utenti che le acquisiscono. I dati sono stati condivisi in forma aggregata quindi, per esempio, una variabile dicotomica come il genere (maschio/femmina) è restituita come il numero totale delle attestazioni afferenti ad una particolare tipologia di qualificazione/unità di competenza rilasciate a soggetti di sesso femminile.

Il tracciato è stato strutturato in modo tale da quantificare il numero di certificati rilasciati in funzione delle caratteristiche proprie degli utenti per ciascuna delle tre tipologie di attestazioni per tutte le filiere di percorso considerate. Ad esempio, è stato possibile isolare il numero di attestazioni rilasciate a donne all'interno di uno specifico percorso formale, anche per l'acquisizione di una singola competenza.

2. L'attuazione degli standard di sistema e l'operatività dei servizi nelle Regioni e Province autonome

2.1 Quadro di sintesi dei dati sullo stato di attuazione

A dieci anni dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 13 del 2013 e a due anni dalla pubblicazione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del SNCC, gli esiti dell'attività di monitoraggio indicano che i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze a livello delle singole Regioni e Province autonome, seppure con livelli diversificati di avanzamento per alcuni standard, sono delineati in tutte le amministrazioni e nella maggior parte dei casi sono attivi e/o in fase di implementazione nell'ambito della cornice nazionale dei servizi di politica attiva del lavoro.

L'analisi svolta ha avuto avvio da una disamina dei documenti normativi relativi ai Sistemi regionali di certificazione delle competenze (ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013); tale analisi ha rappresentato la base di partenza per l'ulteriore approfondimento qualitativo realizzato attraverso 86 interviste rivolte ai testimoni diretti dell'implementazione del sistema di IVC nell'ambito delle singole Regioni e P.a. (dirigenti, funzionari e operatori). Tutti i dati così raccolti sono confluiti all'interno delle schede monografiche regionali, presentate nel dettaglio nel capitolo 3, mentre in questo capitolo sono discussi in una lettura integrata.

Gli approfondimenti sono stati realizzati partendo dalla definizione di indicatori sintetici utili a svolgere un'analisi trasversale e comparata dei diversi sistemi di IVC regionali. Gli indicatori sono stati costruiti in funzione e secondo le logiche di raggruppamento delle domande svolte nel corso delle interviste. Nello specifico, si è inteso sistematizzare le informazioni relative: alla costituzione del sistema, al repertorio delle qualificazioni, alle modalità di erogazione delle diverse fasi del servizio di IVC, all'organico coinvolto, alla pubblicità dei servizi, agli standard minimi di servizio e alla verifica dell'andamento del servizio.

L'analisi condotta sulla base dei "Riferimenti operativi di rispetto degli Standard minimi di sistema" e dei "Livelli Essenziali di Prestazione" (cfr. allegati D ed E delle Linee Guida 2021), evidenzia uno stato di avanzamento diversificato. I dati sono in questo primo quadro introduttivo presentati attraverso cluster che ne favoriscono una lettura sintetica (tabelle 2.1 e 2.2), non riduttiva di complessità, ricchezza e variabilità nell'implementazione di ciascuno standard da parte delle singole Regioni e Province autonome. I cluster sono costruiti in modo da mostrare i diversi stadi di evoluzione, gli sforzi compiuti e le progressioni temporali che caratterizzano il percorso intrapreso dalle singole amministrazioni nel corso degli anni. Il commento dei dati qui presentato si propone di delineare la differenza dei posizionamenti soprattutto nei sistemi in attuale evoluzione, dove coesistono situazioni sperimentali 'allargate' per target e criteri attuativi, e realtà locali in cui le linee definite sono mirate e circoscritte a sperimentazioni legate ad alcuni target specifici. I dati vengono discussi sulla base dell'osservazione dello stato di implementazione degli Standard minimi di sistema (Allegato D), categorizzati in: a) attuato, b) parzialmente attuato e c) in fase di attuazione; e dello stato di definizione dei LEP (Allegato E) in relazione alla relativa fase di operatività dei servizi di IVC sui territori, categorizzati in: d) LEP attuato e servizi operativi, e) LEP attuato e servizi in sperimentazione, f) LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi.

Ad anticipazione degli esiti analitico-comparativi, è possibile affermare che il panorama dei servizi di IVC nei sistemi regionali e delle province autonome, può essere definito come *un sistema al contempo unitario e plurivoco*, ove il primo termine rimanda alla sostanziale coerenza di fondo rispetto ai LEP ed agli standard minimi definiti dalla normativa attuativa del D.Lgs. n. 13/2013, mentre il secondo esprime gli effetti delle differenze di implementazione, ascrivibili alle caratteristiche strutturali e di policy making proprie dei diversi contesti.

Un primo dato da evidenziare è che gli esiti del monitoraggio hanno messo in luce i grandi sforzi compiuti dalle Regioni e P.a. per allinearsi alla normativa vigente e assicurare la conformità alle disposizioni in materia di accesso e fruizione dei servizi di IVC. L'obiettivo ultimo del sistema, relativo all'accesso aperto a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, non risulta ancora

soddisfatto pienamente in tutte le realtà regionali, i tempi per il suo raggiungimento restano di competenza delle varie amministrazioni. La fase di individuazione delle competenze risulta quella maggiormente delineata, anche dal punto di vista procedurale, mentre le fasi di Validazione e Certificazione, sia pur definite, hanno in diversi casi necessità di ulteriori affinamenti.

Tabella 2.1 Quadro di sintesi della implementazione degli standard minimi del SNCC a livello delle Regioni e Province autonome

Standard minimi di sistema	Attuato ²²	Parzialmente Attuato ²³	In fase di Attuazione ²⁴	
A) Garantire l'operatività di uno o più Repertori di qualificazioni	Tutte le Regioni			
B) Garantire l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto	Marche ²⁵	Calabria, Molise	
Descrizione dei servizi e delle relative procedure	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria	Campania, Marche, Puglia	Calabria, Molise	
C) Adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione	Normativa nazionale di riferimento	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria	Marche, Sicilia	Calabria, Molise
Regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria	Campania, Marche, Puglia, Sicilia	Calabria, Molise	
Collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale.	Tutte le Regioni			
D) Personale addetto all'erogazione dei servizi, idoneo al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana, Umbria, Veneto	Campania, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta	Calabria, Molise	
E) Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate	Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana	Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto	Calabria, Molise	

Segue

²² Lo stato attuato corrisponde: per lo Standard E a "sistema predisposto ai fini della dorsale informativa unica".

²³ Lo stato di attuazione dello Standard E in questa colonna corrisponde a: "sistema in fase di implementazione/aggiornamento ai fini della dorsale informativa unica".

²⁴ Lo stato di attuazione dello Standard F in questa colonna corrisponde a: standard in tema di conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali, completo ma non rilevabile in relazione ai servizi di IVC non ancora implementati.

²⁵ Nella Regione Marche alcuni Standard sono in fase di completamento e relativa attuazione e i servizi sono in sperimentazione.

Segue Tabella 2.1

Standard minimi di sistema	Attuato ²²	Parzialmente Attuato ²³	In fase di Attuazione ²⁴
F) Conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto		Calabria, Molise
G) Previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto		Calabria, Molise
H) Adozione di dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati	Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto		Calabria, Molise
I) Predisposizione di un elenco degli enti titolati pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica ²⁶	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto	Campania, Umbria	Calabria, Molise

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Analizzando in una lettura d'insieme l'intero quadro attuativo si può osservare che in merito al primo standard "Garantire l'operatività di uno o più Repertori di qualificazioni", tutte le Regioni e P.a. hanno integrato il proprio Repertorio nell'ambito del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), consultabile nella sezione Atlante e qualificazioni del sito *Atlante del lavoro e delle qualificazioni*²⁷ e ne hanno definito le modalità di aggiornamento.

Per quanto concerne il secondo standard "Garantire l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati" sono 18 le Regioni/P.a. che presentano una completa rispondenza ad esso, avendo individuato un quadro unitario regionale delle condizioni di fruizione; a queste si aggiungono tre Regioni²⁸ che si dichiarano in fase di implementazione del quadro.

In merito al terzo standard "Adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione" le Regioni e P.a. che risultano avere i servizi operativi sono in linea con le indicazioni richieste dalle linee guida ovvero sui siti istituzionali sono reperibili la descrizione dei servizi e delle relative procedure con l'indicazione della normativa nazionale di riferimento.

Per quanto concerne il quarto standard "Personale addetto all'erogazione dei servizi, idoneo al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa" sono 19 le Regioni/P.a.²⁹ che hanno definito le caratteristiche professionali a presidio delle diverse fasi dei servizi di IVC (cfr. tabella 2.1).

In merito allo standard "Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate", i sistemi informativi delle Regioni e P.a. sono in fase di implementazione differenziata. Nonostante la dorsale informativa unica di fatto non sia ancora operativa, sono diverse le

²⁶ Gli elenchi delle Regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto attualmente non consultabili per via telematica.

²⁷ Si veda <https://atlantelavoro.inapp.org/>.

²⁸ La Regione Marche che risulta in fase di implementazione della normativa e in cui i servizi sono in sperimentazione e la Regione Molise e la Regione Calabria che risultano in fase di implementazione della normativa e i cui servizi non sono attivi.

²⁹ Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Umbria e Veneto. Si precisa che la Campania, pur non avendo ancora attivi i servizi di IVC, ha individuato i requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi e ha realizzato una prima fase di formazione degli operatori.

amministrazioni³⁰ che si dichiarano in fase di aggiornamento o revisione del proprio sistema informativo dedicato alla gestione dei dati relativa ai servizi di IVC ai fini del raccordo nazionale; un piccolo numero di Regioni³¹ dichiara di avere un sistema pronto per lo scambio dei dati con la dorsale unica; sono due le Regioni³² che non hanno ancora impostato il proprio sistema informativo in merito ai servizi di IVC.

Passando alla disamina dei tre standard che affrontano i temi delle disposizioni amministrative in materia di semplificazione (F); di rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà delle fasi del processo di IVC (G); dei dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza in riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (H); la quasi totalità delle Regioni e P.a. si dichiara allineata in merito alle disposizioni previste dalle Linee guida 2021. Si evidenzia, infatti, che l'accesso al servizio di IVC avviene con formale ed esplicita domanda della persona e viene assicurata la conformità alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali. Negli atti di recepimento della normativa nazionale sono definite le procedure a garanzia della collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi dell'intero processo. Per quanto concerne i regolamenti regionali in materia di dispositivi tecnici e procedurali, anche in funzione di specifiche sperimentazioni, sono individuati criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.

Infine, in merito all'ultimo standard "Predisposizione di un elenco degli enti titolati pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica" sono 17 le Regioni/P.a. che hanno pubblicato (anche in modo indiretto o ad accesso riservato) e/o in fase di pubblicazione degli elenchi degli enti titolati sul proprio sito istituzionale; quattro le Regioni³³ che non hanno ancora implementato l'elenco.

L'analisi sull'operatività dei servizi di IVC, effettuata attraverso i LEP, è qui condotta sulla base di cluster che si propongono di riassumere le diverse fasi di attivazione (tabella 2.2) e le amministrazioni locali sono aggregate in tre cluster: 1) LEP attuato e servizi operativi, almeno su specifici insiemi di qualificazioni e/o target di destinatari; 2) LEP attuato e servizi operativi in fase sperimentale; 3) LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi.

Tabella 2.2 **Quadro di sintesi della implementazione dei LEP del SNCC a livello delle Regioni e Province autonome**

Servizio	LEP attuato e servizi operativi ³⁴	LEP attuato e servizi in sperimentazione ³⁵	LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi
A) Accoglienza e prima informazione – art. 5, co. 1, lett. b)	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana, Umbria	Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto	Campania, Calabria, Molise
B) Individuazione e validazione delle competenze – art. 2, co. 1, lett. i)	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana	Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria	Campania, Calabria, Molise
C) Certificazione delle competenze art. 2, co. 1, lett. l)	Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana	Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria	Campania, Calabria, Molise

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

³⁰ Tredici Regioni/P.a.: Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

³¹ Sei Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana.

³² Calabria, Molise.

³³ Quattro Regioni: Calabria, Campania, Molise, Umbria.

³⁴ Almeno su specifici insiemi di qualificazioni e/o target di destinatari.

³⁵ Nella Regione Marche, alcuni LEP sono in fase di completamento e relativa attuazione e i servizi sono in sperimentazione.

I servizi risultano attivi o in corso di sperimentazione in 18 Regioni. Differente è dunque ad oggi l'ampiezza dell'effettivo ambito applicativo dei sistemi, anche dove risultano completi dal punto di vista normativo e di risorse. La generalizzazione dell'accesso resta, come immaginabile, questione in divenire, interessata da esigenze di progressività. L'obiettivo ultimo del sistema, relativo all'accesso aperto a tutti i cittadini, sarà soddisfatto pienamente, su tutto il territorio nazionale, nei tempi previsti dalle varie amministrazioni. In molte Regioni e P.a. è stato delineato un percorso per gradi, individuando target privilegiati mediante appositi avvisi/bandi sperimentali.

Le fasi di accoglienza³⁶ e individuazione³⁷ delle competenze risultano essere quelle maggiormente delineate, anche dal punto di vista procedurale, mentre le fasi di validazione e certificazione da apprendimenti non formali e informali, sia pur definite, trovano limiti oggettivi di natura quantitativa nella dotazione delle risorse professionali a presidio delle funzioni e, in alcuni casi, del complessivo processo amministrativo in capo alle Regioni e Province autonome. In effetti, laddove accoglienza, informazione e messa in trasparenza non hanno dirette conseguenze in termini di atti pubblici (il Documento di trasparenza ha valore di parte prima, non impegnando le amministrazioni), validazione e certificazione esitano in atti con valore giuridico, richiedendo un insieme di condizioni di processo che impattano in modo rilevante sugli stessi assetti organizzativi degli enti titolati. Ciò spiega in sé il procedere progressivo della implementazione delle procedure, che richiede approcci improntati al riferimento della sostenibilità dell'azione amministrativa.

In relazione al riconoscimento dei crediti formativi, il sistema è attivo in tutte le Regioni e P.a. per quanto concerne gli apprendimenti formali; molte sono le amministrazioni che hanno integrato le procedure di riconoscimento nel quadro complessivo di IVC, alcune risultando ad oggi in fase di aggiornamento. Il riconoscimento dei crediti, parte della competenza esclusiva di Regione e P.a. in materia di formazione professionale, rappresenta in diversi contesti una "via propedeutica e/o complementare" ai servizi di validazione e certificazione, consentendo consistenti apprendimenti di sistema (esercizio da parte degli operatori di messa in trasparenza e valutazione; pubblicizzazione verso i destinatari finali della possibilità di messa a valore delle esperienze maturate; orientamento degli organismi formativi alla gestione di percorsi variamente individualizzati), utile risorsa a sostegno della graduale messa a regime di quanto previsto dal D.Lgs. n. 13/2013.

Si evidenzia un buon grado di standardizzazione delle procedure e delle attestazioni in esito alla fase di individuazione e validazione. Un aspetto che merita una nota di attenzione è relativo all'esigenza di sviluppare funzionalità dei sistemi informativi evolute, anche ai fini dell'integrazione nel sistema informativo unitario.

La fase di certificazione prevede sempre l'attivazione di uno specifico esame che, sulla base delle scelte dell'ente titolare, può essere svolto congiuntamente agli esami predisposti per la formazione di tipo formale oppure/o anche in sessioni dedicate esclusivamente al sistema di IVC. La procedura di certificazione delle competenze riferita ad apprendimenti non formali e informali segue di norma il processo di individuazione e validazione, potendo realizzarsi in fasi distinte, anche distanziate nel tempo, oppure in un servizio unico e integrato. Vi sono altresì casi di ricorso alla modalità dell'*innesto*, come prevista dal D.I. 30 giugno 2015. La certificazione delle competenze negli ambiti di apprendimento formale è operativa in tutte le Regioni e P.a., risultando però in diversi casi ancora oggetto di norma discendente dalla legge n. 845/1978, come recepita nel tempo dalle singole amministrazioni attraverso proprie leggi e regolamenti. La transizione ad un approccio omogeneo (ovvero il generalizzato ricorso, indipendentemente dal tipo di apprendimento, a commissioni basate sul D.Lgs. n. 13/2013) è un processo *in fieri* nella maggior parte delle Regioni e P.a., sia per ragioni di natura normativa (necessità di rilegificazione/revisione della materia), sia per i già citati vincoli di disponibilità di risorse professionali dotate delle necessarie competenze di gestione delle funzioni secondo i LEP.

Per quanto concerne lo stato di attivazione della fase di certificazione delle competenze a seguito di un percorso di validazione (o, ove del caso, attraverso innesto), dieci Regioni e Province autonome hanno il servizio a regime almeno su specifici insieme di qualificazioni e/ target di destinatari (incluso il ricorso

³⁶ In cui troviamo: 11 Regioni e P.a. con LEP attuati e servizi operativi: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana, Umbria.; 7 Regioni con LEP attuati e servizi in sperimentazione: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto; tre Regioni con LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi: Calabria, Campania, Molise.

³⁷ In cui troviamo: 10 Regioni e P.a. con LEP attuati e servizi operativi: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana; otto Regioni con LEP attuati e servizi in sperimentazione: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Umbria; Veneto; tre Regioni con LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi: Calabria, Campania, Molise.

ad IVC in fase di abilitazione degli operatori allo svolgimento delle relative funzioni) e otto ne vedono l'esercizio in fase di sperimentazione, tre le Regioni che non hanno ancora avviato il sistema di IVC³⁸ (cfr. tabella 2.2).

2.2 Evidenze sull'operatività dei repertori delle qualificazioni professionali regionali

L'istituzione del *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali* (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) quale quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze ha determinato dal 2013 ad oggi un importante lavoro di implementazione ex novo e/o ottimizzazione dei repertori delle qualificazioni professionali regionali. Obiettivo del paragrafo è quello di ricostruire lo stato attuale di sviluppo degli stessi alla luce delle indicazioni dettate dagli standard minimi che in merito a questo specifico punto prevedevano: "gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, sono tenuti a garantire l'operatività di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, debitamente inseriti nel Repertorio nazionale" (Linee Guida 2021, Allegato D – Standard A).

Con il D.I. 30 giugno 2015 viene istituito il *Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR)* che rappresenta parte costitutiva del Repertorio nazionale. Il QNQR si compone di tutte le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta il riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e Province autonome di Trento e Bolzano.

Tutte le Regioni italiane si sono dotate di un repertorio, anche attraverso le diverse forme di *traghettamento* o *maternage*³⁹ da altri sistemi, che identifica gli standard professionali, ossia le qualificazioni (che possono essere composte da una singola competenza, o articolate in due o più competenze) di pertinenza regionale rispondenti agli elementi minimi identificativi e costitutivi delle qualificazioni regionali⁴⁰, necessari a garantire la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione.

Tutti i repertori delle Regioni e P.a. sono disponibili online sui siti regionali⁴¹, sono stati importati dalle singole Regioni e Province autonome nel Repertorio nazionale, nell'ambito del QNQR, e sono consultabili attraverso il sito dell'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*, nella sezione *Atlante e Qualificazioni*.

Il collegamento al Settore economico professionale (SEP) e alle Aree di attività (ADA) dell'Atlante del lavoro è rinvenibile per tutti i repertori nel QNQR, ma non in tutti i siti regionali tale informazione è immediatamente reperibile. L'architettura dei singoli siti di riferimento e la composizione quanti-qualitativa degli elementi descrittivi delle singole qualificazioni è piuttosto variegata. In alcune Regioni e Province autonome è possibile consultare il repertorio attraverso una navigazione guidata, mentre in altre la consultazione richiede lo scarico degli Atti ufficiali di approvazione. Una certa differenziazione fra Repertori regionali è

³⁸ Si segnala che la Regione Calabria è in fase di elaborazione delle linee guida per l'implementazione dei servizi a livello regionale che saranno decretate entro il 2023 e la Regione Campania pur non aveva ancora avviato l'erogazione dei servizi di IVC per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha regolamentato quasi tutti gli standard. Le informazioni di dettaglio sono richiamate nelle schede monografiche regionali.

³⁹ In base a quanto previsto il 6 novembre 2013, dalla IX Commissione degli Assessori regionali alla formazione e al lavoro, è possibile stipulare degli accordi bilaterali di: traghettamento tra due Regioni/P.a. per importare in una Regione/P.a. che ne è sprovvista il sistema regionale di standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze di un'altra Regione, *maternage* ossia accordo interregionale stipulato per consentire a una Regione/P.a. che ne è sprovvista di attingere dai vari Repertori esistenti di qualificazioni e di standard professionali le figure/qualificazioni ritenute in linea con le esigenze del proprio tessuto produttivo.


⁴⁰ Elementi minimi D.I. 30 giugno 2015, Allegato 3:

- a) la "competenza" denominata secondo le indicazioni di cui alla lettera b), articolata in abilità e conoscenze, secondo i criteri di cui al presente Allegato e referenziata secondo gli elementi di cui alle lettere c) e d);
- b) la "denominazione": è il nome sintetico attribuito alla qualificazione regionale, che la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti l'ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di autonomia, responsabilità e complessità;
- c) referenziazione e associazione, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, e messa in correlazione delle qualificazioni attraverso i codici del Quadro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto;
- d) referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.

⁴¹ Il Repertorio della Provincia autonoma di Bolzano attualmente risulta in rifacimento e pertanto rimanda direttamente al sito di Atlante del lavoro.

inoltre visibile rispetto alla gestione delle qualificazioni relative a professioni ed attività regolamentate, poste in alcuni casi in sezioni separate. Molti sono i siti delle Regioni e Province autonome di recente aggiornati e in cui la navigazione tiene conto dell'ancoraggio ai SEP e alle ADA (grafico 2.1). Il riferimento al SEP dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è presente nei siti dei repertori di 16 Regioni/P.a.⁴²: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e P.a. di Trento.

Grafico 2.1 Riepilogo delle Regioni e Province autonome che presentano un richiamo puntuale ai SEP nelle sezioni dei siti in cui è consultabile il repertorio degli standard professionali



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Nella tabella 2.3 sono riportati i riferimenti puntuali a tutti i repertori delle Regioni e delle Province autonome con il relativo link di accesso. Come è possibile osservare in diverse regioni accanto al Repertorio degli standard professionali (corrispondenti a quanto è riportato nel QNQR) è presente anche il Repertorio degli standard formativi.

⁴² Per le Regioni Sicilia e Piemonte la consultazione delle qualificazioni avviene per aree professionali non corrispondenti ai SEP; per la Sardegna e la Toscana la consultazione delle qualificazioni avviene sulla base di settori regionali e le aree di attività sono un riferimento diverso dalle ADA dei SEP; per la Provincia autonoma di Bolzano il sito è in rifacimento e pertanto non è deducibile tale informazione. La Regione Piemonte è in fase di aggiornamento dell'intero sistema come sarà possibile evincere dalla scheda di dettaglio.

Tabella 2.3 Repertori delle Regioni e Province autonome e relativo link di accesso

Regione e P.a.	Repertorio delle qualificazioni professionali	Link
Abruzzo	Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili Repertorio regionale degli standard di percorso formativo	https://tinyurl.com/42rf4nbe https://tinyurl.com/mvvxupk2
Basilicata	Repertorio Regionale dei Profili Professionali (RRPP)	https://tinyurl.com/9xmmm9tz
Calabria	Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze	https://tinyurl.com/46m244bt
Campania	Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ)	https://tinyurl.com/bd4n4huh
Emilia-Romagna	Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ)	https://tinyurl.com/h9fhdtf3
Friuli-Venezia Giulia	Repertorio dei profili professionali	https://tinyurl.com/3x9j6z5h
Lazio	Repertorio delle competenze e dei Profili	https://tinyurl.com/y2rxutsm
Liguria	Repertorio Ligure delle Figure Professionali (RLFP)	https://tinyurl.com/2h8b5wtv
Lombardia	Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP)	https://tinyurl.com/ynzew6ex
Marche	Repertorio dei Profili Professionali	https://tinyurl.com/yn2djb5
Molise	Repertorio regionale delle qualifiche professionali	https://tinyurl.com/2wzc27p8
Piemonte	Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi	https://tinyurl.com/2p9uc2d6
P.a. di Bolzano	Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali della P.a. di Bolzano	In riferimento, sul sito si segnala che al momento è possibile consultare il repertorio tramite il sito dell'Atlante del lavoro
P.a. di Trento	Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali	https://tinyurl.com/4ybb7aa9
Puglia	Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)	https://tinyurl.com/ym5r7e7s
Sardegna	Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ)	https://tinyurl.com/3ruxpzay
Sicilia	Repertorio delle Qualificazioni	https://tinyurl.com/bdhruump
Toscana	Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP)	https://tinyurl.com/mtebtkdx
Umbria	Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e degli standard di processo	https://tinyurl.com/ytrvwabw
Valle d'Aosta	Repertorio dei profili professionali e degli standard professionali	https://tinyurl.com/4t2a8ksz
Veneto	Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP)	https://rrsp.cliclavoroveneto.it/

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Con il decreto 15 giugno 2023 di Adozione del *Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro EQF*⁴³ si sono poste le basi per colmare le lacune presenti nella prima fase di recepimento della Raccomandazione EQF. Il Rapporto contiene tutti i presupposti teorico-metodologici e definisce le finalità, gli obiettivi e la struttura del Quadro nazionale in raccordo con il Quadro europeo EQF; stabilisce i criteri minimi e la procedura per la referenziazione al QNQ/EQF di tutte le qualificazioni rilasciate, a livello nazionale e regionale, nell'ambito del SNCC ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale. Ad oggi emerge che in molti repertori regionali⁴⁴ le qualificazioni e le singole unità di competenza che le costituiscono sono dotate del livello EQF. I livelli assegnati alle qualificazioni, così come i metodi utilizzati dalle singole realtà regionali per tale referenziazione saranno alla base del lavoro di implementazione della procedura per l'introduzione nel Registro Italiano QNQ/EQF.

⁴³ Decreto 15 giugno 2023 Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022. (23A03749) (GU Serie Generale n.153 del 03-07-2023).

⁴⁴ Sono 15 le Regioni e P.a. in cui il livello EQF è inserito nelle schede delle qualificazioni, nello specifico: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, P.a. di Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Procedure di aggiornamento e coinvolgimento degli stakeholder

Gli approfondimenti realizzati grazie alle interviste hanno permesso di esaminare tempistiche, procedure e *stakeholder* coinvolti dalle Regioni e Province autonome nel processo di aggiornamento dei singoli repertori. Nella tabella 2.4 si riportano gli elementi caratterizzanti le procedure di aggiornamento.

Tabella 2.4 Sintesi sinottica delle principali indicazioni relative alle procedure di aggiornamento dei Repertori delle Regioni e Province autonome

Regione e P.a.	Ammissibilità richieste di aggiornamento da enti esterni	Procedure differenziate interne/esterne	Sperimentazioni in atto	Procedure aggiornamento aperte	Tempistiche dell'aggiornamento
Abruzzo	Sì	no	no	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Basilicata	Sì	no	no	Sì	In maniera ordinaria con cadenza annuale
Calabria	Sì	no	no	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Campania	Sì	no	Sì	Sì	
Emilia-Romagna	Sì	no	no	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Friuli-Venezia Giulia	Sì	no	no	Sì	In maniera ordinaria, generalmente con cadenza annuale
Lazio	Sì	no	no	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Liguria	Sì	no	no	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Lombardia	Sì	no	no	Sì	Circa tre volte l'anno
Marche	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Molise	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Piemonte	Sì	No	Sì	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
P.a. di Bolzano	Sì	Sì	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
P.a. di Trento	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Puglia	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Sardegna	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Sicilia	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Toscana	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Umbria	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione
Valle d'Aosta	Sì	No	No	Sì	Oltre all'aggiornamento è prevista una manutenzione straordinaria con cadenza biennale
Veneto	Sì	No	No	Sì	A richiesta o su iniziativa della Regione

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

In sintesi, tutte le Regioni e P.a. hanno definito le procedure di aggiornamento dei repertori con specifici provvedimenti. Esse gestiscono l’inserimento di nuovi standard e la manutenzione (revisione, eliminazione) di quelli esistenti. Il processo di aggiornamento è sempre condotto dai livelli regionali competenti, che si avvalgono di gruppi tecnici appositamente costituiti.

Ai fini di intervenire adeguatamente nella manutenzione dei repertori le richieste di aggiornamento possono pervenire da una valutazione interna alla Regione o P.a. oppure da richieste esterne. Normalmente le procedure di validazione per la manutenzione del repertorio non differiscono in base alla provenienza della richiesta⁴⁵, ma sulla base della tipologia di aggiornamento. In relazione ad esempio ai profili normati, viene aperta una procedura d’ufficio per conformare gli stessi alle previsioni nazionali, in seguito a tale fase vengono emanati i provvedimenti che ne ufficializzano l’aggiornamento. Gli aggiornamenti degli standard sono sempre approvati e pubblicati con appositi provvedimenti amministrativi. Di prassi, le Regioni prevedono procedure di aggiornamento aperte sulla base delle richieste pervenute da *stakeholder* dei territori di riferimento (cfr. Monografie regionali capitolo 3); fanno eccezione la Basilicata e il Friuli-Venezia Giulia che, pur prevedendo la possibilità di richieste esterne, di consueto attivano la procedura di manutenzione su iniziativa dell’Ufficio Regionale competente una volta all’anno con l’obiettivo di adeguare ed aggiornare gli standard regionali alle evoluzioni intervenute a livello nazionale. Si segnala infine la Valle d’Aosta che, oltre all’aggiornamento con procedura aperta, definisce manutenzione straordinaria con cadenza biennale.

La Regione Campania dal 2009 ha avviato una sperimentazione creando i “Centri sperimentali per lo sviluppo delle competenze”, che hanno lavorato per filiere di attività (es: filiera dell’aerospazio, la filiera della logistica marittima, la filiera dell’edilizia, settori molto rilevanti nell’economia regionale). Questi centri, pur mantenendo la definizione di “sperimentale”, sono sempre attivi e supportano la Regione nella fase di implementazione e aggiornamento del Repertorio. Il Piemonte, a dieci anni di distanza dall’ultima revisione, ha avviato nel 2022 un profondo riesame per aggiornare quanto non più attuabile. Tale manutenzione straordinaria del Repertorio viene condotta attraverso una metodologia innovativa, sperimentale, che prende in considerazione studi e analisi su base quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, tra cui anche le *job vacancies* presenti sul web e che prevede l’utilizzo di applicativi che consentono di intercettare il movimento del mercato del lavoro e le competenze richieste. La revisione implica anche un aggiornamento dei contenuti del Repertorio con l’introduzione, laddove opportuno, delle competenze digitali, che stanno permeando tutte le professionalità, anche le più manuali, delle competenze *green*, collegate alla sensibilità ambientale e alle ricadute che può avere una certa lavorazione o un lavoro sull’ambiente ed introduzione delle *soft skills*.

Le Regioni intervengono direttamente in relazione agli inserimenti/variazioni dei profili attinenti alle professioni regolamentate ai fini degli adeguamenti normativi, o, per operazioni periodiche di manutenzione dei profili, mentre raccolgono le richieste interne provenienti dagli Assessorati Regionali o esterne provenienti da stakeholder elencati nei provvedimenti per l’aggiornamento dei repertori stessi. Le tipologie di soggetti identificate dalle Regioni e P.a. sono diversificate: Parti sociali, Camere di Commercio e loro Unioni, Agenzie formative, Istituzioni scolastiche, Università ed Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni per l’alta formazione ed Enti pubblici territoriali. Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano la possibilità di richiesta viene limitata alle sole Associazioni datoriali di categoria, delle Associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per quanto concerne i repertori regionali degli standard di percorso formativo (competenza esclusiva delle Regioni e P.a.) le modalità e il grado di dettaglio delle informazioni variano nelle diverse realtà. È indubbio che il lavoro realizzato per l’implementazione dei riferimenti necessari all’ambito dei servizi di validazione e certificazione di competenze acquisite in ambito informale e non formale sta permettendo alle singole amministrazioni locali di aggiornare l’intero impianto degli standard, anche ai fini di un riallineamento nell’ambito del SNCC. Dalla interlocuzione con le singole Amministrazioni emerge come non sempre gli standard professionali e formativi siano elaborati e validati contemporaneamente. Questi secondi, dato il loro dettaglio e in alcuni casi la loro ampiezza di applicazione, hanno tempistiche di sviluppo più lunghe, essendo inoltre chiaramente sensibili alle caratteristiche (anche storiche) dei singoli sistemi di offerta e delle architetture dei dispositivi di riconoscimento dei crediti formativi.

⁴⁵ Fa eccezione la Provincia autonoma di Bolzano che definisce due diverse linee guida a seconda che la richiesta provenga da parte di strutture organizzative provinciali competenti oppure dall’esterno (si veda Scheda monografica 3.13).

2.3 Misure di informazione relative ai servizi di individuazione, validazione e certificazione

Per quanto concerne l'adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (rif. normativi D.Lgs. n. 13/2013, art. 7, co. 1, lett. C), gli enti titolari devono garantire, attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali, in un'apposita sezione dedicata al Sistema nazionale di certificazione delle competenze la diffusione delle indicazioni in merito a:

- C1. Descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- C2. Normativa nazionale di riferimento;
- C3. Regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica;
- C4. Collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale.

Allo stato attuale, quasi tutte le Regioni e P.a. (n. 16; 76%) hanno predisposto nei propri siti istituzionali, o nei siti delle Agenzie regionali a cui sono state delegate le funzioni di gestione procedurale dei servizi, sezioni finalizzate alla diffusione di informazioni relative al SNCC. Soltanto Calabria, Campania, Molise e Puglia⁴⁶ (n. 4; 19%) non hanno ancora una sezione dedicata al servizio; al momento della rilevazione, inoltre, il sito della P.a. di Bolzano risulta in aggiornamento, e per tale motivo non è stato possibile reperire l'informazione.

Risultano evidenti le diverse scelte attuate in tema di pubblicizzazione del sistema e dei relativi servizi, che rispondono da un lato al bisogno di integrazione delle informazioni nell'ambito delle aree già dedicate alla formazione, istruzione o ai servizi per il lavoro; dall'altro alla necessità di fornire indicazioni di dettaglio sul recepimento della regolamentazione attuativa e sulle relative procedure in tema di servizi di IVC.

Al fine di restituire un quadro del sistema di misure informative e promozionali presenti ad oggi, si riportano alcune informazioni in merito alle variabili considerate nell'analisi dei singoli siti.

Le informazioni sul SNCC in prevalenza sono allocate nelle sezioni dei siti istituzionali relative alla formazione professionale o istruzione, in alcuni casi nelle sezioni dedicate ai servizi per lavoro, nelle regioni in cui i servizi sono fase di sperimentazione le procedure e la modulistica sono contenute in pagine dedicate alla promozione della sperimentazione specifica.


Nel dettaglio (cfr. grafico 2.2) più della metà delle Regioni e P.a. (n. 12; 57%) restituiscono nei propri siti tutte le informazioni in modo completo con la descrizione dei servizi e delle procedure, la normativa nazionale di riferimento, la regolamentazione attuativa e la relativa modulistica, seppure si evidenzino modalità differenti di presentazione in linea con le scelte di policy redazionali e contenutistiche definite dalle singole amministrazioni. In particolare, ci si riferisce ad Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Sono cinque le regioni che, pur avendo strutturato una sezione dedicata all'informazione sul SNCC, riportano indicazioni riferite in modo specifico alle procedure relative alle sperimentazioni come Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana (n. 5; 24%). Soltanto le regioni Calabria, Campania e Molise (n. 3; 14%), che non hanno attivo il servizio, forniscono esclusivamente informazioni in merito agli atti di recepimento di tale sistema a livello regionale.

Tutte le Regioni e P.a., anche quelle che non hanno attivi i servizi, hanno comunque uno spazio dedicato ai propri Repertori che nella maggioranza dei casi fa esplicito richiamo alle ADA (C.4) dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

⁴⁶ Per quanto riguarda procedure e modulistica dei servizi di IVC, riferita però alla sola sperimentazione, si rimanda al sito www.sistema.puglia.it nella sezione dedicata "assistente familiare".

Grafico 2.2 Diffusione dell'informazione relativa ai servizi di IVC



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

2.4 Personale addetto all'erogazione dei servizi

In merito al personale addetto all'erogazione dei servizi gli enti pubblici titolari devono assicurare il rispetto dei requisiti idonei al presidio delle funzioni previste per le diverse fasi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale. Nelle Linee guida le funzioni a presidio delle tre fasi del processo sono codificate e viene fornita, per ciascuna di esse una descrizione degli elementi tecnici caratterizzanti e degli output di processo.

Le tre funzioni identificate sono:

- *accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*, che applica le opportune metodologie finalizzate a:
 - ricostruire le esperienze, anche a partire da un confronto delle stesse con i descrittivi delle attività e dei risultati attesi presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni;
 - precodificare le competenze, con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;
 - accompagnare o pianificare la composizione di un dossier delle evidenze e di un "Documento di trasparenza", anche preventivamente all'avvio di un percorso di apprendimento in ambito formale o non formale identificando attività pertinenti e competenze potenzialmente validabili o certificabili e promuovendo la raccolta ragionata delle evidenze documentali;
 - consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;
 - fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative;
- *pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici*: in coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze.

La funzione cura l'accertamento che prevede, al minimo, l'esame tecnico del "Documento di trasparenza"; ciascuna Regione e Provincia autonoma, nell'ambito della propria regolamentazione, può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione è determinata in modo che sia bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel "Documento di trasparenza" tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione;

- *realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze:*
in coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

Le Regioni e P.a. devono assicurare una diretta funzione di garanzia, per il personale addetto alla erogazione dei servizi, dei requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa. L'analisi svolta con il monitoraggio ha approfondito pertanto gli aspetti relativi ai criteri e alle modalità di reclutamento del personale adibito al presidio delle diverse funzioni in particolare rispetto a due ambiti:

- a) definizione della qualificazione e/o dei requisiti di accesso alle funzioni relative agli standard di processo;
- b) previsione di modalità di verifica/accertamento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni.

In questa prima esplorazione sono state raccolte le informazioni sui sistemi regionali relative alle funzioni in base allo standard minimo di sistema che richiama "il rispetto per il personale addetto all'erogazione dei servizi di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa" come da riferimento al punto c dell'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2013, da quanto disposto dal D.I. 30 giugno 2015 – Allegato 8 (la base originariamente assunta a riferimento dalle Amministrazioni) e ripreso dal D.I. 5 gennaio 2021, Allegato D e, ai fini della loro posizione nel Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, rispetto alle Aree di Attività della sequenza di processo individuazione, validazione e certificazione delle competenze (tabella 2.5).

Tabella 2.5 Struttura di riferimento per l'analisi delle caratteristiche del personale

D.I. 30 giugno 2015/D.I. 5 gennaio 2021	Atlante
Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze	ADA.18.01.17 - Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze
Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative	ADA.18.01.18 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione
Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale	ADA.18.01.19 - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

L'articolazione sopra esposta consente diverse modalità di definizione delle caratteristiche del personale, sulla base di autonomi e legittimi criteri di disegno, dettati anche dalle più generali scelte di impostazione dei Repertori regionali/delle Province autonome in cui le qualificazioni sono inserite. Sulla base dello stato in essere del sistema, è possibile distinguere fra:

- fattispecie professionali relative ai requisiti di cui all'Allegato 8 del D.I. 30 giugno 2015 non ancora formalizzate in termini di qualificazioni o scelta della Amministrazione di riservare l'esercizio delle funzioni a specifiche tipologie di personale, proprio o di terzi;
- fattispecie espresse pienamente come qualificazioni, fra loro differenziate in termini di articolazione per Unità di Competenza e livello di copertura dei risultati attesi delle ADA di riferimento;
- fattispecie a diversa denominazione, con riferimento letterale o meno alle funzioni/ADA e scelta della tipologia di sostantivo espressivo della professionalità;
- per lo specifico della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", scelta fra definizione di una qualificazione (specifica o parte di altra, di maggior ampiezza) o semplice indicazione del possesso di requisiti di esperienza (in tale caso non essendo definita una qualificazione);
- presenza o meno di percorsi formativi a supporto della acquisizione delle qualificazioni, e scelta delle loro caratteristiche di coerenza e durata.

L'esame dello stato in essere è dunque rivolto alla rilevazione della latitudine degli approcci seguiti, anche a supporto della progressiva standardizzazione delle qualificazioni abilitanti, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale. È importante osservare come la natura dinamica dell'Atlante, dei repertori regionali e delle operazioni di correlazione possano incidere sugli esiti dell'analisi che si propone di seguito che è riferita allo stato in essere osservato al momento della stesura del volume.

Al fine di rendere la varietà dei casi sono proposte di seguito due tavole sintetiche, relative: *i)* la prima (tabella 2.6) alla copertura delle funzioni indicate dal citato Decreto, al di là della loro formalizzazione in qualificazioni; *ii)* la seconda (tabella 2.7) relativa all'articolazione per Aree di Attività della sequenza di processo "Individuazione, validazione e certificazione delle competenze" dell'Atlante.

Una lettura comparata dei due quadri evidenzia come tutte le Regioni e P.a. (attualmente ad eccezione di Calabria⁴⁷ e Molise) coprono l'insieme delle funzioni previste per l'erogazione dei servizi di IVC, ricorrendo ad una pluralità di denominazioni, dal più generico "Operatore" a sostantivi quali "Tecnico", "Esperto" e "Responsabile", a seconda dell'enfasi data alla rilevanza dei contenuti professionali e/o della posizione organizzativa rispetto al processo.

Al contempo, il confronto fra le tavole evidenzia rilevanti "non sovrapposizioni", che rimandano a tre tipologie di scelte di design del sistema:

- presidio delle funzioni attraverso l'acquisizione di una qualifica, composta da una o più Unità di competenza, a completa copertura dei risultati attesi delle relative Aree di Attività;
- al lato opposto, presidio delle funzioni attraverso applicazione di criteri abilitanti non a carattere di qualifica, definiti dalle Amministrazioni in relazione a scelte di natura organizzativa (p.e. non esternalizzazione delle funzioni) o derivanti da sperimentazioni;
- in mezzo, casi di più articolata lettura, ove si rilevano qualificazioni referenziate a una o più Aree di Attività della sequenza di processo di IVC, con copertura (anche solo parziale) dei relativi risultati attesi e, al contempo, 'espansione' verso altri processi a carattere formativo e di servizio alla persona o ai sistemi di offerta, anche in assenza di diretta correlazione con le abilitazioni alle funzioni.

Focalizzando l'attenzione sulle sole "qualifiche abilitanti", si osserva una rilevante latitudine del loro design in termini di competenze, da casi posti in rapporto "1:1" con la relativa ADA a casi nettamente "1: molti". Infine, come atteso, la funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", nonché la relativa ADA.18.01.19 - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze vedono pochi casi di ricorso alla abilitazione via qualifica, prevalendo nettamente criteri di valutazione 'a curriculum' della a specifica esperienza di settore, integrati in alcuni casi-Regione dalla previsione di attività formativa al ruolo.

⁴⁷ La Calabria, nel 2022 ha identificato il profilo "Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze", avviando di fatto l'iter.

Tabella 2.6 Personale addetto all'erogazione dei servizi – Analisi rispetto alle funzioni di cui al D.I. 30 giugno 2015

Regioni e P.a.	1. Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze	2. Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative	3. Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
Abruzzo	Tecnico del Riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti Operatore abilitato ad "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi"	Tecnico del Riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti Operatore abilitato a "Pianificare e realizzare le attività valutative per la validazione e la certificazione delle competenze"	Operatore autorizzato al presidio delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, con riferimento ai profili di cui al Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili
Basilicata	Esperto dell'"Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" (EIC)	Esperto di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" (EVC)	Esperto della "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP)
Calabria	STANDARD IN FASE DI ATTUAZIONE E SERVIZI NON ATTIVI		
Campania ⁴⁸	Tecnico di Accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Tecnico della Pianificazione e realizzazione di attività valutative che valida anche ai fini del riconoscimento dei Crediti formativi	Esperto di SEP
Emilia-Romagna	Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) Esperto dei processi valutativi (EPV)	Esperto dei processi valutativi (EPV)	Esperto di Area professionale/Qualifica (EAPQ)
Friuli-Venezia Giulia	Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC)	Esperto per la Pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV)	Esperto di Contenuto (EC)
Lazio	Operatore abilitato ad "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi"	Operatore abilitato a "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze"	Operatore autorizzato all'esercizio tecnico delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
Liguria	Tecnico di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Esperto per la Pianificazione e realizzazione delle attività valutative	Esperto di Contenuto di IVC delle competenze
Lombardia	Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale	Responsabile della Certificazione (RC)	Esperto del Settore di riferimento
Marche	Operatore tecnico di libretto	Operatore tecnico di libretto	Esperto di Contenuto
Molise	STANDARD IN FASE DI ATTUAZIONE E SERVIZI NON ATTIVI		

Segue

⁴⁸ Al momento della rilevazione la Regione Campania non aveva ancora avviato l'erogazione dei servizi di IVC per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali/informali. L'attivazione, come puntualmente richiamato nella scheda monografica regionale, è prevista a partire dal 2023 e per tale ragione è stata considerata tra le amministrazioni con standard completo e servizi in fase di attuazione. Inoltre, ha definito le figure legate all'IVC: il Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze (TACIT) e il Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (TAV), l'Esperto di Settore Economico-Professionale (SEP) (si veda scheda monografica 3.4).

Segue Tabella 2.6

Regioni e P.a.	1. Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze	2. Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative	3. Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
Piemonte	Operatore adeguatamente formato sui Processi di individuazione e validazione e certificazione (OAF - PC) Esperto in tecniche di certificazione (ETC)	Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione (OAF - PC) Esperto in tecniche di certificazione (ETC)	Esperto della Formazione ed Esperto del mondo del lavoro
P.a. di Bolzano	Esperto/Esperta per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Referente e responsabile del processo di valutazione	Esperto/Esperta di contenuto curricolare (per eventuale attribuzione del valore del credito formativo in ingresso nei percorsi formali) Esperto/Esperta di contenuto professionale
P.a. di Trento	Referente Documento di trasparenza	Responsabile di metodo	Responsabile di contenuto professionale
Puglia	Esperta/o della individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)	Esperta/o della validazione e certificazione delle competenze (EVCC)	Esperta/o di Settore/Figura Professionale (ESFP)
Sardegna	Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC)	Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC)	Esperto di contenuto (EC)
Sicilia	Esperto in accompagnamento e supporto	Esperto di valutazione	Esperto di settore
Toscana	Esperta/o all'individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze (EITC)	Esperta/o di Valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)	Esperto di settore Professionale (ESP)
Umbria	Operatore abilitato all'esercizio della funzione "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze"	Operatore abilitato all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative"	Operatore abilitato all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale"
Valle d'Aosta	Personale abilitato alla funzione di Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Personale abilitato alla funzione di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative"	Esperto abilitato all'esercizio della funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
Veneto	Esperto impegnato in "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze"	Esperto impegnato in "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative"	Esperto impegnato in "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale"

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Tabella 2.7 Personale addetto all'erogazione dei servizi – Analisi rispetto alle Aree di attività della sequenza del processo individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Qualificazioni (in grassetto) e loro competenze in QNQR

Regioni e P. a.	ADA.18.01.17 - Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze	ADA.18.01.18 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione	ADA.18.01.19 - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze
Abruzzo	Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti UC "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi"	Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti UC "Pianificare e realizzare le attività valutative per la validazione e la certificazione delle competenze" UC "Pianificare e realizzare le attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi"	--
Basilicata	--	--	--
Calabria	STANDARD IN FASE DI ATTUAZIONE E SERVIZI NON ATTIVI		
Campania	Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze UC "Supporto all'Identificazione e ricostruzione delle competenze acquisite in sistemi formali, non formali e informali" UC "Supporto nella redazione del Documento di trasparenza" UC "Pianificazione del processo di accompagnamento per l'identificazione e messa in trasparenza delle competenze" UC "Cura del servizio di accoglienza e informazione per l'accesso del cittadino alla procedura di messa in trasparenza delle competenze"	Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative che valida anche ai fini del riconoscimento dei Crediti formativi UC "Verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ai fini dell'accertamento delle competenze possedute" UC "Progettazione di dettaglio delle attività valutative" UC "Realizzazione delle attività valutative" UC "Pianificazione del processo di valutazione delle competenze"	--
Emilia-Romagna	--	--	--
Friuli-Venezia Giulia	Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC) UC "Supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze"	Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) UC "Cura degli aspetti metodologici della valutazione delle competenze"	Esperto di Contenuto (EC) UC "Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze"
Lazio	UC "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi"	UC "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze"	--
Liguria	Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze UC "Essere in grado di supportare il candidato nella messa in trasparenza delle competenze validabili" UC "Essere in grado di collaborare al monitoraggio degli aspetti qualitativi del processo del servizio di IVC delle competenze" UC "Essere in grado di svolgere la funzione di accoglienza al servizio di IVC"	Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative UC "Essere in grado di pianificare il processo di valutazione" UC "Essere in grado di monitorare gli aspetti qualitativi del processo del servizio di IVC delle competenze" UC "Essere in grado di valutare l'efficacia del percorso di individuazione e messa in trasparenza delle competenze"	Esperto di Contenuto di IVC delle competenze UC "Essere in grado di effettuare il controllo sull'applicazione degli standard di processo del servizio di IVC nella fase di validazione delle competenze" UC "Essere in grado di predisporre e realizzare prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze"

Segue

Segue Tabella 2.7

Regioni e P. a.	ADA.18.01.17 - Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze	ADA.18.01.18 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione	ADA.18.01.19 - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze
Lombardia	<p>Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale</p> <p>UC "Effettuare la certificazione delle competenze acquisite in un percorso di apprendimento in ambito formale, informale o non formale"</p> <p>UC "Riconoscere e formalizzare i crediti in ingresso ai percorsi di formazione"</p>	<p>Responsabile della Certificazione (RC)</p> <p>UC "Effettuare la certificazione delle competenze acquisite in un percorso di apprendimento in ambito formale, informale o non formale"</p> <p>UC "Riconoscere e formalizzare i crediti in ingresso ai percorsi di formazione"</p>	--
Marche	--	--	--
Molise	STANDARD IN FASE DI ATTUAZIONE E SERVIZI NON ATTIVI		
Piemonte	<p>Operatore Adeguatamente Formato sui Processi di individuazione e validazione e certificazione (OAF - PC)</p> <p>UC "Identificare competenze comunque acquisite secondo procedura di parte prima"</p> <p>UC "Gestire operativamente flussi informativi/documentali"</p> <p>Sistema di certificazione - Operazioni</p> <p>UC "Certificare i crediti in ingresso"</p> <p>Sistema di certificazione - Tecniche</p> <p>UC "Organizzare l'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione"</p> <p>UC "Monitorare l'andamento del servizio"</p> <p>UC "Coordinare tecnicamente il servizio di identificazione, validazione e certificazione"</p>	<p>Sistema di certificazione - Tecniche</p> <p>UC "Individuare miglioramenti apportabili al servizio di identificazione, validazione e certificazione"</p> <p>UC "Organizzare l'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione"</p> <p>UC "Monitorare l'andamento del servizio"</p> <p>UC "Coordinare tecnicamente il servizio di identificazione, validazione e certificazione"</p>	<p>Sistema di certificazione - Operazioni</p> <p>UC "Certificare le competenze al termine del percorso"</p> <p>UC "Monitorare i passaggi della certificazione"</p> <p>UC "Relazionarsi con i soggetti coinvolti, la struttura di certificazione, il sistema per competenze R.P."</p> <p>UC "Certificare i crediti in ingresso"</p> <p>UC "Certificare le competenze per uscite anticipate/passaggi"</p> <p>UC "Gestire l'iter della certificazione"</p>
P.a. di Bolzano	--	--	--
P.a. di Trento	--	--	--
Puglia	<p>Tecnico dell'analisi dei fabbisogni individuali, della consulenza per lo sviluppo dell'esperienza formativa/lavorativa e della validazione delle esperienze</p> <p>UC "Validazione delle esperienze per apprendimenti conseguiti in contesti non formali e informali"</p> <p>UC "Gestione della relazione d'aiuto"</p> <p>UC "Analisi dei fabbisogni e progettazione di percorsi/azioni di consulenza"</p>	<p>Tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati</p> <p>UC "Valutazione e certificazione delle competenze"</p> <p>UC "Valutazione degli apprendimenti in contesti formali"</p>	--
Sardegna	--	--	--
Sicilia	--	--	--

Segue

Segue Tabella 2.7

Regioni e P. a.	ADA.18.01.17 - Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze	ADA.18.01.18 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione	ADA.18.01.19 - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze
Toscana	<p>Tecnico dell'analisi dei fabbisogni individuali, della consulenza per lo sviluppo dell'esperienza formativa/lavorativa e della validazione delle esperienze</p> <p>UC "Validazione delle esperienze per apprendimenti conseguiti in contesti non formali e informali"</p> <p>UC "Gestione della relazione d'aiuto"</p> <p>UC "Analisi dei fabbisogni e progettazione di percorsi/azioni di consulenza"</p>	<p>Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)</p> <p>UC "Pianificazione del processo di valutazione ai fini della dichiarazione degli apprendimenti, della validazione e della certificazione delle competenze"</p> <p>UC "Realizzazione delle prove di valutazione in coerenza ai dispositivi adottati nei servizi regionali per la dichiarazione degli apprendimenti, l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze"</p> <p>Tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati</p> <p>UC "Valutazione e certificazione delle competenze"</p> <p>UC "Valutazione degli apprendimenti in contesti formali"</p>	--
Umbria	UC "Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto Mlps 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria"	UC "Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del decreto Mlps 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria"	--
Valle d'Aosta	UC "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze"	<p>Formatore</p> <p>UC "Pianificare e realizzare attività valutative"</p> <p>UC "Riconoscere i crediti formativi"</p> <p>UC "Gestire gli aspetti organizzativi"</p>	--
Veneto	--	--	--

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Al fine della abilitazione all'esercizio delle funzioni (ed al di là della loro espressione o meno in termini di acquisizione di qualifica) tutte le Regioni e Province autonome ad oggi attive (come visto, 19 casi su 21) hanno definito propri insiemi di requisiti di natura professionale a carattere obbligatorio, relativi a caratteristiche di titolo di studio/livello EQF, contenuto e durata della esperienza in ambiti formativi e di servizi al lavoro. Come si osserva in tabella 2.8, in 14 Regioni essi sono accompagnati da attività formative rivolte alla trasmissione degli specifici contenuti normativi, metodologici e di processo operativo propri dei servizi di IVC.

Tabella 2.8 Presenza e caratteristiche dei percorsi formativi finalizzati alla abilitazione all'esercizio delle funzioni di cui al D.I. 30 giugno 2015

Regione	Caratteristiche dei percorsi formativi
Abruzzo	Percorsi formativi propedeutici, a natura modulare, svolti nell'ambito di progetti regionali a carattere di azioni di sistema, ad accesso individuale, sulla base di avviso pubblico e possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale), in sede di avvio del sistema di servizi di IVC
Basilicata	Percorsi formativi di preparazione all'esercizio dei ruoli rivolti ad operatori della Agenzia regionale LAB, svolti direttamente dalla Regione in sede di avvio del sistema di servizi di IVC
Campania	Percorsi formativi volti al rilascio delle Qualificazioni abilitanti, svolti direttamente dalla Regione in sede di avvio del sistema di servizi di IVC
Emilia-Romagna	Modulo formativo online a frequenza obbligatoria, ad accesso individuale, sulla base di avviso pubblici e possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Friuli-Venezia Giulia	Previsione di organizzazione periodica di offerta di formazione e aggiornamento relativa alle metodologie di identificazione e valutazione delle competenze riferita ai QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente rivolta agli operatori coinvolti nel Sistema di IVC.
Lazio	In sede di avvio del sistema di servizi di IVC, percorsi formativi propedeutici, a natura modulare, svolti nell'ambito di azione di sistema, ad accesso individuale, sulla base di avviso pubblico e possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale) Dal 2018 (stato a regime) autorizzazione allo svolgimento, da parte di OdF accreditati, di percorsi formativi standard, a carattere volontario, di preparazione agli esami abilitanti, accessibili sulla base del possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Lombardia	Previsione di percorsi formativi abilitanti, sulla base del possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Liguria	Percorsi formativi di aggiornamento all'esercizio dei ruoli svolti direttamente dalla Agenzia regionale ALFA
Piemonte	Percorsi formativi abilitanti obbligatori erogati, sulla base del ruolo, dalla Regione (programmazione periodica) o direttamente dagli organismi titolati, accessibili sulla base del possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Sardegna	Previsione di frequenza di percorsi formativi obbligatori, conclusi da esame per il rilascio di qualificazione abilitante, accessibili sulla base del possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Toscana	In sede di avvio del sistema di servizi di IVC, percorsi formativi rivolti a dipendenti delle strutture regionali del Servizio Formazione, degli Uffici competenti per ambito territoriale e di ARTI (Agenzia Regionale Toscana dell'Impiego) Previsione di frequenza di percorsi formativi obbligatori per i ruoli di Esperto/a di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) e di Esperto/a di Settore Professionale (ESP).
Umbria	In sede di avvio del sistema di servizi di IVC, percorsi formativi propedeutici, a natura modulare, svolti nell'ambito di azione di sistema, ad accesso individuale, sulla base di avviso pubblico e possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Valle d'Aosta	Percorsi formativi standard, a carattere volontario, di preparazione agli esami abilitanti, accessibili sulla base del possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)
Veneto	Percorsi formativi propedeutici, a natura modulare, svolti nell'ambito di azione di sistema, ad accesso individuale, sulla base di avviso pubblico e possesso di specifiche caratteristiche (titolo di studio ed esperienza professionale)

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Al netto del richiamo – in alcuni casi a titolo obbligatorio – alla fruizione del MOOC Inapp Vali.Co, si osserva una significativa latitudine di comportamento attorno a tre variabili principali:

- l'obbligatorietà o meno della formazione quale condizione di abilitazione;
- la sistematicità dell'offerta (fra casi in cui la stessa è stata/sarà posta in atto in funzione dell'implementazione del sistema e casi in cui ha invece assunto natura stabile nel tempo);
- la sua conclusione, con il rilascio o meno di una qualificazione.

La differente impostazione della formazione riverbera i suoi effetti anche sulla relativa durata, oscillante – per il novero dei casi in cui tale informazione è oggi disponibile – fra un minimo di 4 ed un massimo di 150 ore, al netto dell'eventuale riconoscimento di crediti di frequenza. Tali diverse durate vanno peraltro lette anche in ragione delle differenti tipologie di abilitazione e della presenza o meno di approcci modulari a natura capitalizzabile.

Ove l'abilitazione si acquisisca per certificazione di specifiche unità di competenza o acquisizione di qualifiche è in diversi casi possibile l'accesso ai relativi esami anche senza obbligo di frequenza corsuale, in aderenza allo spirito e alla lettera del D.Lgs. n. 13/2013, rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti non formali e informali.

Nel complesso, il quadro relativo al personale abilitato all'esercizio delle funzioni di IVC conferma e meglio specifica il generale carattere "unitario e plurivoco" dello stato dell'arte, già richiamato in prefazione:

- lato "unità", tutti i sistemi regionali in essere ad oggi attivi o in fieri fanno esplicito riferimento al "protocollo unitario" dato dalle funzioni di cui all'Allegato 8 del D.I. 30 giugno 2015 e relative Linee guida 5 gennaio 2021;
- lato "differenze", l'aspetto di maggior impatto è dato dal ricorso o meno, a fini di abilitazione, a qualifiche parte dei relativi repertori regionali, e come tali referenziate alle Aree di Attività della sequenza di processo individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Se la situazione in essere non può essere meccanicamente letta come compresenza, nel panorama nazionale, di abilitazioni a diverso valore, è indubbiamente rilevante, in una prospettiva di medio termine, al fine della loro mutua riconoscibilità fra enti titolari di rango regionale. Ciò ricordando come, ai sensi del richiamato D.I. 30 giugno 2015, "la correlazione tra qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano adeguano le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree di attività di riferimento".

La plurivocità rilevata appare essere il portato, più o meno diretto, di differenze strutturali relative alla configurazione storica dei diversi sistemi formativi, nonché di variabili di policy (ad esempio la scelta di esternalizzare o meno i servizi di IVC o parti di essi). Caratteristiche contestuali legittima espressione della "competenza esclusiva" sul dominio formativo propria delle Regioni e delle Province autonome, il cui effetto "divergente" – facilmente inevitabile in fase di implementazione delle corpose novità recate dal D.Lgs. n. 13/2013 – andrà visto in prospettiva come un tema di comune riflessione ed azione. Ciò guardando al disposto del D.I. 5 gennaio 2021, che rimanda esplicitamente⁴⁹ al rapporto fra le "funzioni i codificate a presidio delle diverse fasi nel processo" e il loro "riferimento descrittivo [...] contenuto nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni".

2.5 Gli enti titolati

Gli enti pubblici titolari, sulla base di quanto definito dalle Linee guida (D.I. 5 gennaio 2021, Allegato D), "assicurano sul sito istituzionale, l'accessibilità e la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei rispettivi enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze".

⁴⁹ Allegato D – "Standard minimo D".

L'esame dello stato in essere richiede preliminarmente la ricognizione delle scelte di titolazione compiute, nella loro autonomia, da Regioni e Province autonome. Come già visto nel precedente paragrafo, una variabile chiave è relativa alla esternalizzazione o meno dei servizi. Sono possibili in via teorica diverse architetture:

- totale ricorso a soggetti esterni per l'insieme delle funzioni, previa definizione di set di requisiti oggettivi e soggettivi, secondo modelli di accreditamento;
- esternalizzazione focalizzata solo su alcune funzioni;
- assunzione diretta da parte delle Amministrazioni dei servizi di IVC, con specifica assegnazione di compiti attuativi ad ambiti organizzativi funzionali (p.e. Centri per l'impiego) o soggetti posti sotto il diretto coordinamento e controllo (p.e. Agenzie per il lavoro).

Il tipo di architettura scelto influenza la lettura della applicazione dello standard minimo di cui al richiamato D.I. 5 gennaio 2021, come si evince dalla tabella 2.9.

Tabella 2.9 Architetture regionali enti titolati

Regioni e P.a.	Contenuti e soggetti della titolazione	Presenza sul sito istituzionale
Abruzzo	Individuazione e validazione: affidamento a soggetti terzi (presenza fra i propri scopi statuari di un riferimento, anche non esclusivo, alla realizzazione di interventi in ambito educativo, formativo, dell'inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro) Certificazione: supporto tecnico-organizzativo alla Regione da parte dei soggetti di cui sopra (in via di attuazione)	Elenco accessibile
Basilicata	Affidamento integrale a "Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - Lavoro e Apprendimento Basilicata" (Agenzia LAB)	Indicazione del soggetto titolato
Calabria	--	--
Campania	Individuazione e validazione: affidamento a organismi formativi accreditati (disposto da norma ma non ancora attuato) Certificazione: Regione	--
Emilia-Romagna	Individuazione, validazione e certificazione: affidamenti in regime di concessione a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti accreditati del Sistema Formativo e del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale; ▪ servizi per l'Impiego e soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro accreditati o autorizzati ad attuare la "formalizzazione e certificazione delle competenze" fra le prestazioni di riferimento; ▪ imprese specificamente autorizzate ad erogare il Servizio SRFC ai propri dipendenti. 	Elenchi accessibili
Friuli-Venezia Giulia	Identificazione: Centri di Orientamento regionali (COR) Validazione e Certificazione: affidamento alla ATS IVC	Indicazione dei soggetti titolati
Lazio	Individuazione e validazione: affidamento a soggetti terzi (presenza fra i propri scopi e fini istituzionali di un riferimento, anche non esclusivo, alla realizzazione di interventi con finalità di apprendimento permanente) Certificazione: supporto tecnico-organizzativo alla Regione da parte dei soggetti di cui sopra	Elenco accessibile
Liguria	Individuazione e validazione: affidamento a soggetti terzi (organismi formativi accreditati; Centri per l'impiego; soggetti accreditati per i servizi al lavoro; Organismi iscritti all'elenco regionale di cui alla D.G.R. n. 450/2015; Istituzioni scolastiche; Centri provinciali per l'istruzione degli adulti; Università; Fondazioni ITS Certificazione: Regione, su gestione tecnica Agenzia ALFA	Elenco accessibile
Lombardia	Individuazione, validazione e certificazione: affidamento a enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla L.R. n. 22/2006, dotati di specifici requisiti aggiuntivi	Al presente elenco non accessibile
Marche	Individuazione e validazione: in fase sperimentale i CPI	Indicazione dei soggetti titolati
Molise	--	--

Segue

Segue Tabella 2.9

Regioni e P.a.	Contenuti e soggetti della titolazione	Presenza sul sito istituzionale
Piemonte	Individuazione e validazione: affidamento a soggetti accreditati per le attività di formazione professionale; servizi al lavoro pubblici e privati; soggetti accreditati per i servizi di orientamento. Certificazione: affidamento a soggetti accreditati per le attività di formazione professionale	Elenco accessibile
P.a. di Bolzano	Individuazione, validazione e certificazione: titolarità diretta della Amministrazione, che si avvale delle proprie Scuole professionali	Indicazione dei soggetti titolati
P.a. di Trento	Identificazione: affidamento a soggetti accreditati (presenza fra le finalità statutarie o costitutive l'esercizio dell'attività di valutazione o di bilancio di competenze, oppure delle attività a esse riconducibili quali la formazione, l'orientamento formativo, l'orientamento professionale, l'incontro domanda-offerta di lavoro) Valutazione e rilascio attestatorio (Certificazione): Commissione provinciale	Elenco accessibile
Puglia	Individuazione, validazione e certificazione: affidamento a organismi accreditati per i servizi per il lavoro (nel caso in cui il servizio sia rivolto a persone occupate, disoccupate, inoccupate e per le persone che acquisiscono competenze attraverso esperienze normativamente definite); soggetti che attuano percorsi formativi riferiti agli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (per le persone che partecipano ad un percorso formativo realizzato dallo stesso soggetto)	Elenco accessibile nell'ambito di una sperimentazione mirata
Sardegna	Individuazione e validazione: affidamento a Servizi per il Lavoro pubblici e privati che svolgono la funzione di "Orientamento specialistico" Certificazione: Regione	Indicazione dei soggetti titolati
Sicilia	Individuazione e validazione: affidamento a Servizi per il Lavoro pubblici e privati Certificazione: affidamento a organismi di formazione accreditati	Elenco accessibile
Toscana	Individuazione e validazione: affidamento a Centri per l'impiego pubblici Certificazione: Regione	Indicazione dei soggetti titolati
Umbria	Individuazione e validazione: organismi formativi accreditati; soggetti accreditati per i servizi per il lavoro (disposto da norma ma non ancora attuato) Certificazione: supporto tecnico-organizzativo alla Regione da parte dei soggetti di cui sopra (disposto da norma ma non ancora attuato)	--
Valle d'Aosta	Individuazione: affidamento a Centri per l'impiego e soggetti accreditati per la realizzazione di attività di formazione professionale o di servizi al lavoro Validazione e certificazione: <i>Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales</i>	Elenco accessibile
Veneto	Individuazione, validazione e certificazione: affidamento a Centri per l'Impiego pubblici, Operatori accreditati ai servizi per il lavoro, Organismi accreditati per la formazione	Elenco accessibile

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Come si osserva dalla tabella 2.9, tutte le tipologie di architettura sono effettivamente presenti, secondo il seguente riparto, basato sullo stato in essere⁵⁰:

- assunzione diretta dei compiti da parte degli enti titolati, svolti attraverso proprie strutture: quattro casi (Basilicata, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana);
- regime misto (otto casi⁵¹), inteso come compresenza di soggetti pubblici e soggetti privati (tipicamente organismi formativi e servizi per l'impiego già accreditati) nei quali la certificazione resta competenza diretta dell'Amministrazione, per alcuni contesti con supporto meramente tecnico di soggetti titolati;

⁵⁰ In alcune Regioni l'architettura rilevata è relativa a progetti a natura sperimentale o a specifici ambiti applicativi, potendo come tale essere oggetto di evoluzione in fase di messa a regime.

⁵¹ Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e, con le proprie specificità, Valle d'Aosta.

- regime esternalizzato (sette casi)⁵², inteso come affidamento in regime di concessione dell'interrezza de servizi di IVC a soggetti terzi, a differente natura, restando in capo alle Amministrazioni gli atti di indirizzo, monitoraggio, controllo e rilascio attestatorio finale.

Al di là di tali differenze, si osserva il complessivo ricorso ad istituti (accreditamenti) e risorse di sistema già in essere, nella più parte dei casi con aggiunta di requisiti a natura professionale e, in minor misura, organizzativa. Solo un ristretto novero di Amministrazioni disegna dispositivi potenzialmente più ampi del perimetro consolidato, ad includere soggetti a carattere sociale (con una implicita lettura dei servizi di IVC anche come risorsa di inclusione), istituzioni scolastiche (in realtà spesso già oggetto di accreditamento semplificato ai servizi formativi), fondazioni ITS, Università.

2.6 Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica

Gli enti pubblici titolari sono tenuti ad assicurare la disponibilità di un sistema informativo interoperativo per il monitoraggio e la valutazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC), e per la registrazione e conservazione dei Documenti di validazione e dei Certificati emessi.

Come indicato dall'art. 3, comma 4/lettera d, e dall'art. 7 comma c, del D.Lgs. n. 13/2013, le informazioni raccolte saranno condivise a livello territoriale e centrale attraverso la Dorsale informativa unica⁵³, nell'ambito del Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro (SIU)⁵⁴.

Il SIU è l'infrastruttura tecnologica deputata a rendere più efficienti i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito della rete delle politiche attive del lavoro e rappresenta uno dei tre pilastri del sistema per l'apprendimento permanente, insieme al sistema delle reti territoriali e al Sistema nazionale di certificazione delle competenze. La sua struttura è articolata in nodi di coordinamento a livello centrale, presso Anpal, e a livello territoriale, presso le Regioni e Province autonome. L'Anpal ha il compito di realizzare e gestire il SIU in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Inps e l'Inapp, valorizzando e riutilizzando le infrastrutture informative già realizzate dalle amministrazioni. La Dorsale informativa unica, nell'ambito del SIU, è l'infrastruttura deputata a garantire l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali relative ai servizi di IVC, al pari degli altri servizi di istruzione, formazione e lavoro, ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate.

L'intero sistema è organizzato anche ai fini della realizzazione del Fascicolo elettronico del lavoratore, e a supporto dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro⁵⁵.

In riferimento a quanto indicato dalle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari, gli elementi informativi minimi che gli enti devono registrare nel loro sistema informativo interoperativo sono:

- i dati anagrafici e il codice fiscale del destinatario del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- i dati dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- la tipologia di attestazione;
- le competenze attestate, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Per quest'ultime andranno specificate la denominazione, la descrizione, il livello EQF/NQF;
- il riferimento ai codici dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, laddove applicabile, ai fini del riconoscimento nell'ambito del Sistema nazionale della certificazione delle competenze;
- le modalità di apprendimento delle competenze, le modalità di valutazione delle competenze,
- la data di rilascio delle attestazioni.

⁵² Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto.

⁵³ L'art. 4 della legge n. 92/2012 identifica la dorsale informativa unica come:

“ambito in cui documentare l'individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti (comma 51);

“garanzia dei criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi di certificazione delle competenze, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy (comma 65).


⁵⁴ Art. 13, D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150.

⁵⁵ Artt. 14 e 15, D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150.

Dalla rilevazione effettuata con il monitoraggio dei sistemi regionali di certificazione delle competenze risulta che, ad oggi, si sono dotate di un sistema informativo integrato già predisposto per dialogare con la Dorsale informativa unica solo sei (29%) Regioni, ovvero (cfr. grafico 2.3): Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana. Il sistema informativo è invece in fase di elaborazione/aggiornamento in tredici (62%) Regioni/PA: Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Le Regioni Calabria e Molise non hanno ancora realizzato il sistema informativo previsto dal Decreto.

Nelle Regioni in cui il sistema informativo è operativo e nella maggior parte di quelle in cui il sistema è in fase di elaborazione/aggiornamento, i servizi di IVC sono integrati nel sistema informativo generale regionale.

Grafico 2.3 Sistema informativo predisposto



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

2.7 Accoglienza e prima informazione

La fase di accoglienza, come definita dal D.Lgs. n. 13/2013 (art. 5, co. 1, lett. b), è finalizzata: all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno. In questo modo si mira a informare il cittadino sui servizi e sulle opportunità offerte dagli stessi, sia nella prospettiva della ricerca e del mantenimento del lavoro, sia nella prospettiva di una formazione personalizzata e mirata.

Nell'accesso ai servizi di IVC, quindi, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso.

Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio, attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello con sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza.

Possono accedervi gli utenti che dimostrino, o auto-dichiarino, di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto. Tali esperienze devono, inoltre, essere adeguate e pertinenti rispetto alle competenze di una o più qualificazioni ricomprese nei repertori degli enti pubblici titolari presso i quali viene presentata la richiesta.

Gli output previsti sono: l'accettazione della domanda di accesso al servizio; la predisposizione di


un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) o l'eventuale rifiuto di attivazione della stessa e il conseguente invio ad un altro servizio.

Dall'analisi dei dati raccolti nel presente monitoraggio emerge come, tra le diciotto Regioni e P.a. in cui la fase di accoglienza e prima informazione ai servizi di IVC è operativa o in fase sperimentale, l'accesso al servizio avviene prevalentemente con due modalità: tramite avvisi/bandi o su richiesta diretta del cittadino. Nell'illustrare i dati raccolti si fa riferimento solo all'attivazione dell'IVC nei contesti informale e non formale e si è scelto di differenziare la rilevazione dello stato di attuazione del servizio anche in base al target di riferimento.

Sono undici le Regioni (grafico 2.4) che hanno un servizio operativo e accessibile, almeno su specifici insiemi di qualificazioni e/o target di destinatari: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana e Umbria, pari al 53%. Le Regioni in cui la fase di accoglienza e prima informazione risulta essere in fase sperimentale sono Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto (n.7; 33%). Calabria, Campania e Molise (n.3; 14%), invece, presentano un sistema in fase di realizzazione con servizi non attivi⁵⁶.

Dove il servizio è già operativo o realizzato tramite sperimentazione, in esito alla fase di accoglienza, viene prodotto un Documento di Adesione, (presente con diverse denominazioni) inteso come richiesta di accesso al servizio e conseguente accettazione della stessa (Linee guida 05/01/2021 - Allegato E, lett. A) previa verifica dei requisiti. Tale domanda è redatta su un format appositamente definito dall'ente titolare, dall'ente titolato o in forma libera.

Grafico 2.4 Stato di attivazione di accoglienza al servizio di IVC



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

L'accesso al servizio per il cittadino può avvenire tramite la partecipazione ad avvisi/bandi attivati nell'ambito di programmi nazionali o regionali oppure su libero accesso rivolgendosi in autonomia ai servizi di riferimento.

Ogni singola realtà regionale può prevedere una o entrambe le modalità di accesso.


Dall'analisi dei dati si riscontra che in nove regioni (43%), quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria, è previsto un accesso al servizio attraverso entrambe le modalità, mentre in cinque regioni (24%) Lazio, Marche, Puglia, Valle d'Aosta

⁵⁶ Si segnala che la Regione Calabria è in fase di elaborazione delle linee guida per l'implementazione dei servizi a livello regionale che saranno decretate entro il 2023 e la Regione Campania pur non aveva ancora avviato l'erogazione dei servizi di IVC per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha regolamentato quasi tutti gli standard. Le informazioni di dettaglio sono richiamate nelle schede monografiche regionali.

e Veneto, si accede esclusivamente tramite bandi e avvisi. Infine, in Basilicata, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento e Sicilia (19%) il servizio è accessibile a tutti i cittadini, in qualsiasi momento dell'anno, su richiesta diretta e autonoma.

Il grafico sottostante rappresenta le modalità di accesso ai servizi di IVC e mostra come la maggioranza delle Regioni, attraverso entrambe queste modalità, si sia mossa verso la parziale o piena attuazione degli stessi.

Grafico 2.5 **Modalità di accesso al servizio di IVC**



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023


Risulta ora interessante soffermarsi sulle tipologie di target⁵⁷ previsti dalle Regioni che hanno il servizio di IVC attivo.

Come si evince dal sottostante grafico 2.6 lo scenario regionale è altamente variegato. Le Regioni e P.a. che attivano il servizio senza definire target specifici sono tredici⁵⁸, pari al 62%, (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) quelle che, al contrario, individuano target specifici, ad oggi e in relazione alla fase di avvio del servizio, sono cinque (24%), vale a dire Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta; le restanti tre Regioni con servizi non attivi (Calabria, Campania e Molise) coprono il restante 14%.

⁵⁷ Nell'analisi svolta non sono stati presi in considerazione i target specifici di programmi nazionali quali ad esempio GOL, che prevedono interventi di politica attiva a carattere nazionale.

⁵⁸ Inclusi i casi in cui il servizio è ad oggi interessato da norme transitorie, che ne limitano l'effettivo accesso.

Grafico 2.6 Tipologia di target per l'accesso ai servizi di IVC



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Nelle Regioni in cui l'accesso è realizzato attraverso l'emanazione di bandi e avvisi, e associando ad ogni Regione i target coinvolti, è possibile individuare due macrocategorie:

- la prima, più stabile nel tempo, afferente alle diverse Politiche attive del lavoro (PAL), a fondi e a bandi strutturati in cui è previsto il finanziamento dell'IVC;
- la seconda invece a target che variano in base ad avvisi o progetti di volta in volta emanati relativamente a bisogni specifici.

Per quanto riguarda la prima macrocategoria si nota come i target legati alle PAL nazionali siano i più diffusi, seguiti da quelli previsti dai bandi del Servizio civile, infine quelli di Fondo nuove competenze e dei Fondi interprofessionali.

Per quanto riguarda la seconda macrocategoria che racchiude tipologie di target diversificati, troviamo: i migranti; occupati; tirocinanti; mediatori culturali e altre professionalità legate alle professioni assistenziali, all'imprenditoria, a operatori del terzo settore e più in generale a categorie individuate dalle diverse regioni in base ad analisi dei bisogni territoriali.

Risulta chiaro come molte Regioni e P.a., scegliendo la modalità di accesso al servizio di accoglienza tramite la pubblicazione di avvisi e bandi e riservandoli a specifici target, stiano realizzando una progressiva strutturazione dei loro servizi.

2.8 Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Il processo di individuazione e validazione è definito dalla Linee guida come un "Servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali". L'esame dei modelli di intervento operativi nei servizi di IVC e il loro funzionamento nelle Regioni e Province autonome, prende spunto dai livelli essenziali delle prestazioni del SNCC come declinati nell'Allegato E delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari.

Il processo di individuazione e validazione, che tiene conto dei dettami del D.Lgs. n. 13/2013, unitamente ai riferimenti operativi delle Linee guida, può completarsi o con il rilascio di un documento, che, nel rispetto delle norme in vigore presso gli enti titolari, assume la denominazione di "Documento di


validazione”, con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione.

L’attuazione del processo deve comunque assicurare degli elementi minimi nelle diverse fasi di identificazione, valutazione e attestazione, come di seguito riportate.

- La fase di Identificazione: finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni. In caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni; avviene attraverso la ricostruzione e codifica delle attività svolte e delle competenze presumibilmente acquisite con predisposizione di un dossier delle evidenze ed eventuale rilascio di un “Documento di trasparenza” (valore di parte prima).
- La fase di Valutazione: finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni. Nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l’adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute. L’accertamento avviene attraverso l’esame tecnico del dossier delle evidenze e del “Documento di trasparenza” e, se necessario, la valutazione diretta, realizzata con prove orali, scritte o pratiche in presenza del candidato, ovvero da remoto, in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari.
- La fase di Attestazione: finalizzata al rilascio di documenti di validazione o di certificati, standardizzati ai sensi delle Linee guida, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni. La fase si conclude con la stesura e il rilascio del “Documento di validazione” (valore almeno di parte seconda). È possibile in questa fase prevedere il riconoscimento di crediti, o l’accesso diretto al servizio di certificazione delle competenze, finalizzato al rafforzamento dell’occupabilità e all’inserimento in percorsi di formazione personalizzati e mirati.

Per quanto concerne lo stato di implementazione della fase di individuazione e validazione, le informazioni raccolte dall’analisi qualitativa restituiscono – come si può osservare nel grafico 2.7 – un quadro così distribuito: in dieci Regioni/P.a., pari al 48%, i servizi nella fase di individuazione e validazione risultano operativi e sono Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Toscana; in otto Regioni (38%), la fase di individuazione e validazione è attuata con servizi in sperimentazione e tra queste risultano, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e Umbria, mentre in sole tre Regioni (Calabria, Campania e Molise), i servizi risultano non attivi.

Grafico 2.7 Stato di implementazione della fase di individuazione e validazione



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Gli elementi che caratterizzano gli input nel processo di individuazione e validazione risultano essere omogenei per la totalità delle Regioni che hanno i servizi operativi, essi sono conformi a quanto previsto in termini di definizione delle evidenze documentali a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze di interesse per la validazione.

Analogamente, esiste un alto grado di standardizzazione delle procedure e delle attestazioni in esito alla fase di individuazione: nella maggior parte delle Regioni, è il Documento di trasparenza che assicura l'output di individuazione; solo in due Regioni si evince una diversa denominazione: "Scheda capacità e conoscenze" in Emilia-Romagna e "Scheda descrittiva sintetica" in Lombardia. Infine, nella Provincia autonoma di Bolzano, è previsto un documento aggiuntivo denominato "Scheda delle esperienze professionali", basata sul modello tedesco di Düsseldorf, che prevede due macro-processi distinti: "processo di certificazione" e "processo di validazione" ognuno dei quali contiene le fasi di informazione e accesso al servizio; identificazione; valutazione; attestazione.

Anche gli elementi che caratterizzano gli output della fase di Validazione sono in linea con la normativa; infatti, il Documento di validazione è previsto nella quasi totalità delle Regioni, solo in Emilia-Romagna il documento è denominato "Certificato di competenza", mentre la Lombardia prevede un Report di valutazione. Infine, la Provincia autonoma di Trento prevede il rilascio del documento di validazione esclusivamente nel caso in cui non si acceda alla certificazione.

L'implementazione dei servizi di individuazione e validazione è omogenea nei diversi sistemi regionali, pur nelle loro peculiarità, a testimonianza dell'impegno e della volontà delle singole amministrazioni per la messa a regime dei servizi di IVC.

2.9 La procedura di certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è la procedura di riconoscimento formale, da parte dell'ente titolato, delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze) acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. Se riferita ad apprendimenti non formali e informali, la certificazione normalmente segue il processo di individuazione e validazione, e può realizzarsi in fasi distinte, anche distanziate nel tempo, oppure in un servizio unico e integrato.

La procedura, realizzata in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e nel rispetto dei riferimenti operativi indicati dalle Linee guida, si conclude con il rilascio di un Certificato⁵⁹ con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza, ovvero è rilasciato su responsabilità dell'ente titolare con il supporto di chi attua il servizio in qualità di ente titolato.

Gli enti titolati certificano l'intero profilo, con il rilascio della qualificazione ad esso riferita, oppure una o più unità di competenza costituenti un profilo. Le unità di competenza certificate potranno essere progressivamente capitalizzate fino all'acquisizione dell'intera qualificazione.

Il Decreto stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che costituisce il quadro di riferimento unitario per l'individuazione, validazione e certificazione delle qualificazioni e delle competenze, anche in termini di crediti formativi in chiave europea.

Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali. Parte costitutiva del Repertorio nazionale è il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), quale riferimento per la loro correlazione e progressiva standardizzazione a livello nazionale.

Nel rispetto delle norme in vigore presso gli enti pubblici titolari, l'erogazione del servizio di certificazione è articolata in diverse fasi e supportata da funzioni esperte. Per ogni fase l'ente titolato deve assicurare gli elementi minimi descritti di seguito.

⁵⁹ L'attestato di certificazione, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, è identificabile sotto la comune denominazione di "certificato" che attesta le competenze acquisite.

- Per la fase di Identificazione: l'ammissione alla procedura di certificazione avviene tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formale, in vigore presso i rispettivi enti titolari, o tramite l'acquisizione del Documento di validazione, in esito ad un processo di individuazione e validazione.
- Per la fase di Valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari e, laddove consentito, anche da remoto con il supporto delle idonee tecnologie digitali. La valutazione è realizzata da una Commissione d'esame o da un organismo di valutazione che assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza, completezza e correttezza metodologica del processo.
- Per la fase di Attestazione: al termine del servizio di certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del Certificato che deve contenere al minimo gli elementi indicati nello schema di cui all'Allegato C delle Linee guida. Gli enti pubblici titolari possono inserire nei propri modelli di attestazione informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle Linee guida, nonché, adottare nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti. In questo caso nei certificati deve essere esplicitato il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale indicata nelle Linee guida.

Nella fase di Valutazione, il principio della "completezza e correttezza metodologica" caratterizza l'intera procedura garantendo non solo la regolarità dello svolgimento delle prove ma anche il corretto utilizzo, da parte della Commissione d'esame o dell'organismo di valutazione, di metodiche tecniche e strumentali atte ad assicurare prove di valutazione accurate e rigorose. Il principio assicura, inoltre, l'applicazione di appropriate strumentazioni, utili all'accertamento delle componenti cognitive ed esperienziali della competenza. Il principio di "terzietà" nella valutazione è garantito attraverso la presenza nella Commissione d'esame o organismo di valutazione, di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze, anche se facente parte della stessa organizzazione, e in possesso dei requisiti professionali idonei.

Le funzioni esperte a presidio della procedura di certificazione sono:

- La "pianificazione e realizzazione delle attività valutative": è a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze.
- La "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale": interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.


Il monitoraggio ha evidenziato che la maggior parte delle Regioni e le Province autonome provvedono direttamente alla nomina delle Commissioni d'esame, solo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia, invece, ne delegano la nomina agli enti titolari accreditati per i servizi di certificazione.

La certificazione delle competenze acquisite in ambiti formali di apprendimento è una funzione strettamente collegata a quella di erogazione dell'attività formativa. Il monitoraggio ha confermato che tutte le Regioni e P.a. operano compiutamente le procedure di certificazione degli apprendimenti in esito a percorsi di formazione.

Per quanto concerne lo stato di attuazione della procedura di certificazione delle competenze a seguito di un percorso di validazione di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, le Regioni e Province autonome che hanno il servizio a regime sono dieci (48%): Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento e Toscana. Sono invece otto (38%) quelle che hanno il servizio in fase di sperimentazione: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Nelle Regioni Calabria, Campania e Molise i servizi di IVC non sono ancora attivi, pertanto, tutte e tre sono operative solo nella certificazione delle competenze in esito a percorsi formali di apprendimento. Nello specifico, solo le Regioni Calabria e Molise hanno i LEP ancora in fase di realizzazione, mentre la Campania, li ha completati, anche se non ha ancora attivato i servizi sul territorio.

La situazione è riassunta dal sottostante grafico 2.8.

Grafico 2.8 **Certificazione delle competenze da IVC**



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

2.10 Il riconoscimento dei crediti formativi

Nell'ambito della formazione professionale il credito formativo è il valore attribuito agli apprendimenti comunque acquisiti dall'individuo ai fini della sua partecipazione a percorsi formativi personalizzati. Questo può essere attribuito in riferimento sia alla modalità di accesso sia alla riduzione della durata. Nel primo caso si tratta di "credito di ammissione", ovvero del riconoscimento del valore di apprendimenti acquisiti in deroga alle condizioni di accesso ad un percorso formativo. Questa tipologia di credito viene attivata nel caso in cui il richiedente non dispone del titolo d'istruzione o di formazione professionale previsto per l'accesso all'azione formativa, ma può dimostrare di possedere una preparazione coerente con il titolo richiesto. Il "credito di frequenza", invece, è la dispensa dalla frequenza di uno o più moduli in cui si articola un percorso formativo grazie alla valorizzazione di apprendimenti già avvenuti. Sulla base delle specifiche normative regionali, possono essere valutate quale credito formativo singole abilità e/o conoscenze e/o unità di competenza.

La Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 relativa all'*European Qualification Framework* definisce i crediti formativi quali

Unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell'apprendimento, è stata valutata e convalidata da un'autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati dell'apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell'apprendimento corrispondenti.


Nella logica dell'apprendimento permanente, il riconoscimento dei crediti formativi si fonda, per analogia, sui principi alla base del processo di individuazione e validazione, ed è parte integrante dei diritti individuali di messa in valore delle esperienze maturate dalle persone in qualsiasi contesto, senza discriminare

quindi, tra apprendimenti formali, non formali e informali. In quanto diritto, l'accesso al servizio per il riconoscimento dei crediti è volontario.

Tutte le Regioni e Province autonome, nel tempo, si sono dotate di un sistema per il riconoscimento dei crediti formativi basato sulla valutazione di attestazioni relative a percorsi formativi in ambito formale e ad attività lavorativa. A partire dall'emanazione del D.Lgs. n.13 del 2013, che ha avviato la riforma del Sistema nazionale di certificazione delle competenze in chiave europea, gli enti hanno progressivamente aggiornato i loro sistemi di certificazione delle competenze e integrato le procedure già in uso con le procedure di IVC per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti, attribuendo valore di credito formativo anche alle attestazioni di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, capitalizzati attraverso il processo di individuazione e validazione.

Le Regioni e P.a. che attualmente hanno un sistema per il riconoscimento dei crediti formativi integrato al sistema di IVC, come si può osservare nel grafico 2.9, sono diciassette (81%): Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Grafico 2.9 Il sistema per il riconoscimento dei crediti formativi



Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Tra le Regioni che ancora non hanno il sistema per il riconoscimento dei crediti formativi integrato con il sistema di IVC si rilevano delle differenze importanti. Le Regioni Calabria e Molise hanno attivo solo il riconoscimento dei crediti in ambito formale, in quanto non hanno ancora avviato il sistema per l'IVC degli apprendimenti non formali e informali. Le Regioni Marche e Puglia sono in fase di aggiornamento/sperimentazione del sistema per il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei servizi di IVC in corso di implementazione o già implementati.

In particolare, la Regione Marche sta implementando il riconoscimento dei crediti in ingresso, nell'ambito della costruzione degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi. A tal fine, ha introdotto linee di indirizzo per il riconoscimento dei livelli di apprendimento in ingresso, che saranno ulteriormente implementate non appena verranno approvati gli standard per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione. Invece, la Regione Puglia, in questa fase nella quale i servizi di IVC non sono ancora a regime, con il termine credito formativo intende riferirsi ad attestazioni di formazione svolta in ambito formale, oppure ad attività lavorativa documentata.

2.11 I costi del servizio

Per quanto concerne il costo dei servizi le Regioni e P.a. hanno articolato l'offerta dei servizi di IVC prevedendo, in alcuni casi, i costi a carico dell'utente per le diverse fasi. Le tariffe individuate sono differenziate sulla base della tipologia del servizio, ovvero se riferite al processo di individuazione e/o validazione oppure alla procedura di certificazione, ma anche in relazione alle modalità di erogazione, se individuale o di gruppo, e alla seniority professionale degli operatori preposti.

In diverse Regioni e P.a. il soggetto richiedente può avvalersi di eventuali misure di sostegno individuale per il costo del servizio, come ad esempio contributi o voucher erogati nell'ambito di iniziative specifiche legate alle politiche attive del lavoro promosse dall'ente titolare. I finanziamenti pubblici possono derivare da Programmi nazionali, come per esempio Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) o Garanzia giovani (GG), o essere attivati con specifici bandi o avvisi a livello regionale con risorse proprie del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) o di altri fondi. I finanziamenti privati determinano in molti casi l'individuazione di tariffe che definiscono i massimali dei costi che il libero cittadino deve sostenere richiedendo il servizio.

Le Regioni e P.a. che hanno definito le tariffe a carico dell'utente per l'accesso ai servizi di IVC sono dodici: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Trento, P.a. di Bolzano, Valle d'Aosta e Veneto. La Regione Liguria è in fase di revisione delle tariffe; pertanto, nelle tabelle non sono riportate le informazioni relative ai costi previsti.

Di seguito si presentano le tabelle riepilogative dei costi del servizio nelle diverse fasi della procedura di IVC: fase di individuazione e validazione (tabella 2.10) e fase di certificazione (tabella 2.11).

I costi sono stati raggruppati in range che vanno da euro 80-300 e più di euro 300. Nella categoria "Costi variabili", invece, vengono indicate solo quelle Regioni e P.a. che non hanno individuato una tariffa fissa per le singole fasi, ma i costi delle procedure sono determinati di volta in volta sulla base della tariffa dell'operatore e della durata effettiva della prestazione del servizio stesso.

Per quanto riguarda la fase di individuazione e validazione si rileva che cinque Regioni e P.a., ossia l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto non hanno definito tariffe specifiche per queste fasi ma hanno costi diversificati in base alla durata.

Le Regioni e P.a. con un costo tra gli euro 80 e i 300 sono invece l'Abruzzo, la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia e la P.a. di Bolzano. Soltanto la P.a. di Trento e la Valle d'Aosta prevedono un costo superiore ai 300 euro.

Va inoltre precisato che per la Regione Campania i costi di accesso ai servizi di IVC sono ancora in fase di valutazione. La Regione Sicilia, pur avendo definito i costi in passato, attualmente non dispone di un quadro operativo dei costi. L'Umbria non ha definito i costi che però potrebbero essere indicati in alcuni avvisi specifici.

Infine, le restanti regioni quali: Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Toscana al momento non hanno definito i costi dei servizi all'utente.

Tabella 2.10 Fase individuazione e validazione: costi a carico dell'utente

Regione/P.a.	80 – 300 euro	Più di 300 euro	Costi variabili
Abruzzo	X		
Basilicata⁶⁰	X		
Emilia-Romagna			X
Friuli-Venezia Giulia⁶¹	X		
Lazio⁶²			X
Lombardia			X

Segue

⁶⁰ La fase di Individuazione è gratuita per l'utente, il costo indicato nella tabella è riferito soltanto alla fase di Validazione.

⁶¹ Il costo indicato è riferito alla sola fase di Individuazione in quanto la Regione accorpa il costo della Validazione a quello della Certificazione.

⁶² I costi indicati dalla Regione Lazio si riferiscono, a differenza delle altre regioni, a una singola competenza validata e/o certificata, pertanto il costo del servizio varia sulla base del numero delle competenze (il costo della singola competenza per fase Individuazione e Validazione è pari a euro 210,00).

Segue Tabella 2.10

Piemonte			X
P. a. di Bolzano	X		
P. a. di Trento⁶³		X	
Valle d'Aosta⁶⁴		X	
Veneto			X

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

Per la fase di certificazione la maggioranza delle Regioni e P.a., non hanno definito un costo standardizzato. Soltanto 3 regioni tra cui Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia e Valle d'Aosta hanno un costo che va oltre i 300 euro, mentre la P.a. di Bolzano è l'unica che ha previsto un costo tra i 100 e i 300 euro.

Tabella 2.11 Fase di certificazione: costi a carico dell'utente

Regioni/P.a	100 – 300 euro	Più di 300 euro	Costi variabili
Abruzzo			x
Basilicata		X	
Emilia-Romagna			X
Friuli-Venezia Giulia		X	
Lazio			X
Lombardia			X
Piemonte			X
P.a. di Bolzano	X		
P.a. di Trento			X
Valle d'Aosta⁶⁵		X	
Veneto			X

Fonte: dati Monitoraggio SNCC, Inapp, 2023

⁶³ Il costo è riferito solo alla fase di Individuazione e all'emissione del Documento di Trasparenza.

⁶⁴ Nella tabella il costo è riferito al servizio erogato individualmente, la Regione prevede anche tariffe inferiori qualora il servizio venga erogato in gruppo (euro 150,00 a persona per gruppi da 3 a 8 persone).

⁶⁵ Anche per questa tabella il costo è riferito al servizio erogato individualmente, la Regione prevede tariffe inferiori per il servizio erogato in gruppo (euro 400,00 a persona per gruppi da 2 a 4; euro 300,00 a persona per gruppi da 3 a 8 persone; ed euro 200,00 per gruppi da 8 a 15).

3. Monografie dei sistemi di certificazione delle competenze delle Regioni e Province autonome⁶⁶

Nota introduttiva

Il presente capitolo raccoglie gli approfondimenti relativi all'implementazione del sistema di certificazione delle competenze a livello delle singole Regioni e Province autonome italiane.

Al fine di indagare i processi di evoluzione normativa, generalmente lunghi, delle Regioni e P.a., nonché lo stato di attuazione dei servizi, come già descritto nel paragrafo 1.4 relativo a obiettivi, metodologia e strumenti della rilevazione, sono state condotte interviste con l'obiettivo di raccogliere:

- informazioni relative al sistema, attraverso le interlocuzioni con i funzionari e con i dirigenti delle Regioni e P.a.;
- informazioni sulla effettiva realizzazione, nonché procedure e applicazioni pratiche, attraverso le interlocuzioni con gli operatori.

Pertanto, a partire dalla lettura integrata dei documenti normativi relativi ai Sistemi regionali di certificazione delle competenze (ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013) e attraverso il confronto con tali attori, sono state rielaborate e sistematizzate le schede monografiche già prodotte nel monitoraggio pilota, realizzato all'epoca esclusivamente in modalità desk.

Le informazioni contenute nelle schede monografiche sono aggiornate al mese di luglio 2023 e sono state redatte nella versione definitiva con il supporto delle amministrazioni delle Regioni e Province autonome interessate.

Le singole schede monografiche sono articolate come segue:

1. Quadro introduttivo: racconta lo stato dell'adeguamento normativo delle regioni e Province autonome.
2. Standard minimi di sistema: illustra l'attuazione del repertorio a livello regionale (stato dell'arte, manutenzione ed evoluzione del sistema regionale), l'individuazione del personale addetto all'erogazione dei servizi; la nomina e costituzione della commissione di esame; la definizione degli enti titolati; la descrizione dei beneficiari; le modalità di erogazione e la realizzazione di attività informativa e formativa.
3. Sistema regionale per l'IVC: descrive nel dettaglio il processo di IVC declinandone le singole fasi (accesso al servizio, individuazione, validazione e procedura di certificazione) con i relativi tempi, costi e sistemi informativi.
4. Riconoscimento dei crediti formativi: riporta la procedura di riconoscimento dei crediti.
5. Riferimenti normativi e regolamentari (tabella di sintesi della principale normativa di riferimento).

⁶⁶ Desideriamo ringraziare tutti coloro – responsabili e funzionari regionali, figure professionali a presidio dei servizi di IVC, operatori pubblici e privati dei servizi per il lavoro delle singole Regioni e Province autonome che con il loro prezioso supporto attraverso le interviste e/o attraverso la lettura critica delle schede monografiche, hanno contribuito alla raccolta dati qualitativi. Ci scusiamo per qualche eventuale e non voluta dimenticanza.

3.1 Abruzzo⁶⁷

Quadro introduttivo

Al fine del recepimento del D.Lgs. n. 13/2013, la Regione ha primariamente modificato per integrazione la propria legge regionale n. 111/1995 (Formazione professionale), introducendo tramite la L.R. n. 30/2018 il nuovo comma 3 bis, che recita:

L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali e informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il Regolamento di attuazione della L.R. n. 111/1995 è adeguato alle disposizioni normative di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle medesime.

A partire da questo elemento costitutivo, il recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 è stato realizzato attraverso l'approvazione del documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali – Istituzione e prime disposizioni attuative", di cui alla D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018. La stessa Deliberazione stabilisce all'art. 3 che il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi è costituito da:

- il dispositivo regionale di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, operante sulla base e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio, conformi a quanto disposto da norma nazionale applicabile (di cui all'art. 4);
- il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea, competenza esclusiva della Regione, reso operativo sulla base delle funzioni e degli standard minimi di servizio (di cui all'art. 8).

Sempre nel 2018 la Regione ha avviato una importante azione di sistema, denominata "Sistema di certificazione delle competenze con VALore LEgale - VALE"⁶⁸ che, se formalmente catalogabile come sperimentazione, per ampiezza, portata e obiettivi stessi ha tuttavia rappresentato la strategia per la strutturazione delle procedure e delle prassi indicate nel D.Lgs. n. 13/2013 e nel D.I. del 30 giugno 2015 per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti, nonché dei crediti formativi.

Dal 2018 al 2020 la Regione ha implementato il sistema attraverso un lavoro costante testimoniato dagli atti e provvedimenti normativi regionali che si sono susseguiti.

Nel 2020 adotta, in modo integrato con il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea (D.G.R. n. 180 in data 08 aprile 2020), le "Linee di indirizzo relative agli standard minimi di processo e al quadro regolamentare dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze" (D.G.R. n. 324 del 15/06/2020) relative a:

- gli standard minimi di processo del servizio di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale;
- il quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.

Il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento crediti formativi della Regione Abruzzo è articolato nei seguenti servizi:

- Certificazione delle competenze in esito a un percorso formativo formale;
- Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (IVC);
- Riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali.

⁶⁷ Si ringraziano: Maria Saula Gambacorta - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Fabio Travaglini - Operatore accreditato, per la disponibilità all'intervista.

⁶⁸ Si veda <https://www.valeabruzzo.it/>.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Con la D.G.R. n. 1101 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii. viene approvato il *Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo*, aggiornato e integrato al fine della piena aderenza al QNQ con D.G.R. n. 788 del 16/10/2018.

Inoltre, con D.D. n. 230/DPG009 del 12/11/2018 sono stati definiti e approvati i descrittori minimi degli standard formativi (intesi come i riferimenti alla base dei percorsi di apprendimento formale relativi alle qualificazioni di cui al relativo Repertorio, nonché relativi alle attività e professioni regolamentate), portando quindi nel 2019 all'approvazione del *Repertorio regionale degli standard di percorso formativo* (D.D. n. 139/DPG009 dell'11/06/2019).

Il *Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali*⁶⁹ è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro.

Il *Repertorio regionale degli standard di percorso formativo*⁷⁰ individua per le qualificazioni di interesse, oltretutto per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, (durata, formazione da remoto, dotazione strumentale minima, attestazione in esito, requisiti di accesso al percorso). Tale repertorio è altresì funzionale al riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Dal 2018 al 2020 la Regione è stata impegnata in un importante lavoro di implementazione e aggiornamento dei propri repertori, testimoniato dagli atti e provvedimenti normativi regionali che si sono susseguiti.

A regime il *Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali* viene periodicamente aggiornato dalla Regione in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente e/o sulla base di istruttorie tecniche derivanti dalla consultazione con il partenariato economico e sociale. Tutti i soggetti che hanno un interesse qualificato, e valutato discrezionalmente dall'amministrazione, possono fare richiesta di aggiornamento del Repertorio. Solitamente tale richiesta è fatta dagli organismi di formazione e collateralmente anche dalle associazioni di categoria, ma anche da soggetti che hanno interesse diretto rispetto all'istituzione di un profilo specifico.

Per quanto concerne il *Repertorio regionale degli standard di percorso formativo* l'aggiornamento avviene solo quando la Regione individua la necessità di aggiornamento di un percorso formativo e dei relativi standard minimi.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Il personale preposto all'erogazione dei servizi nell'ambito del sistema integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali della Regione Abruzzo è chiamato a gestire le funzioni di:

1. Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
2. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze;
3. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi;
4. Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale nel processo di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione delle competenze.

⁶⁹ *Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili* accessibile online al link SELFI <https://tinyurl.com/255antck>.

⁷⁰ *Repertorio regionale degli standard di percorso formativo* accessibile online al link SELFI <https://tinyurl.com/32td93s2>.

Per lo svolgimento delle singole funzioni i professionisti devono abilitarsi ed essere inseriti negli elenchi⁷¹ degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

L'elenco degli operatori abilitati è articolato in quattro sezioni.

- Sezione 1. Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
- Sezione 2. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per la validazione e la certificazione delle competenze.
- Sezione 3. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, per il riconoscimento dei crediti formativi.
- Sezione 4. Presidio delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, con riferimento ai profili di cui al Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili.

La Regione ha istituito un profilo professionale per l'erogazione dei servizi *Tecnico del riconoscimento e della certificazione degli apprendimenti* articolato in tre Unità di competenze:

- accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- pianificare e realizzare le attività valutative per la validazione e la certificazione delle competenze;
- pianificare e realizzare le attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi.

Il possesso di certificato di questa qualificazione professionale consente l'iscrizione a tutte le sezioni sopra richiamate. La Regione ha ad oggi organizzato il percorso di formazione, solo nell'ambito del progetto VA.L.E., ed è in fase di completamento la definizione dello "standard di percorso formativo". La richiesta di iscrizione all'elenco è possibile attraverso l'esame pubblico a cui è possibile accedere anche grazie alla presentazione di attestati di certificazione di competenze rilasciati da enti pubblici titolati ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e relativi alle Aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Per quanto riguarda gli esperti di contenuto non è previsto un esame pubblico i soggetti possono accedere alla Sezione 4 dell'elenco sulla base dell'esperienza professionale e della docenza, dimostrata attraverso curriculum vitae.

La Commissione di esame

La Commissione di certificazione è ordinariamente composta da tre membri, individuati e nominati dal competente Servizio della Giunta regionale nel rispetto dei requisiti di indipendenza e terzietà:

- il Presidente, scelto dall'Elenco istituito a norma dell'art. 7, co. 4, lett. a) Regolamento regionale n. 12/1995, con il ruolo di responsabile del procedimento;
- un operatore abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo, scelto dall'elenco regionale nel rispetto del criterio di rotazione, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
- un operatore autorizzato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, scelto dalla sezione dell'elenco regionale a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, nel rispetto del criterio di rotazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.

Ove disposto da norme regionali o nazionali relative a specifiche qualificazioni, la Commissione di esame è integrata da ulteriori membri.

Ad oggi, solo gli esami relativi alla abilitazione professionale degli operatori addetti all'erogazione dei servizi sono svolti, ai sensi del D.I. 30/06/2015, da parte delle Commissioni di cui sopra. Le altre qualificazioni professionali oggetto del Repertorio regionale, così come le singole unità di competenza che le costituiscono, ove esito di percorsi di apprendimento formale (corsi autorizzati) sono ancora oggetto di esame tramite il vigente Regolamento ex L. n. 875/1978, del quale – come visto – la legge regionale n. 30/2018 ha previsto l'adeguamento al D.Lgs. n. 13/2013, non ancora avvenuto.

⁷¹ Elenco degli operatori abilitati e autorizzati. Elenco dei presidenti consultabili online al link SELF <https://tinyurl.com/3ntj9en9>.

Enti titolati

La titolazione è il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo, in quanto soggetto titolare ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, dell'idoneità di un soggetto giuridico in forma organizzata, pubblico o privato, avente sede operativa nel territorio regionale:

- a) a erogare in via diretta il servizio di individuazione e validazione delle competenze;
- b) a supportare la Regione nell'erogazione del servizio di certificazione delle competenze.

Con D.G.R. n. 192 del 10/04/2020 la Regione Abruzzo ha approvato le linee di indirizzo relative alla titolazione dei soggetti operanti nell'ambito del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi. Gli enti titolati sono quelli in possesso di accreditamento definitivo per l'erogazione delle attività dell'ambito formazione e orientamento o per i servizi per il lavoro rilasciato dalla Regione Abruzzo. Tali enti accedono obbligatoriamente alla titolazione attraverso procedura semplificata⁷².

Beneficiari

L'accesso ai servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze è su base individuale. Non vi sono restrizioni in merito al target dei beneficiari che può avere accesso al servizio⁷³.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Abruzzo ha demandato l'attività informativa ai soggetti titolati che prendono in carico gli utenti, tutta la normativa, modulistica e le informazioni sul servizio integrato sono presenti sul sito istituzionale. Per quanto concerne la formazione degli operatori solo la Regione ha ad oggi organizzato i percorsi di formazione, nell'ambito dei progetti VALE e VALE Plus (quest'ultimo in corso di realizzazione), ed è in fase di completamento la definizione dello standard di percorso formativo, funzionale all'erogazione di offerta "a mercato" da parte degli Organismi di formazione a loro richiesta a ciò autorizzati.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Il servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in esito ad apprendimenti non formali e informali di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018, si articola nelle seguenti fasi operative:

1. informazione del richiedente sul servizio e la spendibilità dei relativi esiti;
2. accettazione della domanda di accesso al servizio;
3. identificazione e messa in trasparenza delle competenze del richiedente e rilascio del Documento di trasparenza;
4. validazione delle competenze sulla base del Documento di trasparenza e delle relative evidenze, conclusa dall'eventuale rilascio del Documento di validazione.

L'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze:

- è avviato esclusivamente su richiesta dell'individuo interessato, o sulla base di determinazioni specificamente assunte dalla Regione Abruzzo, al competente soggetto titolato;
- è svolto da enti titolati ai sensi della D.G.R. n. 192 del 10 aprile 2020;
- è realizzato unicamente attraverso operatori abilitati ai sensi della D.G.R. n. 675 del 11/11/2019, fatta eccezione per la fase di informazione del richiedente sul servizio e la spendibilità dei relativi esiti, che può essere realizzata da altro personale che opera presso l'organismo titolato.

⁷² Nell'ambito delle attività previste per il programma GOL l'eventuale riconoscimento dei crediti *ad personam* nell'ambito delle azioni di *Reskilling* il soggetto realizzatore deve essere in possesso della Titolazione nell'ambito del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della D. D. n. 89/DPG009 e n. 90/DPG00807 del 7 luglio 2020.

⁷³ Nell'ambito del programma GOL sono destinatari del servizio di individuazione e messa in trasparenza delle competenze i soggetti rientranti nel percorso 2 - *Upskilling*, percorso 3 - *Reskilling* e percorso 4 - Lavoro e Inclusione.

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

I soggetti titolati all'erogazione del servizio garantiscono:

- idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili, rivolte a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato;
- adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione dell'effettivo bisogno.

La fase di Identificazione e messa in trasparenza delle competenze è svolta con riferimento alla seguente procedura generale:

- analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali maturate dal richiedente;
- identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili, attraverso consultazione condivisa con il richiedente dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni;
- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
- sottoscrizione, sulla base degli esiti dei punti precedenti, di patto di servizio;
- supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso produzione delle opportune evidenze;
- esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di valore e pertinenza e formalizzazione di ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza attraverso tecnologie digitali;
- sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
- sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante, per conferma del servizio svolto.

La fase di Identificazione e messa in trasparenza è svolta con riferimento primario alle Unità di competenza in cui si articolano le qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili. A tutela del diritto individuale di messa in valore degli apprendimenti del richiedente, ove il ricorso al Repertorio regionale non sia esaustivo, il servizio è svolto con riferimento ai repertori afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali o, in subordine, ai risultati attesi in cui si strutturano le Aree di attività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Il dossier individuale di identificazione e messa in trasparenza delle competenze (cfr. D.D. n. 61/DPG021 del 19/02/2021) si compone dei seguenti documenti obbligatori, acquisiti, progressivamente prodotti e raccolti in corso di erogazione del servizio:

- richiesta di avvio e patto di servizio, conforme al format-tipo e sottoscritto in originale dal richiedente;
- fotocopia di valido documento di identità del richiedente;
- curriculum vitae del richiedente, ordinariamente in formato Europass, aggiornato in coerenza con la richiesta e da esso sottoscritto in originale;
- Documento di trasparenza relativo alle competenze identificate, sottoscritto in originale dal portatore e dall'operatore abilitato che ha erogato il servizio;
- copia delle evidenze documentali apportate dal richiedente a supporto di quanto dichiarato nel Documento di trasparenza;
- Documento di tracciabilità del servizio svolto, conforme al format-tipo, non necessitante di vidima da parte della Regione.

Il Documento di trasparenza è rilasciato dal soggetto titolato erogatore del servizio, in originale, alla persona cui è riferito, che assume con la sua sottoscrizione la responsabilità di quanto in esso dichiarato. A richiesta, il soggetto titolato rilascia al richiedente copia digitale del Documento di trasparenza, non sostitutiva della copia cartacea.

La fase di Validazione delle competenze

La funzione valutativa è svolta dall'organismo titolato attraverso operatore abilitato, differente da quello impegnato nella precedente fase di identificazione e messa in trasparenza ed in posizione

di indipendenza dal richiedente, con riferimento alla seguente procedura generale:

- analisi preliminare del Documento di trasparenza, rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
- successiva audizione del richiedente;
- eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando gli indicatori di valutazione delle unità di competenza in oggetto. L'opportunità e il grado di approfondimento dell'eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza e dell'esito dell'audizione. La valutazione diretta, che assume carattere di garanzia di ultima istanza, è svolta da esperto tratto dalla congruente sezione dell'elenco pubblico degli operatori autorizzati al presidio della realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, che agisce – in condizione di indipendenza e terzietà rispetto al richiedente – a supporto dell'operatore abilitato;
- redazione di scheda di valutazione, a motivazione dell'esito del servizio e, in caso di esito positivo, produzione del Documento di validazione;
- restituzione al richiedente dell'esito della valutazione e informazione orientativa sull'eventuale accesso al servizio di certificazione;
- sottoscrizione del Documento di validazione risultante da parte dell'operatore e dell'organismo titolato, per assunzione di responsabilità;
- sottoscrizione da parte del richiedente del Documento risultante, per conferma del servizio svolto.

La fase di validazione delle competenze è svolta con riferimento esclusivo alle Unità di competenza del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili di cui all'art. 10 della D.G.R. 16 ottobre 2018, n. 788.

La procedura di certificazione

Il servizio di certificazione delle competenze di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018, è svolto dalla Regione Abruzzo, avvalendosi ove necessario del supporto tecnico di un organismo a ciò specificamente titolato in conformità agli standard minimi di processo ai sensi della linea di indirizzo definita con D.G.R. n. 192 del 10 aprile 2020.

Il servizio di certificazione è avviato a seguito della presentazione al competente Servizio della Giunta regionale di:

- istanza di certificazione delle competenze da parte della persona in possesso del Documento di validazione, anche per il tramite dell'organismo titolato che lo ha rilasciato. Ove esplicitamente indicato in sede di avviso pubblico di indizione delle sessioni di certificazione, possono presentare istanza anche le persone in possesso del solo Documento di trasparenza, corredato obbligatoriamente da evidenze di parte seconda e terza a comprova di quanto dichiarato;
- richiesta da parte degli organismi formativi, a nome e per conto dei partecipanti ai percorsi regionali di qualificazione autorizzati, sulla base di Documento di formalizzazione degli apprendimenti, integrato in caso di riconoscimento di crediti formativi dai relativi dossier documentali.

Il servizio di certificazione delle competenze è svolto con riferimento esclusivo alle Unità di competenza del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili di cui all'art. 10 della D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018.

Il servizio si articola nelle fasi che si riportano di seguito in ordine cronologico di esecuzione e dettagliate per ruolo;

- A. a cura dell'operatore abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo:
- identificazione degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
 - analisi dei documenti e delle evidenze e redazione di scheda di proposta di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
 - pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;
- B. a cura congiunta dell'operatore abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo e dell'operatore autorizzato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale:
- progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;

- C. a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:
- recepimento della proposta di disegno valutativo e conseguente predisposizione del set di esame;
 - definizione del calendario di esame;
 - conduzione dell'esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo;
 - valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;
- D. a cura del competente Servizio della Giunta regionale:
- rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
 - registrazione delle stesse.

Il servizio di certificazione è concluso:

- laddove tutte le unità di competenza costituenti un profilo risultino positivamente valutate, dal rilascio del certificato di qualificazione ad esso riferito, con valore di attestazione di parte terza pubblica;
- laddove solo alcune unità di competenza risultino positivamente valutate, dal rilascio per esse del relativo certificato, con valore di attestazione di parte terza pubblica. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della qualificazione a livello di profilo.

Costi e tempi

Il soggetto titolato, attraverso operatori abilitati, garantisce per il servizio di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti un minimale di prestazione pari a 3 ore di servizio individuale in presenza.

Viene definito come massimale di costo di offerta del servizio da parte dell'organismo formativo su mercato privato la quota di euro 150,00 onnicomprensivi per richiedente, oltre IVA se dovuta. È facoltà del soggetto titolato erogare il servizio di riconoscimento a titolo gratuito o con costo minore del massimale sopra indicato.

All'interno del programma GOL l'attività è remunerata con le UCS relative alla Misura 1-C Orientamento specialistico approvate dal Reg. delegato (UE) n. 90/2017 per il programma IOG. L'importo previsto è euro 35,50 per ora di servizio erogato (UCS a processo). Considerata la durata stabilita in 3 ore dalle disposizioni regionali, la spesa prevista è pari a euro 106,50 per ciascun destinatario.

Gli operatori abilitati impegnati nell'erogazione dei servizi sono remunerati dal soggetto titolato che se ne avvale al parametro massimo orario di euro 35,00 al lordo di Irpef, al netto di IVA ove dovuta e della quota contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio, cui aggiungere eventuali rimborsi per le spese di mobilità sostenute.

Sistemi informativi

Nel sito regionale SELFI (Sviluppo Economico Lavoro Formazione Istruzione)⁷⁴ è presente un'area dedicata alla formazione che comprende al suo interno una parte dedicata alla certificazione delle competenze. Da questa pagina è possibile accedere all'insieme delle norme, degli atti e delle risorse a supporto dell'esercizio del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi. In particolare, è possibile avere accesso alle:

- norme e disposizioni attuative;
- repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili;
- repertorio regionale degli standard di percorso formativo;
- elenco degli operatori abilitanti e autorizzati. Elenco presidenti incaricabili;
- elenco soggetti titolati;
- risorse esterne di supporto.

*Venticinque*⁷⁵ è la piattaforma tecnologica per la gestione completa del Mercato del Lavoro della Regione Abruzzo. Eroga servizi online per l'accoglienza, l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro, nonché per supportare le imprese del territorio.

Il numero degli attestati rilasciati è monitorato in Regione Abruzzo in maniera cartacea.

⁷⁴ Si veda <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

⁷⁵ Si veda <https://tinyurl.com/3sum4p2d>.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il dispositivo regionale per il riconoscimento dei crediti formativi ha come obiettivo il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona attraverso i propri apprendimenti formali, non formali e informali, al fine della loro capitalizzazione e del loro trasferimento ad ulteriori opportunità di apprendimento formale o non formale, nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale di competenza dalla Regione Abruzzo (D.G.R. n. 180 del 08/04/2020).

Il dispositivo di riconoscimento dei crediti si applica alle attività formative, autorizzate o finanziate, conformi allo standard di percorso di cui al relativo Repertorio regionale, nei termini e nei limiti da esso fissati. L'autorizzazione o il finanziamento di attività formative per cui sia prevista la riconoscibilità dei crediti determina l'obbligazione per il relativo organismo di formazione di attivare a richiesta individuale il relativo procedimento sulla base della procedura definita dalla Regione. Nell'ambito dei percorsi di IeFP, IFTS e ITS il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è svolto sulla base delle specifiche normative nazionali e regionali vigenti.

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi si articola in diverse fasi:

- informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento dei crediti formativi;
- recepimento della richiesta di riconoscimento da parte del richiedente;
- individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente;
- validazione degli apprendimenti del richiedente;
- formulazione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato;
- autorizzazione amministrativa, da parte della Regione, della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato.

La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dall'organismo di formazione, avvalendosi obbligatoriamente di un operatore abilitato iscritto alla specifica sezione dell'elenco regionale. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con proprie risorse, anche di assistenza tecnica, a tutte le fasi del processo di riconoscimento, al fine di valutare la correttezza e la conformità di quanto posto in atto dall'organismo formativo, potendo esprimere prescrizioni o provvedimento idonei alla garanzia del diritto del richiedente.

Con D.D. n. 61/DPG021 del 19/02/2021 sono stati definiti i Contenuti minimi standard di informazione sul riconoscimento dei crediti formativi e la composizione del Dossier individuale di riconoscimento dei crediti formativi. Quest'ultimo si compone dei seguenti documenti obbligatori, acquisiti, progressivamente prodotti e raccolti in corso di erogazione del servizio:

- Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi e patto di servizio, conforme al format-tipo e sottoscritta in originale dal richiedente;
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente;
- Curriculum vitae del richiedente, ordinariamente in formato Europass, aggiornato in coerenza con la richiesta e da esso sottoscritto in originale;
- Documento di trasparenza relativo ai crediti richiesti, sottoscritto in originale dal portatore e dall'operatore abilitato che ha erogato il servizio;
- Copia delle evidenze documentali apportate dal richiedente a supporto di quanto dichiarato nel Documento di trasparenza;
- Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato, conforme al format-tipo, sottoscritta in originale dal richiedente, dall'operatore abilitato, dagli eventuali docenti partecipanti e dal responsabile dell'organismo formativo, contenente la verbalizzazione delle operazioni svolte ed i loro esiti;
- Documento di tracciabilità del servizio svolto, conforme al format-tipo, non necessitante di vidima da parte della Regione;
- Autorizzazione amministrativa della Regione all'esercizio dei crediti riconosciuti ed al progetto formativo individualizzato.

La Determinazione indica anche i minimali di prestazione e massimali di costo del servizio di riconoscimento dei crediti formativi, nonché i parametri di costo relativi alla remunerazione degli operatori abilitati.

In particolare, definisce i seguenti minimali:

- Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti: 3 ore di servizio individuale in presenza, elevate a 5 in caso di richiesta congiunta di credito di ammissione e di crediti di frequenza;

- Valutazione degli apprendimenti e restituzione della proposta di riconoscimento crediti e progetto formativo individualizzato: 2 ore di servizio individuale in presenza.

I massimali di costo di offerta del servizio da parte dell'organismo formativo su mercato privato sono così definiti:

- Riconoscimento dei crediti con valore a priori: erogato a titolo gratuito, senza obbligo di ricorso ad operatore abilitato;
- Riconoscimento di crediti di frequenza o del solo credito di ammissione: fino al massimo di euro 230,00 onnicomprensivi per richiedente, oltre IVA se dovuta;
- Riconoscimento congiunto di credito di ammissione e crediti di frequenza: fino al massimo di euro 300,00 onnicomprensivi per richiedente, oltre IVA se dovuta.

Gli operatori abilitati impegnati nell'erogazione dei servizi sono remunerati dall'organismo formativo che se ne avvale al parametro massimo orario di euro 35,00 al lordo di Irpef, al netto di IVA ove dovuta e della quota contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio, cui aggiungere eventuale rimborso per le spese di mobilità sostenute.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 111 del 17/05/1995 (e successiva integrazione con LR n. 30/2018)	Formazione professionale
D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015	Approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo
D.G.R. n. 788 del 16/10/2018	L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018); recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.I. Mlps/Miur del 30-06-2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali"
D.D. n. 218/DPG009 del 23/10/2018	Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015 e ss.mm.ii. Adeguamento tecnico descrittori profili professionali.
D.D. n. 85/DPG009 del 6/05/2019	D.G.R. 788 del 16/10/2018 recante "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali" – istituzione e prime disposizioni attuative. Approvazione "linee guida relative alla sperimentazione dei servizi di messa in trasparenza e riconoscimento dei crediti formativi".
D.G.R. n. 304 del 03/06/2019	D.G.R. 788 del 16/10/2018 recante L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.I. Mlps/Miur del 30-06-2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali" – istituzione e prime disposizioni attuative. Disposizioni.
D.G.R. n. 675 del 11/11/2019	D.G.R. 788 del 16/10/2018 recante L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.I. Mlps/Miur del 30-06-2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali" – istituzione e prime disposizioni attuative. Disposizioni consequenziali.
D.D. n. 215/DPG009 del 15/11/2019	"Linee di indirizzo relative all'istituzione ed alla gestione, attraverso procedure di evidenza pubblica, dell'elenco degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, di cui all'art. 11 del documento allegato della D.G.R. n. 788 del 16 ottobre 2018". Approvazione Avviso pubblico per costituzione "Elenco degli operatori abilitati o autorizzati all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi" e Avviso pubblico per certificazione Unità di Competenza abilitanti all'esercizio delle funzioni del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.
D.D. n. 220/DPG009 del 19/11/2019	D.G.R. n. 788 del 16/10/2018, recante "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali – istituzione e prime disposizioni attuative". "Linee guida relative alla sperimentazione dei servizi di messa in trasparenza e riconoscimento dei crediti formativi". Cronoprogramma attività seconda fase di sperimentazione.

Segue

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

D.D. n. 246 del 19/12/2019	Intervento 10 "Certificazione apprendimenti non formali e informali" PO FSE 2014/2020. Azione 7 "Testing sistema di certificazione". Disposizioni attuative.
D.G.R. n. 180 del 08/04/2020	D.G.R. n. 788 del 16.10.2018, recante "L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.M. Mlps/Miur del 30/06/2015 e del 08/01/2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali - istituzione e prime disposizioni attuative". Adempimenti consequenziali - Approvazione "Dispositivo regionale del riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea".
D.G.R. n. 192 del 10/04/2020	D.G.R. n. 788 del 16/10/2018 recante "L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.I. Mlps/Miur del 30/06/2015 e del 08/01/2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali - Istituzione e prime disposizioni attuative" Adempimenti consequenziali - Approvazione "Linee di indirizzo relative alla titolazione degli organismi operanti nell'ambito del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi".
D.G.R. n. 324 del 15/06/2020	L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.I. Mlps/Miur del 30/06/2015 e del 08/01/2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali - Istituzione e prime disposizioni attuative". Disposizioni consequenziali - Linee di indirizzo relative agli standard minimi di processo ed al quadro regolamentare dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.
D.D. n. 89/DPG009 e n. 90/DPG008 del 7/07/2020	Titolazione degli organismi operanti nell'ambito del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi. Approvazione Avviso pubblico.
D.D. n. 61/DPG021 del 19/02/2021	Dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea e servizio di individuazione e validazione delle competenze - Fase di identificazione e messa in trasparenza. Approvazione disposizioni attuative.

3.2 Basilicata⁷⁶

Quadro introduttivo

La Regione Basilicata con la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 ha istituito il "Repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata" (RRPP). Nel 2012 con la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 (come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1324/2018) ha fondato il "Repertorio Regionale delle Attestazioni della Basilicata" (RRA) e formalizzato la strategia regionale in tema di certificazione delle competenze in relazione al sistema regionale degli standard per il conseguimento di qualificazioni corrispondenti ad interi profili o a singole competenze. Con la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013 ha istituito il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ) che rappresenta il riferimento regionale per il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali. La L.R. n. 30 del 13 agosto 2015 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva" definisce l'intera architettura del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione ed esplicita le procedure per l'individuazione e la validazione e la certificazione delle competenze e quelle per il riconoscimento dei crediti e prevede l'istituzione del dispositivo DRIVE "Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze", approvato nel 2016 con D.G.R. n.744. La L.R. n. 9 del 13 maggio 2016 istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata) e individua i soggetti abilitati alla erogazione dei servizi. La D.G.R. 625 del 17 settembre 2019 modifica e integra la D.G.R. n. 845 del 4 agosto 2017 attraverso il recepimento della normativa nazionale di riferimento nel documento aggiornato "Procedure e standard minimi di prestazione, attestazione e sistema dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze – Linee guida".

Il sistema di certificazione delle competenze della Regione Basilicata è articolato nei seguenti servizi:

- Certificazione delle competenze in esito a un percorso formativo formale e ad apprendimenti in ambito non formale e informale;
- Individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- Riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali.

Per i servizi di individuazione e validazione possono costituire oggetto del servizio anche competenze riferite a qualificazioni contenute in Repertori di altre Regioni. L'utilizzo di standard professionali non compresi nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Basilicata (RRPP), non è in alcun caso possibile con riferimento alla certificazione delle competenze.

L'unità minima oggetto di individuazione e validazione, ovvero di certificazione, è la UC (Unità di Competenza).

Le richieste di accesso ai servizi di individuazione e validazione delle competenze e al servizio di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali/informali possono essere presentate, in qualsiasi momento dell'anno, all'Agenzia LAB.

Il Repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata (RRPP) e il Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ) sono accessibili online⁷⁷.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione Basilicata ha istituito con D.G.R. n. 1625/2011 il Repertorio Regionale dei Profili Professionali (standard professionali) della Basilicata e successivamente (D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, modificata

⁷⁶ Si ringraziano: Marco Albanese - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Rossella Di Gennaro - Resp. P.O. Sistemi delle competenze e dell'orientamento. Accreditamento. Politiche di inserimento lavorativo - ARLAB, per la disponibilità all'intervista.

⁷⁷ Si veda i seguenti link: <https://tinyurl.com/5zkrmbtw>, <https://tinyurl.com/37r3psvt>.

e integrata dalla D.G.R. n. 1324/2018), il Repertorio delle attestazioni e (D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013) il Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, che comprende anche gli standard formativi relativi ai diversi profili professionali. Nel Repertorio dei profili professionali sono compresi anche i profili afferenti ad attività e professioni il cui accesso è disciplinato da norme statali che prevedono la frequenza di attività formative (professioni regolamentate).

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La D.G.R. n. 467/2018 definisce la procedura di aggiornamento degli standard professionali e formativi regionali. L'Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative gestisce il processo di monitoraggio e revisione dei repertori generalmente con cadenza annuale raccogliendo i fabbisogni espressi da diversi soggetti sia all'interno dell'amministrazione regionale (altri Dipartimenti) che esterni ad essa, appartenendo ad altre amministrazioni pubbliche ed ai soggetti del mondo del lavoro. Le proposte di modifica e/o di integrazione dei repertori vengono sottoposte al Gruppo tecnico standard GTS (di cui alla D.G.R. 243/2011) che può anche attivarsi attraverso sottogruppi settoriali per la elaborazione di nuovi standard professionali.

Ad oggi la procedura di manutenzione è stata realizzata sempre su iniziativa dell'Ufficio regionale competente ed attraverso procedura scritta, con l'obiettivo di adeguare ed aggiornare gli standard regionali alle evoluzioni intervenute a livello nazionale, soprattutto in relazione ai profili attinenti professioni regolamentate, nonché agli adeguamenti da effettuarsi in caso di aggiornamento delle ADA nazionali.

Anche a seguito delle sollecitazioni giunte in tal senso dall'attuazione del programma GOL, la Regione prevede di attivare una rilevazione dei fabbisogni di aggiornamento su tutto il repertorio degli standard professionali anche avvalendosi del GTS.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Le funzioni caratteristiche del sistema dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono presidiate dai seguenti ruoli:

- Esperto dell'“Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze” (EIC);
- Esperto di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” (EVC);
- Esperto della “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” (ECP).

L'esercizio delle prime due funzioni è esclusivamente riservato al personale dell'Agenzia LAB e subordinato al conseguimento delle relative abilitazioni, di cui al DRIVE. La Regione Basilicata provvede all'organizzazione ed erogazione dei relativi percorsi formativi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione e al rilascio delle stesse, sulla base degli standard professionali e formativi allegati al DRIVE.

La Regione Basilicata istituisce elenchi regionali di esperti provenienti dal mondo del lavoro e della formazione professionale, abilitati a svolgere la funzione di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”.

La Commissione di esame

Le Commissioni di certificazione sono nominate dalla Regione e la loro composizione varia in funzione della tipologia di procedimento.

Per i procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali, autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguimento di qualificazioni complete relative ad attività e professioni regolamentate a livello nazionale o qualificazioni afferenti al “Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali” e per i procedimenti finalizzati alla certificazione di singole unità di competenza (UC) o finalizzati al conseguimento di qualificazioni corrispondenti ad aggregati di UC, purché previsti dai relativi provvedimenti istitutivi o standard di riferimento, la Commissione è così composta, salvo eventuali diverse disposizioni contenute nelle norme di regolamentazione di riferimento:

- Presidente, designato dalla Regione Basilicata tra il personale regionale;
- un esperto di settore, in possesso di competenze significativamente attinenti ai contenuti oggetto di valutazione, designato dal soggetto attuatore tra le risorse professionali impegnate nella realizzazione dell'intervento formativo;
- un rappresentante dell'Ispettorato territoriale del lavoro, da questo designato.

Per i procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale, la Commissione è così composta:

- Presidente, nominato dalla Regione Basilicata tra il personale regionale o tra il personale di ARLAB, posto che non sia intervenuto in azioni concernenti formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione, documentazione, individuazione, validazione delle competenze dei candidati;
- due commissari abilitati al presidio della funzione di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP);
- un esperto di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" (EVC), con funzioni di supporto metodologico e segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Enti titolati

L'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva – Lavoro e Apprendimento Basilicata" (Agenzia LAB) è l'Ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze ed esercita il suo ruolo secondo le norme e i regolamenti disposti dalla Regione Basilicata. La Regione vigila sulla corretta erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze a cura degli enti titolati, riservandosi di esercitare i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto delle procedure e degli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema. Sono soggetti titolati al solo riconoscimento dei crediti formativi gli Organismi di Formazione accreditati.

Beneficiari

L'accesso ai servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze è su base individuale. La Regione non ha predisposto specifici avvisi, né individuato target specifici di beneficiari.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La pubblicizzazione e promozione dei servizi di IVC è affidata al ARLAB – soggetto titolato. È stata realizzata un'attività di informazione/formazione sull'insieme dei servizi disponibili e le relative modalità di accesso e di svolgimento rivolta ai Centri per l'Impiego, in quanto strutture di servizio presenti in maniera capillare sul territorio e quindi più vicini alla potenziale utenza.

La Regione prevede che gli operatori del sistema siano abilitati allo svolgimento di ciascuna funzione prevista dal SNCC. L'abilitazione viene conseguita a seguito di frequenza di un percorso formativo obbligatorio (rispettivamente di 24 ore per la funzione di accompagnamento, 30 ore per la funzione di pianificazione, 24 ore per quella di riconoscimento crediti) e successivo esame per il rilascio della qualificazione (per ciascuna delle tre qualificazioni è stata definita una qualificazione specifica nel repertorio regionale delle qualificazioni).

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

L'attivazione del servizio di individuazione e validazione è su base volontaria e su richiesta del cittadino all'ente titolato. In caso di minore età del richiedente, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un genitore del minore o chi ne abbia la tutela. È requisito minimo per l'accesso ai servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali e informali, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento da esso.

L'accesso al servizio di individuazione e validazione avviene sulla base della dimostrazione o autodichiarazione di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto (formale, non formale, informale). Per i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile l'attestazione della conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, ad un livello minimo B1, secondo gli standard CEFR (*Common European Framework of Reference for Languages*).

Il servizio è preceduto da un'azione informativa/orientativa, la cui finalità specifica è quella di illustrare il servizio al potenziale utente, nonché di verificare i fabbisogni di quest'ultimo e il possesso dei requisiti di accesso. Tale azione è svolta dall'ente titolato o dal Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di cui al RRPP, anche non afferenti al "Quadro nazionale delle qualificazioni regionali" nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Limitatamente ai casi nei quali non siano presenti nel RRPP standard professionali congruenti con le competenze di cui la persona chiede la validazione, possono costituire oggetto di individuazione e validazione le competenze riferite a qualificazioni contenute in Repertori di altre Regioni, purché afferenti al Repertorio nazionale sopra citato, ed esclusivamente se già oggetto di programmazione dell'offerta formativa della Regione Basilicata.

In ogni caso, l'unità minima per l'individuazione e la validazione delle competenze è la UC (Unità di competenza).

Questa fase è rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla "messa in trasparenza" delle competenze acquisite e alla elaborazione del Documento di trasparenza, sulla base del relativo format allegato al DRIVE.

Nel processo di individuazione delle competenze, la persona è supportata da un operatore specializzato (EIC), abilitato allo svolgimento della funzione di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze". L'operatore, anche a partire dal curriculum vitae dell'utente, utilizzando opportune metodologie, facilita la ricostruzione del quadro delle esperienze realizzate dalla persona, anche attraverso la raccolta delle 'evidenze' che le comprovano; riconduce le competenze emerse agli standard professionali di cui al relativo repertorio regionale; supporta l'interessato nella composizione del Documento di trasparenza; fornisce ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

L'operatore EIC suggerisce all'utente l'interruzione del servizio laddove non si rilevino le condizioni minime di successo in termini di validazione.

Qualora il processo di identificazione consenta di accertare la congruenza delle esperienze emerse con competenze codificate in standard professionali del RRPP (o anche non del Repertorio regionale, limitatamente ai casi previsti), per la cui certificazione sia competente la Regione, l'operatore EIC procede alla predisposizione del Documento di trasparenza, attestazione di parte prima, e alla sua archiviazione, nonché alla registrazione sul SICert e alla consegna all'utente, unitamente al *Dossier delle esperienze e delle evidenze* e a uno schema dal quale risulti l'associazione tra le UC messe in trasparenza e la sequenza di processo.

La positiva conclusione della fase di Identificazione delle competenze dà luogo a procedere alla successiva fase di validazione delle competenze messe in trasparenza.

La fase di validazione delle competenze

Possono essere oggetto di validazione di ogni singolo procedimento UC, senza limiti numerici, afferenti a una stessa sequenza di processo. Nel caso in cui l'utente scelga di non proseguire con la fase di validazione, per tutte le UC messe in trasparenza o per alcune di esse, può comunque richiedere l'attivazione della fase di validazione alla LAB, mediante apposito modulo, entro un periodo non superiore a due anni dalla data di rilascio del Documento di trasparenza.

La valutazione è esercitata da un "Organismo valutativo" (OV) composto da: un soggetto, inquadrato nei ruoli dell'Agenzia LAB, abilitato a svolgere funzione di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" (EVC), che non abbia partecipato alla fase di individuazione delle competenze per la persona sottoposta a valutazione; un soggetto abilitato a svolgere la funzione di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP), selezionato mediante estrazione casuale dagli elenchi regionali.

Le UC relative ad attività generiche svolte nell'ambito di una specifica attività lavorativa (ad es. Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attività, Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro), possono essere oggetto di validazione solo contestualmente ad altre UC caratterizzanti una determinata attività e 'seguono' l'associazione alla sequenza di processo delle UC caratterizzanti.

La valutazione prevede, al minimo, l'esame del Documento di trasparenza e dell'allegato Dossier delle evidenze e delle esperienze e l'audizione del candidato, eventualmente un colloquio tecnico.

Sarà cura dell'esperto EVC predisporre il verbale di validazione, che sarà firmato da tutti i componenti dell'OV, nonché tracciare l'attività sull'apposito Registro delle attività di individuazione e validazione, raccogliendo anche la firma dell'utente.

In caso di valutazione finale positiva, l'Ente titolato compila e rilascia alla persona il *Documento di validazione*, attestazione con valore di parte seconda, e provvede alla registrazione di quest'ultimo nel SICert. In caso di valutazione negativa, l'esito viene comunque registrato nel SICert regionale a conclusione del servizio. In caso di valutazione solo parzialmente positiva, il Documento di validazione viene compilato unicamente in relazione alle competenze validate. L'unità minima di validazione è rappresentata dalla UC (Unità di competenza).

La procedura di certificazione

La procedura di certificazione delle competenze è il servizio finalizzato al rilascio del *Certificato di qualificazione professionale* attestante le competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle acquisite in contesti non formali o informali, o al rilascio, ove del caso, di altra attestazione di cui al Repertorio regionale delle attestazioni, ivi incluse quelle relative a qualificazioni regolamentate. Il "Certificato di qualificazione professionale" costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico. Esso viene rilasciato dalla Regione Basilicata, sulla base del relativo format allegato al DRIVE.

Il servizio di certificazione si attiva automaticamente qualora la persona abbia frequentato un percorso formativo formale che prevede il rilascio di un certificato di qualificazione professionale e sia stata ammessa alla prova finale di accertamento delle competenze. In tal caso l'ammissione alla procedura avviene tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, in essa incluso l'eventuale *Dossier di riconoscimento* del credito di ammissione e/o dei crediti di frequenza. Nel caso di competenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non-formali o informali, l'accesso al servizio di certificazione delle competenze è subordinato al possesso di uno o più "Documento/i di validazione" – oppure al possesso di attestazioni di certificazione o di certificazione e validazione, relativamente a tutte le UC "componenti" una qualificazione completa – e necessita di un'apposita richiesta da parte dell'utente.

Nel caso in cui il candidato venga ritenuto non idoneo al conseguimento dell'intera qualificazione, è comunque possibile che la Commissione lo ritenga idoneo a conseguire la certificazione di una o più UC oggetto di valutazione. In tal caso, dunque, l'utente riceverà la certificazione limitatamente alle UC per le quali è risultato idoneo. Non è possibile il rilascio di certificazioni relative a singole competenze nel caso di qualificazioni relative ad attività e professioni regolamentate a livello nazionale.

L'output di questa fase è costituito dal "Certificato di qualificazione professionale" con valore di parte terza ed è rilasciato, in caso di esito positivo all'attività di valutazione, in relazione ad una o più UC oggetto di valutazione, nei seguenti casi:

1. in esito a un percorso formativo formale;
2. in esito a un percorso di individuazione e validazione.

Costi e tempi

I costi dei servizi di IVC sono definiti all'interno del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE) adottato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 845/2017, come integrata e modificata dalla D.G.R. n. 625/2019.

Per quanto attiene al servizio di individuazione e validazione: la fase di identificazione costituisce una prestazione gratuita per il cittadino; il costo della fase di valutazione e attestazione è invece a carico del richiedente.

Il costo del servizio di certificazione in ambito non-formale e informale, sia per quanto concerne la fase di valutazione che quella di attestazione, è a carico del richiedente. Il costo onnicomprensivo a carico dell'utente è così determinato:

- per la valutazione e attestazione in ambito di validazione: euro 175,00;
- per la valutazione e attestazione in ambito di certificazione: euro 375,00.

Entrambi i suddetti costi si riferiscono a singoli procedimenti di validazione e di certificazione. Possono essere oggetto di validazione ovvero di certificazione nel medesimo procedimento, UC, senza limiti numerici, afferenti ad un'unica sequenza di processo, così come definita all'Allegato 2, comma 6, del decreto Interministeriale 30 giugno 2015.

Nel caso di certificazione in esito a percorso formativo formale, nessun costo aggiuntivo rispetto a quello del percorso è dovuto dall'utente. Il costo sarà sostenuto dal Soggetto Attuatore.

Nell'ambito delle misure rivolte al diritto alla messa in valore degli apprendimenti, la Regione si riserva la facoltà, di stabilire, anche su base temporanea e/o periodica, modalità di accesso agevolate ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, prevedendo la riduzione di costo o la gratuità di una o più fasi dei servizi.

Per quanto riguarda i procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale, ai dipendenti di ARLAB componenti degli OV nell'ambito della validazione delle competenze o delle "Commissioni di certificazione", nonché al Presidente delle medesime Commissioni, non è dovuto il gettone di presenza, in quanto trattasi di attività di istituto. Agli esperti esterni componenti di OV nell'ambito della validazione delle competenze o delle Commissioni di certificazione, in qualità di esperti per la "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP), è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 100,00 a lordo delle trattenute di legge, nonché, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute (una giornata nel caso di certificazione a valle di validazione, una giornata nel caso di valutazione attinente la fase di validazione).

Per quanto riguarda i procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali, al Presidente delle Commissioni, non è dovuto il gettone di presenza, in quanto trattasi di attività di istituto. Al rappresentante dell'Ispettorato territoriale del lavoro, in quanto componente esterno della Commissione, è riconosciuto un gettone di presenza pari a euro 60,00 a lordo delle trattenute di legge, nonché, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute fino ad un massimo di due giornate. Il medesimo trattamento economico del componente esterno è riconosciuto agli eventuali componenti aggiuntivi della Commissione d'esame.

Sono, invece, considerati componenti interni il Presidente della Commissione e l'esperto di settore designato dal soggetto attuatore. Al pagamento dei gettoni di presenza provvede:

- ARLAB, nel caso di procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale;
- il Soggetto Attuatore, direttamente, in caso di procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali.

Il Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE) definisce anche le tempistiche di erogazione dei servizi.

Nel dettaglio, entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al servizio di individuazione e validazione delle competenze, l'Ente titolato realizza un primo colloquio con il richiedente. La convocazione per detto colloquio avviene con un preavviso minimo di 10 giorni. Entro e non oltre i 30 giorni successivi al primo colloquio, l'Ente titolato conclude il servizio con il rilascio del Documento di trasparenza o, in alternativa, con la registrazione nel SICert dell'interruzione del servizio.

In caso di prosecuzione del servizio con la validazione, le fasi di valutazione e attestazione (rilascio del Documento di validazione) o, in alternativa, di registrazione dell'esito negativo della valutazione, vengono concluse entro e non oltre i 45 giorni dal rilascio del Documento di trasparenza, o di richiesta di validazione, se quest'ultima avviene successivamente alla messa in trasparenza (entro massimo due anni dal rilascio del Documento di trasparenza). Lo svolgimento della valutazione ha una durata non superiore ad una giornata. L'Ente titolato convoca l'utente per la valutazione con un preavviso minimo di 15 giorni.

Per quanto attiene al servizio di certificazione delle competenze acquisite mediante apprendimenti non-formali/informali, la relativa prova di valutazione è svolta entro e non oltre due mesi dalla presentazione di istanza di accesso al servizio. L'Agenzia LAB convoca l'utente per la valutazione con un preavviso minimo di 15 giorni. La prova valutativa ha una durata non superiore a una giornata.

Le richieste di nomina di Commissioni in caso di procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali sono inoltrate di norma almeno 30 giorni prima della data presunta d'esame. Per percorsi formativi di durata inferiore a 150 ore, la data presunta d'esame non può essere inferiore ai 10 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

Sistemi informativi

I servizi di IVC e i relativi output in termini di attestazioni rilasciate sono registrati sul sistema SICERT che è parte del sistema SINOPIE di gestione dei Repertori di standard. Al momento il sistema non dialoga con il sistema SIRFO di gestione dei dati inerenti alle azioni realizzate a valere sul FSE né con il sistema informativo lavoro.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t del DRIVE, il credito formativo è definito come "valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, rivolto a rafforzare le opportunità di accesso a ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche e articolazione didattica".

Il riconoscimento dei crediti – la cui procedura è disciplinata dalla D.G.R. 112/2018 – ha effetto solo con riferimento all'offerta formativa programmata o autorizzata dalla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa nazionale in materia di apprendimento permanente e nei limiti eventualmente definiti, anche nelle intese fra Stato e Regioni, per i percorsi formativi regolamentati/abilitanti. Il sistema accoglie, inoltre, gli indirizzi dell'Unione europea in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale, nonché di istituzione di un Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

Il riconoscimento dei crediti avviene a cura dell'Organismo di Formazione titolare del percorso per cui gli stessi sono richiesti, attraverso impiego di personale specificamente abilitato dalla Regione Basilicata. La Regione definisce altresì, in sede di programmazione dell'offerta formativa, caratteristiche e limiti di riconoscibilità. L'autorizzazione amministrativa dei crediti è svolta dall'Agenzia LAB, sulla base dell'esame della documentazione di procedimento, ferma restando la responsabilità dell'attuatore e del beneficiario circa il corretto esercizio pedagogico dei crediti riconosciuti.

Nella logica dell'apprendimento permanente, il riconoscimento dei crediti si fonda, per analogia, sui principi alla base del processo di certificazione delle competenze, è parte dei diritti individuali di messa in valore delle esperienze maturate dalle persone, non discriminando fra apprendimenti formali, non formali e informali. In quanto diritto, è ad accesso volontario da parte del richiedente e presenta una parte comune nelle fasi del procedimento (identificazione, messa in trasparenza, valutazione degli apprendimenti al fine della loro validazione quali crediti formativi) ed è svolta in applicazione di standard di metodo e processo, sotto controllo pubblico.

Il Documento di trasparenza è ammissibile quale evidenza, nel limite del proprio valore di attestazione di parte prima, nell'ambito del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, ove congruente per contenuti di esperienza, secondo quanto determinato dal Dispositivo di riferimento.

Il Documento di validazione è ammissibile nell'ambito del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, ove congruente per contenuti di esperienza, concorrendo – in ragione della sua natura di attestazione pubblica valutativa di parte seconda – alla formulazione del giudizio relativamente alla dispensa di frequenza degli afferenti moduli/unità ed al credito di ammissione.

La non applicabilità dei servizi di individuazione e validazione delle competenze e del servizio di certificazione delle competenze non preclude – ove non altrimenti disposto – il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, così come disciplinato dal Dispositivo di riferimento.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011	Legge Regionale dell'11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28, n. 33. Approvazione del "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi".
D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011	D.G.R. del 23 febbraio 2011, n. 243. Istituzione del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata".
D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1324/2018	Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33. D.G.R. del 23 febbraio 2011, n. 243. "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi". Istituzione del "Repertorio regionale delle attestazioni" – Standard minimi.

Segue

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013	Legge 28 giugno 2012, art. 4, comma 67, n. 92. Intesa Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. atti n. 146/CU. Istituzione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata". L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., art. 27: definizione qualificazioni professionali e relativi standard formativi.
D.G.R. n. 744 del 29 giugno 2016	D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, art. 22, comma 2, n. 30. Attuazione disposizioni statali e approvazione DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.
L.R. n. 30 del 13 agosto 2015	Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente e il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP
L.R. n. 9 del 13 maggio 2016	Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e apprendimento Basilicata).
D.G.R. n. 845 del 4 agosto 2017, integrata e modificata dalla D.G.R. n. 625 del 17 settembre 2019	D.G.R. n. 744/16. Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze (DRIVE) – Modifiche e integrazioni. Approvazione del documento "Procedure e standard minimi di prestazione, attestazione e sistema dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze – Linee guida".
D.G.R. n. 112 del 7 febbraio 2018	DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze – Linee Guida degli standard documentali e metodologici per il riconoscimento dei crediti formativi.

3.3 Calabria⁷⁸

Quadro introduttivo

Il Sistema Regionale di certificazione delle competenze della Regione Calabria nasce a seguito del Protocollo d'Intesa bilaterale con Regione Toscana per il trasferimento del sistema regionale degli standard minimi ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze. Tale Protocollo, allegato alla D.G.R. del 16 dicembre 2015, n. 535, è anche finalizzato all'attuazione delle politiche di Lifelong Learning che garantiscono a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alla formazione e all'apprendimento e, di conseguenza, al mercato del lavoro.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Con la D.G.R. del 17 settembre 2015, n. 335, Regione Calabria ha definito le Linee di indirizzo per l'istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, da sviluppare in modo adeguato agli standard minimi previsti dal D.Lgs. n. 13/2013 e in riferimento al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali.

Nella medesima delibera, la Regione ha previsto la costituzione del Gruppo tecnico repertorio (GTR) presso la Direzione Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", coordinato dal Dirigente Generale reggente e composto da almeno tre referenti del Dipartimento medesimo oltre ad altri referenti degli ulteriori dipartimenti interessati, finalizzato alla definizione progressiva degli elementi componenti il repertorio regionale da sviluppare e aggiornare secondo gli standard metodologici previsti a livello nazionale ed europeo.

Pertanto, la Regione sta per definire le procedure per l'approvazione di un proprio Sistema regionale di certificazione delle competenze e relative linee guida per l'individuazione, validazione e certificazione, nel rispetto delle caratteristiche del contesto socioeconomico e produttivo della Calabria.

La D.G.R. n. 215 del 13 giugno 2016, ha dato piena operatività al Repertorio regionale, punto di riferimento primario per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze nonché per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'incontro tra la domanda e l'offerta lavorativa.

Il Repertorio è articolato per Figure professionali, Aree di attività e Unità di competenza ed è organizzato in 24 settori. Ciascuna figura professionale è definita mediante una serie di descrittori che hanno la finalità di focalizzare in modo agevole il suo campo d'azione.

Con la D.D. n. 11879/2016, la Regione ha approvato le Figure professionali e i relativi contenuti descrittivi, pubblicati sul sito istituzionale⁷⁹.

Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze riguarda la definizione complessiva della governance regionale sugli standard professionali, formativi di riconoscimento e di validazione ed è articolato per:

- standard professionali – caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio regionale, descritte in Aree di attività (Ada) e relative Unità di competenza che comprendono conoscenze/competenze-abilità;
- standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazioni delle competenze – caratteristiche minime di riferimento per l'attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite secondo le procedure per il rilascio del costituendo fascicolo elettronico del lavoratore;

⁷⁸ Si ringraziano: Giuseppe Campisi - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Francesco Beraldi - *Associazione Informa*, per la disponibilità all'intervista.

⁷⁹ Si veda <https://tinyurl.com/46m244bt>.

- standard di percorso – caratteristiche minime dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all’acquisizione di Unità di competenza; per ciascuna filiera formativa vengono individuati specifici standard formativi.

Manutenzione ed evoluzione

I contenuti del Repertorio, in quanto raccolta di descrittivi che attengono al mondo del lavoro, sono oggetto di continua manutenzione e aggiornamento al fine di garantire e adeguare la rispondenza della realtà lavorativa con il contesto produttivo a livello nazionale e regionale. Tale manutenzione ed evoluzione richiede sicuramente una maggiore e specifica assistenza per l’implementazione e allineamento al Repertorio nazionale.

La Regione Calabria è responsabile della gestione e dell’aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, ai sensi della D.G.R. n. 215/2016 e si avvale del Gruppo tecnico repertorio (GTR) definito nella D.G.R. n. 335/2015 che ha la funzione di:

- verificare e validare le proposte di integrazione e/o modifica del Repertorio;
- individuare eventuali nuove Figure professionali da inserire nel Repertorio e validare le descrizioni;
- individuare eventuali Settori economici aggiuntivi e validare le descrizioni;
- accompagnare e consultare in ordine alla definizione del sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze della Regione.

Il GTR si compone dei seguenti membri:

il Dirigente Generale del Dipartimento 7, con funzione di coordinamento;

almeno tre referenti interni dello stesso Dipartimento con competenze in materia di formazione professionale e lavoro;

i referenti interni degli ulteriori Dipartimenti interessati per materia.

In caso di necessità di avvalersi di un confronto tecnico con le istanze del territorio in merito alla gestione del Repertorio oppure per la definizione del sistema di riconoscimento e certificazione. Il GTR viene allargato coinvolgendo altri membri, ovvero:

- quattro esperti delle associazioni dei datori di lavoro;
- quattro esperti delle associazioni dei lavoratori;
- un esperto designato dalle tre Università calabresi;
- un esperto designato dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR);
- un esperto designato dalla Consigliera regionale di parità.

Con D.D. 16465 del 21 dicembre 2016 è stata approvata la procedura per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle qualificazioni e delle competenze della Regione Calabria.

Nello specifico, le funzioni degli attori coinvolti sono le seguenti.

1) Alla Regione Calabria – Settore regionale politiche attive e servizi per il lavoro spettano:

- il coordinamento della procedura in termini di gestione del processo nel rispetto delle fasi previste e dei tempi definiti, gestione delle comunicazioni con il soggetto proponente ed eventuali altri soggetti coinvolti, supporto ai lavori del GTR, predisposizione degli atti per l’approvazione degli standard;
- la valutazione formale e tecnica nella fase di istruttoria, relativamente alla verifica della correttezza formale della richiesta, verifica della completezza della descrizione e sua coerenza con l’impianto del Repertorio, verifica della correlazione con il Repertorio nazionale e il Quadro nazionale delle qualificazioni,
- l’attivazione diretta della procedura per l’inserimento di nuove Figure professionali;
- informazioni ai soggetti del territorio interessati a presentare proposte di aggiornamento del Repertorio.

2) Al Gruppo Tecnico Repertorio spetta:

- la valutazione e validazione delle richieste di aggiornamento e adattamento del Repertorio;
- l’individuazione di eventuali nuove Figure professionali/Settori economici aggiuntivi da inserire nel Repertorio;
- il coordinamento e valutazione del lavoro dei Tavoli tecnici tematici coinvolti nell’aggiornamento del Repertorio.

3) Ai Tavoli tecnici tematici eventualmente coinvolti spetta:

- la valutazione degli aspetti contenutistici delle proposte di aggiornamento del Repertorio in termini di definizione dei descrittori delle singole Figure professionali;
- l'elaborazione di materiali di approfondimento, linee guida e studi.

Il processo di aggiornamento, ai sensi della D.G.R. n. 215/2016, è articolato in tre fasi principali e viene attivato in due modi: seguendo una procedura standard, prevista quando la presentazione di specifiche proposte di aggiornamento proviene da specifici attori operanti sul territorio regionale, oppure seguendo una procedura semplificata, quando attivata direttamente dal Settore regionale competente in materia di politiche attive e servizi per il lavoro.

I soggetti che possono avanzare le proposte di modifica al Repertorio nella procedura standard sono:

- le imprese;
- gli enti di formazione professionale accreditati;
- le parti sociali e datoriali;
- le associazioni e le organizzazioni del terzo settore e della società civile;
- le amministrazioni pubbliche e le istituzioni;
- dipartimenti/Settori dell'Amministrazione regionale attraverso le usuali procedure di comunicazione interna.

A seguito della ricezione della richiesta, subordinata alla compilazione di una specifica documentazione, il Settore preposto avvia la procedura di istruttoria, valutazione e validazione delle proposte di modifica e/o integrazione al Repertorio che, nel caso di esito positivo, si conclude con l'approvazione definitiva attraverso un Decreto dirigenziale e il successivo aggiornamento del Repertorio con l'inserimento delle modifiche/integrazioni o dell'eventuale nuovo standard professionale.

Nel caso della procedura semplificata, invece, il Settore regionale competente in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla regolamentazione nazionale e dalle esigenze di correlazione al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e al Repertorio nazionale, attiva di sua iniziativa il procedimento ed avvisa il GTR prima dell'emanazione del decreto dirigenziale che ne approva le risultanze.

Il programma GOL è risultato utile in Regione Calabria per lo sviluppo di qualifiche altrimenti non certificabili ed è stato anche un elemento di accelerazione che ha permesso di modernizzare le politiche del mercato del lavoro, prevenendo attraverso un Avviso pubblico la formazione di nuove qualifiche e la certificazione di quest'ultime. Tale intervento ha posto degli obiettivi maggiormente definiti rispetto a quelli stabiliti per la formazione professionale a livello regionale.

Dal dialogo fra la Regione Calabria e gli enti accreditati è emersa la necessità di aggiornare il proprio repertorio con figure già presenti in Repertori di altre Regioni.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Con decreto n. 2268 del 04/03/2022 è stata approvata e integrata nel Repertorio la figura professionale di "Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze" che prevede le seguenti UC:

- essere in grado di svolgere la funzione di accoglienza al servizio di IVC;
- essere in grado di supportare il candidato nella messa in trasparenza delle competenze validabili;
- essere in grado di collaborare al monitoraggio degli aspetti qualitativi del processo del servizio di IVC delle competenze.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

La Regione sta per definire le procedure per l'approvazione di un proprio Sistema regionale di certificazione delle competenze e relative linee nel rispetto delle caratteristiche del contesto socioeconomico e produttivo della Calabria.

Sistemi informativi

Obiettivo della Regione Calabria è quello di realizzare un'architettura di sistema che possa integrare vari aspetti, tra cui anche il programma GOL, il fondo nazionale competenze e gli ITS con il compito di favorire l'impatto occupazionale di esperienze e qualifiche.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Non si sono riscontrati elementi.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 335 del 17/09/2015	Linee di indirizzo per l'istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze.
D.G.R. n. 535 del 16/12/2015	Approvazione Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e la Regione Toscana avente ad oggetto la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
D.G.R. n. 215 del 13/06/2016	Integrazione D.G.R. 335 del 17 settembre 2015. Istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze.
D.D. n. 11879 del 10/10/2016	D.G.R. n. 215 del 13 giugno 2016 Repertorio Regionale delle qualificazioni e delle competenze di cui alla. Approvazione delle Figure professionali e dei relativi contenuti descrittivi.
D.D. n. 16465 del 21/12/2016	D.G.R. n. 215 del 13 giugno 2016. Approvazione della procedura per l'aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle qualificazioni e delle competenze della Regione Calabria.
D.D. n. 3734 del 6/04/2017 – Aggiornato con D.D. n. 9324 del 17/9/2021	D.G.R. n. 215 del 13 giugno 2016 Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze. Costituzione Gruppo tecnico regionale del Repertorio (GTR).

3.4 Campania⁸⁰

Quadro introduttivo

La Regione Campania con L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro", ha dato avvio alla Riforma regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro in una logica di integrazione tra gli stessi e in coerenza alle Direttive comunitarie in materia sulla base del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 modificato con Regolamento Regionale 18 settembre 2018, n. 7. Le competenze attribuite all'ARLAS (Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Istruzione), sono state successivamente trasferite direttamente alla Regione Campania – Direzione Generale 11: Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.

Con la D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014 "Approvazione degli indirizzi sul Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" vengono illustrate le Linee di indirizzo operative per la costruzione del Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni (RRTQ).

La D.G.R. n. 808 del 23 dicembre 2015 ha poi definito un primo, generale, sistema regionale degli Standard formativi necessari a fornire gli elementi minimi per la progettazione didattica dei percorsi formativi riferiti ai Titoli e Qualificazioni confluiti nel Repertorio regionale.

Infine, con la D.G.R. n. 314/2016 la Regione Campania ha istituito il proprio Sistema di validazione e certificazione delle competenze (SVCC), in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 13/2013 e dal successivo D.I. 30 giugno 2015, e con l'art. 4 è stato adottato il dispositivo SCRIVERE "Sistema di Certificazione Regionale di individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze" finalizzato a consentire a tutte le persone, in possesso dei requisiti previsti, di vedere riconosciute le competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, comprensivi anche delle esperienze maturate attraverso la formazione, l'attività lavorativa, nei contesti del volontariato, nella vita sociale e in quella privata demandando a successivi provvedimenti lo sviluppo di tale sistema.

Con la D.D. n. 589 del 21 maggio 2019, la Regione Campania ha, quindi, approvato le Linee guida degli standard di procedimento per il riconoscimento dei crediti formativi.

Successivamente, la legge regionale n. 16 del 7 agosto 2019 ha modificato l'articolo 40 della L.R. n. 14/2009, ed ha previsto la definizione delle modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, dei modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché delle procedure di riconoscimento dei crediti formativi, secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta. Pertanto, la D.G.R. n. 415 del 10 settembre 2019 ha revocato la D.G.R. n. 449/2017 ed ha previsto un nuovo disciplinare per lo svolgimento degli esami finali dei corsi finanziati ed autofinanziati.

Il Sistema di certificazione delle competenze della Regione Campania è compiutamente articolato nei servizi previsti dal D.Lgs. n. 13/2013 per l'IVC anche se allo stato attuale è operativo solo per gli apprendimenti acquisiti in ambito formale.

La normativa prevede la seguente articolazione del servizio:

- Certificazione delle competenze in esito ad un percorso di apprendimento formale;
- Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali;
- Riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali.

⁸⁰ Si ringraziano: Gerardo de Paola – Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Ferdinando Finale – Esperto TAV, Alessia Giunti – Esperto TAV, Monica Scotti – Form Retail, per la disponibilità all'intervista.

I cittadini accedono al servizio di individuazione e validazione e certificazione delle Competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio:

- automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una Qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali o relativo ad una attività o professione oggetto di regolamentazione o, limitatamente alla sola validazione, in relazione ad una Qualificazione iscritta al Repertorio Regionale ma non afferente al Repertorio nazionale o ad una Qualificazione di altra Regione, in esito di un percorso formativo autorizzato dalla Regione Campania;
- su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e in accordo con i requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti non formali e informali complessivamente maturati, tenuti in conto gli apprendimenti formali, purché adeguati e pertinenti ad una o più Qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni.

Evoluzioni recenti e best practice

Le evoluzioni recenti riguardano il programma GOL dove soprattutto la formazione per l'*upskilling* delle competenze richiede una formazione specifica che può riguardare anche singole parti di un profilo professionale. Questa esigenza ha spinto la Regione Campania a permettere alle agenzie di progettare anche per singole Unità di Competenza.

Anche per il programma Garanzia Giovani la Regione Campania ha avviato attività di formazione. L'avviso, pubblicato nel 2019, prevedeva la possibilità di presentare proposte progettuali sia riferite a profili professionali nella loro interezza sia riferiti a singole unità di competenza delle qualificazioni. Alcuni enti di formazione regionali hanno progettato percorsi brevi riferiti a singole unità di competenza che hanno attribuito agli utenti la relativa certificazione limitata all'unità di competenza acquisita.

In questo senso i due programmi hanno spinto la Regione Campania ad anticipare scelte che erano già state maturate.

Nell'ambito del progetto GOL la formazione è stata estesa anche all'area delle competenze digitali e linguistiche, con la possibilità di inserire all'interno del percorso formativo le competenze chiave per un monte ore pari al 10% del monte ore complessivo, mediante inclusione nella progettazione didattica dei moduli afferenti alle competenze digitali e linguistiche. La Regione Campania ha pertanto definito i contenuti minimi per lo svolgimento di questi percorsi.

La Regione Campania, a supporto dei Programmi GOL e Garanzia Giovani, ha predisposto sul proprio portale una piattaforma per favorire l'allievo nel processo di autodiagnosi delle proprie conoscenze o abilità già possedute e rafforzare il servizio di orientamento. Infatti, l'allievo, accedendo alla piattaforma viene guidato nella costruzione di ulteriori percorsi formativi per acquisire singole unità di competenza e nell'individuazione di ulteriori profili professionali coerenti con i propri fabbisogni in un'ottica di occupabilità e crescita personale.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Il Repertorio della Regione Campania è stato istituito con la delibera 223 del 2014. Quest'ultima ha preceduto la predisposizione di schede relative a singoli profili professionali e alla relativa approvazione in genere mediante decreto dirigenziale. Nella fase iniziale la Regione ha proceduto a creare profili professionali per settori economico professionali basandosi su profili già esistenti in altri Repertori rielaborandoli attraverso schemi predefiniti (sistema del *Maternage*).

Dal 2009 la Regione Campania ha avviato una sperimentazione creando i "centri sperimentali per lo sviluppo delle competenze", i quali hanno lavorato per filiere di attività (es.: filiera dell'aerospazio, la filiera della logistica marittima, la filiera dell'edilizia, settori molto rilevanti nella Regione Campania).

Questi centri supportano la Regione nella fase di implementazione e aggiornamento del Repertorio mantenendo alta l'attenzione in merito agli scenari che si vanno delineando, per es. l'attenzione per l'ambiente, il riciclo dei materiali ecc.

A livello regionale sono state effettuate riunioni con differenti interlocutori appartenenti al partenariato economico-sociale di riferimento nonché alle strutture regionali competenti *ratione materiae* ai quali sono stati presentati i profili predisposti per ciascun settore economico professionale. A seguito delle osservazioni pervenute dagli interlocutori la Regione Campania ha proceduto all'aggiornamento degli standard proposti e alla successiva approvazione con atto amministrativo. Questo procedimento è stato operato a livello regionale per ciascuno dei 24 settori economico professionale e ha dato origine a circa 415 profili professionali. Il Repertorio risulta molto ampio anche grazie al contributo degli interlocutori (partenariato economico-sociale, Centri Sperimentali per lo Sviluppo delle Competenze, Agenzie Formative) che hanno elaborato proposte di nuovi profili professionali, diversi dei quali non presenti nei Repertori delle altre regioni.

Attualmente è in corso di implementazione un'ulteriore sezione riferita a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – profili di operatore e di tecnico di cui all'Accordo in Conferenza Permanente Stato – Regioni e Province autonome del 1° agosto 2019.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Con decreto dirigenziale n. 527 del 18/10/2022 viene definita la procedura di aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni professionali (RRTQ).

Tale procedura è applicabile ai seguenti ambiti:

- a) inserimento nuovi standard professionali;
- b) eliminazione standard professionali;
- c) revisione standard professionali;
- d) revisione standard formativi.

Il processo di aggiornamento e manutenzione del RRTQ è condotto dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili che opera:

- direttamente, anche con il supporto di competenze specialistiche ed expertise, con particolare riferimento ai Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze, ai fini del recepimento di modifiche derivanti da normativa vigente, incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza della Qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13;
- sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il Gruppo tecnico repertorio, su iniziativa della Regione – a fronte di motivata proposta avanzata dagli stakeholders interessati dalle specifiche aree di attività (Aziende, Agenzie formative, Agenzie per il Lavoro ecc.);
- Il Gruppo tecnico regionale (GTR), costituito con Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9 esprime parere consultivo, non vincolante, sulle proposte relative alle attività di aggiornamento e manutenzione del RRTQ.

Il GTR è composto:

- a) dal referente dell'ufficio regionale competente per il coordinamento metodologico delle attività del GTR;
- b) dal referente dell'ufficio regionale competente per il coordinamento operativo degli *asset* professionali, strumentali e organizzativi funzionali alla realizzazione delle attività;
- c) dai componenti del gruppo pilota Antenne Territoriali nell'ambito della rete dei Centri per l'Impiego della Campania;
- d) dai rappresentanti dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze;
- e) da eventuali ulteriori componenti portatori di specifiche competenze e/o *expertise* ritenute di volta in volta necessarie dall'ufficio regionale competente.

Gli stakeholders interessati dalle specifiche aree di attività (Aziende, Agenzie formative, Agenzie per il Lavoro ecc.) possono rivolgersi a tale servizio per le proposte di aggiornamento e manutenzione.

Il processo di aggiornamento e manutenzione del RRTQ è svolto dall'Ufficio regionale a partire dall'analisi della documentazione a supporto della esigenza di aggiornamento e/o manutenzione.

L'Ufficio regionale competente predispone e gestisce gli strumenti per la raccolta e la gestione delle proposte, nonché quelli atti a supportare l'intero processo di aggiornamento/manutenzione. Il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) è accessibile online⁸¹.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La D.G.R. n. 314/2016 individua le funzioni e i relativi requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi di ammissione e/o di frequenza.

Le funzioni indicate sono:

- "Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze" svolte da risorse professionali dotate di Competenze certificate dalla Regione stessa, sulla base dello standard di Competenza del "Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze";
- "Pianificazione e Realizzazione delle attività valutative" svolte da risorse professionali dotate di competenze certificate dalla Regione stessa, sulla base dello standard di Competenza del "Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative".

Il *Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze* è la figura professionale che cura il servizio di identificazione e messa in trasparenza delle competenze dei cittadini che intendono accedere alla procedura di individuazione e validazione delle competenze comunque acquisite in contesti non formali e informali. Il servizio si conclude con la predisposizione di un Documento di trasparenza atto a comprovare le competenze acquisite e l'ammissione alla successiva fase di validazione.

Il *Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative* è la figura professionale a presidio e garanzia della fase di validazione. Cura, pertanto, l'accertamento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, mediante l'esame tecnico del Documento di trasparenza, realizzando, qualora si ritenesse opportuna, anche una valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova in situazione. È inoltre in grado di predisporre prove per valutazione della performance per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni e di realizzare, insieme all'esperto di settore. Il Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative rappresenta il responsabile tecnico-metodologico a presidio del processo valutativo.

Ai sensi dell'art. 5 (Elenco degli Esperti di SEP) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 415/19 la Regione Campania predispone e aggiorna gli elenchi pubblici per gli esperti di settore economico professionale, aventi i requisiti di:

- a) esperienza professionale nello specifico SEP di riferimento, pari ad almeno 5 anni, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi 10 anni;
- b) livello di professionalità EQF almeno pari alla Qualificazione/UC da valutare e, altresì, coerente ai contenuti curriculari e professionali oggetto di valutazione. Tali requisiti devono essere autocertificati.

L'Esperto del mercato del lavoro partecipa alle Commissioni di validazione e certificazione delle competenze.

La funzione di SEP e quella di TAV sono incompatibili, pertanto, l'iscrizione in uno dei due elenchi pregiudica la possibilità di iscrizione all'altro.

La Commissione d'esame

Il soggetto che cura la procedura di certificazione delle competenze è la Regione Campania, la quale provvede a individuare gli organismi abilitati al riconoscimento dei crediti, a definire le modalità di funzionamento delle Commissioni, nonché all'istituzione degli elenchi pubblici delle risorse in possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio delle funzioni di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle Competenze" e "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative".

⁸¹ Si veda <https://capire.regione.campania.it/>.

Le modalità attraverso le quali sono garantiti i principi riportati nel D.Lgs. n. 13/2013 sono disciplinate in Regione Campania con la delibera 415 del 10 settembre 2019 e successivo D.D. attuativo n. 1065 del che tuttavia disciplina esclusivamente gli apprendimenti formali in esito a percorsi di formazione.

Le Commissioni esaminatrici sono composte da:

- un Presidente, nominato dalla Regione;
- un Esperto di settore economico-professionale (SEP), ai sensi del D.I. 30 giugno 2015;
- un Rappresentante dell'Agazia Formativa accreditata, in possesso della qualificazione di Tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative (TAV) che vanta un rapporto di lavoro con l'agenzia formativa designante pari ad almeno 12 mesi. Tale figura può essere acquisita da altra agenzia previa sottoscrizione di accordo di collaborazione per un arco temporale non superiore a 12 mesi. In ogni caso il TAV non può collaborare contemporaneamente con più di due agenzie formative;
- un Segretario verbalizzante, nominato dalla Regione.

Il Presidente, il TAV, l'Esperto di SEP e il Segretario sono individuati tra soggetti iscritti in appositi elenchi regionali.

La Commissione è nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili con principi di rotazione degli incarichi.

L'esame ha per oggetto l'accertamento del possesso delle competenze da parte del candidato e si articola in tre parti: prova scritta, pratica e orale. Per ogni prova la commissione esprime un voto per ogni UC oggetto di valutazione. L'esame si ritiene superato con un punteggio minimo di 60/100 fermo restando che per ognuna delle tre fasi il singolo candidato abbia conseguito il punteggio minimo previsto (24/40 per la prova scritta e pratica e 12/20 per la prova orale). Nel caso in cui una prova venga superata solo per alcune UC, la prova successiva potrà svolgersi solo in relazione alle UC non superate. La prova scritta prevede una batteria di domande a risposta multipla ed è di competenza esclusiva della DG che può attingere dalle Banche dati appositamente costituite, mentre la prova pratica e l'orale è di competenza della Commissione.

Gli esiti possibili sono:

- Idoneità al conseguimento del certificato di qualificazione professionale "completa";
- Idoneità al conseguimento di certificazione di una UC in misura parziale (non ammesso in caso di percorsi regolamentati);
- Non idoneità.

Le certificazioni di idoneità totale e parziale sono rilasciate secondo format specifico indicato dalla D.G.R. n. 415/19, successivamente aggiornato a mezzo dei D.D. n. 762 del 31/07/2020 e D.D. n. 156 del 09/03/2023.

Enti titolati

La Regione Campania nell'ambito delle proprie funzioni definisce i soggetti titolati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione, come i servizi per il lavoro.

Regione Campania è l'Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di IVC delle competenze riferite a Qualificazioni, rilasciate nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

La D.G.R. n. 314/2016 individua quali Enti titolati all'erogazione del servizio di IVC delle competenze:

- la Regione Campania;
- gli organismi formativi a ciò opportunamente accreditati, ordinariamente ai soli fini del riconoscimento dei Crediti formativi, nonché – ove disposto dalla Regione con specifici atti – in modo propedeutico alla eventuale successiva certificazione delle competenze.

La Regione può inoltre definire ulteriori soggetti titolati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di IVC delle competenze, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione, come ad esempio i servizi per il lavoro.

Con D.G.R. n. 136 del 22/03/2022 la Regione Campania definisce nuove linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative. Tra le novità, è stata prevista l'obbligatorietà della disponibilità del profilo di: "Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (TAV)" quale figura chiave, nell'organigramma della singola agenzia formativa, ovvero le persone che saranno in grado di presidiare i processi di IVC.

La Regione ha inoltre avviato delle sperimentazioni attraverso i centri sperimentali per lo sviluppo delle competenze in riferimento alle filiere a cui appartengono per giungere a un ampliamento dei soggetti titolati.

Il sistema che si sta delineando è quello di un coinvolgimento diretto anche dei Centri per l'impiego a seguito del potenziamento del personale competente all'interno dei Centri per l'impiego.

Beneficiari

Il target di riferimento in Regione Campania è composto principalmente da soggetti già all'interno del mondo del lavoro e che partecipano ad attività di formazione continua. Nell'ambito della formazione continua questi soggetti hanno l'esigenza di ottenere attestazioni formali rispetto a competenze che già acquisite nel corso della loro vita professionale. In attesa dell'attuazione del sistema di IVC, la Regione Campania ha stipulato delle convenzioni con le associazioni di categoria che si occupano di formazione continua ai fini di valorizzare l'esperienza dei soggetti in termini di aggiornamento delle professionalità esistenti nell'ambito del Paese.

La Regione Campania ha instaurato un dialogo anche con i fondi interprofessionali in maniera tale che il Repertorio regionale possa continuare ad ampliarsi grazie a nuovi contenuti segnalati da questi ultimi. Allo stesso tempo i fondi interprofessionali utilizzeranno il Repertorio per programmare attività di formazione, aggiornare o riqualificare le professionalità dei lavoratori sul territorio regionale.

Accedono ai servizi di certificazione delle competenze formali i partecipanti alle attività formative finalizzate al conseguimento di una qualificazione regionale.

L'attivazione del servizio avviene in corrispondenza dei bandi e dei progetti per cui è richiesta la validazione in base ai requisiti previsti. Per ora non si parla ancora di "Sportello al cittadino".

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Le Linee guida (D.G.R. n. 314/16) elaborate dalla Regione Campania hanno predisposto la stessa modalità e tipologia di attestazione in esito sia a percorsi formali che al riconoscimento di competenze a seguito della procedura di IVC. Il format di attestazione contempla già al suo interno due sezioni, una relativa ai percorsi formali e una relativa ai percorsi non formali e informali. Allo stato attuale la Regione Campania non ha ancora avviato l'erogazione dei servizi di IVC per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali/informali. L'attivazione dovrebbe partire dal 2023 e il programma GOL potrebbe diventare un canale privilegiato per l'erogazione di tali servizi.

Attività informativa e formativa

Il catalogo della formazione è pubblicato su SILF Campania⁸². L'informazione viene svolta dai servizi presso gli sportelli aperti per l'accoglienza e l'orientamento individuale presso i CPI e le APL.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni a presidio del processo, sono stati creati due profili professionali:

- TACIT (Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze) il quale si occupa del primo approccio con l'utenza e della costruzione del fascicolo;
- il TAV (Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative) il quale si occupa della predisposizione delle prove e della valutazione di quest'ultime.

I corsi, erogati gratuitamente da Regione sulla base di una manifestazione di interesse⁸³ possono essere svolti esclusivamente da persone che hanno già un'esperienza nel settore della formazione di almeno 5

⁸² Si veda <https://tinyurl.com/y59b5b65>.

⁸³ TACIT e TAV/ Manifestazione di interesse – IV Avviso Pubblico – decreto dirigenziale n. 697 del 07/12/2022.

anni negli ultimi 10 ai quali sono stati riconosciuti dei crediti formativi di ammissione ai singoli percorsi. A fronte di tali crediti, la formazione ha una durata ridotta a 80 ore.

In assenza di crediti i percorsi formativi hanno una durata pari a 500 e 380 ore come da specifico profilo formativo contenuto nel RRTQ. Le qualifiche sono rilasciate dai sistemi informativi regionali e costituiscono la base per la definizione degli elenchi dei soggetti qualificati.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il sistema di certificazione regionale di individuazione validazione e riconoscimento delle esperienze è definito con D.G.R. n. 314/2016.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e l'individuazione delle competenze

In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi, la normativa assicura ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.

Sono oggetto di individuazione e validazione delle competenze di cui al Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni (RRTQ):

- in esito a un percorso di apprendimento formale
 - le Qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, le quali hanno valore su tutto il territorio nazionale e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi o possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
 - le Qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza;
- in esito a una richiesta individuale sulla base dei requisiti definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti non formali e informali complessivamente maturati, tenuti in conto gli apprendimenti formali, purché adeguati e pertinenti a una o più qualifiche.

La validazione delle competenze

Il processo di individuazione e validazione è inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte di un ente titolato delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale.

L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze. Il processo è articolato in tre fasi:

- identificazione, volta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle competenze acquisite e alla elaborazione del Documento di trasparenza, riferito alle unità di competenza oggetto del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni e, ove del caso, a Repertori di Qualificazioni di altre Regioni, purché dotati dei requisiti di conformità e afferenza al Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali;
- valutazione, volta all'esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
- attestazione, ovvero la stesura e rilascio del Documento di validazione con valore di parte seconda, che può diventare documento di ingresso qualora si prosegua con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne faccia richiesta.

La procedura di certificazione

Per "Certificazione" si intende l'atto formale attraverso il quale la Regione attesta a una persona, a seguito di specifica valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale ovvero il raggiungimento di precisi obiettivi formativi in esito a un percorso formale, informale e/o lavorativo. Oggetto della certificazione è la verifica del possesso delle competenze di base e tecnico-professionali che compongono i profili professionali. Il certificato attestante l'esito della procedura costituisce "attestazione di parte terza", con valore di atto pubblico. La procedura di certificazione delle competenze è articolata in tre fasi:

- identificazione, rivolta alla valutazione nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica. Nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, o in contesto formale in caso di interruzione del percorso formativo, tramite acquisizione del Documento di validazione;
- valutazione diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, da parte di una commissione;
- stesura e rilascio da parte della Regione del Certificato di qualificazione professionale con valore di parte terza.

La verifica delle competenze deve avvenire secondo una procedura formale all'esito della quale sarà rilasciato un apposito certificato che consentirà la progressiva capitalizzazione delle competenze anche ai fini del conseguimento della relativa qualifica e dell'integrazione dei sistemi di formazione ed istruzione.

Costi e tempi

La D.G.R. n. 314/16 specifica che la Regione provvede con successivi atti alla definizione dei costi della individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche stabilendo eventuali quote di partecipazione da parte dei relativi destinatari o individuando modalità agevolate di accesso alla certificazione.

I costi per il servizio di IVC sono oggetto di valutazione sul piano politico. Si ipotizza un servizio a pagamento anche per calmierare i potenziali accessi e di garantire la qualità nell'erogazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Sistemi informativi

La Regione Campania si pone come obiettivo quello di definire sistemi di piattaforme all'avanguardia che guidino l'utente nell'individuazione dei profili presenti nel Repertorio regionale e delle modalità attraverso le quali può avvenire una crescita professionale.

Il sistema informativo SILF Campania⁸⁴ (Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione) si configura come un sistema integrato in continua evoluzione sul piano tecnologico. Questo strumento informativo mira alla semplificazione, sia nell'accesso all'informazione da parte dell'utente sia nel miglioramento della comunicazione che l'amministrazione può avere rispetto ai cittadini e alle agenzie formative accreditate.

La D.G.R. n. 314/2016 mediante il dispositivo SCRIVERE (Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze) istituisce Il sistema informativo e consultabile per via telematica sul sito istituzionale di Regione Campania. La sezione dedicata alla Certificazione delle competenze è collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Sono contenuti della sezione:

- la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- il collegamento attivo al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, attraverso il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
- l'accesso agli avvisi pubblici relativi ai procedimenti di certificazione delle competenze a domanda individuale e la relativa calendarizzazione delle sessioni;
- l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento e i relativi contatti;

⁸⁴ Si veda <https://lavoro.regione.campania.it/>.

- l'elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi;
- gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché gli Avvisi pubblici rivolti al loro mantenimento.

Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa la Regione implementa l'interoperabilità del sistema informativo con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.

La piattaforma CAPIRE⁸⁵ è articolata in tre sezioni contenenti:

- Qualificazioni regionali (Qualificazioni e Qualificazioni regolamentate);
- Abilitazioni e relativi aggiornamenti (Abilitazioni e Aggiornamenti finalizzati al mantenimento di Abilitazioni);
- Altri percorsi (Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e Propedeutici per ammissione a esami di Abilitazione);

e consente di:

1. sviluppare nuovi standard professionali;
2. realizzare la manutenzione degli standard professionali già presenti in Repertorio, secondo una procedura definita dalla Regione;
3. sviluppare standard formativi;
4. estrapolare le versioni in formato "PDF" degli standard professionali e formativi decretati dalla Regione;
5. effettuare ricerche mirate nel database delle Qualificazioni/Abilitazioni/Altri percorsi.

Infine, il database è caratterizzato da interoperabilità con:

- il sistema gestionale SILF per la progettazione dei percorsi formativi da parte delle Agenzie formative sulla base degli standard formativi presenti nel Repertorio regionale;
- l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni ai fini dell'esportazione dello standard professionale e relativa associazione all'Area di Attività oggetto di referenziazione.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La D.G.R. n. 314/2016 definisce Il riconoscimento dei crediti formativi come uno strumento di politica attiva rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.

I crediti formativi riconoscibili si articolano in:

- credito di ammissione, rivolto a consentire deroga ai requisiti di accesso a un percorso formativo, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale previsto dallo specifico percorso formativo, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell'azione per cui il credito è richiesto;
- crediti di frequenza, utili ai fini della dispensa di frequenza di uno o più unità capitalizzabili/moduli/segmenti in cui il percorso stesso è articolato (riconoscimento di singole Abilità e/o Conoscenze di Unità di competenze).

Il valore del credito formativo è definito dall'organismo formativo che lo riconosce sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal Dispositivo regionale. Il valore del credito è limitato al percorso formativo per cui è richiesto e non è trasferibile ad altri percorsi o persone e può essere definito a priori, nell'ambito degli standard di progettazione dei percorsi formativi, o attraverso appositi atti prodotti o validati dalla Regione,

⁸⁵ Si veda <https://tinyurl.com/3pbmss3m>.

finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti quando il valore dei crediti non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.

Salvo gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, il riconoscimento dei crediti formativi è ammesso per le sole attività coerenti per caratteristiche pedagogiche e articolazione organizzativa, così come disposto dai singoli avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi.

Le norme regionali sul riconoscimento si applicano anche alle attività formative di natura privata.

Il decreto dirigenziale 21 maggio 2019, n. 589 contiene le linee guida degli standard di procedimento per il riconoscimento dei crediti formativi e relativa modulistica.

Possono accedere all'identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti:

- per i crediti di ammissione, tutti i richiedenti (il soggetto attuatore deve concludere il processo valutativo prima dello svolgimento dell'eventuale selezione);
- per i crediti di frequenza, tutti i richiedenti ritenuti idonei a seguito dell'eventuale selezione.

L'analisi di ammissibilità è condotta dall'operatore in possesso del titolo di: TACIT.

La valutazione dei crediti formativi viene effettuata in forma collegiale da una commissione appositamente costituita.

Salvo diverse disposizioni, il massimale dei crediti ammissibili è pari al 50% del percorso.

Successivamente, il riconoscimento dei crediti di frequenza è regolato da specifiche linee guida pubblicate con decreto dirigenziale n. 177 del 06/04/2022 e aggiornate con decreto dirigenziale n. 502 del 05/10/2022.

I crediti di frequenza riconoscibili sono:

- crediti definiti "a priori" in ragione di quanto specificatamente previsto da norme, regolamenti o nell'ambito degli standard formativi di dettaglio del Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni o attraverso appositi provvedimenti regionali. Il riconoscimento di tali crediti è 'automatico', salvo verifiche dei sistemi di controllo e vigilanza;
- crediti a seguito di frequenza di percorsi formativi formali autorizzati dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni, che l'interessato non ha portato a conclusione per qualsiasi ragione (es. in caso di annullamento o revoca sanzionatoria, di abbandono da parte degli allievi, di conclusione anticipata per altre vicende soggettive dell'Agenzia formativa e/o dell'allievo interessato). La suddetta frequenza deve riferirsi a periodi non antecedenti il 1° gennaio 2020.

Il processo di riconoscimento dei crediti si articola in tre fasi, precedute dall'accesso al servizio.

Accesso al servizio: svolto dall'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto – o direttamente a cura dell'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri stakeholders interessati per gli specifici Settori economico-professionali. La fase è finalizzata all'informazione e all'accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. Si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.

- *Identificazione:* a cura dell'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto, che si avvale di soggetto in possesso del titolo di TACIT o di titolo ad esso equivalente, oppure dell'Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri stakeholders interessati per gli specifici Settori economico-professionali. La fase è finalizzata a:
 - ricostruire il percorso formativo precedentemente frequentato dall'interessato, codificandone le attività in termini di durata dei segmenti formativi inerenti alla fase di aula, di esercitazione pratico-laboratoriale e di stage/tirocinio, luoghi di svolgimento e competenze acquisite con riferimento alle

Unità di competenza ed alle Unità formative del percorso formativo che l'interessato ha deciso di frequentare/completare;

- sottoporre all'Amministrazione regionale le informazioni utili ad avviare la composizione di un "Dossier delle evidenze" e di un "Documento di trasparenza" finalizzato al riconoscimento dei crediti di frequenza relativi al percorso formativo che l'interessato ha deciso di frequentare/completare;
- consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Tale fase si conclude con l'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti, a cura dell'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto, o direttamente a cura dell'Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri stakeholders interessati per gli specifici Settori economico professionali, mediante l'utilizzo delle specifiche funzionalità disponibili sul portale SILF Campania.

- *Valutazione:* a cura del personale dell'Amministrazione regionale cui viene assegnata l'istruttoria dell'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti. Tale fase si suddivide in:
 - una istruttoria tecnico-amministrativa, tesa all'esame tecnico e al completamento del "Dossier delle evidenze" e del "Documento di trasparenza". Gli esiti di tale fase consentono all'istruttore di completare il "Dossier delle evidenze" ed il "Documento di trasparenza";
 - una fase valutativa diretta e sommativa per la quale, tenuto conto di quanto descritto dal "Dossier delle evidenze" e dal "Documento di trasparenza" durante la quale il soggetto interessato al riconoscimento dei crediti in ingresso è sottoposto ad una procedura di valutazione mediante test scritto e/o colloquio tecnico ovvero prova prestazionale, a cura di apposita commissione composta:
 1. dal funzionario istruttore (con funzioni di Presidente),
 2. da un Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (con funzioni di Componente) – designato dall'Agenzia Formativa accreditata o dall'Amministrazione regionale,
 3. da un Esperto di Settore economico professionale (con funzioni di Componente) – designato dall'Amministrazione regionale.
- *Attestazione:* questa fase è a cura del personale dell'Amministrazione regionale, che rilascia il "Documento di validazione" che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'Allegato B delle Linee guida di cui al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Il "Documento di validazione" è rilasciato all'interessato e all'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto, affinché possa essere inserito nella sezione crediti formativi del fascicolo allievo. Il "Documento di validazione" è spendibile esclusivamente nell'ambito del percorso formativo specifico a cui si riferisce.

Il riconoscimento dei crediti di frequenza è supportato da una procedura telematica⁸⁶.

L'incarico di componente di commissione (Presidente – Esperto SEP – TAV) è a titolo non oneroso.

⁸⁶ Si veda <https://tinyurl.com/2kukhefw>.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 Modificata dalla legge regionale n. 16 del 7 agosto 2019 art. 11	Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro, (come modificato dal R.R. 18/2018). Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14.
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 modificato con Regolamento Regionale 18 settembre 2018, n. 7	Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b). Disposizioni regionali per la formazione professionale.
D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014	Approvazione degli indirizzi sul Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione.
D.G.R. n. 808 del 23 dicembre 2015	D.G.R. n. 223/2014 - Riforma del Sistema della Formazione Professionale – Approvazione Standard formativi minimi e ulteriori disposizioni per l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale "Autofinanziata".
D.G.R. n. 314 del 28/06/2016	Riforma del sistema della formazione professionale – approvazione dispositivo integrato SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze. Recepimento D.I. 30 giugno 2015.
D.G.R. n. 415 del 10/09/2019	Disciplinare per lo svolgimento degli Esami Finali per il conseguimento di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania in esito a percorsi formativi formali – Revoca della Deliberazione di G.R. n. 449 del 12.07.2017.
D.G.R. n. 136 del 22/03/2022	Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative, in revoca della D.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013.
D.D. n. 589 del 21/05/2019	D.G.R. n. 314 del 28 giugno 2016 – approvazione delle linee guida degli standard di procedimento per il riconoscimento dei crediti formativi e relativa modulistica.
D.D. n. 762 del 31/07/2020	Format di Certificato di Qualificazione Professionale e disposizioni per il rilascio delle attestazioni in esito ai singoli percorsi formativi.
D.D. n. 40 del 01/02/2021	Manuale operativo per la formazione professionale autofinanziata: gestione delle attività formative mediante il supporto della piattaforma SILF monitoraggio.
D.D. n. 4 del 02/02/2021	Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sulle attività di formazione autofinanziate.
D.D. n. 177 del 06/04/2022	Linee guida per il riconoscimento dei crediti finalizzati al completamento di percorsi formativi.
D.D. n. 502 del 05/10/2022	Aggiornamento Linee guida per il riconoscimento dei crediti finalizzati al completamento di percorsi formativi.
D.D. n. 527 del 18/10/2022	Procedura di aggiornamento e manutenzione del repertorio dei titoli e delle qualificazioni.
D.D. n. 156 del 09/03/2023	Approvazione format certificato di qualificazione professionale – note esplicative di compilazione e disposizioni per il rilascio delle attestazioni in esito ai singoli percorsi formativi.

3.5 Emilia-Romagna⁸⁷

Quadro introduttivo

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto sancito dalla L.R. n. 12/2003, con le D.G.R. n. 1434/2005 e n. 739/2013, ha elaborato e adottato il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) che definisce e regola il servizio finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite dalle persone in esito ad apprendimenti formali, non formali e informali, in relazione agli standard professionali del Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), di cui alla D.G.R. n. 936/2004 e ss.mm.ii.

Nel 2016, con la D.G.R. n. 1292 del 01/08/2016, sono recepiti il D.Lgs. n. 13/2013 e il D.I. 30 giugno 2015 nell'ambito dei Sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC), e viene attestata l'aderenza del SRFC al Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze. Lo stesso atto demanda al servizio regionale competente la definizione di eventuali interventi di armonizzazione che si rendessero necessari al fine del riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali.

Il SRFC è stato concepito come sistema "unico e unitario", ovvero, le competenze considerate hanno lo stesso valore anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi e sono accertate e valutate rispetto agli stessi standard professionali di riferimento. Gli attestati rilasciati dal Sistema e la loro spendibilità è unica, indipendentemente dal contesto in cui le competenze si sono formate e sviluppate. Le competenze che il SRFC assume a riferimento sono quelle previste dal Sistema regionale delle qualifiche, il cui repertorio, costantemente aggiornato, è disponibile online⁸⁸.

Con la D.G.R. n. 1778/2020 si è stabilito di assumere le qualifiche professionali regionali correlate alle figure nazionali di cui all'Accordo Stato/Regioni 155 del 1° agosto 2019, quale riferimento unico del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale per la progettazione, la realizzazione dei percorsi e la certificazione delle competenze, al fine del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali. Nell'ambito della IeFP vengono assunte a riferimento anche le competenze di base previste dal medesimo Accordo.

Gli elementi fondativi del SRFC sono:

- la qualifica è un titolo formale che certifica il possesso degli standard di competenza di una figura professionale/qualifica. È assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla Regione con un "atto unico" di certificazione (relativo all'intera figura) oppure mediante la capitalizzazione di certificazioni parziali (certificazioni di "Unità di competenze") in esito a percorsi di apprendimento diversi e progressivi nel corso della vita;
- le competenze che compongono le qualifiche possono essere oggetto di percorsi di apprendimento formale (istruzione, formazione, percorsi integrati), non formale (esperienza), informale (esperienze extra lavorative) anche integrate tra loro;
- le competenze certificate possono essere riconosciute quali "crediti formativi" all'interno del sistema formativo regionale. Possono inoltre essere assunte a riferimento per lo sviluppo professionale in ambito lavorativo, con le modalità che di volta in volta sono definite dalle parti.

Il SRFC della Regione Emilia-Romagna, seppur non sovrapponibile per fasi e output agli standard previsti dal sistema nazionale di IVC, è articolato in modo da essere facilmente correlabile alle linee guida nazionali.

⁸⁷ Si ringraziano: Matteo Dall'Oca – Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Elena Zucchini - Esperta EPV Form.Art, Maddalena Santoro – RFC CIS Formazione, Irene Biavati – Esperta in gestione elaborazione SCC Form.Art, Valentina Chiarella – Operatore accreditato, Rossella Regina – Adecco, per la disponibilità all'intervista.

⁸⁸ Si veda <https://tinyurl.com/h9fhdtf3>.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Il sistema regionale delle qualifiche dell'Emilia-Romagna dispone di un repertorio ampio di figure e standard professionali per l'offerta formativa del territorio.

Il Repertorio è consultabile online⁸⁹. La gestione del Repertorio è in capo al Settore educazione, istruzione, formazione e lavoro.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il Repertorio delle qualifiche professionali della Regione Emilia-Romagna nasce per essere uno strumento dinamico che si evolve nel tempo in base alle esigenze e alle sollecitazioni che provengono dal territorio. Per consentire il continuo aggiornamento del Repertorio, la Regione ha previsto, oltre all'iniziativa del Settore competente o di altri Settori dell'Amministrazione, una "procedura sorgente" con cui soggetti diversi, compilando un'apposita modulistica, possono richiedere l'inserimento di una nuova qualifica. A prescindere dal canale attraverso il quale il SRQ si alimenta, interno o esterno all'amministrazione, la procedura è unica e prevede varie fasi che coinvolgono soggetti diversi. Le proposte di modifica del Repertorio, prima di essere formalizzate, sono valutate dalla Commissione regionale tripartita (CRT) alla quale partecipano anche le Parti Sociali, e dalla Commissione consiliare competente per materia.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Il SRFC prevede tre specifici ruoli a presidio del processo di formalizzazione e certificazione delle competenze. La denominazione attribuita ai ruoli è rimasta quella presente negli atti regionali di istituzione del sistema, e anche se diversa da quella prevista a livello nazionale, le funzioni sono coerenti e conformi a quelle indicate dalla normativa nazionale in vigore.

Nello specifico, le professionalità che intervengono nell'erogazione dei servizi sono: il Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze (RFC), l'Esperto dei processi valutativi (EPV) e l'Esperto di area professionale/qualifica (EAPQ). Il RFC e l'EPV sono ruoli interni agli enti di formazione autorizzati a erogare il servizio di formalizzazione e certificazione. L'EAPQ è l'esperto proveniente dal mondo del lavoro chiamato a valutare la conformità delle competenze possedute dalle persone agli standard del Sistema regionale delle qualifiche.

- Il Responsabile della formalizzazione e certificazione (RFC) è il riferimento organizzativo per l'erogazione dell'intero Servizio. Questa figura assolve le seguenti responsabilità: assicurare e organizzare il processo di erogazione del Servizio SRFC; nominare e formalizzare la Commissione di esame; supervisionare che lo svolgimento delle attività previste avvenga nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento; analizzare le problematiche emergenti e individuare relative soluzioni; garantire l'assistenza consulenziale individuale alle persone.
- L'Esperto dei processi valutativi (EPV) è il riferimento tecnico-metodologico per le attività di consulenza e formalizzazione. Assolve le seguenti responsabilità: realizzare attività di accertamento e valutazione delle competenze; operare nella Commissione d'esame come commissario interno; informare il referente responsabile sull'andamento delle attività svolte; fornire assistenza consulenziale individuale.
- L'Esperto di area professionale/qualifica (EAPQ) rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche "qualifiche" raggruppate e collocate in "aree professionali". Ha la responsabilità di: realizzare attività di valutazione delle competenze; operare nella Commissione d'esame come commissario esterno; svolgere eventualmente il ruolo di Presidente della Commissione; declinare indicatori e relativi risultati attesi degli standard del sistema delle qualifiche regionali per valutare competenze professionali.
- Il RFC e l'EPV sono ruoli interni agli enti di formazione autorizzati ad erogare il servizio di formalizzazione e certificazione. In particolare, il RFC rappresenta il riferimento organizzativo per l'erogazione dell'intero processo in quanto ha il compito di assicurare che tutte le procedure previste siano rispettate, mentre l'EPV, quale riferimento tecnico-metodologico, svolge le attività di consulenza e formalizzazione.

⁸⁹ Si veda <https://tinyurl.com/h9fhdtf3>.

Possono esercitare i ruoli sopra indicati solo coloro che sono in possesso di specifici requisiti, previsti dagli avvisi emanati dalla Regione per la costituzione degli elenchi degli esperti. Si richiede, in particolare:

- Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze (RFC): rapporto di dipendenza o collaborazione con un ente di formazione per almeno 80 giornate annue e con esperienza professionale di: almeno tre anni maturati negli ultimi quattro rispetto alla candidatura, se in possesso di laurea; almeno sei anni, maturati negli ultimi otto dalla candidatura, se in possesso di diploma oppure dieci anni maturati negli ultimi quindici anni dalla candidature, se in possesso di qualifica professionale in ruoli di tipo tecnico specialistico o gestionale in uno dei macro-processi individuati dalla procedura di accreditamento regionale (Analisi generale di contesto, Pianificazione strategica, Gestione delle risorse umane ecc.).
- Esperto dei processi valutativi (EPV): rapporto di dipendenza o collaborazione con un ente di formazione per almeno 80 giornate annue e con esperienza professionale di almeno cinque anni maturati negli ultimi sette rispetto alla candidatura, se in possesso di laurea o diploma; oppure almeno dieci anni maturati negli ultimi quindici anni dalla candidature, se in possesso di qualifica professionale in ruoli di tipo tecnico specialistico consistenti nell'erogazione di servizi di analisi, valutazione e sviluppo delle competenze professionali nei macro-processi individuati dalla procedura di accreditamento regionale (Valutazione e monitoraggio del servizio, Programmazione ed erogazione del servizio, Analisi contestuale di bisogni, Progettazione del servizio).
- Esperto di area professionale/qualifica (EAPQ): età non inferiore ai 26 anni e aver ricoperto o supervisionato ruoli professionali riconducibili ad una o più qualifiche e svolto o supervisionato le attività che esse prevedono. Le attività professionali devono essere state svolte per almeno cinque anni, anche non continuativi, entro gli ultimi sei dalla data di presentazione della candidatura.

La Regione procede periodicamente all'esame di ammissibilità e validazione delle candidature pervenute. Le persone ritenute idonee partecipano ad attività formative, appositamente previste dalla Regione della durata di quattro ore fruibili online. La frequenza al percorso è indispensabile per poter esercitare il ruolo. Le persone formate vengono inserite in specifici "elenchi regionali" approvati con decreto regionale e periodicamente aggiornati.

La Commissione d'esame

La Commissione d'esame è nominata dal Responsabile di formalizzazione e certificazione (RFC) ed è diversamente composta a seconda se costituita per accertare singole competenze di qualifica o tutte le competenze di una qualifica.

Nel primo caso, la Commissione è costituita da:

- un Esperto dei processi valutativi (EPV) interno al soggetto attuatore;
- un Esperto di area professionale/qualifica (EAPQ) esterno al soggetto attuatore.

Qualora la Commissione sia istituita per l'accertamento delle competenze di un'intera qualifica, questa è composta da:

- un Esperto dei processi valutativi (EPV) interno al soggetto attuatore;
- due Esperti di area professionale/qualifica (EAPQ) esterni al soggetto attuatore.

Il Presidente di Commissione è scelto dalla Commissione tra uno dei due EAPQ.

A quelli individuati, possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste e in ragione delle ulteriori finalità eventualmente attribuite all'accertamento tramite esame.

Enti titolati

I Soggetti titolati all'erogazione del Servizio SRFC sono:

- Soggetti accreditati del Sistema formativo e del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo i requisiti previsti dagli atti regionali di riferimento;
- Servizi per l'Impiego e soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro accreditati o autorizzati ad attuare la "formalizzazione e certificazione delle competenze" fra le prestazioni di riferimento (D.G.R. 1988/09);
- Imprese specificamente autorizzate ad erogare il Servizio SRFC ai propri dipendenti.

Requisito essenziale per l'attivazione del Servizio SRFC è disporre di un Responsabile della formalizzazione e certificazione (RFC) e di Esperti di processi valutativi (EPV).

La Regione ha definito una procedura di accreditamento / autorizzazione per gli enti titolati (sia pubblici che privati) che definisce le regole e le modalità di accreditamento, nonché specifiche procedure di controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e per la gestione delle attività autorizzate.

Attraverso specifici avvisi pubblici – pubblicati sul portale regionale – la Regione individua gli enti da accreditare e autorizzare per l'erogazione di specifici servizi sul territorio regionale. L'erogazione dei servizi è disciplinata da un atto di concessione.

Il numero degli enti titolati è in continuo aggiornamento. A settembre 2022 si contano n. 203 enti accreditati per i servizi formativi e 97 enti accreditati per i servizi per il lavoro.

Beneficiari

In Regione Emilia-Romagna il servizio è rivolto a tutte le persone che intendono farsi riconoscere le competenze acquisite in contesti formali (istruzione e formazione), non formali (contesti lavorativi e professionali) e informali (contesti di vita sociale e individuale). L'utenza è attivata, di norma, direttamente dagli enti titolati in relazione ai servizi di volta in volta pubblicizzati.

I non occupati/disoccupati sono i soggetti che maggiormente sono coinvolti dalle iniziative offerte dagli enti titolati. Tuttavia, gli specifici avvisi possono individuare, a seconda dei casi, la tipologia di utenza destinataria del servizio, in particolare: soggetti fragili, giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati o persone in transizione lavorativa, tirocinanti.

I disoccupati e/o i soggetti fragili sono i target verso i quali la Regione intende promuovere maggiormente il servizio al fine di incentivare l'inserimento lavorativo.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Emilia-Romagna fornisce le informazioni relative al Servizio di formalizzazione e certificazione mediante la loro pubblicazione sul proprio portale istituzionale. I soggetti attuatori, dal canto loro, pubblicizzano attraverso i loro canali informativi i servizi che erogano a favore dell'utenza.

La Regione prevede una specifica formazione per le figure del SRFC della durata di quattro ore fruibili online.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Il SRFC della Regione Emilia-Romagna, seppur non sovrapponibile per fasi e output agli standard previsti dal sistema nazionale di IVC, è articolato in modo da essere facilmente correlabile a quanto previsto dalle linee guida nazionali. Il Sistema Regionale comunica con il servizio di IVC nazionale come indicato di seguito:

	Servizio di IVC Linee Guida nazionali	SRFC Regione Emilia-Romagna
	Accesso al servizio/Accoglienza	Accesso al Servizio
FASI	Identificazione	Formalizzazione delle Competenze (accertamento tramite evidenze)
	Valutazione	
	Certificazione	Certificazione delle competenze (accertamento tramite colloquio valutativo o tramite esame)

L'accesso al servizio

L'Accesso al Servizio corrisponde all'avvio del processo ed è finalizzato a informare le persone sul significato e l'articolazione del servizio (fasi, ruoli coinvolti, attestati rilasciabili), presentare gli accertamenti previsti (*Accertamento tramite Evidenze – Accertamento tramite Colloquio – Accertamento tramite Esame*) e acquisire la domanda espressa dalle persone interessate. L'accesso al servizio si attiva, alternativamente, con:

- domanda di iscrizione a un percorso di Formazione Professionale o di Istruzione e Formazione Professionale che preveda in esito la formalizzazione e certificazione di competenze;
- domanda espressa da persone in possesso di una formalizzazione e certificazione già avvenuta (Scheda Capacità e Conoscenze e/o Certificato/i di Competenze);
- domanda espressa da persona con esperienza maturata in contesti formali, non formali e/o informali.

Il format della domanda è definito dal Soggetto titolare.

In fase di acquisizione della domanda è possibile, laddove lo si ritenga opportuno, raccogliere eventuale documentazione in possesso della persona, quali curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, e altro. In caso di minore età del beneficiario, è prevista la presenza di un familiare o di chi ha la tutela del minore.

Nella fase di Accesso al Servizio è coinvolto il personale interno del soggetto titolare all'erogazione e/o l'Esperto di processi valutativi (EPV).

L'individuazione e la validazione delle competenze

La fase di "Accertamento tramite Evidenze", che nel percorso di IVC corrisponde alla fase di identificazione e valutazione, rappresenta il momento in cui si realizza l'individuazione e validazione delle competenze. Questa fase è finalizzata a formalizzare le correlazioni tra gli standard professionali della qualifica di riferimento e le evidenze documentali, intese come prove che documentano le capacità e le conoscenze acquisite in percorsi di apprendimento formale e/o attraverso l'esperienza professionale.

Le principali attività previste nell'attuazione di questa fase sono:

- Produzione delle evidenze;
- Analisi delle evidenze;
- Valutazione delle evidenze;
- Informazione alla persona.

La correlazione evidenze/standard professionali delle qualifiche consente di:

- mettere in trasparenza le capacità e le conoscenze comunque e ovunque acquisite;
- delineare percorsi di sviluppo formativo e/o professionale ai fini del conseguimento di un Certificato di competenze e/o di un Certificato di qualifica professionale.

Nell'accertamento tramite evidenze, il ruolo del SRFC coinvolto è l'Esperto di processi valutativi (EPV), che potrà essere eventualmente supportato, nella valutazione delle evidenze, dall'Esperto di area professionale/qualifica (EAPQ) individuato e nominato dal Responsabile della formalizzazione e certificazione (RFC).

L'output di questa fase, nel caso in cui la correlazione sia valutata positivamente e si completi con questa valutazione il Servizio SRFC concordato con la persona, è il rilascio della "Scheda capacità e conoscenze", che nel percorso di IVC corrisponde al Documento di Trasparenza. In esito a questa fase, l'EPV rende disponibili il Documento di Valutazione delle evidenze e il Dossier delle evidenze.

Nel caso in cui la persona intenda proseguire il percorso con le fasi successive del processo di formalizzazione e certificazione, non è previsto il rilascio della Scheda capacità e conoscenze se non a fronte di un esito negativo della fase successiva di Accertamento tramite Colloquio valutativo o Accertamento tramite esame.

La procedura di certificazione

La procedura di Certificazione così come definita nelle Linee Guida nazionali, nel SRFC dell'Emilia-Romagna prevede due diverse tipologie di accertamento: Accertamento tramite colloquio valutativo e Accertamento tramite esame.

1) L'Accertamento tramite colloquio valutativo è finalizzato a verificare il possesso di capacità e conoscenze corrispondenti a una o più UC di una qualifica regionale e si attiva quando la persona manifesta interesse ed è nelle condizioni di acquisire un Certificato di competenze.

Questa fase prevede:

- a) Progettazione del colloquio;
- b) Svolgimento del colloquio;
- c) Valutazione;
- d) Redazione del verbale;
- e) Informazione alla persona.

In questa fase i ruoli coinvolti sono l'EPV e l'EAPQ. Se l'accertamento ha esito positivo è previsto il rilascio del Certificato di competenze; nel caso contrario viene consegnata la Scheda capacità e conoscenze.

2) L'Accertamento tramite esame è finalizzato a verificare il possesso di capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una intera qualifica regionale e si attiva quando la persona manifesta interesse ed è nelle condizioni di acquisire un Certificato di qualifica.

Possono accedere all'accertamento tramite esame:

- le persone a cui siano state certificate (con Certificati di competenze) le capacità e conoscenze di ciascuna Unità di competenza della qualifica di riferimento;
- le persone a cui sia stata formalizzata (con Scheda capacità e conoscenze) una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di competenza della qualifica oggetto di verifica o per le quali sia stata esplicitata nel Documento di valutazione delle evidenze la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione;
- le persone a cui siano state certificate (con Certificati di competenza) le capacità e conoscenze relative a singole Unità di competenza di una qualifica e alle quali sia stata formalizzata una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze delle rimanenti Unità di competenza.

Le principali attività previste nell'attuazione di questa fase sono:

- a) Progettazione delle prove (prova pratica e colloquio);
- b) Svolgimento delle prove;
- c) Valutazione (i criteri di osservazione e valutazione possono riguardare variabili di prodotto e/o processo e sono definiti in fase di progettazione);
- d) Redazione dei verbali;
- e) Informazione alla persona.

L'esame deve essere realizzato con procedure idonee a valutare il possesso delle competenze da parte della persona, ed è composto da una prova pratica e un colloquio.

L'accertamento tramite esame è svolto da un'apposita commissione nominata dal Responsabile di formalizzazione e certificazione (RFC) e composta da tre membri: un Esperto dei processi valutativi (EPV) interno al soggetto titolato e due Esperti di area professionale/Qualifica (EAPQ) esterni al soggetto titolato. Il Presidente di Commissione è scelto dalla Commissione tra uno dei due EAPQ.

Ai ruoli individuati possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste e in ragione delle ulteriori finalità eventualmente attribuite all'accertamento tramite esame.

In ambito IeFP la Commissione è composta da: 2 EPV (di cui uno interno al soggetto titolato e uno esterno individuato tra gli EPV di altro soggetto titolato del sistema IeFP), più 1 EAPQ (esterno al soggetto titolato).

Nell'accertamento tramite esame, in caso di esito positivo viene rilasciato il Certificato di qualifica professionale; nel caso in cui l'esame sia superato solo per alcune UC della qualifica viene rilasciato il Certificato di Competenze; nel caso in cui l'esame non sia superato nemmeno per una UC completa è previsto il rilascio della Scheda capacità e conoscenze. In quest'ultimo caso l'EPV rende disponibile il Documento di valutazione delle prestazioni.

Le Commissioni di esame hanno la medesima composizione sia in esito a percorsi formativi sia in esito a percorsi di formalizzazione (individuazione e validazione).

Costi e tempi

Per quanto concerne i costi del servizio, laddove è prevista una procedura di formalizzazione e/o certificazione come esito di un percorso formativo, il costo è coperto dalla Regione ed è incluso nei costi standard che finanziano il percorso oppure è coperto da un finanziamento ad hoc (es: tirocinio).

Qualora il percorso formativo e il servizio di formalizzazione non siano finanziati, le spese sono a carico dell'utenza (ad eccezione dei percorsi di tirocinio in cui servizio di formalizzazione è garantito a tutti i tirocinanti e sempre a carico della Regione).

Si riportano di seguito, titolo esemplificativo, i costi applicati per la remunerazione degli operatori/esperti che intervengono nell'erogazione dei servizi e nella Commissione di esame.

Per quanto riguarda il Servizio di formalizzazione (individuazione e validazione) nell'ambito di Percorsi formativi, per le prestazioni previste e svolte dal Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze (RFC) e dall'Esperto dei processi valutativi (EPV), sono previsti i seguenti costi standard:

- per la prestazione di un profilo Senior: 62,00 €/ora (netto IVA se e in quanto dovuta) per massimo 8 ore al giorno, pari a 496 €/giornata uomo (massimale generico di ammissibilità di spesa giornaliera);
- per la prestazione erogata da un profilo junior: 36,00 €/ora (netto IVA se e in quanto dovuta) per massimo 8 ore al giorno, pari a 288 €/giornata uomo (massimale generico di ammissibilità di spesa giornaliera).

Per quanto riguarda invece la Commissione d'esame, sono previsti gettoni di presenza che variano in base al ruolo, alla funzione e all'impegno dei componenti e in base alla modalità di accertamento prevista (esame o colloquio valutativo).

Nel Servizio di certificazione in esito a percorso formativo e da esperienza, nel caso di Accertamento tramite esame (corrispondente al Servizio di certificazione finalizzato al rilascio di un certificato di qualifica) è prevista una Commissione composta da 1 EPV e 2 Esperti di Area Professionale/ Qualifica (EAPQ), di cui uno con funzione di Presidente. I gettoni a giornata/uomo sono i seguenti:

- 200€ (netto IVA se e in quanto dovuta) per EAPQ in qualità di Commissario d'esame;
- 250€ (netto IVA se e in quanto dovuta) per EAPQ in qualità di Presidente di commissione d'esame.

I gettoni a giornata/uomo sono dovuti e ammissibili al finanziamento solo a condizione che si riferiscano a prestazioni di almeno cinque ore. Per quanto riguarda gli EPV si fa riferimento ai compensi previsti indicati sopra.

Nel caso di Accertamento tramite colloquio valutativo (corrispondente al Servizio di certificazione finalizzato al rilascio di un certificato di competenze) è prevista una Commissione composta da 1 EPV e 1 EAPQ. Il gettone a giornata/uomo è pari a 250€ per l'EAPQ (netto IVA se e in quanto dovuta) in qualità di Presidente di Commissione d'esame. Per quanto riguarda gli EPV, vale quanto detto sopra.

Sistemi informativi

Il Sistema Informativo in uso in Regione Emilia-Romagna è il SIFER⁹⁰ che traccia tutte le certificazioni rilasciate sul territorio regionale.

Il SIFER è composto da un insieme di applicazioni software che permettono ai soggetti attuatori di accelerare gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione e quest'ultima ne monitora e controlla e monitora le attività.

- Data Base delle qualifiche – raccoglie in forma organizzata e storica tutte le qualifiche regionali e i relativi elementi costitutivi. È collegato con gli applicativi di:
 - progettazione formativa;
 - gestione delle attività formative;
 - gestione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze;
 - repertoriazione delle certificazioni;
 - presentazione delle candidature per i ruoli SRFC,
 - Sistema Informativo Lavoro – SILER⁹¹ per apprendistato, tirocini formativi e analisi tassi di efficacia e occupazione qualificati.

⁹⁰ Si veda <https://tinyurl.com/yc8hansx>.

⁹¹ Si veda <https://bitly.ws/339JJ>.

- Repertorio regionale delle certificazioni – tracciamento di tutte le fasi/soggetti/dispositivi/utenti del Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze – SRFC indipendentemente dall’ambito di applicazione (formale, informale, non formale). Il processo di tracciamento si struttura nei seguenti passaggi:
 - Formalizzazione e validazione: per ciascun candidato, vengono mappati i documenti per la validazione delle evidenze completi di capacità/conoscenze del profilo oggetto del Servizio di certificazione e la relativa attestazione di formalizzazione (Scheda Capacità e Conoscenze);
 - Certificazione delle competenze/qualifica: vengono tracciati i lavori di ciascuna Commissione attivata (progetto formativo di riferimento se previsto, soggetto certificante, canale di finanziamento se previsto, commissari nominati con indicazione di chi svolge il ruolo di presidente, indicazione del Responsabile della certificazione, calendari della sessione d’esame con distinzione delle giornate di preliminare e di esame, copia dei verbali della preliminare e dell’esame, le prove d’esame progettate) e gli esiti delle prestazioni per i singoli candidati (indicazione del certificato ottenuto dalla persona: Qualifica, Competenze o Scheda Capacità e Conoscenze completi delle singole capacità e conoscenze oggetto della certificazione ottenuta). Sono generati dal sistema informativo i Certificati rilasciati completi del numero di repertorio ufficiale regionale. Il sistema traccia anche gli Elenchi di Esperti per l’attivazione del servizio SRFC (EPV – Esperti di Processi Valutativi, RFC – Responsabili della Formalizzazione e Certificazione, EAPQ – Esperti di Area Professionale/Qualifica).

Il riconoscimento dei crediti formativi

Le competenze certificate possono essere riconosciute quali crediti formativi all’interno del sistema formativo regionale. Potranno inoltre essere assunte a riferimento per lo sviluppo professionale in ambito lavorativo, con le modalità che saranno definite dalle parti.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 12 del 30/06/2003	“Norme per l’opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”.
D.G.R. n. 936 del 17/05/2004	“Orientamenti, metodologie e struttura per la definizione del Sistema regionale delle qualifiche”.
D.G.R. n. 1434 del 12/09/2005	“Orientamenti metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”.
D.G.R. n. 2166 del 19/12/2005	“Aspetti generali e articolazione della procedura sorgente nel sistema regionale delle qualifiche”.
D.G.R. n. 530 del 19/04/2006	“Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”.
D.G.R. n. 841 del 19/06/2006	“Adozione di procedura di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 530/06”.
D.G.R. n. 1467 del 08/10/2007	“Modifiche alla D.G.R. n. 841/2006 “Adozione di procedura di evidenza pubblica e approvazione di modalità e requisiti per il reclutamento dei ruoli professionali di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 530/06”.
D.G.R. n. 739 del 10/06/2013	“Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 530/2006”

Segue

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

D.G.R. n. 1292 del 01/08/2016	"Recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.I. 30 giugno 2015 nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)"
D.G.R. n. 1700 del 15/10/2018	Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze e per esperto dei processi valutativi rivolto al personale dei soggetti pubblici e privati accreditati alla realizzazione dei Servizi per il lavoro
D.G.R. n. 1 del 07/01/2020	Approvazione dell'invito a presentare operazioni afferenti al servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze – attività autorizzate non finanziate – procedura di presentazione <i>just in time</i>
D.G.R. n. 1778/2020 del 30/11/2020	Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali regionali e le figure nazionali di operatore e di tecnico di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali della IeFP, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 155 del 1° agosto 2019. Approvazione delle confluenze delle qualifiche regionali di operatore di 3° liv. EQF a quelle di tecnico di 4° liv. EQF per i percorsi di IeFP.
D.G.R. n. 582 del 26/04/2021	Sistema di Istruzione e Formazione Professionale – Approvazione degli standard formativi e standard di certificazione dei percorsi a.s. 2021/2022 e seguenti.

3.6 Friuli-Venezia Giulia⁹²

Quadro introduttivo

La Regione Friuli-Venezia Giulia con le leggi regionali 9 agosto 2005, n. 18, "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" e 21 luglio 2017, n. 27, "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" promuove la realizzazione di un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso la formazione formale e non formale.

Nel 2015 in attuazione di quanto formalizzato a livello nazionale, ha realizzato una prima definizione del proprio sistema di certificazione delle competenze.

Con l'approvazione delle Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze attraverso le delibere della Giunta regionale n. 1158/2016, n. 741/2021 e n. 1165/2021 ha avviato una prima fase di attuazione sperimentale di quanto formalizzato a livello nazionale che ha permesso di verificare le condizioni di erogazione dei Servizi e di individuare alcuni ambiti di ulteriore implementazione e modifica. In particolare, al fine di garantire la copertura degli ambiti di competenze certificabili e garantire ai cittadini l'uniformità e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei servizi di IVC su tutto il territorio regionale (dalla fase di accoglienza a quella di strutturazione delle prove di valutazione), la fase sperimentale ha evidenziato, per gli enti titolati alle fasi di validazione e certificazione delle competenze, la necessità di un modello organizzativo centralizzato individuato nella forma dell'Associazione Temporanea.

Tenendo conto degli esiti della prima fase di attuazione sperimentale, la deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) 26 gennaio 2023, n. 115 aggiorna le Linee Guida regionali che definiscono le regole e le modalità di attuazione del servizio di IVC, revoca il precedente e sostituisce l'impianto previsto dalle precedenti delibere.

Con la D.G.R. 26 maggio 2023, n. 825, è stato approvato l'ultimo aggiornamento (la prima approvazione risale al 2015) del Repertorio delle qualificazioni regionali che rappresenta il documento di riferimento sia per la progettazione dei percorsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione sia per la valutazione delle competenze acquisite.

Le Linee Guida regionali hanno permesso di avviare una prima sperimentazione del servizio di IVC ancora in corso e attualmente circoscritta solamente ad alcune categorie di utenti destinatari di alcune iniziative formative, la quale consentirà, in un prossimo futuro, di estendere il servizio stesso a chiunque ne faccia richiesta.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Con varie deliberazioni che si sono susseguite tra il 2015 e il 2023, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è progressivamente dotata di un Repertorio delle qualificazioni regionali, approvato nella sua ultima versione con D.G.R. 26 maggio 2023, n. 825.

Il Repertorio è articolato in:

- 24 Repertori di settori economico-professionali, sezione in cui sono definite le competenze necessarie per esercitare uno o più compiti professionali riferiti ad uno o più processi di lavoro riconducibili a 24 aree;
- Repertorio dei profili professionali, sezione in cui sono presentati i profili professionali regionali a partire dalle competenze descritte nei diversi Repertori di settore, comprensivo di Indicazioni per la progettazione dei corsi e degli esami finali.

⁹² Si ringraziano: Fulvio Fabris – Funzionario, Remy Da Ros - Referente per la Regione FVG sul Tavolo Tecnico Nazionale, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Giulia Fiorillo - Struttura di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze, per la disponibilità all'intervista.

Una singola competenza viene descritta attraverso due schede denominate Qualificatori professionali regionali (QPR) e Schede delle situazioni tipo (SST) le quali rappresentano due diverse prospettive di analisi e descrizione della medesima competenza:

- nella scheda QPR la competenza viene descritta in termini di abilità e conoscenze;
- nella scheda SST la competenza viene descritta attraverso un elenco di situazioni tipo lavorative all'interno delle quali la competenza viene esercitata.

Il Repertorio delle qualificazioni regionali è online⁹³.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il Repertorio mantiene un carattere dinamico ed evolutivo e pertanto viene periodicamente aggiornato dalla Regione con cadenza almeno annuale.

La predisposizione e l'aggiornamento del Repertorio avviene con il contributo di esperti metodologici che si rapportano con i rappresentanti e gli esperti del mondo del lavoro. In particolare, il processo di manutenzione e aggiornamento vede coinvolti direttamente gli imprenditori e i tutor aziendali di percorsi duali di formazione professionale attraverso l'utilizzo della scheda SST necessaria per la programmazione operativa delle attività formative svolte dall'allievo direttamente in azienda.

L'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali sono finanziati dal Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo e da fondi regionali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'aggiornamento del Repertorio avviene quando vi è necessità, solitamente una volta all'anno. Qualsiasi soggetto che abbia interesse a farlo può presentare richiesta di aggiornamento. Solitamente le domande arrivano da associazioni di categoria, imprese, enti di formazione senza che però esista una categoria privilegiata.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

I ruoli a presidio del Servizio di certificazione della Regione Friuli-Venezia-Giulia (D.G.R. n. 115/2023) sono i seguenti:

- Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC): La funzione esercitata concerne il presidio dell'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a: ricostruire le esperienze, pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione, supportare la composizione del Documento di trasparenza, consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo, fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.
- Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV): rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione. La funzione prevede l'accertamento da realizzare, al minimo, attraverso l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» ai fini della sua validazione. Può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti.
- Esperto di Contenuto (EC): rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualifiche regionali raggruppate e collocate in aree professionali. Tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

L'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) opera in modo coordinato con l'Esperto di contenuto (EC).

Tutti i ruoli impegnati nell'attuazione del Servizio si caratterizzano per il requisito di terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione, cui si aggiungono requisiti specifici in base alla funzione.

- L'Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC) deve avere un livello di professionalità corrispondente almeno a un quarto livello EQF, aver frequentato apposito corso di formazione regionale riferito alla relativa competenza (QPR) inserita nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata

⁹³ Si veda <https://tinyurl.com/3x9j6z5h>.

da un documento di validazione della medesima competenza a seguito del Servizio di individuazione e validazione. Inoltre, deve possedere esperienza almeno triennale in conduzione di colloqui di orientamento e progettazione professionale, con particolare riferimento a metodi e tecniche di analisi delle competenze e capacità professionali.

- L'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) deve avere un livello di professionalità corrispondente almeno a un quinto livello EQF, aver frequentato apposito corso di formazione regionale riferito alle relative competenze (QPR) inserite nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata da un documento di validazione delle medesime competenze a seguito del Servizio di individuazione e validazione. Inoltre, deve avere esperienza almeno triennale, anche non continuativa negli ultimi cinque anni, di docenza, tutoraggio, coordinamento e progettazione.
- L'Esperto di contenuto (EC) deve avere un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti professionali oggetto di valutazione, essere un docente in possesso di abilitazione all'insegnamento scolastico o docente accreditato dalla Regione nell'ambito dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) coerente con il SEP/processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione o, in alternativa, possesso di almeno cinque anni di esperienza lavorativa, anche non continuativa negli ultimi dieci coerente con il SEP/processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione.

Al fine di consentire la progressiva programmazione e attivazione dei percorsi formativi previsti, il requisito riferito ai ruoli di EIC e EPV rispetto alla frequenza di apposito corso regionale deve essere posseduto entro ventiquattro mesi dall'approvazione delle Linee Guida.

La Commissione di esame

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedano il rilascio di un'attestazione di parte terza con riferimento al medesimo Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali o di altri Repertori regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al D.M. del 30 giugno 2015.

In tal caso la Commissione o organismo collegiale che gestisce la procedura di certificazione è istituito ai sensi della normativa regionale vigente in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Formazione Professionale (D.G.R. n. 1553 del 22 agosto 2017 e D.G.R. n. 847 del 30 marzo 2018). Laddove non sia possibile identificare una sessione d'esame adeguata, si prevede la costituzione di un'apposita Commissione. La composizione della Commissione prevede comunque la presenza di un presidente di nomina regionale e dell'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative e dell'Esperto di contenuto.

Dal sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla pagina web relativa alla formazione, area operatori della formazione, è possibile accedere al documento "indicazioni relative alle procedure per la convocazione della commissione d'esame per la certificazione delle competenze (IVC)". Questo documento individua tre fattispecie:

- caso 1 inserimento del candidato in un percorso formativo formale;
- caso 2 inserimento del candidato in una sessione d'esame di un percorso formativo formale ad hoc e accorpamento di due commissioni presiedute dallo stesso presidente;
- caso 3 inserimento del candidato in una sessione d'esame ad hoc.

Per ciascuno di questi casi la Regione fornisce delle indicazioni precise sul servizio di IVC volte ai presidenti della commissione.

Enti titolati

I soggetti titolati che concorrono all'erogazione del Servizio di certificazione della Regione Friuli-Venezia-Giulia sono:

- centri regionali per l'orientamento relativamente alla Fase 1 - Accesso al Servizio e Fase 2 - Identificazione delle competenze;
- soggetti accreditati dalla Regione nell'ambito del Sistema di istruzione e formazione professionale, organizzati in Associazione temporanea individuata a seguito di uno specifico Avviso relativamente alla Fase 3 - Valutazione delle competenze e alla Fase 4 - Attestazione delle competenze. Tale

raggruppamento può operare anche relativamente alle Fasi 1 e 2 qualora previsto da specifico Avviso o Direttiva regionale.

- Le attività di divulgazione, promozione e informazione rispetto alle caratteristiche del Servizio sono anche svolte, in aggiunta ai soggetti titolati, dai Servizi regionali per l'Impiego nell'ambito delle proprie attività istituzionali di informazione prima accoglienza dell'utenza. Tale attività viene svolta da operatori addetti alla prima accoglienza ed informazione.

Nell'erogazione dell'intero Servizio vengono attivate risorse professionali con specifiche competenze, ovvero:

- Operatori addetti alla prima accoglienza ed informazione da impiegare nelle attività di divulgazione, promozione ed informazione del servizio e nella fase 1;
- Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC) nella fase 2;
- Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) ed Esperto di contenuto (EC) nelle fasi 3 e 4.

Ciò che è emerso a livello regionale nella prima fase di sperimentazione è che affinché sia garantita uniformità su tutto il territorio (ad esempio per evitare che gli esami sostenuti dai soggetti per ottenere la certificazione abbiano gradi differenti di difficoltà differenti a seconda del comune in cui viene somministrata) la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene necessario intervenire su:

- la centralizzazione sotto forma di associazione temporanea di tutti gli enti titolati, nella quale vi sia una funzione centralizzata che si occupi di raccogliere tutte le richieste e organizzi il servizio. Questa associazione temporanea garantisce al tempo stesso il possesso di numerose competenze (intervento che ritroviamo nelle recenti linee guida);
- la standardizzazione della prova finale.

A seguito dell'Avviso pubblico emanato con il decreto n. 7740 del 28 febbraio 2023 per la presentazione di candidature per l'erogazione del servizio di IVC, è stato individuato un soggetto unico per la gestione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) approvando la candidatura di una Associazione temporanea composta da 13 Enti accreditati. Tale AT assicura la copertura del servizio di IVC rispetto alle competenze e ai settori economico professionali sviluppati nel Repertorio delle qualificazioni regionali vigente, attraverso la messa a disposizione delle sedi degli Enti partner ubicate nelle diverse province del territorio regionale, nonché attivando prassi metodologiche valutative e amministrative omogenee. L'AT, infatti, si è dotata di un regolamento interno che, sulla base delle disposizioni dell'Avviso, ne disciplina le azioni e la struttura organizzativa attraverso gli organi preposti ad assicurare la realizzazione del Servizio e le professionalità con competenze specialistiche in grado di gestire la pluralità e complessità delle diverse azioni previste dall'incarico, quali:

- il coordinamento generale del servizio, atto a garantire il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, in termini di programmazione, gestione e promozione delle attività del servizio di IVC, esercitato dal Comitato di pilotaggio e dal Presidente;
- la gestione amministrativa e contabile dell'attività, espletata dal Comitato tecnico;
- il monitoraggio e controllo periodico dell'andamento dell'attività, assicurato attraverso l'individuazione un referente per le attività di pianificazione, controllo e monitoraggio e da un referente per le attività di promozione.

Per la realizzazione delle attività sul territorio presso ciascun Ente coinvolto è stato costituito un Team di erogazione composto dagli esperti EPV e dagli esperti EIC, e dagli esperti di contenuto, professionalità individuate sulla base delle specifiche competenze maturate. Tutte le figure esperte coinvolte, a diversi livelli, hanno collaborato negli anni alla definizione, aggiornamento e manutenzione del "Repertorio delle qualificazioni regionali", documento che rappresenta il *data base* regionale per identificare, validare e certificare le competenze acquisite dai cittadini anche in contesti non formali e informali.

Beneficiari

Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, durante la fase sperimentale, il servizio è stato erogato in maniera gratuita ai soggetti finanziandolo attraverso il Fondo sociale europeo in un'ottica di riconoscimento dei crediti per l'entrata in un percorso formativo specifico IFTS e Garanzia Giovani. Nel caso in cui, o per dichiarazione fatta dalla persona stessa oppure perché intuita a seguito di un bilancio delle competenze a opera dell'ente di formazione, fosse ravvisata la necessità di certificare le competenze per ridurre al

soggetto la durata del percorso formativo, la Regione provvede a inserire questi ultimi nel servizio al cui termine è prevista la validazione. Questo ha permesso a livello regionale di conferire all'organismo che si occupa di riconoscere i crediti rispetto a un determinato percorso formativo uno strumento standardizzato in base al quale farlo. La programmazione FSE+ 2021-2027 prevede delle apposite linee di finanziamento finalizzate a garantire l'accesso gratuito al servizio da parte di alcune tipologie di utenza.

L'individuazione dell'utenza che beneficerà dell'accesso gratuito al servizio, in corso di definizione, terrà conto della possibile vulnerabilità per l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro, ovvero della necessità di acquisire delle certificazioni funzionali al riconoscimento di crediti formativi o all'ammissibilità dei percorsi di formazione professionale.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione organizza periodicamente un'offerta di formazione e aggiornamento relativa alle metodologie di identificazione e valutazione delle competenze riferita ai QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente rivolta agli operatori coinvolti nel Sistema di IVC.

Non è ancora attiva una pubblicizzazione generale del servizio IVC, demandando quindi l'attività informativa ai soggetti titolati che prendono in carico gli utenti nell'ambito delle politiche attive.

A seguito dell'individuazione del soggetto attuatore AT si provvederà a curare e coordinare tutti gli aspetti legati alla promozione del servizio sul territorio regionale. In particolare, verranno attivate azioni di promozione verso soggetti chiave direttamente in contatto con utenti potenzialmente interessati al servizio (es. CPI, altri Enti di formazione non facenti parte dell'ATI). Verrà inoltre a breve aggiornata la pagina web dedicata sul portale istituzionale della Regione, laddove saranno fornite tutte le indicazioni relative all'erogazione del servizio.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il servizio di IVC è configurato come "Servizio alla persona" attivato su richiesta individuale, ad eccezione del caso in cui venga attivato nell'ambito di iniziative finalizzate alla fruizione ridotta di un percorso formativo attraverso il riconoscimento di crediti formativi. È erogato attraverso attività di assistenza consulenziale e individuale, sulla base delle caratteristiche delle persone che a esso accedono, in termini di esperienza di studio/di lavoro posseduta ed assume a riferimento le competenze previste dal Repertorio delle qualificazioni regionali nella versione nel tempo vigente.

Il Servizio è articolato nelle seguenti fasi:

- Fase 1: Accesso al Servizio;
- Fase 2: Identificazione delle competenze;
- Fase 3: Valutazione delle competenze, differenziata a seconda si tratti del percorso di validazione o del percorso di certificazione;
- Fase 4: Attestazione.

La Fase 1 è preceduta da un'attività di divulgazione, promozione e informazione rivolta ai potenziali fruitori. L'erogazione del servizio è strutturata secondo procedure definite, formalizzate e trasparenti in relazione a:

- tempistiche di attivazione e conclusione del servizio e delle relative fasi;
- format dei documenti utilizzati e rilasciati;
- ruoli responsabili delle diverse fasi.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

La Fase 1 – Accesso al servizio è preceduta da un'azione di informazione e divulgazione presso i potenziali fruitori attraverso specifici operatori addetti all'accoglienza e informazione presenti presso gli enti titolati,

al fine di far conoscere le potenzialità e le caratteristiche del servizio di IVC. Tale attività può essere realizzata con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web o social). La finalità specifica dell'azione informativa è quella di presentare correttamente il servizio e supportare quindi la persona rispetto alle proprie esigenze di riconoscimento.

Qualora l'utente sulla base delle informazioni ricevute intenda procedere con l'attivazione del servizio, accede alla prima fase rivolgendosi ai soggetti titolati all'erogazione della Fase 1 del servizio.

Possono accedere al servizio persone con esperienza maturata in contesti formali, non formali e/o informali, rispetto alla quale intendono conseguire un riconoscimento formalizzato. L'utente, con il supporto del soggetto titolato, esprime la propria volontà di attivare il servizio presentando formalmente l'istanza di accesso a quest'ultimo attraverso la sottoscrizione del Patto di servizio nel quale sono esplicitati gli impegni reciproci tra le parti. Il Patto viene redatto sulla base del format predisposto dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui alla normativa nazionale.

In fase di presentazione della domanda l'interessato può allegare eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi ecc.) di cui sia già in possesso. In caso di minore età, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un familiare o chi ha la tutela del minore. La fase si conclude con la registrazione dell'istanza nel sistema informativo regionale del lavoro a cura dell'operatore del soggetto titolato che prende in carico l'utente.

La Fase 2 – Identificazione delle competenze viene svolta dall'Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC) che, attraverso l'analisi delle evidenze già allegate alla istanza e/o eventualmente prodotte ulteriormente dall'interessato ed utilizzando le opportune metodologie, procede tramite uno o più colloqui individuali a:

- ricostruire il quadro delle esperienze realizzate dalla persona;
- pre-codificare le competenze associabili alle esperienze ricostruite in termini di risultati di apprendimento, con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione e certificazione;
- supportare l'interessato nella composizione di un Documento di trasparenza, con valore di parte prima, e nella raccolta delle evidenze che comprovano le esperienze realizzate;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Le già menzionate operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali in presenza o a distanza. Qualora da tale attività di ricostruzione emerga che non esistono le condizioni minime di successo del riconoscimento, l'operatore concorda con l'interessato l'interruzione del servizio registrandone quindi la conclusione nel Sistema informativo regionale del lavoro.

L'output della fase è il Documento di trasparenza con valore di parte prima (qualora il servizio termini a conclusione della fase 2).

La fase di validazione delle competenze

La Fase 3 – Valutazione delle competenze segue quella di Identificazione, ma è tecnicamente indipendente da essa. Con riferimento al D.Lgs. n. 13/2013, la fase di valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione delle competenze può compiersi come fase propria del servizio oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà.

Possono essere certificati a seguito di validazione unicamente gli insiemi di competenze che compongono un Profilo di cui al Repertorio delle Qualificazioni regionali, ferma restando la possibilità per la persona che ha conseguito la validazione di singole competenze di accedere alla certificazione successivamente, nella fase di messa regime.

Nell'ambito di specifiche azioni promosse dalla Regione o in casi adeguatamente motivati, possono essere oggetto di certificazione singole competenze anche appartenenti a Profili diversi, purché nel medesimo ambito settoriale

La valutazione finalizzata alla validazione delle competenze è a cura dell'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) e dell'Esperto di contenuto (EC) e prevede, al minimo,

l'esame tecnico del Documento di trasparenza e può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti.

L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel Documento di trasparenza, tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

L'esame tecnico del Documento di trasparenza è finalizzato a formalizzare le correlazioni tra abilità e conoscenze previste dagli standard professionali di riferimento (Repertorio regionale delle qualificazioni) e le abilità e le conoscenze acquisite in esito all'apprendimento – formale, non formale e informale – realizzato dalla persona.

Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza dell'Esperto di contenuto che opera in modo coordinato all'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative. La valutazione diretta può esercitarsi attraverso un colloquio tecnico quest'ultimo possibile anche a distanza, o una prova prestazionale.

In caso di valutazione positiva, al termine del processo di validazione il soggetto titolato compila e rilascia alla persona interessata il Documento di validazione con valore di parte seconda e provvede alla registrazione di quest'ultimo nel Sistema informativo regionale del lavoro. In caso di valutazione totalmente negativa, l'esito viene comunque registrato come conclusione del servizio. In caso di valutazione parzialmente negativa, il Documento di validazione viene compilato unicamente in relazione alle esperienze e competenze che risulteranno validate.

L'output della fase è il Documento di validazione con valore di parte seconda rilasciata alla persona interessata da parte del soggetto titolato a seguito del processo di validazione in caso di valutazione positiva o anche solo parzialmente positiva, limitatamente alle competenze validate.

La procedura di certificazione

Nel caso in cui il processo di validazione si concluda con la procedura di certificazione delle competenze, il processo di valutazione finalizzato alla certificazione consta dei seguenti elementi minimi:

- valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate;
- gestione delle attività di valutazione da parte di una Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

La certificazione delle competenze è finalizzata a verificare il possesso di abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di un Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali o di altri Repertori regionali comunque correlati al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali di cui al D.I. del 30 giugno 2015.

In caso di esito positivo, viene rilasciato il Certificato di competenze i cui contenuti sono a tutti gli effetti equivalenti a quelli dell'Attestato di qualifica rilasciato a seguito di certificazione ottenuta con il superamento dell'esame finale in un percorso formale.

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedano il rilascio di un'attestazione di parte terza con riferimento al medesimo Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali. In tal caso la Commissione o organismo collegiale che gestisce la procedura di certificazione è istituito ai sensi della normativa regionale vigente in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Formazione Professionale (D.G.R. n. 1553 del 22 agosto 2017 e D.G.R. n. 847 del 30 marzo 2018). Laddove non sia possibile identificare una sessione d'esame adeguata, si prevede la costituzione di un'apposita Commissione. La composizione della Commissione prevede comunque la presenza di un presidente di nomina regionale e dell'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative e dell'Esperto di Contenuto.

L'output della fase è il Certificato di Competenze che rappresenta un'attestazione di parte terza rilasciata alla persona interessata dalla Regione per il tramite del soggetto titolato a seguito della procedura di certificazione.

Costi e tempi

Come disciplinato nella delibera n. 115/2023 le domande di accesso al servizio possono essere presentate

ai soggetti titolati a riceverle in qualsiasi momento dell'anno. La delibera riporta per ciascuna fase i tempi di erogazione del servizio:

1. Primo colloquio entro 1 mese dalla presentazione della domanda;
2. Rilascio del documento di trasparenza o registrazione dell'interruzione del servizio entro 3 mesi dalla domanda;
3. Realizzazione della prova di valutazione per la validazione delle competenze entro 5 mesi dalla domanda;
4. Realizzazione delle prove di valutazione finalizzate alla certificazione a seconda della sessione (previste 2 nell'arco solare).

In attesa dell'aggiornamento dell'unità di costo standard regionale per l'erogazione del servizio, conseguente agli adeguamenti adottati a livello nazionale nell'ambito della programmazione FSE+ 2021-2027 vengono applicati i seguenti parametri:

- Accesso al servizio e identificazione competenze, 35,50 euro/ora per una durata minima di 6 ore e per un totale di euro 213,00 (gratuito per l'utente qualora erogato dai Centri regionali per l'orientamento);
- Valutazione e attestazione delle competenze, 35,50 euro/ora per una durata minima di 16 ore, per un totale di euro 568,00 a carico dell'utente.

La "durata minima in ore" è riferita sia alle attività erogate in presenza con l'utente sia alle attività on desk necessarie alla corretta erogazione del servizio.

Le cifre indicate costituiscono il riferimento per l'identificazione delle tariffe di servizio da parte dei soggetti titolati.

La Regione si riserva di finanziare il servizio in tutte le fasi nell'ambito di specifici progetti previsti dai documenti di programmazione in materia di formazione professionale o nell'ambito di iniziative sperimentali ovvero per determinate categorie di utenti.

Sistemi informativi

Il sistema informativo è stato costruito dalla società *in house* regionale e prende il nome di CER.CO (CERTificazione COmpetenze). All'interno del sito sono presenti vari ruoli: funzionario regionale, responsabile di processo e responsabile di valutazione. Tutti i soggetti possono avere accesso al sistema in base al loro ruolo. L'obiettivo di tale sistema informativo è quello di tracciare dall'inizio il cittadino che usufruisce del servizio con l'intento di permettere al soggetto di ottenere il rilascio di documenti di attestazione online direttamente sulla propria mail personale.

Questo permette alla Regione Friuli-Venezia Giulia di fare un monitoraggio degli utenti coinvolti suddivisi per fasce d'età. Attualmente questo sistema informativo è in fase di sperimentazione.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Le recenti Linee guida definiscono che le competenze valutate nell'ambito del servizio di IVC possono costituire credito formativo sia per l'ingresso in un percorso formale di apprendimento, sia per l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo medesimo.

Nel caso il servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi possono essere riconosciute come tali una o più competenze acquisite in maniera parziale, ovvero il possesso di determinate abilità e conoscenze a esse correlate.

Quanto sopra definito in termini di crediti formativi si applica anche alle professioni regolamentate unicamente se previsto dalla specifica normativa di riferimento.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento di crediti formativi per l'accesso ai percorsi di formazione formale il servizio di accesso al servizio viene attivato direttamente dall'Istituzione formativa responsabile dell'attribuzione dei crediti di concerto con la persona interessata.

Qualora il servizio di validazione sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi e la valutazione abbia permesso di verificare il possesso soltanto di alcune componenti di competenze in termini di conoscenze/abilità viene rilasciata una Dichiarazione di competenze parziali) con valore di parte seconda.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 18, del 9/8/2005	Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
L.R. n. 27 del 21/07/17	Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
D.D. n. 29334 del 21/06/2023	Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati.
D.G.R. n. 115 del 26/01/2023	Documento denominato "Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze". Approvazione.
D.G.R. n. 825 del 26/05/2023	Aggiornamento del "Repertorio delle qualificazioni regionali".

3.7 Lazio⁹⁴

Quadro introduttivo

La Regione Lazio ha avviato nel 2016 la costruzione di uno spazio operativo per l'apprendimento permanente che permetta alla persona la piena valorizzazione del proprio patrimonio di esperienze e competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 22 marzo 2016 sono stati definiti i primi indirizzi operativi per l'istituzione del Sistema regionale di certificazione delle competenze in attuazione del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e del D.I. del 30 giugno 2015, aggiornati più recentemente con le linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 31/05/2022.

Il sistema si articola nei Servizi di individuazione e validazione e nel Servizio di certificazione delle competenze (SRIVC) attraverso i quali si perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire il processo di "riconoscibilità" delle competenze individuali da parte dei sistemi socio-economici ed istituzionali presenti sul territorio regionale;
- facilitare la costruzione di percorsi di sviluppo professionale che le persone, individualmente o con il supporto dei servizi preposti, possono definire a partire dalle competenze possedute;
- facilitare la trasferibilità e spendibilità delle competenze possedute.

Ad oggi il sistema di certificazione delle competenze della Regione Lazio è articolato nei seguenti servizi:

- Certificazione delle competenze in esito ad un percorso formativo formale;
- Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (IVC);
- Riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali.

La Regione può fare affidamento su parti importanti del sistema, già disciplinate e di cui sono state anche collaudate le procedure:

- Qualificazione e iscrizione ad apposito elenco pubblico degli operatori incaricati delle funzioni di individuazione, messa in trasparenza e valutazione ai fini della validazione e della certificazione delle competenze;
- Iscrizione ad apposito elenco pubblico degli operatori autorizzati per la valutazione degli aspetti curriculari e/o professionali e per il riconoscimento dei crediti formativi;
- Accreditamento degli enti titolati all'erogazione dei servizi;
- Standard di attestazione, di servizio e di costo dei servizi di individuazione, validazione e riconoscimento dei crediti formativi;
- Repertorio delle competenze e dei profili, parte del Quadro nazionale delle qualificazioni.

Evoluzioni recenti e best practices

La sperimentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) avviata con D.G.R. n. 376/2022 si pone come atto di progressiva implementazione operativa di quanto la Regione Lazio ha già posto in essere a partire dal 2016. La Regione, attraverso la valorizzazione dell'insieme delle risorse di sistema e di processo implementate in questi anni intende raggiungere due obiettivi:

- rispondere alle richieste di messa in valore delle esperienze di apprendimento, riconoscendo la progressiva attenzione al tema dei diritti all'apprendimento permanente espressa dal partenariato sociale e dalla società civile;
- al contempo, porre la Regione stessa 'in apprendimento' dal punto di vista dell'esercizio dei propri procedimenti amministrativi e di erogazione diretta di servizi ai cittadini, attraverso la dimensione di rete dei Centri per l'impiego pubblici.

⁹⁴ Si ringraziano: Alessandra Tomai – Dirigente, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Raffaella Velli e Stefano Cascino della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione, per la supervisione del testo finale della monografia; Patrizia Notari - operatore accreditato, Sandro Middei – operatore accreditato, Stella Galvan - operatore accreditato, Tina Brischetto - Major Bit Consulting S.R.L., Arcangela Soprano Enaip Nazionale, per la disponibilità all'intervista.

In questa ottica, il programma GOL ha posto le basi per introdurre a livello regionale elementi procedurali da portare a sistema per avvicinare il mondo della formazione a quello del lavoro. Di particolare interesse è la condivisione tra tutti gli operatori delle politiche attive del lavoro, degli strumenti e delle terminologie tipiche dei servizi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, come l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, attualmente in uso soprattutto tra gli operatori dei servizi di IVC.

Standard Minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione Lazio ha istituito il primo Repertorio regionale dei profili professionali e formativi nel 2006 impostando il sistema per la certificazione delle competenze acquisite in percorsi di apprendimento formale e il riconoscimento dei crediti formativi. Nel 2012 ha riformato il vecchio repertorio e istituito il Repertorio delle competenze e dei profili per rispondere alle rinnovate esigenze di programmazione strategica e formativa nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e di valutazione e certificazione delle competenze dei cittadini.

Nel 2016 ha avviato una fase di armonizzazione del sistema alle procedure e alle prassi indicate nel D.Lgs. n. 13/2013 e nel D.I. del 30 giugno 2015 per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti e dei crediti formativi.

La D.G.R. n. 273 del 24 maggio 2016 ha approvato i principi generali e le procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, già previsti dalla D.G.R. n. 452 dell'11 settembre 2012 a cui viene sostituito l'Allegato A. La D.G.R. n. 254 del 5 giugno 2018 ha istituito il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvato le disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi.

Il Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio è accessibile online⁹⁵.

All'interno del Repertorio delle qualificazioni regionali sono inserite tutte le qualifiche professionali attualmente in vigore nella Regione Lazio.

La formazione regolamentata è gestita attraverso atti regionali che recepiscono leggi oppure accordi interregionali le qualifiche professionali di questo ambito attualmente vigenti, sono online⁹⁶.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La Regione Lazio, con la D.G.R. n. 273/2016, ha individuato i principi generali e gli indirizzi per la revisione e l'aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il Repertorio rappresenta il riferimento centrale per le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, conseguite in esito a percorsi di apprendimento formali, non formali e informali. Il suo aggiornamento e la costante manutenzione sono quindi condizioni necessarie per garantire, ai cittadini della Regione, la rispondenza delle qualificazioni acquisite ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del mercato del lavoro. L'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale sono inoltre rivolti a rendere i profili regionali coerenti con il Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni in Atlante del Lavoro. La procedura di aggiornamento del Repertorio può riguardare la definizione di nuovi profili o la modifica di una o più parti dei profili già presenti.

L'iter di revisione ha carattere aperto, ovvero può essere attivato, oltre che dalla Regione stessa, anche dalle imprese e dagli operatori dei sistemi di Istruzione – Formazione – Lavoro (tra cui Enti di formazione, Parti sociali e datoriali, Amministrazioni pubbliche e Istituzioni quali Università e Istituti scolastici ecc.).

La procedura di aggiornamento del Repertorio è coordinata e gestita dall'Area sistema regionale dell'Offerta formativa, coinvolgendo un Comitato tecnico regionale composto da:

⁹⁵ Si veda <https://tinyurl.com/y2rxutsm>.

⁹⁶ Si veda <https://tinyurl.com/2sjak6tj>.

- a) il Direttore della Direzione regionale Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione con funzioni di Presidente;
- b) i Dirigenti dell'Area sistema regionale dell'Offerta formativa e dell'Area della Direzione regionale Lavoro competente in materia di certificazione delle competenze;
- c) un esperto designato dalla CRUI;
- d) un esperto designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori rappresentative a livello regionale;
- f) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- g) un consigliere di parità.

Per effettuare specifici approfondimenti, il Comitato tecnico regionale, può avvalersi di esperti di settore. La proposta di aggiornamento, integrabile con documentazione addizionale e di dettaglio, deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal servizio regionale competente.

Nella fase di istruttoria vengono esaminate:

- la conformità della modulistica utilizzata e la completezza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura;
- l'assenza di sovrapposizioni con profili già presenti e/o duplicati rispetto ad altre proposte pervenute.

In caso di esito positivo la procedura si concluderà con l'approvazione definitiva della proposta con determinazione dirigenziale e l'inserimento delle modifiche/integrazioni o dell'eventuale nuovo Profilo formativo all'interno del Repertorio regionale.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Il personale preposto all'erogazione dei servizi del sistema regionale di certificazione delle competenze è chiamato a gestire le seguenti funzioni:

- la Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze presidia la fase di identificazione del processo di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione delle competenze;
- la Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative presidia la fase di valutazione nel processo di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione delle competenze;
- la Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale è connessa alla fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e nella fase di valutazione della procedura di certificazione. Nel caso di valutazione diretta costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

Allo scopo di garantire il livello qualitativo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, la Regione realizza periodicamente attività formative specifiche per gli operatori e per le figure a presidio delle fasi del processo di IVC. Solo gli operatori che superano l'esame finale ottengono la certificazione regionale che li abilita all'esercizio delle funzioni previste e all'iscrizione nei relativi elenchi pubblici.

La Commissione d'esame

La Commissione d'esame per la certificazione delle competenze, quando non disposto diversamente da normativa in materia di attività di lavoro riservata, è formata da tre membri:

- il Presidente, scelto tra dirigenti regionali o funzionari regionali esperti nella materia, con il ruolo di responsabile del processo;
- un esperto abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo (Esperto di metodo), scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
- un esperto autorizzato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale (Esperto di contenuto), scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, nell'ambito della sezione a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato con l'Esperto di metodo.

Enti titolati

In attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 122/2016, con D.G.R. n. 816 del 2018 la Regione disciplina l'accREDITamento dei soggetti giuridici pubblici e privati titolati per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze e/o del servizio di certificazione delle competenze.

In particolare, gli enti titolati sono i soggetti, pubblici o privati, comprese le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le istituzioni scolastiche; le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; autorizzati o accreditati dall'ente pubblico titolare ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

La Regione Lazio approva criteri e requisiti minimi per l'accREDITamento dei soggetti titolati, in riferimento sia agli aspetti organizzativo-procedurali sia all'utilizzo di operatori in possesso di specifiche competenze professionali, già presenti all'interno del soggetto titolato e/o appositamente incaricati tramite il ricorso agli elenchi approvati dalla Regione.

I soggetti titolati di diritto all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale sono i Servizi per l'Impiego e le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Accedono invece all'accREDITamento attraverso procedure semplificate i soggetti già in possesso dell'accREDITamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale (D.G.R. n. 968/2007 e s.m.i.) e i soggetti già in possesso dell'accREDITamento regionale ai servizi per il lavoro (D.G.R. n. 198/2014 e s.m.i.).

I soggetti accreditati vengono inseriti in apposito elenco regionale organizzato in due sezioni specifiche: la sezione relativa ai soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze e la sezione relativa ai soggetti titolati all'erogazione del servizio di certificazione.

Beneficiari

I servizi di individuazione e validazione sono organizzati autonomamente dai soggetti titolati, secondo la propria programmazione interna, e dedicati a tutti gli utenti interessati.

Attualmente la Regione programma attraverso avvisi pubblici l'offerta di servizi di individuazione e validazione rivolti a specifici destinatari e/o qualificazioni, anche in modo integrato con altre misure di politica attiva del lavoro.

In particolare, ritenendo prioritario implementare, anche in modo sperimentale, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in favore di lavoratori e giovani, nel 2022 la Regione ha individuato i seguenti ambiti operativi, che si caratterizzano per la tipologia dei destinatari e per la rilevanza dell'intervento anche in termini quantitativi riguardo all'utenza:

- lavoratori impegnati in percorsi aziendali di formazione continua sostenuti da: progetti finanziati dal Fondo nuove competenze (fondi nazionali e/o fondi regionali); progetti finanziati dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;
- giovani impegnati in: tirocini extracurricolari cofinanziati dalla Regione; progetti finanziati dalla Regione in favore di enti del terzo settore; progetti finanziati nell'ambito del Servizio civile universale.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

I soggetti titolati all'erogazione dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza, idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili, rivolta a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato.

La determinazione dirigenziale n. G 01803 del 20/02/2019 definisce gli Standard informativi minimi del servizio di individuazione e validazione delle competenze.

Per accompagnare l'evoluzione del sistema la Regione ha istituito il Centro Risorse CLARICE⁹⁷ che supporta con i suoi canali tematici i diversi soggetti interessati.

⁹⁷ Si veda <https://tinyurl.com/4mxexnjf>.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione sono organizzati autonomamente dai soggetti titolati, secondo la propria programmazione interna, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale. Tali servizi sono avviati esclusivamente su richiesta dell'individuo interessato al competente ente titolato o alla Regione.

La D.G.R. n. 15/2019 disciplina gli standard minimi di processo dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale di cui all'art. 12 della D.G.R. n. 122/2016.

Nell'ambito del servizio di individuazione le fasi di identificazione e messa in trasparenza sono svolte con riferimento primario alle unità di competenza del Repertorio delle competenze e dei profili regionale, in difetto, ai repertori afferenti al Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali.

I servizi di validazione e di certificazione delle competenze sono svolti con riferimento esclusivo alle Unità di competenza del Repertorio delle competenze e dei profili regionali.

Il riconoscimento dei crediti formativi è realizzato sulla base degli standard del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo da soggetti autorizzati dalla Direzione regionale formazione all'esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della D.G.R. n. 254/2018.

L'accesso al servizio e l'individuazione delle competenze

All'atto della richiesta di accesso ai servizi di IVC da parte del potenziale utente, i soggetti titolati avviano le procedure previste per la fase di accoglienza. Forniscono informazioni sulle modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili, rivolta a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato. Verificano i requisiti di accesso e l'effettivo bisogno dell'attivazione dei servizi.

Le attività per l'individuazione e validazione sono avviate con la sottoscrizione del Patto di servizio e l'allestimento del Dossier individuale di processo, contenente l'insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità delle azioni svolte.

La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dal soggetto titolato attraverso l'operatore abilitato. La procedura prevede i seguenti step attraverso uno o più colloqui individuali in presenza:

- analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali maturate dal richiedente;
- identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili;
- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
- supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso la produzione di opportune evidenze;
- esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza.

L'output di questa fase è il Documento di trasparenza compilato e firmato dal richiedente e dall'operatore. Tale attestazione ha un valore di parte prima e viene consegnato in originale all'utente anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti e per l'accesso al servizio di validazione delle competenze.

La validazione delle competenze

Nel processo di validazione delle competenze la funzione valutativa è svolta dall'ente titolato attraverso l'operatore abilitato, con riferimento alla seguente procedura generale:

- analisi preliminare del Documento di trasparenza rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
- audizione del richiedente;

- eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza;
- redazione della scheda di valutazione, a motivazione dell'esito del servizio e, in caso di esito positivo, del Documento di validazione.

L'input di questa fase è il Documento di trasparenza. L'output di questa fase è il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, sottoscritto dal richiedente e dall'operatore. Tale attestazione è consegnata in originale all'individuo anche ai fini del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di certificazione.

La procedura di certificazione

Il servizio di certificazione viene avviato a seguito della presentazione alla Regione della domanda di certificazione delle competenze e della richiesta di costituzione della Commissione di certificazione. Tale richiesta può essere inoltrata dai seguenti soggetti:

- la persona in possesso del Documento di validazione;
- gli organismi formativi autorizzati in nome e per conto dei partecipanti ai corsi regionali di qualificazione, in presenza di Documento di formalizzazione degli apprendimenti;
- i soggetti titolati per il servizio di certificazione, che ricevono domanda individuale da parte di possessori del Documento di validazione.

L'organismo formativo autorizzato e il soggetto titolato possono coincidere e inoltrare quindi alla Regione la richiesta di costituzione della Commissione di certificazione, sia per le persone in uscita dai corsi di formazione autorizzati, sia per quelle in possesso del Documento di validazione.

In tal caso la Regione valuta la possibilità di costituire una o più Commissioni di certificazione.

In applicazione dei principi di efficiente uso delle risorse e parità di diritti le sessioni di esame sono rivolte a tutti i candidati aventi titolo, indipendentemente dal contesto (formale, non formale, informale) nel quale gli apprendimenti sono maturati.

La Regione definisce le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso al servizio di certificazione delle competenze in esito ad apprendimenti non formali e informali.

Gli input della fase di certificazione sono:

- in caso di provenienza da percorsi di apprendimento formale: possesso di Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con valore di attestazione di parte seconda privata, rilasciato dall'organismo attuatore, integrato, in caso di riconoscimento di crediti formativi, dal relativo dossier documentale;
- in caso di provenienza da percorsi di apprendimento non formale e informale: possesso di Documento di validazione, potendo essere alternativamente previsto dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'operazione, l'accesso diretto 'per innesto', in presenza del solo Documento di trasparenza, accompagnato da evidenze a prova di quanto in esso dichiarato.

Il servizio di certificazione si articola nelle seguenti fasi:

- a cura della Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione, supportata dal soggetto titolato:
 - verifica della presenza del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;
- a cura dell'Esperto di metodo:
 - identificazione o definizione, ove del caso, degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
 - analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione e redazione, per ogni candidato, di scheda di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
 - pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;
- a cura congiunta dell'Esperto di metodo e dell'Esperto di contenuto:
 - progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;

- d. a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:
- conduzione dell'esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno metodologico;
 - valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;
- e. a cura della Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione:
- rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
 - registrazione delle stesse.

L'Esperto di metodo cura la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli candidati, la predisposizione e la trasmissione del verbale alla Direzione regionale competente in materia di formazione.

Gli output della fase di certificazione sono:

- ove tutte le unità di competenza costituenti un profilo risultino positivamente valutate, viene rilasciata la qualificazione ad esso riferita, con valore di attestazione di parte terza pubblica;
- ove solo alcune unità di competenza risultino positivamente valutate, viene rilasciata la relativa certificazione, con valore di attestazione di parte terza pubblica. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della qualificazione a livello di profilo;
- su proposta della Commissione, la Regione rilascia per le unità di competenza non certificate, il Documento di validazione, redatto secondo il medesimo format previsto per il Documento di validazione rilasciato a cura del soggetto titolato e sostitutivo del medesimo, utile al fine dell'accesso ad ulteriori sessioni di esame.

Costi e tempi

La D.G.R. n. 15 del 22/01/2019 definisce i seguenti standard di prestazione per il servizio di individuazione e validazione delle competenze:

- presa in carico del richiedente al massimo entro 30 giorni dalla richiesta di accesso ai servizi;
- un minimo di due ore di servizio individuale in presenza, a supporto della identificazione e messa in trasparenza, al netto delle attività preparatorie e di supporto svolte in assenza del richiedente, per singola unità di competenza;
- un minimo di un'ora di servizio individuale in presenza, al fine della validazione, inclusa l'eventuale realizzazione di prove, per singola unità di competenza;
- il servizio di individuazione e messa in trasparenza è concluso al massimo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del patto di servizio da parte del richiedente;
- il servizio di validazione delle competenze è concluso al massimo entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del richiedente, del Documento di trasparenza;
- nel servizio di certificazione delle competenze, è riconosciuto all'Esperto di metodo impegnato nelle attività preparatorie una prestazione a forfait di un'ora per singolo candidato all'esame dotato di Documento di validazione.

L'erogazione dei compensi agli operatori abilitati è effettuata dal soggetto titolato. Essa avviene secondo gli standard di costo definiti nella determina n. G01803 del 20 febbraio 2019, che fornisce indicazioni dettagliate per le fasi di individuazione e validazione e non indica i costi per la fase di certificazione.

In particolare, gli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di individuazione e messa in trasparenza delle competenze e Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte al riconoscimento di crediti formativi sono remunerati dall'ente titolato che se ne avvale al parametro massimo orario di euro 35,00 al lordo di Irpef, al netto di IVA e IRAP, ove dovuta, e della quota contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio.

Nella determina sono inoltre definiti i seguenti massimali di costo per il richiedente:

- per singola competenza, nell'ambito del servizio di individuazione e messa in trasparenza è definito l'importo massimo di euro 125,00, oltre IVA ove dovuta, e di euro 85,00 per il servizio di validazione;
- per singolo aggregato di unità di competenza, il costo è dato dal prodotto del loro numero per euro 125,00 nel caso del servizio di individuazione e messa in trasparenza, e per euro 85,00

nel caso della validazione, costo ridotto del 10% in ragione delle economie di costo proprie del processo. A titolo esemplificativo, una qualificazione costituita da 4 unità di competenza vede un massimale di costo pari ad euro 450,00 per la prima fase ed euro 306,00 per la validazione.

È facoltà dell'ente titolato erogare il servizio con costo minore del massimale sopra indicato.

La Regione non ha ancora definito nel dettaglio gli standard di tempi e costi riferiti al processo di certificazione delle competenze da IVC. Tale ritardo è dovuto soprattutto al fatto che le procedure da attivare per la certificazione degli apprendimenti in esito ad un percorso di individuazione e validazione sono difficilmente standardizzabili, a differenza della certificazione degli esiti da percorso formativo formale. Il corso di formazione permette ai candidati di giungere alla certificazione con le medesime conoscenze e competenze, mentre coloro che accedono alla certificazione con il documento di validazione potrebbero avere apprendimenti diversificati che richiedono il coinvolgimento degli esperti preposti al servizio anche prima della commissione d'esame, per un tempo difficilmente valutabile a priori.

Ad oggi la Regione è orientata verso l'applicazione dell'unità di costo standard prevista dal Fondo sociale europeo per il personale esterno ed interno di un ente impegnato in queste attività.

Sistemi informativi

La Regione Lazio non è dotata di un sistema informativo. A livello regionale esistono differenti banche dati, ma il servizio non è interconnesso a livello informatico.

L'Agenzia Spazio Lavoro si sta occupando di costruire il fascicolo elettronico del lavoratore nel quale dovrebbero confluire tutti i titoli emessi dalla Regione quale esito di percorsi di apprendimento formale, non formale e informale dei cittadini.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il dispositivo regionale per il riconoscimento dei crediti formativi, definito con D.G.R. n. 254/2018, ha come obiettivo il riconoscimento del valore degli apprendimenti formali, non formali e informali per l'accesso ad opportunità di apprendimento formale nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di Istruzione e formazione professionale (IeFP) programmati o autorizzati dalla Regione Lazio. In quest'ultimo caso, l'esercizio del riconoscimento dei crediti formativi è ammesso sulla base e nei limiti delle specifiche normative nazionale e regionale vigenti.

Il dispositivo si applica ai percorsi formativi regionali e nell'ambito della formazione regolamentata per i quali è stato approvato lo standard di percorso formativo con determinazione dirigenziale della Direzione regionale competente in materia di formazione.

È facoltà della Regione Lazio autorizzare il ricorso al proprio dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi anche per percorsi sostenuti da Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, limitatamente al loro svolgimento nell'ambito del territorio regionale, previa definizione di appositi protocolli con i Fondi stessi.

Il riconoscimento dei crediti formativi è realizzato sulla base degli standard del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo nel quale sono specificate le Unità di risultato di apprendimento a cui è possibile applicare l'esercizio del riconoscimento dei crediti, con indicazione degli eventuali requisiti specifici e limiti.

La costruzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo è ancora in itinere e ad oggi fornisce solo una parte degli standard formativi relativi ai profili del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali.

Il valore dei crediti formativi di ammissione e di frequenza è definito dall'organismo che assume l'obbligazione di riconoscerli nell'ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è riconosciuto, ovvero non è trasferibile ad altri percorsi e/o persone. Fanno eccezione i crediti di frequenza con valore a priori, acquisiti di diritto dal richiedente sulla base del possesso delle evidenze oggettive previste dallo standard di percorso formativo applicabile.

I crediti formativi validati in esito ad un percorso di individuazione e validazione consentono l'accesso al percorso formativo individualizzato.

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi è avviato esclusivamente dall'individuo interessato e si articola nelle seguenti fasi:

- informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento dei crediti formativi (fase informativa che per il soggetto formativo rappresenta un vero e proprio obbligo);

- recepimento dell'istanza di riconoscimento da parte del richiedente;
- individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente (per un minimo di quattro ore di servizio individuale in presenza, elevate a sei in caso di richiesta congiunta di credito di ammissione e di crediti di frequenza);
- valutazione apprezzativa degli apprendimenti del richiedente (per un minimo di due ore di servizio individuale in presenza);
- formulazione di proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato e loro invio alla Regione;
- approvazione (o motivato diniego) da parte della Direzione Regionale competente della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato.

Ai fini dell'erogazione della procedura, gli organismi formativi si avvalgono esclusivamente di operatori tratti dalle corrispondenti sezioni dell'elenco regionale degli operatori di cui alla determinazione dirigenziale n. G16130 del 24/11/2017, individuati sulla base di autonomi criteri di scelta.

Per la retribuzione degli operatori abilitati impegnati nel processo di riconoscimento dei crediti formativi è definito un parametro massimo orario di euro 35,00 al lordo di Irpef, al netto di IVA e IRAP, ove dovuta, e della quota di contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio, cui aggiungere eventuali rimborsi per spese di mobilità.

Per il richiedente sono inoltre definiti i seguenti massimali di costo del servizio di riconoscimento crediti erogato dall'organismo formativo:

- riconoscimento dei crediti con valore a priori: erogato a titolo gratuito, senza obbligo di ricorso ad operatore abilitato;
- riconoscimento di crediti di frequenza o di solo credito di ammissione: fino al massimo di euro 240,00 onnicomprensivi per richiedente, oltre IVA ove dovuta;
- riconoscimento congiunto di credito di ammissione e crediti di frequenza: fino al massimo di euro 300,00 onnicomprensivi per richiedente, oltre IVA ove dovuta.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 452 del 11/09/2012	Istituzione del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi – Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento – Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128.
D.G.R. n. 122 del 22/03/2016	Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.
D.G.R. n. 273 del 24/05/2016	Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 452/2012. Revoca e sostituzione dell'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012.
D.D. n. G16130 del 24/11/2017	Disposizioni di attuazione degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 5 dell'Allegato A della D.G.R. 122/2016 in materia di individuazione e validazione delle competenze e di riconoscimento di crediti formativi.
D.D. n. G16687 del 4/12/2017	Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione delle Unità di Competenza, "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi" e "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi" di cui alla D.D. n. G16130 del 24 novembre 2017.

Segue

D.D. n. G02847 dell'8/03/2018	Attuazione D.D. n. G16130 del 24 novembre 2017 – Tipologia di informazioni richieste nell'ambito del procedimento di iscrizione all'elenco degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di individuazione e validazione delle competenze e modalità di pubblicizzazione delle stesse.
D.G.R. n. 254 del 5/06/2018	Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi.
D.D. n. G07943 del 21/06/2018	Disposizioni di attuazione dell'articolo 14, comma 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 122/2016 in materia di individuazione e validazione delle competenze. Approvazione dello standard professionale e dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione dell'Unità di competenza "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze".
D.D. n. G08080 del 26/06/2018	Modifica e sostituzione degli allegati 1, 2 e 4A della D.D. n. G16130 del 24 novembre 2017 "Disposizioni di attuazione degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 122/2016 in materia di individuazione e validazione delle competenze e di riconoscimento di crediti formativi". Sostituzione dell'Allegato 4A della D.D. n. G16687 del 4/12/2017 "Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione delle Unità di Competenza, "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi" e "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi" di cui alla D.D. n. G16130 del 24 novembre 2017".
D.D. n. G08147 del 26/06/2018	Modifica degli standard minimi di percorso formativo delle Unità di competenza "Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi" e "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi" e approvazione dello standard minimo di percorso formativo dell'Unità di competenza "Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze".
D.D. n. G08667 del 10/07/2018	Disposizioni di attuazione dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 122/2016 in materia di individuazione e validazione delle competenze. Istituzione dell'elenco degli operatori autorizzati alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale e approvazione dei requisiti e della procedura per l'iscrizione nell'elenco.
D.G.R. n. 816 del 14/12/2018	Attuazione art. 13 della D.G.R. n. 122/2016: approvazione della Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolari per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio.
D.G.R. n. 15 del 22/01/2019	Attuazione art.12 della D.G.R. n. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di processo per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze. Modifica delle D.G.R. n. 452/2012 e n. 122/2016.
D.D. n. G01803 del 20/02/2019	Attuazione art. 15 della D.G.R. n. 15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Revoca della D.D. n. G12038 del 18 ottobre 2016.
D.D. n. G06500 del 15/05/2019	D.G.R. n. 816/2018, Allegato A, art. 22. Istituzione elenco dei soggetti titolari – Sezione a): all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, Sezione b): all'erogazione del servizio di certificazione.
D.G.R. n. 376 del 31/05/2022	Sistema regionale di certificazione delle competenze – Approvazione delle Linee guida per la messa a regime dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed individuazione degli ambiti di sperimentazione.
D.D. n. G07599 del 13/06/2022	Sistema regionale di certificazione delle competenze – Approvazione delle disposizioni operative per l'attuazione delle sperimentazioni individuate dalla D.G.R. n. 376/2022 e relative ai servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

3.8 Liguria⁹⁸

Quadro introduttivo

La Regione Liguria ha disciplinato le finalità e i principi del proprio sistema di certificazione delle competenze nel 2009 con la L.R. n. 18, ai sensi della quale, con la D.G.R. n. 449 del 27 marzo 2015 "Linee guida per la disciplina del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento non formali e informali", ha avviato la definizione delle procedure per l'attivazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione (IVC) a livello regionale.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 612/2017 "Sistema regionale di certificazione delle competenze – Quadro di riferimento e linee guida" e con il decreto dirigenziale n. 522 del 26 luglio 2018, sono stati approvati gli indirizzi operativi e definite le procedure che hanno dato formalmente avvio ai servizi di IVC sul territorio regionale. Questi ultimi sono stati aggiornati con decreto dirigenziale n. 2342/2022 del 13 aprile 2022.

La Regione Liguria, come ente titolare, nella propria legge relativa al sistema educativo regionale ha previsto di avvalersi della sua agenzia, Alfa (Agenzia per il lavoro, la formazione, e l'accreditamento), per la gestione del sistema regionale di IVC, delegandole anche una serie di compiti e funzioni tipiche dell'ente titolare quali, tra l'altro, il vero e proprio rilascio di certificazioni. La Regione ha un ruolo di programmazione, coordinamento, emanazione delle disposizioni, mentre Alfa è il suo braccio operativo.

Il sistema della Regione Liguria è articolato nei seguenti Servizi:

- Qualifica in esito a un percorso di apprendimento formale;
- Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- nell'ambito di specifiche sperimentazioni: Riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali.

Gli standard di riferimento per il percorso di IVC sono le qualificazioni contenute nel Repertorio ligure delle figure professionali.

Il Repertorio, gestito da Alfa Liguria, contiene i profili professionali (qualificazioni), le competenze indipendenti e di cittadinanza, sulla base delle quali (escluse le professioni regolamentate da normativa nazionale e/o regionale) si può procedere alla certificazione delle competenze. Il Repertorio viene costantemente aggiornato e incrementato delle qualificazioni di maggior interesse economico territoriale. È organizzato in schede, anche in formato PDF, in cui sono descritte le 'situazioni tipo' di lavoro, le competenze, le conoscenze e le abilità connesse alle diverse professioni. Le qualificazioni regionali sono in larga parte presenti anche nel Repertorio nazionale denominato "Atlante del lavoro e delle qualificazioni", organizzato in 24 settori professionali, ciascuno declinato in processi produttivi e singole attività di lavoro. Le qualificazioni collegate al sistema nazionale hanno valore sul territorio italiano istituito nel 2006, è stato aggiornato a più riprese negli anni, l'ultimo aggiornamento è stato apportato nel 2022 con la D.G.R. n. 1255.

I servizi di IVC delle competenze sono attivati dall'ente titolato, a seguito di richiesta della singola persona ovvero nell'ambito di specifici progetti coordinati da Regione Liguria tramite Alfa Liguria e rivolti a specifici target di utenza. La Regione può infatti prevedere l'offerta e l'attivazione del servizio all'interno di specifici programmi e progetti, pur nel rispetto del principio di volontarietà individuale del processo. La Regione può inoltre individuare target specifici, che potranno accedere al servizio, a prescindere dal requisito di esperienza previsto negli indirizzi operativi regionali.

Evoluzioni recenti e best practices

Negli ultimi anni, la Regione Liguria ha promosso il sistema di individuazione, validazione e certificazione

⁹⁸ Si ringraziano: Erminio Grazioso – Dirigente, Elisabetta Garbarino – Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Arianna Novelli – Consorzio Agorà, Iliara Fragomeni – C.F.L.C. Liguria, Francesco Trocino – C.F.L.C. Liguria, per la disponibilità all'intervista.

delle competenze in particolare attraverso delle sperimentazioni, come quelle nell'ambito del Servizio civile, degli operatori dei Servizi lavoro regionali, del progetto Fami S.IN.TE.SI, del progetto "Link" per la creazione del Registro regionale assistenti familiari, del progetto "Ricostruire il mio futuro" per lavoratori disabili e delle misure supportate da Garanzia giovani. Un interessante spazio è offerto infatti alle competenze trasversali, tipicamente sviluppate negli ambiti di azione delle progettazioni di servizio civile. Rispetto al programma GOL, la Regione Liguria ha previsto un catalogo di offerta formativa strettamente correlata al repertorio regionale che prevede circa 50 figure professionali per circa 150 competenze che potranno andare a costituire delle figure professionali. Le singole attestazioni rilasciate in esito ai percorsi formali saranno riconosciute dal sistema di IVC per la successiva validazione/certificazione della qualificazione di riferimento.

Standard Minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Il Repertorio ligure delle figure professionali (RLFP), così come definito dalla normativa regionale, è nato a seguito di un progetto che risale al 2006: "Il laboratorio delle professioni". Questo progetto è nato per cercare di avere uno strumento regionale finalizzato a recepire gli aggiornamenti relativi al mercato del lavoro e alle figure professionali emergenti, che fosse a supporto delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro.

I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di aggiornamento del repertorio sono la Regione Liguria e l'Agenzia Alfa. In questo ambito, l'Agenzia interviene con istruttorie per la definizione di nuove figure professionali o la modifica di figure già esistenti, sempre in sintonia con i riferimenti disponibili nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni. La Regione formalizza l'aggiornamento del Repertorio con atti istituzionali.⁹⁹

Al Repertorio ligure delle figure professionali è accessibile online¹⁰⁰.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il processo di inserimento di una nuova figura all'interno del Repertorio può iniziare secondo diverse modalità:

- con una richiesta dei Dipartimenti e degli Uffici regionali competenti su determinate materie;
- per adeguamento a novità a livello nazionale in materia di professioni regolamentate;
- su specifica richiesta delle associazioni di categoria;
- da necessità di formazione promosse dalle imprese.

La necessità progressiva di espansione del Repertorio ha comportato un aggiornamento sempre più frequente. Nei primi anni l'aggiornamento aveva una cadenza biennale, attualmente ha una cadenza annuale e nei casi di esigenze particolari è aggiornato anche più volte durante l'anno con delibere specifiche.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Le professionalità che intervengono nell'erogazione dei servizi del Sistema di certificazione delle competenze della Regione Liguria sono:

- Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze: rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di individuazione delle competenze;
- Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative: rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione;
- Esperto di Contenuto IVC delle competenze: rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualificazioni regionali, raggruppate in aree professionali.

⁹⁹ Ultima è la D.G.R. n. 1255/2022, attualmente in corso l'aggiornamento con D.G.R. (indicativamente luglio 2023).

¹⁰⁰ Si veda <http://professioniweb.regione.liguria.it/>.

Possono partecipare al processo di IVC delle competenze solo gli esperti inseriti negli appositi elenchi regionali, periodicamente aggiornati dall'Agenzia Alfa e pubblicati sul sito istituzionale della Regione e di Alfa. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata all'aver frequentato i corsi di aggiornamento proposti periodicamente da Alfa; e dall'aver seguito i moduli formativi del PerCorso VALI.CO, il MOOC messo a punto da Inapp per gli operatori IVC, per mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti una base omogenea di informazioni.

Nella Regione Liguria il tecnico di accompagnamento e l'esperto in pianificazione sono figure che hanno un collegamento diretto con l'ente titolato a prescindere dalla tipologia di contratto. L'esperto di contenuto è individuato all'interno dell'Elenco regionale da parte dall'ente che s'incarica di attivare il processo ogni qualvolta ne riscontri la necessità. Gli enti titolati, in fase di candidatura per l'iscrizione all'Elenco regionale degli elenchi titolati, sono tenuti ad indicare i SEP – Settori economici professionali – di intervento, i nominativi dei tecnici e degli esperti di pianificazione, e di poter attivare gli esperti di contenuto. Ugualmente Alfa Liguria attiva gli esperti di contenuto nell'ambito delle proprie Commissioni di certificazione.

Alcuni professionisti possono essere sia tecnici di accompagnamento, sia esperti di pianificazione, sia esperti di contenuto, sebbene le stesse funzioni non possano essere svolte congiuntamente per il medesimo candidato/a.

A livello regionale è in atto una campagna di comunicazione rivolta agli esperti di contenuto, per aumentarne il numero e garantire la terzietà.

A luglio 2023 gli operatori che facevano parte del sistema di IVC ligure erano 560. Nel dettaglio:

- Tecnici di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze: 238;
- Esperti per la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative: 167;
- Esperti di contenuto IVC delle competenze: 155.

La Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione per la certificazione delle competenze è composta da:

- Presidente;
- Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- Esperto di contenuto IVC delle competenze;
- il Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze dell'Ente titolato presso il quale il candidato ha ottenuto la validazione.

Enti titolati

La Regione Liguria ha istituito l'elenco regionale dei soggetti titolati all'erogazione del servizio di IVC, consultabile sul sito istituzionale della Regione. Gli enti titolati che concorrono all'attuazione del servizio di IVC delle competenze sono: organismi formativi accreditati dalla Regione Liguria; centri per l'impiego liguri; soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ex D.Lgs. n. 150/2015); organismi iscritti all'elenco regionale di cui alla D.G.R. n. 450/2015 che perseguono scopi educativi e formativi nella rete dell'apprendimento permanente; istituzioni scolastiche; Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); Università; Fondazioni ITS.

L'elenco dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC è un elenco apposito, distinto da quello per la formazione o per i servizi al lavoro.

Gli enti titolari della Regione Liguria sono complessivamente 41. Alcuni di questi hanno più sedi operative distribuite su diverse province.

Dai dati rilevati a luglio 2023, la distribuzione degli enti titolati per Provincia risulta essere la seguente¹⁰¹:

- Imperia: 1
- Savona: 4
- Genova: 33
- La Spezia: 3

Beneficiari

I beneficiari possono accedere al servizio o tramite progetti finanziati che prevedono il riconoscimento di competenze acquisite, ad esempio a valere su FAMI, o il programma GOL o tramite i progetti indicati in

¹⁰¹ La distribuzione per Provincia si riferisce alla sede principale, molte strutture liguri hanno uffici/postazioni in più province contemporaneamente.

precedenza. In alternativa l'istanza è aperta autonomamente, indipendentemente dall'aver frequentato o meno un percorso formativo.

Possono accedere volontariamente al servizio regionale di IVC delle competenze, le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. maggiorenni, residenti o domiciliati in Liguria;
2. persone che abbiano maturato – negli ultimi 10 anni – significative esperienze, per almeno 1600 ore, in qualunque contesto formale, non formale, informale, purché adeguate e pertinenti ad una o più competenze, oppure ad un profilo professionale, ricompreso nel Repertorio regionale. Tale esperienza deve potersi desumere dal CV o da altra documentazione idonea;
3. che rispondano ai prerequisiti formali e condizioni di accesso, evidenziati nel format della figura prescelta.

Possono altresì accedere volontariamente al servizio regionale di IVC delle competenze i giovani dai 18 ai 30 anni, residenti o domiciliati in Liguria, che siano stati avviati ai progetti di Servizio civile Universale/ Regionale, intesi quali progetti speciali così come previsti dalla D.G.R. n. 612/2017.

Tale target potrà accedere alla certificazione delle sole competenze trasversali di cui al Repertorio regionale senza sottostare ad alcuno dei previsti requisiti di ammissibilità. Laddove invece costoro richiedano il riconoscimento delle qualificazioni contenute nel Repertorio regionale collegate al Repertorio nazionale, devono comunque possedere i presupposti di ammissibilità e aver maturato esperienze per almeno 1600 ore eventualmente comprensive del periodo di Servizio civile.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Liguria ha stabilito le modalità di erogazione dei suoi servizi, gli indirizzi operativi e le fasi di svolgimento in coerenza con le normative vigenti.

Gli indirizzi operativi sono diventati un patrimonio comune degli operatori e degli enti titolati a seguito di un processo di info-formazione organizzato dalla Regione a partire da maggio 2021.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e all'individuazione delle competenze

Il servizio di IVC è attivato dagli enti titolati regionali in qualsiasi momento dell'anno, sulla base della presentazione da parte del potenziale utente di una istanza di accesso al servizio. La scelta dell'ente titolato dipende dal Settore economico professionale (SEP) in cui è inserita la qualificazione prescelta. Ogni ente è titolato per uno o più SEP. Gli standard di riferimento per il percorso sono riferiti alle qualificazioni contenute nel Repertorio ligure delle figure professionali.

L'ente titolato, entro un mese dalla presentazione dell'istanza, ne verificherà i contenuti ai fini di analizzare il fabbisogno e la possibilità di intraprendere tale percorso, e trasmetterà l'esito all'utente. In caso di esito negativo verranno suggeriti ulteriori percorsi per valorizzare le esperienze formative e/o lavorative maturate e presentate dal candidato, in caso di esito positivo verrà allegato alla domanda il profilo di certificabilità con l'indicazione della/e competenza/e rispetto alle quali si avvia il processo. L'utente idoneo intraprende il percorso di individuazione e messa in trasparenza delle competenze supportato dal Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze che, dopo aver definito e fatto sottoscrivere il Patto di servizio, procede a supportare l'utente nell'individuazione della qualificazione/competenze relativamente alla quale procedere alla validazione e successiva eventuale certificazione. Tale ricostruzione, che potrà essere svolta in parte in presenza con l'utente e in parte a distanza, si sostanzia nelle seguenti attività:

1. supportare la persona nella ricostruzione delle esperienze maturate in contesti formali, non formali e informali;

2. codificare le competenze associabili alle esperienze, ricostruite in termini di abilità e conoscenze, con riferimento alle competenza/qualificazione di interesse per la validazione/certificazione contenuta nel Repertorio ligure;
3. supportare l'interessato nella composizione del Dossier (con valore di parte prima) sul sistema informativo¹⁰² e nella raccolta delle evidenze che comprovano le esperienze realizzate.

Qualora da tale attività di ricostruzione emerga che non esistono le condizioni minime di successo del riconoscimento, l'operatore concorda con l'interessato l'interruzione del servizio, registrandone quindi la conclusione. Il Documento di trasparenza, attestazione con valore di parte prima, viene rilasciato dall'ente titolato nel caso in cui, durante l'attività di individuazione, si riscontri l'impossibilità di proseguire verso la validazione perché non esistono le condizioni minime necessarie.

In caso di esito positivo, l'output di questa fase è il Dossier individuale che consente l'accesso alla successiva fase di valutazione/validazione delle competenze. Il Dossier delle evidenze è il documento che dovrebbe dimostrare la competenza del candidato ed è quello che viene presentato nella fase di validazione e, successivamente, in quella di certificazione.

Il dossier delle evidenze contiene le seguenti sezioni:

- dettaglio dati utente;
- mappatura delle conoscenze e delle abilità (per ogni competenza);
- attività ed evidenze;
- autovalutazione EQF;
- attività generali.

Al termine di questa fase il Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze dovrà inoltre fornire all'utente ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

L'attività di individuazione delle competenze dovrà essere attestata tramite apposito registro dal quale si evinca la tipologia e la durata dell'impegno sia del candidato/a che degli esperti coinvolti.

Questa fase dovrà essere conclusa entro quattro mesi dalla data del primo colloquio effettuato, salvo richiesta motivata di dilazione dei tempi da parte dell'interessato e comunque non dovrà essere superiore a due mesi aggiuntivi.

Ciascun Ente titolato dovrà trasmettere mensilmente ad Alfa – tramite PEC – l'elenco delle domande/istanze di richiesta di accesso al servizio di IVC, ricevute con relativo esito, specificando la qualificazione/competenza richiesta e il nome e cognome dell'utente. Ciascuna comunicazione dovrà essere contrassegnata dal codice univoco dell'ente attribuito da Alfa, in sede di iscrizione al registro.

La validazione delle competenze

La fase di valutazione ai fini della validazione delle competenze è curata dall'Esperto di contenuto IVC delle competenze che opera in modo coordinato con l'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative, e garantisce la qualità metodologica del processo e il rispetto dei criteri previsti dalla norma. Questa fase prevede, al minimo, l'esame tecnico del Dossier individuale, finalizzato a formalizzare le correlazioni tra abilità e conoscenze previste dagli standard professionali di riferimento (Repertorio regionale delle professioni) e le abilità e le conoscenze in esito all'apprendimento formale, non formale e informale, realizzato dalla persona. Qualora si reputi necessario, è prevista anche una fase di valutazione diretta attraverso un colloquio tecnico o una prova prestazionale. In caso di valutazione positiva o parzialmente positiva l'output di questa fase è il Documento di validazione, con valore di parte seconda, dove saranno validate tutte o solo alcune delle competenze prese in esame, in relazione all'esito della valutazione. Il dossier deve essere chiuso nel sistema informativo prima di essere presentato per la valutazione, ai fini della validazione, presupposto per la certificazione.

La procedura di certificazione

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene o nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedano il rilascio di un'attestazione di parte terza con riferimento alla medesima qualificazione di cui al Repertorio regionale delle professioni;

¹⁰² Si veda <http://certificazionecompetenze.alfaliguria.it/>.

oppure mediante commissioni di esame specifiche, istituite sulla base delle indicazioni riportate di seguito. Alfa comunicherà all'utente la sessione d'esame idonea.

Qualora l'utente decida di proseguire con la procedura per l'acquisizione di una qualificazione o di una o più competenze ricomprese nel Repertorio regionale, deve presentare una domanda apposita corredata della documentazione prodotta nella fase di validazione. La domanda per accedere al servizio di certificazione può essere presentata nell'ambito di due finestre annuali, gennaio e giugno.

La valutazione verrà svolta, rispetto alla qualificazione e/o alle competenze validate, con l'adozione dei seguenti criteri generali:

- completezza di tutte le parti del Dossier, obbligatorie e facoltative;
- qualità dei contenuti del Dossier, con particolare riguardo alle evidenze prodotte (di parte I, II e III);
- pertinenza del Dossier, con le abilità e conoscenze riferite alla competenza/qualificazione scelta;
- esaustività del Dossier, rispetto alla documentazione prodotta e finalizzata a provare il possesso delle abilità e conoscenze riferite alla competenza/qualificazione scelta.

Tali criteri generali verranno, di volta in volta, dettagliati dalla Commissione, in relazione alle specifiche tipologie di qualificazioni, alle abilità e conoscenze riferite alla singola competenza/qualificazione.

Qualora lo si ritenga necessario, è possibile prevedere anche una fase di valutazione diretta che può essere esercitata attraverso un colloquio tecnico o una prova prestazionale.

Nel caso di prova prestazionale, la commissione di valutazione definisce e informa l'interessato rispetto a:

- durata di svolgimento: da determinare in funzione delle caratteristiche delle abilità e conoscenze oggetto di verifica e della possibilità per il candidato di esprimersi compiutamente;
- eventuali materiali a disposizione.

I criteri di valutazione, nel caso del colloquio, riguarderanno principalmente la verifica dell'appropriatezza delle risposte, il rispetto allo standard di riferimento (Repertorio) e l'utilizzo di un linguaggio tecnico corretto.

Il sistema informativo permette di registrare la fase di valutazione e compilare l'esito.

Il procedimento finalizzato alla certificazione dovrà essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della richiesta di certificazione. Gli output di questa fase possono essere:

- il certificato di competenze con valore di parte terza, laddove siano certificate solo alcune delle competenze legate alla figura;
- il certificato di qualificazione con valore di parte terza, laddove siano certificate tutte le competenze legate alla figura;
- il certificato delle competenze di cittadinanza con valore di parte terza, che avrà validità nel solo territorio regionale.

Costi e tempi

In attesa della definizione a livello nazionale di un'unità di costo standard per l'erogazione del servizio e delle relative fasi sin qui realizzate, la Regione Liguria ha ritenuto opportuno prevedere un prospetto di costi a corpo, che ritiene sia più congruo per le attività indicate anche a seguito delle sperimentazioni effettuate. Le somme indicate sono da intendersi comprensive di IVA e ogni altro onere di legge se previsto. La Regione, a titolo di incentivo per avviare il sistema e per determinate categorie di utenti, può stabilire di finanziare (integralmente o parzialmente) il servizio di IVC delle competenze. Il servizio di IVC delle competenze potrà essere finanziato con ulteriori risorse, pubbliche o private.

Sono state condotte alcune sperimentazioni a livello regionale rispetto ad alcune qualificazioni o figure inserite nel Repertorio a seguito della richiesta fatta da altre strutture e dipartimenti regionali, oppure nell'ambito della partecipazione a progetti europei dei quali la Regione ha riconosciuto la possibilità di avere il finanziamento dell'intero processo.

Il processo di certificazione è un servizio a domanda individuale e prevede un costo a carico della persona che lo richiede (il costo è calcolato a corpo, ma parametrato sulla base delle ore minime da erogare da parte degli enti titolati e di Alfa).

Il servizio di IVC delle competenze si compone:

- dell'erogazione del servizio da parte dell'ente titolato;
- della certificazione e attestazione da parte di Alfa, su delega della Regione.

La Regione ha ritenuto opportuno specificare che le attività implicano l'erogazione di un servizio inteso come erogazione in presenza o in modalità a distanza dell'utente (colloqui individuali o attività blended) e tiene conto di tutte le risorse professionali necessarie. Tale attività dovrà essere attestata tramite registro delle attività svolte e delle risorse coinvolte.

Sistemi informativi

Il sistema informativo, progettato in Regione Liguria in via sperimentale¹⁰³, ha l'obiettivo di essere di supporto a tutto il processo di IVC e di facilitare i passaggi e la produzione dei documenti richiesti nonché la loro tracciabilità.

Il sistema permette la composizione del dossier e l'invio di documentazione da parte dell'utente, la gestione e il monitoraggio del processo da parte degli enti titolati e dell'ente titolare.

Il sistema informativo su cui si basa il processo è un sistema integrato da cui è possibile anche monitorare le certificazioni rilasciate.

Ogni fase è monitorata e registrata, attraverso check e produzione di documenti, con invii automatici per favorire la digitalizzazione.

La persona che accede al servizio di IVC deve registrarsi nel sistema. La gestione dei dossier è personale e l'uso, finalizzato alla costruzione del dossier, è riservato esclusivamente al compilatore, con l'eventuale supporto del tecnico di accompagnamento. I dati sono accessibili e modificabili dall'utente fino al completamento e alla chiusura del dossier, ai fini della richiesta di accesso alla fase di valutazione. Successivamente, non può essere svolta nessuna ulteriore modifica e/o operazione sul dossier.

Tutti i dossier sono gestibili dal medesimo account personale.

Le guide all'uso sono disponibili nella raccolta documentale del Centro risorse IVC, accessibile dallo stesso indirizzo.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 30 giugno 2015, le competenze validate o certificate dalla Regione Liguria possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento, nello specifico:

- nell'ambito della formazione e alta formazione di competenza regionale, le singole competenze certificate potranno costituire credito per l'accesso a corsi di qualificazione, con una corrispondente riduzione del percorso formale;
- nell'ambito dei percorsi di competenza del Miur, le modalità di correlazione tra competenze e crediti formativi potranno essere oggetto di specifico approfondimento successivo tra Regione e Istituzioni scolastiche e universitarie sulla base del Quadro nazionale delle qualificazioni.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 597 del 24/05/2013	Laboratorio delle professioni del domani – Aggiornamento Repertorio Ligure delle figure professionali: approvazione schede descrittive di n. 240 figure professionali.
D.G.R. n. 449 del 27/3/2015	"Linee guida per la disciplina del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento non formali e informali".
D.G.R. n. 668 del 04/08/2017	"Il Sistema regionale delle professioni – aggiornamento, modifica e riorganizzazione del Repertorio regionale delle professioni".
D.G.R. n. 612 del 21/07/2017	"Approvazione quadro di riferimento e linee guida de "il Sistema regionale di certificazione delle competenze".

Segue

¹⁰³ Il sistema è consultabile alla pagina <http://certificazionecompetenze.alfaliguria.it>

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

D.D. n. 522/2018	Approvazione indirizzi operativi per l'avvio del Sistema regionale di certificazione delle competenze.
D.D. n. 2078/2018	"Istituzione degli Elenchi regionali degli enti titolati all'erogazione dei servizi di IVC delle competenze e delle Risorse professionali (ERP)".
D.G.R. n. 1008 del 29/11/2019	"Il Sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio regionale delle professioni".
D.D. n. 4332/2019	Approvazione aggiornamento degli Indirizzi Operativi del Sistema regionale di certificazione delle competenze".
D.G.R. n. 153 del 02/03/2021	"Il Sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio regionale delle professioni".
D.G.R. n. 2900 del 17/05/2021	Approvazione aggiornamento degli Indirizzi Operativi del Sistema regionale di certificazione delle competenze.
D.G.R. n. 2343 del 13/04/2022	Approvazione aggiornamento degli Indirizzi Operativi del Sistema regionale di certificazione delle competenze.

3.9 Lombardia¹⁰⁴

Quadro introduttivo

La Regione Lombardia con la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" stabilisce al comma 2 dell'art. 10 il "Sistema di certificazione" finalizzato ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali.

Nel 2008 con il D.D.U.O. del 30 luglio n. 8486 "Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia" e il D.D.U.O. n. 7105 del 29 luglio 2011 "Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia – Istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili" viene identificato nel QRSP il riferimento comune per i soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione, formazione e lavoro per la progettazione dei percorsi formativi e dei processi di certificazione delle competenze acquisite anche in ambito informale e non formale.

Nel 2010 con il D.D.U.O. n. 13503 del 22 dicembre si dà "Avvio dell'applicazione guidata del modello di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale", mentre nel 2012 il D.D.U.O. n. 9380 del 20 ottobre approva il modello e le procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia.

In seguito, con il D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato Quadro regionale degli standard professionali (QRSP)" viene aggiornato il QRSP in coerenza con il repertorio nazionale e con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze e viene ribadito che esso rappresenta il riferimento univoco per la progettazione dei percorsi e la certificazione delle competenze dei percorsi di Formazione Continua, Permanente e di Specializzazione.

Recentemente il modello del sistema di certificazione in ambito non formale e informale, approvato con D.D.U.O. n. 9380 del 20 ottobre 2012, è stato aggiornato con la D.G.R. n. 7721 del 28 dicembre 2022 che "Disciplina della procedura di individuazione validazione e certificazione delle competenze con contestuale attribuzione alle Camere di Commercio della nomina delle commissioni d'esame".

Sono state apportate delle importanti novità, oltre agli interventi di revisione e di aggiornamento del modello, ossia l'attribuzione alle Camere di Commercio lombarde della funzione di nomina del presidente di Commissione d'esame per la fase di certificazione in ambito non formale e informale del processo di IVC al fine di assicurare livelli di garanzia e qualità al processo di certificazione. Sono stati introdotti, inoltre, il Documento di trasparenza, avente valore di attestazione di parte prima, in esito alla fase di individuazione delle competenze e il Documento di validazione, avente valore di parte seconda, in esito alla fase di validazione delle competenze.

Il processo di individuazione validazione e certificazione può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla L.R. n. 22/2006, i quali devono garantire i requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della D.G.R. n. 6696/2022. Un'ulteriore novità introdotta riguarda il Responsabile della certificazione delle competenze che deve tassativamente frequentare online il PerCorso VALI.CO sulla piattaforma di Inapp.

Rispetto al modello del 2012, si conferma inoltre che il processo di individuazione validazione e certificazione può essere applicato solo a profili professionali o competenze inseriti nel Quadro regionale di standard professionali (QRSP), rimangono quindi escluse le competenze specifiche concernenti figure normate, abilitanti o regolamentate a livello regionale.

¹⁰⁴ Si ringraziano: Antonello Rodriguez – Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Viviana Vorpenti – CPI Lecco, Lucia Cagna - Enaip Lombardia, Marco Mazzucato – AFOL metropolitana, Paolo Zuffinetti – Enaip Lombardia, Alessio Pigni – Enaip Lombardia, Elisa Ponzoni – Enaip Lombardia, Sebastiano Megale – Ancilab, Antonella Bellani – Responsabile Centri per l'Impiego della Provincia di Lecco, per la disponibilità all'intervista.

Il servizio di IVC inizia con la fase obbligatoria di Accoglienza e prosegue secondo la seguente articolazione.

1. Individuazione delle competenze, che a sua volta si compone delle seguenti due fasi: presentazione della domanda e analisi della domanda. In esito alla fase di individuazione delle competenze, vengono rilasciati il Dossier delle evidenze ed il Documento di trasparenza, avente valore di attestazione di parte prima.

2. Validazione delle competenze, che prevede la valutazione delle competenze individuate. Tale fase può avvenire in un solo step o in due. Il primo step consiste nella valutazione delle evidenze, ovvero del Dossier delle evidenze e del Documento di trasparenza e con la valutazione e il grado di copertura delle abilità e conoscenze con le evidenze inserite nel Dossier. In esito a tale fase è possibile prevedere il passaggio diretto alla fase di certificazione, oppure è possibile procedere ad un ulteriore passaggio per una valutazione in presenza, tramite un colloquio valutativo. In esito alla fase di Validazione delle competenze, può essere rilasciato il Documento di validazione, avente valore di attestazione di parte seconda.

3. Certificazione, che prevede una procedura valutativa che deve garantire il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica. In esito a tale fase, è previsto il rilascio dell'Attestato di competenza avente valore di attestazione di parte terza.

Il punto di accesso del sistema lombardo è il sito web del Quadro regionale degli standard professionali (QRSP)¹⁰⁵ della Regione Lombardia.

Le indicazioni sulla procedura di certificazione e in allegato la normativa, sono accessibili online¹⁰⁶.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Il repertorio della Regione Lombardia risulta in essere dal 2008 e in costante aggiornamento. Già nella sua prima versione, il repertorio era strutturato in profili, competenze, conoscenze e abilità, andando ad essere un precursore del modello successivamente individuato con il D.Lgs. n. 13 del 2013.

La struttura del repertorio è rimasta pressoché invariata negli anni, considerando la buona sovrapposizione del modello con gli standard previsti dalle norme nazionali. Ciò nonostante, è stata migliorata aggiungendo diverse dimensioni di dettaglio come i livelli EQF, i riferimenti con le ADA e con tutte le referenziazioni legate anche al mercato del lavoro.

Il repertorio della Regione Lombardia ha più di 400 profili certificabili e più di 2.000 competenze riconoscibili.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Le modalità di aggiornamento del Repertorio includono il coinvolgimento delle parti sociali e datoriali in tutte le sessioni (circa quattro all'anno). In media la Sottocommissione approva dieci proposte all'anno, che in precedenza sono verificate dal Gruppo tecnico regionale. Tale gruppo inquadra la proposta secondo i criteri metodologici e le regole descrittive per la definizione delle competenze e dei profili Professionali del QRSP e successivamente valuta se la proposta è congruente o meno con profili ritenuti possibile oggetto dei percorsi di Formazione continua, Permanente e Specializzazione da parte di enti accreditati di Regione Lombardia. Superata questa fase viene convocata la Sottocommissione composta dalle parti sociali e datoriali, ossia, gli attori fondamentali nell'ecosistema del lavoro e della formazione.

¹⁰⁵ Si veda <https://tinyurl.com/ynzew6ex>.

¹⁰⁶ Si veda <https://tinyurl.com/fvc22ku4>.

Come indicato nel Decreto, possono presentare istanza di aggiornamento del Repertorio:

- Enti accreditati al lavoro;
- Enti accreditati alla formazione;
- i componenti della Sottocommissione;
- il Comitato tecnico scientifico delle bionaturali per la parte legata alle bionaturali;
- le Direzioni generali della Regione Lombardia¹⁰⁷.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Le funzioni a presidio del sistema di certificazione lombardo hanno mantenuto la denominazione attribuita dalla normativa regionale negli anni passati, garantendo comunque le funzioni conformi alla normativa nazionale in vigore. Inoltre, con le modifiche introdotte dalle Linee guida la Regione è andata verso un progressivo e ulteriore allineamento.

Le professionalità che intervengono nell'erogazione dei servizi del Sistema di certificazione delle competenze per le quali la Regione Lombardia ha definito precise aree di competenza aggiuntive sono:

- Operatore dei servizi di base del mercato del lavoro:
 - opera nella fase di accoglienza del candidato, verifica i requisiti di accesso al servizio e ne identifica l'effettivo fabbisogno. Tale figura svolge la sua attività presso un ente accreditato ai Servizi per il lavoro, possiede una solida conoscenza delle politiche del lavoro in Lombardia, e tra queste dei servizi di IVC tale da consentirgli di indirizzare l'utente al servizio specifico.
- Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale:
 - opera nella fase di presentazione della domanda della fase di individuazione delle competenze nel processo di IVC in contesti non formali e informali, e tra gli altri ha il compito di assicurare la corretta compilazione della documentazione e una coerente individuazione della competenza da certificare.
- Responsabile della certificazione delle competenze:
 - partecipa alla fase di validazione delle competenze ed effettua l'esame preliminare della domanda del candidato in relazione alle competenze certificabili; verifica la correttezza e completezza della documentazione; presidia il processo di verifica e valutazione delle competenze e la compilazione del verbale del procedimento finalizzato al rilascio del Documento di validazione.
- Esperto del settore di riferimento:
 - partecipa alla fase di validazione delle competenze, insieme al Responsabile della certificazione. È un professionista nominato dall'Ente accreditato al Lavoro con particolari esperienze maturate nel settore per il quale viene coinvolto nell'ambito dell'attività valutativa; in particolare, partecipa all'esame della domanda e della documentazione prodotta e raccolte nel Dossier delle evidenze, partecipa alla verifica e valutazione delle evidenze prodotte e compila il report di valutazione.

Infine, nella fase di certificazione, nell'ambito della commissione d'esame, viene anche coinvolto un funzionario esterno della Camera di commercio che ha funzione di garanzia da parte di una pubblica amministrazione.

La Commissione di esame

Le Camere di commercio hanno il compito di nominare le Commissioni d'esame del processo di IVC. A garanzia del rispetto del principio di collegialità e terzietà, la composizione della Commissione di esame è la seguente:

- Presidente di Commissione nominato dalle Camere di commercio;
- Responsabile della certificazione con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative designato dall'Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro;

¹⁰⁷ Ad es. l'assistente alla comunicazione dei ragazzi con disabilità sensoriale proposto dalla DG Famiglia.

- Esperto del settore di riferimento (proveniente dal mercato del lavoro) con funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti curriculari e professionali designato dall'Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro.

Enti titolati

Il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro. Tali enti accreditati dovranno garantire requisiti aggiuntivi rispetto allo standard di accreditamento, funzionali al processo ed all'attività certificatoria quali:

- un Operatore dei servizi di base del mercato del lavoro, un Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale e un Responsabile della certificazione che abbiano, altresì, puntuale conoscenza del sistema di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale;
- una rete di Esperti del settore con esperienza almeno quinquennale nel settore di riferimento, a garanzia dell'attività di valutazione.

I requisiti necessari sono esplicitati nella D.G.R. n. 6696/2022 relativa all'accreditamento.

Sin dalla messa a regime del servizio si è stabilito che le attività di IVC in ambito non formale e informale avrebbero dovute essere di competenza degli enti accreditati al lavoro mentre per l'ambito formale avrebbero dovuto essere di competenza enti accreditati alla formazione.

Beneficiari

Gli utenti finali vengono coinvolti nel processo di certificazione delle competenze o in quanto presi in carico nell'ambito di una politica attiva da parte di un operatore accreditato.

Da questo punto di vista GOL darà una grande spinta al miglioramento delle performance del sistema di certificazione delle competenze e in termini numerici di attestati rilasciati. Questo tipo di coinvolgimento del target avverrà tramite avvisi dedicati, ferma restando la possibilità di accedere al servizio in forma autofinanziata a carico del candidato in qualsiasi momento dell'anno.

Ad oggi, escludendo le certificazioni in esito a dei percorsi formali, vengono rilasciate circa 800 attestazioni all'anno nell'ambito dell'IVC.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione lombarda dedica una sezione del proprio sito istituzionale all'attività informativa nella quale vengono riportate le varie informazioni sulla certificazione di competenze rivolte in particolare agli enti e operatori completa di normativa di riferimento.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

Nella normativa della Regione Lombardia (D.G.R. n. 7721 del 28 dicembre 2022) e in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. del 16 gennaio 2013, n.13, le fasi di IVC sono precedute dalla fase di Accesso al servizio e Accoglienza finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio.

Tali attività di informazione e orientamento sono svolte dall'Operatore dei servizi di base del lavoro, il quale approfondisce con l'utente le possibilità offerte dal sistema delle politiche attive nel suo complesso, non solo quelle legate alla certificazione delle competenze.

Qualora l'utente sia idoneo e interessato al percorso di IVC si accede alla fase individuazione; nello specifico, questa fase prevede che il candidato sia accompagnato nell'attività di ricostruzione delle esperienze di apprendimento ovvero nella messa in trasparenza delle attività svolte (con riferimento ai descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e successivamente delle competenze presumibilmente acquisite (con riferimento al QRSP).

La persona interessata può scegliere di richiedere la certificazione per un intero profilo professionale oppure per singole competenze. Una volta individuato l'oggetto della certificazione, il primo passo consiste nella produzione del CV formato Europass e di un Dossier delle evidenze che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta.

La tipologia di evidenze è determinata dalla natura stessa della documentazione e dal tipo di informazioni che porta in base allo standard della competenza, le evidenze possono essere:

- Documentali, ovvero attestazioni professionali e formative che confermano che l'esperienza è avvenuta, possono essere di parte seconda o di parte terza e sono rappresentate da contratti di lavoro incrociati con visure INPS e COB, attestati di istruzione e/o formazione;
- di Output, ovvero semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali che abbiano richiesto l'esercizio delle competenze da individuare. Se firmate solo dal candidato sono di parte prima, se timbrate e firmate dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento sono di parte seconda (es. campioni di prodotto finito, verbali di riunioni, lettere, report, siti web, programmi informatici, book fotografici);
- di Processo, ovvero che si riferiscono al comportamento in situazione messo in atto dalla persona nel momento in cui agisce una determinata competenza. Se firmate solo dal candidato sono di parte prima, se timbrate e firmate dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento sono di parte seconda (es. registrazioni audio e video eventualmente prodotte ad hoc, diari, schede di valutazione redatte da un "Tutor").

Il Curriculum Vitae Europass e il Dossier delle evidenze vengono quindi allegati alla formale richiesta di certificazione. La persona che intraprende formalmente il percorso di certificazione dovrà essere inserita all'interno del sistema informativo regionale dedicato alla procedura al fine di tenere la tracciabilità di tutti gli step del processo fino al rilascio dell'attestato regionale in caso di esito positivo.

In questa fase il candidato viene assistito dal Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale.

Per quanto riguarda la prima fase di individuazione delle competenze, ossia la fase di analisi della domanda, una volta ricostruita l'esperienza della persona, il Tutor e il candidato procedono con l'analisi dell'esperienza in termini di coerenza fra la documentazione prodotta e ricostruita e la competenza/e prescelta/e.

Questa seconda parte della fase di individuazione prevede che il Tutor accompagni il candidato nell'elaborazione di un Documento di trasparenza quale sintesi dei risultati della fase di identificazione e che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dal candidato nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di validazione presso lo stesso ente titolato. Il candidato può quindi richiedere il rilascio del Documento di trasparenza, che ha valore di attestazione di parte prima. L'analisi di coerenza deve essere sottoposta ad una fase di verifica della completezza e della correttezza delle evidenze in relazione alla/e competenza/e da portare alla Fase 2 successiva.

Pertanto, l'esito dell'analisi di coerenza fra la documentazione prodotta e la competenza/e prescelta/e viene comunicato all'utente. In caso di esito positivo, il candidato sarà convocato per un incontro finalizzato all'elaborazione del format Documento di trasparenza e alla descrizione dei successivi passi funzionali al raggiungimento della certificazione e dei metodi e degli strumenti da utilizzare. In caso di esito sfavorevole, invece, è previsto un colloquio orientativo affinché la persona possa individuare la/e competenza/e da certificare in modo più efficace e coerente con il proprio background o per essere indirizzato verso altre politiche regionali.

Gli output di queste prime fasi sono i seguenti:

- domanda di certificazione e relativi allegati: il CV formato Europass più Dossier delle evidenze in cui, per ogni competenza selezionata, devono essere riportate le esperienze ritenute più significative dal candidato. Questa scheda può essere compilata anche attraverso una registrazione verbale, nel caso in cui il candidato abbia difficoltà con la scrittura e la comunicazione scritta non faccia parte delle capacità da dimostrare;
- comunicazione dell'esito dell'analisi della domanda e convocazione per il colloquio, che sarà di avviamento della fase di accertamento vero e proprio, in caso di esito positivo; oppure di ri-orientamento, in caso di esito negativo;
- Documento di trasparenza, con valore di parte prima.

La fase di validazione delle competenze

La fase di validazione è finalizzata ad accertare/valutare l'effettivo possesso della competenza dichiarata dal candidato e risponde alla duplice esigenza di certezza ed oggettività della verifica. In questa fase il Responsabile della certificazione (RC) e l'Esperto del settore di riferimento (nominato dall'Ente accreditato al Lavoro) procedono alla valutazione delle evidenze, finalizzata ad accertare il possesso della/e competenza/e per cui ha avviato il processo di certificazione.

La valutazione avviene in due in due step:

- 1) Valutazione delle evidenze, ovvero del Dossier delle evidenze e del Documento di trasparenza;
- 2) Valutazione in presenza, attraverso il colloquio.

Se il primo step esaurisce la verifica della copertura con le evidenze di tutte le abilità e conoscenze delle competenze individuate, sarà possibile concludere la fase di validazione e passare direttamente alla fase di certificazione. In alternativa, sarà necessario effettuare il colloquio per verificare i gap individuati nello step 1.

Nello specifico riferimento del primo step, ovvero della Valutazione delle evidenze, la verifica verrà svolta utilizzando la Griglia di valutazione del Dossier delle evidenze, in cui devono essere elencati gli elementi di competenza di riferimento, attraverso cui effettuare la valutazione, e le evidenze esaminate.

La valutazione è un'attività congiunta del Responsabile della certificazione e dell'Esperto che esaminano gli elementi di "evidenza" predisposti e decidono se il candidato è idoneo a passare alla fase successiva di certificazione. Nello specifico, se dall'esame della documentazione (Dossier delle evidenze), il RC e l'Esperto ritengono che il dossier sia completo e sufficiente a dimostrare le competenze possedute, il candidato potrà richiedere direttamente il Documento di Validazione per procedere agli step previsti dalla fase di certificazione.

Nel caso in cui l'esito della verifica tecnica del Documento di trasparenza e del Dossier delle evidenze sia, per una o più competenze, "parzialmente idoneo" il candidato verrà indirizzato a sostenere il colloquio tecnico. Si ricorda che per le competenze con esito "idoneo" il candidato passerà direttamente alla procedura di certificazione (fase 3), mentre per le competenze con giudizio "non idoneo" il servizio si interrompe.

Nel caso di "idoneità" il grado di copertura di tutte le abilità e conoscenze con le evidenze è del 100%; nel caso di parzialmente idoneo il grado di copertura va dal 40% al 99%, nel caso di non idoneità il grado di copertura è inferiore al 40%.

Il candidato idoneo accede direttamente alla procedura di certificazione (fase 3). Nel caso, invece, risulta essere "parzialmente idoneo" per una o più parti di competenze, il candidato verrà indirizzato a sostenere il colloquio tecnico, la cui progettazione è a cura del RC e che, grazie alla valutazione sommativa tra esito del colloquio ed esame tecnico della documentazione, si giunge nei seguenti giudizi in merito a ciascuna competenza:

- Idonea: la competenza è validata e il candidato accede alla fase 3;
- non Idonea: la competenza non è validata e il servizio si interrompe.
- In esito alla verifica, il candidato può richiedere il rilascio del Documento di validazione che ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte seconda che permetterà sia di completare il processo di

certificazione in un momento successivo presso il medesimo Ente o un altro Ente accreditato ai servizi per il lavoro sia di impiegare l'attestazione ai fini del riconoscimento dei crediti per l'acquisizione di competenze in ambito formale.

Gli output della fase sono i seguenti:

- Report di valutazione da parte dell'Esperto del settore di riferimento (con le griglie di valutazione del Dossier delle evidenze);
- Verbale di validazione;
- Documento di validazione, con valore di parte seconda.

La procedura di certificazione

La procedura di certificazione delle competenze, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, costituisce il momento conclusivo successivo al servizio di individuazione e validazione, al quale accedono i candidati che hanno ottenuto la validazione di un intero profilo oppure di una o più competenze del QRSP.

La procedura di certificazione viene attivata dall'accreditato ai servizi per il lavoro che costituisce la Commissione d'esame attraverso:

- la nomina del RC e dell'Esperto, (già individuati in fase di validazione);
- la richiesta di nomina del Presidente di Commissione di esame.

La fase di certificazione avrà ad oggetto la/e competenza/e che sono state validate positivamente nella fase precedente.

Nella fase di certificazione il candidato è sottoposto ad un esame in presenza, presso la sede accreditata e/o laboratorio dell'ente accreditato.

A garanzia del rispetto del principio di collegialità e terzietà, la composizione della Commissione di esame è la seguente:

- Presidente di Commissione nominato dalla Camera di commercio competente per territorio;
- Responsabile della certificazione con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative designato dall'accreditato ai servizi per il lavoro;
- Esperto del Settore di riferimento (proveniente dal mercato del lavoro) con funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti curriculari e professionali designato dall'accreditato ai servizi per il lavoro.

La procedura è finalizzata a verificare l'effettivo possesso dell'intero spettro di competenze da attestare. A differenza della valutazione in presenza della seconda fase (colloquio tecnico) che verte sulle carenze individuate, la prova di valutazione prestazionale in presenza ha lo scopo di analizzare e verificare tutti gli elementi della/e competenza/e oggetto di attestazione.

La prova di valutazione prestazionale può essere unica o composta da una parte pratica e una teorica, ed è adattata alla tipologia di competenza da certificare.

La tipologia di verifica in presenza, e l'articolazione delle prove, viene scelta congiuntamente dal Responsabile della certificazione e dall'Esperto nell'ambito della Commissione di esame e la cui tipologia dipenderà dal tipo di competenza/e da certificare e dall'esito della valutazione sulle evidenze, con un punteggio variabile in funzione della scelta del tipo di prova, se solo pratica, teorica o prova unica.

Il punteggio esita in un giudizio di "idoneità/non idoneità" alla certificazione e al rilascio della Attestato di competenza.

L'Attestato di competenza regionale viene rilasciato attraverso la procedura informatica regionale (ovvero attraverso il sistema informativo regionale dedicato).

In caso di valutazione di "non idoneità" per una o più competenze, il candidato può richiedere copia del Documento di validazione da utilizzare come credito formativo.

Costi e tempi

A seguito delle sperimentazioni dei primi anni, è stato fatto un lavoro di monitoraggio con gli enti accreditati che vi avevano preso parte al fine di capire la durata complessiva, il range per ciascuna fase, ma anche il costo delle attività di IVC. Questo è stato importante fin dai primi momenti di messa a punto delle attività, in quanto il processo di IVC era collegato alle politiche regionali finanziate da Regione Lombardia (ad esempio la Garanzia giovani).

Ciò ha permesso di rilevare un costo applicabile alle attività, applicabile anche per chi accede al percorso in regime di autofinanziamento.

Il Costo standard è stato dunque definito con il Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro (Allegato D del D.D.U.O. n. 8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii):

- costo standard di euro 69,75;
- range di ore da 3 a 9. In tale standard di ore non sono state considerate le prime 3 ore di accoglienza trasversali a più attività.

I contenuti stabiliti nel quadro degli standard sono i seguenti:

- Servizio volto a consentire il riconoscimento e l'attestazione del patrimonio esperienziale della persona;
- Supporto nella costruzione del portfolio delle evidenze (ossia le prove che dimostrano l'effettivo esercizio delle competenze che si dichiara di possedere);
- Verifica circa l'effettivo possesso delle competenze dichiarate per cui si richiede la certificazione (*Assessment*);
- in caso di esito positivo, rilascio dell'Attestato di competenza di cui al D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012.

Si specifica che tali costi sono utilizzabili nell'ambito di Avvisi pubblici regionali che eventualmente li richiamino specificamente.

Sistemi informativi

Il Sistema informativo viene finalizzato attraverso le nuove previsioni contenute nella D.G.R. n. 7721/2022. Il processo è strutturato e prevede che per ogni fase vengano generati dei modelli automaticamente dal Sistema informativo. Questo garantisce non solo la tracciabilità delle attestazioni, con valore di prima, seconda e terza parte, ma anche una standardizzazione dei documenti in uscita ed un monitoraggio costante che agevola il processo dei controlli, in previsione di far confluire tutto all'interno del fascicolo elettronico del lavoratore o fascicolo del cittadino, collegato a sua volta con la dorsale unica informativa.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il decreto n. 12453 del 20 dicembre 2012 stabilisce che i soggetti che erogano una offerta riconducibile all'ambito dell'apprendimento formale, oltre alla certificazione degli apprendimenti in esito, sono preposti al riconoscimento e all'attribuzione del valore dei crediti formativi, in termini di valorizzazione delle acquisizioni per un'eventuale riduzione del percorso. Il riconoscimento dei crediti formativi è funzionale anche alla rimodulazione e personalizzazione dei percorsi. In particolare, per i percorsi IFTS il riconoscimento è altresì funzionale all'accesso di alunni non in possesso del diploma professionale e di istruzione secondaria superiore. È possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione della Formazione abilitante, per la quale vale la specifica regolamentazione di riferimento. Nel caso di percorsi pluriennali, la percentuale massima di determinazione del credito è relativa all'annualità di inserimento dell'allievo. Per gli ambiti della Formazione permanente, Continua, di Specializzazione e Abilitante possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema IeFP e dai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro.

I soggetti erogatori procedono al riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore sulla base delle evidenze attestative e della loro riconduzione e traduzione nelle competenze/

elementi di competenza degli standard regionali di cui al QRSP, ovvero, relativamente ai percorsi di IFTS, abilitanti e regolamentati, degli specifici standard formativi o professionali, nel rispetto delle fasi di processo e dei requisiti minimi, qui di seguito sinteticamente elencati:

- definizione ed esplicitazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento;
- riconoscimento operato dai formatori, con eventuale sua traduzione e/o riduzione in termini di percorso;
- definizione e realizzazione di azioni di accompagnamento e supporto;
- presidio del processo da parte della funzione del "Responsabile del riconoscimento dei crediti" (RRC), di cui all'accreditamento regionale;
- compilazione di apposito verbale.

In relazione alle valutazioni da effettuare, i soggetti erogatori possono avvalersi del contributo sia dei membri del team di formatori del percorso in ingresso, sia dei tutor o di esperti o esterne del mondo del lavoro e della istruzione.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
Legge Regionale n. 19 del 6/08/2007	Sistema educativo di istruzione e formazione in Regione Lombardia.
D.D.U.O. n. 6146 del 18/06/2009	Adozione della procedura per l'aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia.
D.D.U.O. n. 13503 del 22/12/2010	"Avvio dell'applicazione guidata del modello di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale".
D.D.U.O. n. 9380 del 22/10/2012	"Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia".
D.D.U.O. n. 12453 del 20/12/2012	Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata.
D.D.U.O. n. 11809 del 23/12/2015	Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato "Quadro regionale degli standard professionali".
D.G.R. 6696 del 18/07/2022	Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro.
D.D.U.O. 14056 del 3/10/2022	Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022.
D.G.R. 7721 del 28/12/2022	Disciplina della procedura di individuazione validazione e certificazione delle competenze con contestuale attribuzione alle camere di commercio della nomina delle commissioni d'esame.

3.10 Marche¹⁰⁸

Quadro introduttivo

Successivamente all'attribuzione ai CPI dei servizi di certificazione delle competenze comunque acquisite, prevista dall'art. 9, comma 1 lettera p) della L.R. n. 2/2005, il disegno del sistema regionale della Regione Marche prende avvio con la D.G.R. n. 1656 del 22 novembre 2010 "Approvazione dell'architettura del sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze della Regione Marche". La D.G.R. ha introdotto la certificazione e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale nell'ambito della riforma dei sistemi educativi e formativi, nella prospettiva di lifelong learning.

Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è integrato nella cornice dei servizi di orientamento, definiti nelle "Linee guida regionali in materia di Orientamento" approvate con la D.G.R. n. 631 del 26 maggio 2014 e nel quadro definito dalle "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" recepite con la D.G.R. n. 54 del 9 febbraio 2015.

Più recentemente, con l'approvazione legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze", è stata avviata la definizione formale del sistema regionale di IVC che porterà all'approvazione da parte della Giunta di una deliberazione che definisce gli elementi essenziali per l'attuazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze nell'ambito delle politiche regionali della formazione e del lavoro.

Con la D.G.R. n. 808 del 6 giugno 2011 "Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Regione Marche finalizzato alla definizione di standard professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze nel sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro" ha avviato il processo di traghettamento del sistema di validazione e certificazione delle competenze della Regione Toscana nel proprio sistema.

Per quanto riguarda il processo di definizione degli standard professionali e formativi, la Regione, a partire dai contenuti mutuati dal repertorio regionale delle figure professionali della Toscana secondo una prassi di cooperazione tra governi regionali e di ottimizzazione delle risorse, ha messo a punto 316 tra profili e figure professionali articolati in 1.272 Aree di Attività e relative Unità di competenza. Con la D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali" ha approvato il proprio Repertorio regionale dei profili professionali (RRPP), per quanto concerne la definizione del sistema regionale degli standard professionali, al fine di dare avvio all'implementazione del più ampio processo di riforma dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Il repertorio è stato successivamente revisionato con la D.G.R. n. 740 del 5 giugno 2018 "Istituzione del repertorio Regionale dei Profili Professionali": aggiornamento modifica e riorganizzazione del medesimo e il D.D.P.F. n. 848 del 24 luglio 2018. Successivamente il repertorio è stato ed è costantemente aggiornato attraverso decreti del dirigente della struttura competente ed è accessibile online¹⁰⁹.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Il Repertorio regionale dei profili professionali costituisce il riferimento in termini di contenuti delle competenze per:

- la progettazione e l'erogazione di interventi formativi, ovvero di percorsi strutturati per l'apprendimento attraverso la definizione di obiettivi funzionali a consentire la progressiva acquisizione delle competenze;
- le attività di valutazione finalizzate all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 13/2013;

¹⁰⁸ Si ringraziano: Massimo Rocchi – Dirigente, Daniele Catalani – Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia.

¹⁰⁹ Si veda <https://tinyurl.com/yn2djbf5>.

- le attività e i servizi di accompagnamento/inserimento/reinserimento lavorativo e all'orientamento, finalizzati ad analizzare e valorizzare le competenze dell'individuo e la sua occupabilità;
- l'analisi e la rilevazione dei fabbisogni professionali e la formulazione di scenari evolutivi delle competenze nei processi di lavoro.

Il Repertorio costituisce il riferimento unico per il rilascio di qualificazioni regionali sia al termine di percorsi realizzati nel sistema della formazione professionale (percorsi finanziati o autorizzati) sia in esito a percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali, sulla base di tempi e modalità che saranno definiti dalla Giunta.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La Regione dovrà definire, con successivi atti della Giunta regionale, le 'condizioni d'uso' e la valenza regolatoria del RRPP in relazione a:

- progettazione e realizzazione degli interventi formativi, finanziati con risorse pubbliche o autorizzati, sviluppando standard formativi regionali coerenti con il RRPP e che al contempo garantiscano il raccordo tra standard regionali e standard nazionali laddove esistenti;
- progettazione e realizzazione dei dispositivi e delle prove per la valutazione delle competenze finalizzata alla certificazione, indipendentemente dai contesti di acquisizione, coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. n. 13/2013;
- erogazione di servizi di individuazione e validazione delle competenze e di registrazione sul Libretto formativo, sviluppando standard di processo, di sistema e di attestazione e individuando i requisiti di competenze professionali degli operatori, nel rispetto dei principi e gli standard definiti dal D.Lgs. n. 13/2013.
- le modalità e i soggetti preposti alla gestione e al costante aggiornamento del RRPP.

Con D.G.R. n. 922 del 4 agosto 2019 (successivamente sostituita da D.G.R. n. 1140 del 27 settembre 2021) e D.G.R. n. 1093 del 3 agosto 2020 la Regione ha avviato la costruzione di un primo nucleo di standard per la progettazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di competenze riconoscibili e certificabili, ovvero di qualificazioni costituite da interi profili o singole unità di competenze tecnico-professionali presenti nel Repertorio regionale e di percorsi finalizzati al conseguimento di competenze chiave definite dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Con D.G.R. n. 849 del 6 luglio 2020 sono stati approvati i principi generali e le procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali; in tale processo, possono presentare proposte di aggiornamento/integrazione del Repertorio:

- Organismi/soggetti non individuali espressione del mondo del lavoro;
- Strutture dell'amministrazione regionale/provinciale competenti settorialmente, previo confronto con i soggetti del partenariato economico e sociale;
- Organismi formativi congiuntamente.

La proposta viene sottoposta ad istruttoria per la verifica della correttezza e completezza delle informazioni e successivamente alla valutazione tecnica dei contenuti realizzata dalla Regione che si avvale di apporti tecnici qualificati. Degli esiti delle valutazioni effettuate, viene data informazione mediante procedura scritta alla Commissione regionale per il lavoro; in assenza di osservazioni da parte di quest'ultima, trascorsi sette giorni dall'invio della stessa, gli esiti del procedimento concluso vengono comunicati al soggetto proponente.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Nell'ambito delle sperimentazione dei servizi di IVC realizzate, le funzioni di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza e di pianificazione e realizzazione delle attività valutative sono state assegnate a coloro che all'interno dei Centri per l'impiego sono qualificati come "Operatori tecnici di libretto"; tali operatori presidiano e sono responsabili delle fasi di individuazione e validazione e partecipano alla fase di valutazione nell'ambito della procedura di certificazione.

La Regione ha definito i requisiti di esperienza lavorativa richiesti agli esperti di contenuto da coinvolgere nelle attività valutative nell'ambito della procedura di certificazione delle competenze degli operatori di primo soccorso su piste da sci, previo inserimento in un elenco regionale; tali esperti sono stati segnalati dalle Associazioni che hanno presentato l'istanza per l'attivazione del percorso di IVC ed i requisiti sono stati verificati dalla Regione attraverso analisi del curriculum.

La Regione non ha istituito un elenco degli operatori qualificati per lo svolgimento della funzione di

accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza e della funzione di pianificazione delle attività lavorative.

Enti titolati

Nell'ambito delle sperimentazioni realizzate, gli enti titolati all'erogazione dei servizi di IVC sono stati i Centri per l'impiego (CPI), titolati di diritto a realizzare l'individuazione e la validazione.

Beneficiari

I dati qualitativi raccolti indicano che al momento i target delle due sperimentazioni sono stati individuati e formalizzati negli atti (delibere di Giunta) che hanno approvato la realizzazione delle azioni sperimentali. Il target della sperimentazione per il rilascio della qualificazione di operatore di primo soccorso piste da sci era rappresentato da occupati in possesso di esperienza lavorativa e titoli. Il target dei servizi di individuazione e validazione nell'ambito del progetto *Migrant* era rappresentato da adulti extracomunitari.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Marche non ha allo stato definito modalità di pubblicizzazione dei servizi in considerazione del fatto che il sistema non è ancora a regime.

Per quanto riguarda le attività formative, la Regione ha provveduto, ai fini della realizzazione delle azioni sperimentali, a formare gli operatori dei Centri per l'impiego impegnati nell'erogazione dei servizi. Tuttavia, sono in corso valutazioni circa la modalità di formazione di coloro che intendono qualificarsi per svolgere le funzioni previste da sistema.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Nel corso degli ultimi anni, sono state realizzate sperimentazioni dei processi di individuazione e validazione e della procedura di certificazione su target specifici al fine di definire i dispositivi regionali per il completo recepimento degli standard definiti a livello nazionale e la definizione delle disposizioni per l'attuazione del sistema a livello regionale. Nello specifico la sperimentazione dell'intero percorso di IVC è stata realizzata per il rilascio della qualificazione di operatore di primo soccorso piste da sci ad un gruppo di operatori con esperienza e formazione pregresse. Cogliendo pertanto un'esigenza concreta di qualificazione si è inteso sperimentare un primo dispositivo operativo che, a valle della sperimentazione, costituisce il riferimento per la definizione dell'intero impianto regolatorio del sistema.

Un altro ambito di sperimentazione, in questo caso del solo percorso di individuazione e validazione, ha riguardato il progetto *Migrant*, nell'ambito del quale i servizi di IVC sono stati erogati ad un target costituito da migranti extracomunitari.

Seppur sperimentali, queste sperimentazioni assumono una valenza fortemente indicativa della futura configurazione del sistema regionale, alla luce della recente approvazione della legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2022.

Sebbene la sperimentazione realizzata per il rilascio della qualificazione di "Operatore di primo soccorso piste da sci" sia stata dedicata ad un gruppo ristretto di volontari, attraverso un percorso di individuazione, validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, l'attuazione di tale percorso ha permesso di mettere a fuoco alcuni elementi per la futura definizione degli standard regionali di sistema, di processo e di attestazione dei servizi di IVC anche in relazione ai sistemi della formazione e dei servizi al lavoro. In particolare:

- riconoscimento dei Centri per l'impiego quale primo nucleo di enti titolati alla erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze e rilascio del Libretto formativo del cittadino;
- acquisizione dell'espressione di volontà da parte della persona interessata al processo mediante formale richiesta di accesso al servizio;

- coinvolgimento nelle attività di valutazione di esperti di contenuto, i cui requisiti vengono definiti dalla Regione ed inserimento in un elenco reso pubblico da un atto dirigenziale;
- costruzione del Dossier delle evidenze e rilascio del Documento di trasparenza nell'ambito del servizio di individuazione mediante il "Portale web Libretto", quale attestazione di parte prima (con indicazione delle informazioni minime che tale attestazione deve prevedere);
- costruzione e rilascio del Documento di validazione nell'ambito del processo di Validazione mediante il Portale web Libretto, quale attestazione di parte seconda (con indicazione delle informazioni minime che tale attestazione deve prevedere);
- istituzione della Commissione per la certificazione da parte della Regione, composta da:
 - un Presidente di commissione nella figura di un funzionario della Amministrazione regionale
 - un esperto con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative nella figura di un Operatore tecnico di libretto dipendente di un Centro per l'impiego
 - un esperto con funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti curriculari e professionali fra quelli inseriti nell'Elenco regionale degli esperti di contenuto;
- articolazione del lavoro della Commissione in:
 - a. progettazione delle prove
 - b. gestione delle sessioni di esame a sua volta articolata in: I) sessione preliminare, II) prova d'esame, III) valutazione della prova;
 - c. verbalizzazione degli esiti;
- rilascio di attestato di qualificazione in caso di superamento delle prove d'esame per la certificazione con valore di attestazione di parte terza (con indicazione delle informazioni minime che tale attestazione deve prevedere).

Quanto emerso dalla sperimentazione deve essere contestualizzato rispetto alle diverse casistiche di possibile attivazione dei percorsi di IVC e raccordato agli standard ed alle norme che disciplinano il sistema del lavoro e della formazione. A tal fine, è in fase di presentazione una proposta di modifica della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale" e una proposta di legge regionale per l'istituzione del sistema regionale di certificazione delle competenze che aggiornino e mettano a sistema quanto definito con la D.G.R. n. 1656 del 22 novembre 2010.

Sistemi informativi

Il sistema regionale può già contare su un dispositivo informatizzato per la compilazione del Libretto formativo del cittadino (Portale Web Libretto – PWL) che di fatto supporta la realizzazione e la registrazione degli esiti del servizio di individuazione e quello di validazione. Il dispositivo è connesso con il sistema informativo lavoro (JANET). In prospettiva, si prevede che questo modulo informatico permetta lo scambio dei dati con il Fascicolo elettronico del lavoratore.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La Regione Marche ha avviato il percorso di introduzione nel sistema degli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi della logica del riconoscimento dei crediti in accesso ai percorsi, quale forma di presa in carico dell'apprendimento pregresso. A tal fine, si stanno introducendo linee di indirizzo per la realizzazione del riconoscimento dei livelli di apprendimenti in ingresso, che saranno ulteriormente implementate non appena verranno approvati gli standard per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, cui faranno riferimento le procedure di riconoscimento.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 2 del 25/01/2005	Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro; attribuzione ai CPI di "servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, inclusa la certificazione delle competenze, comunque acquisite." (art. 9 comma 1 lettera p).
D.G.R. n. 1656 del 22/11/2010	Approvazione dell'architettura del sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze della Regione Marche.
D.G.R. n. 808 del 06/06/2011	Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Regione Marche finalizzato alla definizione di standard professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze nel sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro.
D.G.R. n. 1786 del 28/12/2012	Approvazione del format di libretto formativo del cittadino e delle linee guida per la sua istituzione, applicazione e implementazione, nella regione Marche.
D.G.R. n. 631 del 26/05/2014	Linee guida regionali in materia di orientamento.
D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014	Istituzione del Repertorio regionale dei profili professionali.
D.D.P.F. n. 676/SIM del 29/12/2014	Approvazione dei contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali.
D.G.R. n. 54 del 09/02/2015	Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali recepite.
D.G.R. n. 740 del 05/06/2018	Istituzione del repertorio Regionale dei profili professionali": aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo.
D.D.P.F. n. 848 del 24/07/2018	Repertorio Regionale dei profili professionali: aggiornamento, modifica e riorganizzazione delle relative schede.
D.G.R. n. 922 del 04/08/2019	Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale.
D.G.R. n. 849 del 06/07/2020	D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014, a oggetto "Istituzione del Repertorio regionale dei profili professionali". Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali (RRPP).
D.G.R. n. 1093 del 03/08/2020	Approvazione delle linee di indirizzo delle competenze chiave, linguistiche e digitali per il sistema regionale degli standard per la progettazione realizzazione dei percorsi di formazione professionale.
D.G.R. n. 386 del 06/04/2021	Linee di indirizzo del percorso di individuazione e validazione e certificazione delle competenze in favore degli Operatori di primo soccorso piste da sci (D.G.R. n. 1095/2020).
D.D.I.F.D. n. 616 del 10/06/2021	Approvazione delle Indicazioni operative e dei relativi allegati del percorso di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (IVC) in favore degli Operatori di primo soccorso piste da sci (D.G.R. n. 1095/2020).
D.G.R. n. 1140 del 27/09/2021	Revoca della D.G.R. n. 922 del 29/07/2019 concernente: "Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale" e approvazione nuove linee di intervento.
Legge Regionale n. 30 del 30/12/2022	"Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze".

3.11 Molise¹¹⁰

Quadro introduttivo

La Regione Molise ha avviato la definizione del sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze a partire dalla D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008, con la quale è stato istituito il "Sistema Regionale delle Competenze Professionali" e con la successiva integrazione attraverso la D.G.R. n. 859 del 29 luglio 2008, che ha istituito il Repertorio delle Professioni.

L'atto che costituisce il punto di riferimento per il sistema aggiornato rispetto agli standard nazionali è la D.G.R. n. 270 del 5 giugno 2015. In particolare, gli allegati B e C, rappresentano atti di indirizzo metodologico per la definizione delle modalità di implementazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze acquisite anche nei contesti non formali e informali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze).

Relativamente al Repertorio regionale, le prime versioni sono state approvate a partire dal 2008, con D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 e n. 859 del 29 luglio 2008, introducendo il "Sistema regionale delle Competenze Professionali" e l'integrato "Repertorio delle Professioni". Con successive deliberazioni di Giunta sono stati approvati ulteriori aggiornamenti al Repertorio regionale (D.G.R. n. 413 del 31 maggio 2010, D.G.R. n. 821 del 29 settembre 2011, D.G.R. n. 312 del 16 maggio 2012, D.G.R. n. 439 del 10 settembre 2018, D.G.R. n. 82 del 18 marzo 2019, D.G.R. n. 417 del 10 dicembre 2021, D.G.R. n. 80 del 23 marzo 2022).

Con D.G.R. n. 270 del 5 giugno 2015, in particolare all'Allegato A, si stabilisce di considerare il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni (art. 4, comma 67, L. n. 92/2012) quale riferimento regionale, per il recepimento degli standard minimi e per quanto espresso negli indirizzi della Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 con la relativa nota metodologica che ne esplicita i criteri costruttivi e descrittivi e ne assicura la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011.

Un ulteriore aggiornamento si ha con la D.G.R. n. 182 del 23 maggio 2017, che, oltre ad approvare l'inclusione nel Repertorio regionale di alcune nuove figure professionali, conferma e sviluppa le indicazioni metodologiche approvate con D.G.R. n. 270/2015, con specifico riferimento ai livelli EQF delle qualificazioni e definisce la procedura e le modalità per la formulazione delle proposte di aggiornamento del Repertorio, la loro valutazione.

Il quadro regolamentare unitario del sistema molisano è fornito dalla citata D.G.R. n. 270 del 5 giugno 2015, con essa la Regione Molise approva una serie di documenti metodologici, alcuni di fonte nazionale, attraverso cui fornisce il perimetro delle condizioni e degli standard.

La D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 individua come oggetti del Sistema di certificazione le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, individuando attivi i servizi di:

- Certificazione delle competenze da apprendimenti formali;
- Individuazione delle competenze;
- Validazione delle competenze con una procedura che non è aggiornata all'evoluzione della normativa nazionale di riferimento in materia.

Al momento non sono stati ancora definiti gli standard di erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali.

¹¹⁰ Si ringrazia Antonio Perrino – Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia.

Standard Minimi di Sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Regione Molise, con D.G.R. n. 270 del 5 giugno 2015, stabilisce di considerare il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni (art. 4, comma 67, L. n. 92/2012) quale riferimento regionale, per il recepimento degli standard minimi e per quanto espresso negli indirizzi della Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 con la relativa nota metodologica che ne esplicita i criteri costruttivi e descrittivi e ne assicura la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011.

La Regione ha quindi implementato il proprio Repertorio regionale e le correlazioni dello stesso al Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni all'interno del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, facendone il riferimento per la programmazione dell'offerta formativa e per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali/informali. Il Repertorio e le competenze e figure in esso descritte, costituiscono in tal senso il dispositivo di snodo per la progettazione dei percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze nell'ambito della programmazione regionale, per le attività di riconoscimento degli apprendimenti pregressi in ingresso ai percorsi (riconoscimento dei crediti), e al contempo costituiscono il riferimento per la valutazione finalizzata alla verifica del possesso di competenze per la loro certificazione. Per questo, nel processo di implementazione del Repertorio, al quale possono contribuire i soggetti accreditati per la formazione, le diverse strutture dell'amministrazione regionale, ma anche altri soggetti del tessuto socio-produttivo regionale, è centrale il criterio della spendibilità delle competenze e delle figure da inserire, al fine di garantire una effettiva corrispondenza tra standard professionali e processi reali di lavoro.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La Regione Molise ha definito con D.G.R. n. 182/2017 una modulistica per la presentazione delle proposte di aggiornamento del Repertorio regionale (modifica figure esistenti, nuove figure), che possono essere presentate da soggetti diversi dei sistemi dell'istruzione e formazione, del mondo del lavoro e dalle stesse strutture regionali. L'istruttoria è svolta dalla struttura regionale che gestisce il repertorio (Ufficio programmazione offerta formativa integrata, IeFP e Sistema Duale - Repertorio regionale delle Qualifiche professionali - Osservatorio Anagrafe Edilizia Scolastica e Anagrafe degli Studenti) e consiste in una valutazione che attiene sia alla effettiva spendibilità della qualificazione - valutata in relazione all'aderenza della figura ai processi reali di lavoro e ad effettivi fabbisogni del territorio - sia alla corretta formulazione dei descrittivi, sulla base della metodologia definita.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 aveva individuato come oggetti del Sistema di certificazione le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, individuando negli operatori del servizio di orientamento il personale che può realizzare l'individuazione delle competenze possedute dai cittadini. Nella prospettiva di definizione degli standard regionali dei servizi di IVC, si prevede di affidare un ruolo - ancora da precisare - anche al personale degli organismi accreditati per l'erogazione dei servizi formativi, così come agli operatori dei Centri per l'impiego.

Enti titolati

Nella prospettiva di definizione degli standard regionali dei servizi di IVC, si prevede di coinvolgere quali soggetti titolati anche gli organismi accreditati per l'erogazione dei servizi formativi, in un quadro di sistema che deve però ancora essere definito.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e l'individuazione delle competenze

Ad eccezione del recepimento dell'impostazione metodologica del sistema nazionale di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e successivi atti, non sono stati ancora definiti standard regionali di erogazione delle diverse componenti dei servizi di IVC, ivi comprese le modalità di accesso agli stessi.

La validazione delle competenze

La D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 indica che con il termine validazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali si definisce il processo operativo di riconoscimento dell'*individualismo* che consente alle persone di:

- ricostruire e documentare le proprie esperienze ottenute negli ambiti non formali/informali;
- vedere riconosciute le competenze in questi ambiti acquisite;
- integrarle con la frequenza di percorsi formali di istruzione-formazione;
- ottenere, da detta frequenza, riconoscimenti capitalizzabili in funzione dell'acquisizione di titoli certificatori.

A parte il recepimento dell'impostazione metodologica del sistema nazionale di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e successivi atti, non sono ancora stati definiti gli standard regionali di erogazione del servizio di validazione.

La procedura di certificazione

In riferimento alla D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 il processo di certificazione delle competenze viene attivato durante lo svolgimento dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale/attestato di specializzazione, per validare le conoscenze e capacità che fanno riferimento ad Unità di Competenza che caratterizzano la figura professionale oggetto dell'azione formativa. L'abilitazione al rilascio della certificazione delle competenze spetta agli organismi formativi in qualità di soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative.

I certificati in uscita possono essere:

- Certificato di competenza, qualora la certificazione riguardi conoscenze e capacità che fanno riferimento a unità di competenza che caratterizzano la figura professionale oggetto dell'azione formativa;
- Attestato di qualifica professionale conseguito al termine di azioni formative di base;
- Attestato di specializzazione conseguito al termine di azioni formative di specializzazione.

Non sono ancora stati definiti gli standard regionali di erogazione del servizio di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali.

Il riconoscimento dei crediti formativi

In riferimento alla D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008, la certificazione delle competenze in esito a percorsi formali di apprendimento permette di attribuire un valore formale e legale alle competenze acquisite e garantisce alla persona la loro effettiva spendibilità, in funzione sia del riconoscimento dei crediti, in relazione ad altri percorsi formativi, sia del matching tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito dei servizi dell'impiego.

Di recente sono state realizzate azioni sperimentali di riconoscimento degli apprendimenti acquisiti in esperienze pregresse, in qualità di crediti di frequenza, a partecipanti ad attività formative; tali attività hanno coinvolto gli operatori degli organismi formativi accreditati per la formazione professionale.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 752 del 15/07/2008	Istituzione del "Sistema Regionale delle Competenze Professionali".
D.G.R. n. 859 del 29/07/2008	Delibera di Giunta regionale n. 752 del 15 luglio 2008: "Sistema Regionale delle Competenze Professionali" – Integrazione.
D.G.R. n. 270 del 5/06/2015	Aggiornamento Repertorio delle Professioni della Regione Molise.
D.G.R. n. 182 del 23/05/2017	Aggiornamento Repertorio delle Professioni della Regione Molise di cui alla D.G.R. n. 270 del 5 giugno 2015.

3.12 Piemonte¹¹¹

Quadro introduttivo

La Regione Piemonte ha definito l'architettura del sistema di certificazione a partire dal 2006 con la D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 con la quale ha istituito il repertorio regionale degli standard formativi declinato per competenze e, in coerenza con le raccomandazioni europee in materia, ha distinto i contesti di apprendimento in "ambito formale" e "ambito non formale e informale". Il sistema regionale è stato implementato in modo progressivo con le procedure dedicate per la certificazione delle competenze acquisite in tali ambiti, le figure di sistema e le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi. Nel 2017, per armonizzare il sistema regionale a quanto previsto a livello nazionale dal decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013 e dal D.I. del 30/06/2015, è stato emanato il *Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema*, che raccoglie in un unico documento i seguenti testi aggiornati: *Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti*; *Manuale per l'individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali*; *Linee Guida per l'individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali*; *Le figure professionali a presidio del sistema di certificazione piemontese*.

Con la D.G.R. n. 6-5441 del 29 luglio 2022 è stata inoltre rivista la disciplina sulle commissioni esaminatrici, con introduzione di elementi innovativi relativamente agli elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro a proposito delle modalità di presentazione delle domande di candidatura, requisiti previsti per la presentazione della candidatura e la permanenza negli stessi, attualizzazione degli importi dei gettoni di presenza erogati ai commissari.

Il sistema di certificazione delle competenze della Regione Piemonte è articolato nei seguenti servizi:

- Certificazione delle competenze di parte seconda e terza, in itinere e in esito ad un percorso di apprendimento formale;
- Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- Riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali e informali.

I servizi di individuazione, validazione, certificazione sono erogati nell'ambito di direttive regionali e di progetti specifici rivolti a gruppi omogenei di destinatari (disoccupati, cassaintegrati, personale da riqualificare) e possono essere realizzati dagli enti titolati solo se finanziati oppure autorizzati. Più nel dettaglio, i servizi si realizzano pertanto, in analogia con i corsi di formazione professionale, esclusivamente attraverso due modalità:

- a) il ricorso a fondi comunitari (FSE), secondo quanto previsto in atti di indirizzo regionali (detti direttive) e nelle loro declinazioni operative (avvisi pubblici) per l'affidamento delle attività;
- b) il ricorso a uno sportello sempre aperto per l'autorizzazione di specifici progetti che siano finanziati da altre fonti di finanziamento come, ad esempio, i fondi interprofessionali o i programmi Erasmus.

Lo standard di riferimento del processo di individuazione, validazione, certificazione e riconoscimento dei crediti è costituito dalle competenze che compongono i profili/obiettivi del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte (RST RP).

Nella fase di individuazione delle competenze può costituire ulteriore standard di riferimento il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

¹¹¹ Si ringraziano: Nadia Cordero - Dirigente, Teresa Valentino - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Erica Veronese - Responsabile politiche attive del lavoro-Formont scarl, Fabio Cappello - Agenzia formativa Conedia SC, per la disponibilità all'intervista.

Dal sito web regionale¹¹² si accede al "Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi piemontese".

Evoluzioni recenti e best practices

La Regione Piemonte ha avviato un'azione di sistema sperimentale per il periodo 2021-2023 denominata "Verso un servizio universale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali" che, a partire dall'analisi dell'esperienza maturata nei primi cinque anni di applicazione dei servizi, mira ai seguenti obiettivi di medio e breve periodo, con la finalità di ottimizzare il servizio stesso e renderlo "Universale":

- investire risorse finanziarie dedicate in maniera esclusiva ai servizi di IVC;
- ampliare il target dei destinatari, al fine di studiare quale siano le potenzialità effettive del servizio;
- consentire una riflessione sui costi del servizio, attraverso una raccolta mirata dei dati, nell'ottica di pervenire ad un costo standard adeguato, ad oggi non ancora definito;
- connotare, in esito alla sperimentazione, un "servizio universale" con una propria procedura e relativo costo standard che possa essere attivato in maniera sinergica rispetto agli interventi regionali di formazione professionale e di politica attiva del lavoro.

L'azione sperimentale si sviluppa lungo due direttrici principali:

1. la messa a disposizione di servizi di individuazione e validazione delle competenze comunque acquisite;
2. la strutturazione di azioni di accompagnamento a carattere sistemico da attivare a completamento dei servizi di IVC, quali:
 - azioni di comunicazione verso i cittadini, aziende e altri potenziali stakeholders del territorio regionale (campagna istituzionale, workshop mirati sul territorio);
 - azioni finalizzate all'aumento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di IVC (studi e analisi dell'efficacia della misura, monitoraggio, indagini di *follow-up*, *customer satisfaction*).

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione Piemonte dispone di un unico repertorio regionale, pubblicato in un'apposita pagina del sito dei servizi regionali navigabile per ricerche specifiche, es. profili nazionali, regionali o regolamentati.

Il repertorio informatizzato delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte consente l'esposizione al pubblico degli "standard di certificazione" relativi a:

- Figure nazionali di riferimento per i percorsi IeFP, IFTS, ITS e relativi indirizzi;
- Profili/Obiettivi e relativi indirizzi. Il profilo è un insieme di elementi (competenze/processi di lavoro) riconducibile a una specifica professionalità; gli obiettivi sono un insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi Profili, Figure o aree professionali;
- Percorsi Standard, progettati dalla Regione Piemonte con l'ausilio delle commissioni tecniche, utilizzabili per la progettazione dei percorsi finanziati o riconosciuti dal sistema regionale di formazione, riferibili a specifici profili/obiettivi;
- Schede corso, riferimento univoco per la progettazione dei percorsi; presentano una parte di carattere generale (titolo percorso, normativa, possibilità di assegnare il credito in ingresso, certificazione prevista in uscita, ore di assenza massime consentite, tipologia di valutazione in ingresso e finale, durata della prova finale, range di durata del corso e dello stage) e una parte riferita agli standard dei percorsi declinati in funzione dei diversi destinatari cui si rivolgono (durata del corso e dello stage, prerequisiti di accesso al corso ed eventuali altre specifiche utili per la progettazione).

La gestione del Repertorio è in capo al Settore Standard formativi e Orientamento permanente della Direzione istruzione, formazione e lavoro.

¹¹² Si veda <https://bitly.ws/32hKd>.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il Repertorio regionale, costruito agli inizi degli anni 2000, è soggetto a manutenzione ordinaria e a manutenzione straordinaria. Nel corso del 2012 è stato profondamente rivisto e nel corso del 2022, a dieci anni di distanza dall'ultima revisione, è stato avviato un nuovo sostanziale riesame per aggiornare quanto non più attuabile.

Tale manutenzione straordinaria del Repertorio è condotta attraverso una metodologia innovativa, sperimentale, che prende in considerazione studi e analisi su base quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, tra cui anche le *job vacancies* presenti sul web e che prevede l'utilizzo di applicativi che consentono di intercettare il movimento del mercato del lavoro e le competenze richieste. La revisione implica anche un aggiornamento dei contenuti del Repertorio con l'introduzione, laddove opportuno, delle competenze digitali, che stanno permeando tutte le professionalità, anche le più manuali, delle competenze *green*, collegate alla sensibilità ambientale e alle ricadute che può avere una certa lavorazione o un lavoro sull'ambiente ed introduzione delle *soft skills*.

La Regione Piemonte sta investendo, inoltre, sul sito web del Repertorio, al fine di renderlo più *user friendly* per i cittadini, gli operatori e gli stessi funzionari regionali, navigabile, oltre che da personal computer, anche da dispositivi mobili, quali smartphone, e che permetta di esplorare le connessioni tra il Repertorio e l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del Repertorio, esiste una procedura formalizzata per la presentazione di istanze da parte di soggetti esterni alla Regione (imprese, parti sociali e datoriali, enti bilaterali, agenzie formative, istituzioni scolastiche ecc.) formalizzata nella D.G.R. n. 18-6464/2013. Questo atto approva la procedura di aggiornamento e la specifica modulistica per l'inserimento, la modifica o l'integrazione di profili e obiettivi. Le proposte devono essere presentate secondo lo standard descrittivo del Repertorio piemontese e accompagnate da una Relazione di accompagnamento, redatta secondo il modello approvato, che evidenzia e documenta le motivazioni alla base della richiesta di integrazione del Repertorio.

L'aggiornamento del Repertorio, inoltre, può essere richiesto anche per iniziative dirette della Regione qualora il settore standard e l'orientamento professionale lo ritengano necessario (ad esempio, per le professioni regolamentate) o altri settori/direzioni lo richiedano in conseguenza di norme o implementazione di specifiche politiche ecc.

La procedura ex D.G.R. n. 18-6464/2013 prevede un'iniziale istruttoria (verifica della correttezza da un punto di vista formale della proposta, verifica della rispondenza del profilo/obiettivo) condotta da parte della Regione Piemonte Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, Settore Standard formativi e orientamento permanente. Se la proposta supera la prima istruttoria è sottoposta alla Commissione standard, (composta, ai sensi della D.G.R. n. 19-3099 2011¹¹³, da dirigenti regionali, referenti delle parti sociali, referenti del sistema della formazione professionale e dell'istruzione). In caso di approvazione/accettazione della proposta da parte della Commissione Standard, la Regione procede con la validazione del profilo/obiettivo che, quindi, è standardizzato e inserito nel Repertorio. Nel caso in cui, invece, la Commissione valuti l'opportunità di un ulteriore approfondimento oppure, pur valutandone positivamente l'inserimento nel Repertorio, esprima comunque la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni, è convocata una Commissione tecnica regionale (composta, ai sensi della D.G.R. n. 19-3099/2011, da funzionari regionali, esperti nominati da agenzie formative o da associazioni di categoria) per un'istruttoria di approfondimento. A seguito della valutazione da parte della Commissione tecnica, la proposta è accettata, eventualmente modificata e integrata, oppure respinta dalla Regione Piemonte.

La presentazione, secondo la procedura prevista dalla D.G.R. n. 18-6464/2013, di proposte di Profili e Obiettivi e di modifiche/integrazioni di profili/obiettivi già esistenti nell'ambito del Repertorio può avvenire in qualunque momento nel corso dell'anno. L'attività di valutazione e istruttoria delle stesse è concentrata in un unico momento con cadenza annuale, preceduto dalla pubblicazione di uno specifico avviso, sul sito

¹¹³ Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 19-3099, Modifica della D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 - Sistema delle Commissioni tecniche regionali afferenti alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento professionale.

istituzionale e sulla vetrina informatica del repertorio degli standard. Lo scopo dell'avviso è di informare i soggetti interessati dell'avvio dell'istruttoria delle proposte fino a quel momento pervenute e di definire un ulteriore margine di tempo (indicativamente venti giorni) dalla pubblicazione dell'avviso, per la presentazione di eventuali ulteriori proposte. Passati i termini previsti dalla pubblicazione dell'avviso, è aperta formalmente la fase istruttoria delle proposte, secondo le seguenti tempistiche:

- 30 giorni per la valutazione dei profili/obiettivi da parte della Regione Piemonte e della Commissione Standard, a seguito dei quali viene definito se le proposte si validano oppure è necessario richiedere un'ulteriore valutazione da parte della Commissione tecnica di riferimento;
- indicativamente 30 giorni per quanto riguarda i tempi di valutazione delle Commissioni tecniche, variabili secondo la numerosità delle richieste pervenute, entro cui compiere l'istruttoria aggiuntiva ed esprimere un parere finalizzato all'eventuale validazione del profilo/obiettivo con o senza modifiche.

Ferma restando la pubblicazione dell'avviso pubblico quale garanzia dell'attivazione almeno una volta l'anno dell'istruttoria delle proposte presentate, la Regione Piemonte si riserva la possibilità di attivare istruttorie straordinarie nell'arco di uno stesso anno per l'aggiornamento e l'integrazione del Repertorio laddove sussistano particolari situazioni di necessità/emergenza con riferimento alle proposte pervenute o nel caso in cui la Regione stessa rilevi autonomamente tale esigenza in corrispondenza di particolari fabbisogni espressi dal territorio.

Nella prima fase di istruttoria dell'istanza il settore degli Standard formativi e orientamento permanente della Regione avvia un dialogo/confronto con altre direzioni/settori regionali, pertinenti rispetto al tipo di proposta da esaminare, per acquisire pareri, affinare le analisi, approfondendo aspetti collegati alla validità delle motivazioni alla base delle istanze, all'utilità della creazione di eventuali nuovi profili ecc.

Nel caso di proposte di aggiornamento avanzate direttamente dalla Regione, derivanti da norme o dall'implementazione di politiche le tempistiche non sono specificate.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Le figure professionali a presidio del sistema di certificazione piemontese hanno mantenuto la denominazione attribuita dalla normativa regionale negli anni passati, garantendo comunque il presidio delle funzioni indicate dalla normativa nazionale in vigore.

Le professionalità che intervengono nell'erogazione dei servizi del Sistema di certificazione delle competenze della Regione Piemonte sono:

- *Operatore abilitato al sistema di certificazione - Operazioni di certificazione (OC)* – interviene nelle procedure di certificazione delle competenze di parte seconda e terza, in itinere e in esito ad un percorso formativo, e nel riconoscimento dei crediti in ambito formale. Questa professionalità (prevista nell'Allegato L. alla D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006) realizza quanto previsto nelle fasi caratterizzanti il processo di riconoscimento dei crediti e in quello di certificazione di parte seconda; inoltre, si occupa della produzione dei documenti rilasciati in esito alla certificazione di parte terza. Un OC può essere nominato componente di commissione d'esame in qualità di commissario esperto della formazione.
- Possono essere candidati al ruolo di *Operatore abilitato al sistema di certificazione - Indirizzo operazioni*-collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP che conoscano il sistema di progettazione per competenze della Regione Piemonte, i sistemi informativi di riferimento e abbiano svolto per almeno tre anni presso le Agenzie formative accreditate alla FP, attività di docente o tutor nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale.
- *Esperto in tecniche di certificazione (ETC)* – è il responsabile del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, e ne assicura il corretto svolgimento in ottemperanza alla normativa regionale e nazionale e avendo cura delle esigenze degli utenti. L'ETC è un operatore in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa che dopo aver frequentato con profitto un corso regionale specifico è inserito in un apposito elenco regionale. Possono essere candidati al ruolo di ETC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati, che abbiano svolto per almeno tre anni attività di:
 - docenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione per le Agenzie formative accreditate alla FP;

- formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all'inserimento lavorativo per le Agenzie formative accreditate all'orientamento;
- orientamento professionale e consulenza orientativa per i servizi per il lavoro pubblici e privati.

Le persone in possesso dei requisiti richiesti svolgono una formazione con esame finale a superamento del quale conseguono un attestato di frequenza e profitto e sono inserite in un apposito elenco regionale.

- *Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione (OAF-PC) delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte* – rappresenta il riferimento dell'utente per tutto il processo. Interviene in tutte le attività della fase di identificazione e, parzialmente, in quelle di validazione e certificazione. L'OAF-PC è un operatore in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa che dopo essere stato selezionato da un ETC di un Ente titolato e aver seguito un percorso formativo/informativo è inserito in un apposito elenco gestito dell'Ente titolato e sottoposto a controlli nell'ambito delle procedure di accreditamento regionali. Possono essere candidati al ruolo di OAF-PC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati che abbiano svolto per almeno tre anni attività di:
 - docenza e tutoraggio per le Agenzie formative accreditate alla FP;
 - formazione orientativa, consulenza orientativa e sostegno all'inserimento lavorativo per le Agenzie formative accreditate all'orientamento;
 - orientamento professionale e consulenza orientativa per i servizi per il lavoro pubblici e privati.
- *Esperto della Materia*. Professionalità proveniente dal mondo della Formazione (*esperto della materia/formazione* – EM/F) o dal mondo del Lavoro (*Esperto della materia /lavoro* – EM/L) che opera nella fase di validazione ed è esperta dell'ambito di competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell'utente. Si occupa, in particolare, della progettazione e realizzazione del colloquio tecnico sempre previsto nella fase di validazione e della progettazione, somministrazione, valutazione di eventuali prove integrative.
- Possono ricoprire il ruolo di EM/F collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP che abbiano svolto, per almeno cinque anni attività di docenza/formazione in agenzie accreditate alla Formazione professionale dalla Regione Piemonte per il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare.

Possono, invece, ricoprire il ruolo di EM/L gli esperti del mondo del lavoro, inseriti o meno nell'apposito elenco regionale articolato per settore, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di almeno una qualifica professionale;
- aver svolto per almeno 5 anni, entro gli ultimi 10, ruoli tecnici o gestionali nell'area economico-produttiva in cui insistono le competenze da validare;
- possesso di requisiti che permettano di entrare nel merito della valutazione in riferimento al settore specifico della qualifica/competenza da validare.

La Regione Piemonte gestisce quindi quattro elenchi regionali: Esperti in tecniche di certificazione, Presidenti di commissione d'esame, Esperti del mondo del lavoro, Operatori abilitati al sistema di certificazione – operazioni di certificazioni – OC.

La gestione dell'elenco degli ETC ha agevolato le operazioni di verifica di ammissibilità in fase di istruttoria per tutte le direttive regionali che hanno finanziato i servizi e consente di avere un quadro delle dimensioni del sistema di certificazione da IVC.

Gli elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro sono stati introdotti in Regione Piemonte con la D.G.R. n. 31-2441/2011 che ha ridefinito la composizione, il funzionamento e i compensi delle commissioni d'esame. Dal 2015, la gestione degli elenchi ha consentito di snellire le procedure di individuazione dei presidenti e commissari e restituire maggiore trasparenza al sistema di certificazione.

Recentemente, come esposto in prefazione, la Regione Piemonte ha rinnovato il sistema di individuazione e convocazione delle commissioni d'esame introducendo la nuova disciplina con D.G.R. n. 6-5441 del 29 luglio 2022.

La gestione dell'elenco degli Operatori abilitati al sistema di certificazione – operazioni di certificazioni – OC è in vigore dai primi anni Duemila e consente di avere un quadro aggiornato sugli operatori responsabili del rilascio delle attestazioni intermedie e finali, nonché di monitorare a sistema il riconoscimento dei crediti dal momento che ogni OC è abilitato a operare sugli applicativi informatici a supporto delle operazioni di certificazione.

La Commissione di esame

La Commissione d'esame, che interviene nella procedura di certificazione di parte terza delle competenze acquisite in contesti di formazione formale e di quelle acquisite in contesti non formali e informali è composta da un presidente, un esperto del mondo del lavoro ed un esperto della formazione. È incaricata di svolgere gli esami conclusivi dei percorsi di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore ecc., finalizzati al conseguimento di qualifica, diploma professionale, specializzazione tecnica superiore, abilitazione, e idoneità. La certificazione di una singola competenza è prevista dalla normativa, ma, non è ad oggi ancora disponibile, poiché le prove finali degli esami di parte terza sono progettate per l'intero profilo e non per parti di esso. I Presidenti di commissione e gli Esperti del mondo del lavoro sono individuati all'interno di appositi elenchi regionali.

- Presidente di commissione: i requisiti minimi richiesti per presentare la candidatura sono i seguenti:
 - Requisito anagrafico: età compresa tra 29 e 75 anni;
 - Titoli di studio/formazione: a) Laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento), b) Diploma di istruzione quinquennale oppure Diploma di istruzione e Formazione Professionale quadriennale (IV anno IeFP) più 5 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 10, c) Qualifica professionale ai sensi della L. n. 845/1978 o del D.Lgs. n. 13/2013 più 10 anni di attività lavorativa, negli ultimi 20, nel sistema di formazione professionale regionale con ruoli di direzione oppure di programmazione e coordinamento oppure di progettazione didattica, che saranno dettagliati nell'avviso;
 - Competenze informatiche: conoscenze informatiche di base funzionali al ruolo: posta elettronica, pacchetto office, ricerca su internet, gestione applicazioni per videoconferenza.
- Esperto del mondo del lavoro. I requisiti minimi richiesti sono:
 - Requisito anagrafico: età compresa tra 29 e 75 anni;
 - Titolo di studio formazione ed esperienze professionali: possesso di almeno una qualifica professionale e aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10, alla data di presentazione della domanda, attività lavorativa nell'area professionale di riferimento della candidatura;
 - Competenze informatiche: conoscenze informatiche di base funzionali al ruolo: posta elettronica, pacchetto office, ricerca su internet, gestione applicazioni per videoconferenza.
- Esperto della formazione. Per tale esperto non è previsto un elenco regionale, viene designato dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori in possesso del seguente requisito minimo:
 - conoscenza del sistema di valutazione della Regione Piemonte con particolare riferimento alla struttura della Prova Complessiva di Valutazione (PCV) e dell'applicativo informatico dedicato.

I candidati presidenti ed esperti del mondo del lavoro sono tenuti a frequentare un apposito momento formativo organizzato dalla Regione Piemonte e superare una prova finale prima di poter essere inseriti in elenco.

La Regione ha rinnovato quest'anno l'intero elenco dei Presidenti di Commissione e ha in programma una prossima apertura dell'elenco degli Esperti del mondo del Lavoro.

Enti titolati

In Regione Piemonte gli enti titolati al servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono, per le fasi del processo di identificazione e validazione:

- a. soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte;
- b. servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento.

Gli enti titolati alla procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali sono costituiti dai soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte.

Gli enti accreditati interessati ad erogare il servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze devono presentare richiesta alla Regione Piemonte congiuntamente alla candidatura di uno o più nominativi di collaboratori in possesso dei requisiti richiesti per la figura dell'Esperto di tecniche di certificazione - ETC.

La Regione Piemonte, periodicamente, organizza attività formative per i nuovi ETC candidati dagli enti. A seguito della positiva conclusione del percorso formativo e superamento della relativa prova finale vengono inseriti nell'elenco regionale degli ETC.

Perché un Ente sia inserito nell'elenco degli enti titolati piemontesi è necessario che disponga di almeno un ETC formato.

La Regione pubblica periodicamente sul sito istituzionale l'elenco aggiornato degli enti titolati e dei relativi Esperti in tecniche di certificazione (ETC).

Beneficiari

I destinatari dei servizi di IVC sono individuati all'interno delle direttive che, di volta in volta, vengono emanate dalla Regione Piemonte per la realizzazione di specifiche iniziative di politica attiva.

L'atto di indirizzo "Verso un servizio universale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", che ha avviato in Regione Piemonte un'azione di sistema sperimentale per il periodo 2021-2023, mira a connotare il servizio di IVC quale "servizio universale" aperto, quindi, a tutti i cittadini.

I destinatari finali individuati dalla direttiva sono cittadini giovani e adulti disoccupati e occupati – prioritariamente lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro – residenti o domiciliati in Piemonte o, se non residenti o domiciliati, che partecipano anche ad altro intervento regionale e che non abbiano già fruito del servizio di IVC riferito alle medesime fasi del servizio e alle medesime competenze.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Piemonte considera la comunicazione ai cittadini centrale per la diffusione dei servizi di IVC ed è infatti uno dei pilastri su cui si fonda la sperimentazione "Verso un servizio universale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali" (2021-2023).

In tale quadro, la Regione ha prodotto e reso disponibile agli enti titolati materiali per la diffusione del servizio: mappa dettagliata dei servizi con indicazione delle aree professionali di riferimento per le quali è possibile avviare il servizio di IVC, brochure informative sulle fasi e finalità del servizio, cartoline pubblicitarie ad alto impatto visivo. Inoltre, il piano di comunicazione pensato dalla Regione ha previsto la realizzazione di campagne pubblicitarie sulle testate locali, definizione di spot radio, spot tv, canali social ecc.

Ha inoltre avviato un Progetto di diffusione dei servizi di IVC presso i principali stakeholder, caratterizzato da workshop territoriali, al fine di realizzare un effetto moltiplicatore verso nuovi enti e organismi che ancora non conoscono il servizio di IVC.

Relativamente all'attività formativa, invece, l'inserimento in uno degli elenchi regionali è subordinato alla frequenza di un percorso formativo con rilascio di attestato di frequenza e profitto.

La Regione gestisce la formazione degli ETC mediante l'erogazione di un percorso formativo in FAD di 30 ore, che prevede una prova finale e il rilascio di un Attestato di frequenza e profitto. Invece, la formazione dell'OAF è in carico all'ente titolato, il quale ha l'obbligo di conservare l'elenco degli operatori formati per i controlli effettuali dall'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda la procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, il Presidente e l'Esperto del mondo del lavoro sono tenuti a frequentare attività formative a regia regionale al termine delle quali è prevista la somministrazione di una prova, propedeutica all'inserimento negli appositi elenchi regionali.

Inoltre, è prevista una specifica formazione anche per l'Operatore abilitato al sistema di certificazione – Operazioni di certificazioni – (OC). Anche in questo caso si tratta di una formazione a regia regionale al termine della quale è prevista una prova il cui superamento è propedeutico all'inserimento negli appositi elenchi regionali.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

Nella normativa della Regione Piemonte la fase di individuazione ha come scopo quello di ricostruire le significative esperienze maturate dall'utente e, in funzione delle finalità per le quali è attivato il processo, tradurle in competenze, conoscenze e abilità e testimoniarle tramite evidenze.

L'input necessario per l'avvio di questa fase è l'esplicita richiesta dall'utente interessato a valorizzare le competenze comunque acquisite.

L'utente potenzialmente interessato a valorizzare le proprie competenze comunque acquisite in relazione ai profili/obiettivi compresi nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte (RST RP) è informato da un operatore adeguatamente formato (OAF-PC) sulle finalità e le caratteristiche del processo, gli output, i tempi di attuazione. Se la persona intende fruire del servizio sottoscrive una formale richiesta di adesione (Patto di servizio) ed una liberatoria per la privacy. L'attività di accoglienza e prima informazione è opzionale nei casi in cui sia stata già realizzata nell'ambito di altri servizi relativi alle politiche attive del lavoro o ai servizi di orientamento, dei quali il cittadino potrebbe avere già usufruito.

Nella fase di individuazione l'OAF-PC sostiene l'utente nella ricostruzione del proprio percorso formativo e professionale e del proprio patrimonio di competenze a partire dalle esperienze maturate nelle diverse situazioni formative, di vita e di lavoro e dalle evidenze raccolte e rese disponibili dall'utente. Gli esiti del lavoro di ricostruzione sono registrati nel Dossier del cittadino composto dalle informazioni relative alle esperienze raccolte in un'apposita sezione denominata Dossier delle esperienze, e le informazioni relative alle competenze registrate nel Dossier delle evidenze. Se l'utente dichiara di non possedere elementi di una o più competenze potenzialmente individuabili, l'OAF-PC sconsiglia all'utente di procedere con il servizio per assenza di condizioni minime di successo.

Gli output della fase sono quindi i seguenti:

- Dossier del cittadino, rilasciato in caso di non prosecuzione nella fase di valutazione;
- Il CV Europass e Passaporto europeo delle lingue che sono output opzionali rilasciabili a specifiche condizioni.

Nello svolgimento delle diverse attività l'OAF-PC si interfaccia con l'Esperto in tecniche di certificazione (ETC), figura posta a presidio dell'intero processo di IVC, a garanzia della qualità e del suo corretto svolgimento.

La fase di validazione delle competenze

Gli input della fase sono rappresentati dal Dossier del Cittadino composto dal Dossier delle esperienze e dal Dossier delle evidenze redatti nella fase precedente di identificazione.

L'obiettivo di questa fase è valutare il possesso delle competenze acquisite dall'utente, attraverso un'analisi delle evidenze effettuata in base a specifici criteri, alla somministrazione di un colloquio ed eventualmente di prove integrative.

Lo standard di riferimento della fase di validazione e del successivo processo di certificazione è costituito dalle competenze che compongono i profili/obiettivi del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte (RST RP).

La fase di validazione è a cura di un esperto della materia proveniente dalla formazione (EM/F) o un esperto della materia proveniente dal mondo del lavoro (EM/L) ed è coordinata da un ETC.

È l'ETC che stabilisce, considerate le caratteristiche della validazione da realizzare, se coinvolgere un EM/F o un EM/L o, eventualmente, entrambi ed in quali momenti dello svolgimento del processo. Nella fase è coinvolto inizialmente anche l'OAF-PC che fornisce informazioni sul caso dell'utente che accede alla validazione.

Gli esperti della materia (EM/F o EM/L), sulla base del Dossier del cittadino analizzano le competenze oggetto di possibile validazione utilizzando una Scheda di valutazione delle evidenze. A partire dagli esiti dell'analisi delle evidenze (o degli esiti del colloquio tecnico, laddove sia previsto) l'EM/F, con l'eventuale concorso dell'EM/L qualora questo sia stato coinvolto nelle precedenti attività, individua, se necessario, i contenuti chiave da approfondire attraverso una o più prove suppletive, finalizzate ad accertare l'effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione (strutturazione e somministrazione eventuale di prove). Le eventuali prove integrative sono progettate dall'ente titolato con il contributo ed il supporto tecnico-metodologico del EM/F. I risultati delle prove sono registrati in una sezione del Verbale di validazione che è firmato dal o dagli esperti della materia che hanno somministrato e valutato le prove e dall' ETC.

Al termine delle attività di validazione, l'OAF-PC informa l'utente circa i risultati della validazione e verifica, quando ricorrono le condizioni, se l'interessato intende proseguire o meno verso la certificazione delle competenze.

L' output della fase è costituito da:

- *Attestato di validazione delle competenze*, nel caso in cui siano state validate tutte le competenze di un profilo/obiettivo oppure una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi, oppure singole abilità e conoscenze. L'Attestato ha un valore di certificazione di parte seconda ed è rilasciato dagli enti titolati all'erogazione del servizio;
- *Dossier del cittadino*, nel caso in cui il giudizio non preveda validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima. Sono invece opzionali: il CV Europass, e il Passaporto Europeo delle Lingue. Si sottolinea che il Dossier del cittadino corrisponde alla versione redatta in fase di individuazione e nella sezione "esperienze" sia in quella "evidenze", non è mai rivisto in base agli esiti della validazione, in quanto documento di certificazione di parte prima.

La procedura di certificazione

La certificazione di parte terza è una procedura che prevede il rilascio di un *certificato*. La procedura prevede il ricorso ad un esame somministrato da una Commissione valutatrice nominata nel rispetto delle norme regionali, che è un soggetto terzo rispetto alla persona che viene certificata ed all'ente che ha erogato il percorso formativo.

Si applica per accertare:

- le competenze acquisite in ambito formale, durante un percorso formativo progettato avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale che al termine preveda una prova finale con Commissione esterna ed il rilascio di un certificato di parte terza;
- le competenze acquisite in ambito non formale e informale riferite ad un intero standard di riferimento del Repertorio regionale, validate in seguito all'erogazione del servizio di individuazione e validazione e documentate attraverso l'attestato di validazione e del relativo allegato. La certificazione di singole competenze di un profilo/obiettivo validate è al momento autorizzabile dalla Regione Piemonte solo in casi particolari, nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali.

Le attività in cui si articola la fase sono:

- richiesta di accesso all'esame finale;
- inserimento nella prima sessione d'esame utile.

L'output è costituito da:

- in caso di superamento dell'esame, viene rilasciato un certificato regionale; unitamente al relativo allegato con valore di certificazione di parte terza. Il modello del certificato e relativo allegato è lo stesso per le persone che sono state ammesse all'esame finale da un percorso di formazione formale e per quelle che sono state ammesse all'esame dalla validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, fatta eccezione che per alcune sezioni peculiari rispetto ai contesti di acquisizione delle competenze. In particolare, a oggi, è possibile rilasciare Certificato di Qualifica e Certificato di specializzazione professionale;
- in caso di mancato superamento dell'esame, si configurano due output:
- se l'utente era stato ammesso all'esame da ambito formale è rilasciato un attestato di validazione corredato dal relativo allegato con la registrazione esclusiva delle competenze acquisite nel percorso formativo;
- se l'utente era stato ammesso all'esame dal servizio di individuazione e validazione è rilasciato il Dossier del cittadino e, se richiesti e a specifiche condizioni, il CV e il Passaporto Europeo delle Lingue, nel caso in cui non siano già stati rilasciati nelle fasi precedenti.

Costi e tempi

La Regione Piemonte sta ridefinendo i propri costi per i servizi di IVC.

Nell'ambito della misura sperimentale "Verso un servizio universale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", la Regione ha definito degli importi massimi finanziabili per i servizi di IV e per la procedura di certificazione: mentre per un percorso di IV di 20 ore il costo massimo previsto è pari a euro 750,00, l'importo massimo riconosciuto agli enti titolati per la procedura di certificazione è di euro 1.050,00, a cui si sommano i gettoni di presenza e le spese di viaggio per i commissari.

La Regione intende definire, sulla base delle effettive spese sostenute dagli enti titolati per la realizzazione dei progetti finanziati sulla misura sperimentale, un costo standard per tali servizi che sia quindi allineato al mercato.

Per quanto concerne le tempistiche di realizzazione del Servizio, la Regione ha definito dei massimali orari per ciascuna fase, nell'ambito delle specifiche direttive realizzate fino ad oggi:

- Individuazione: 4 ore;
- Validazione: 8 ore;
- Certificazione: min. 8 ore e max 24 ore in relazione alla prova di esame.

Nell'ambito della misura sperimentale attualmente in corso, i massimali delle fasi di individuazione e validazione sono stati portati rispettivamente a 6 e 14 ore.

Sistemi informativi

L'erogazione del servizio di IVC è accompagnata e supportata dal sistema informativo "Attesta" che consente la compilazione, archiviazione e rilascio delle attestazioni ai cittadini. Il sistema si interfaccia con le procedure relative ai corsi di formazione e ai servizi al lavoro per fruire dei dati necessari alla compilazione degli attestati, nonché alle procedure dei sistemi degli Standard formativi per il presidio della corrispondenza tra il Repertorio regionale e l'attestazione emessa.

Nel corso del 2022 è stata implementata una nuova funzionalità all'interno del sistema informativo "Attesta" che permette la gestione della fase di identificazione con il rilascio del Dossier del cittadino così composto: il Dossier delle evidenze e il Dossier esperienze. Questo consente di tracciare la continuità della fruizione del servizio, raccogliendo in un unico ambiente gli output delle tre fasi di IVC in capo al cittadino.

"Attesta" consente attualmente di produrre delle reportistiche sulle attestazioni rilasciate nelle diverse fasi di erogazione del servizio di IVC, compresa l'identificazione precedentemente supportata da un diverso sistema.

Questo sistema informativo espone i servizi necessari per la collaborazione applicativa con altre procedure consentendo di condividere i dati ed è già pronto per l'interoperabilità con il fascicolo elettronico del lavoratore.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La Regione Piemonte, in quanto "ente pubblico titolare", ha definito criteri e procedure per il riconoscimento dei crediti formativi nel proprio ambito di titolarità ed ha stabilito, inoltre, in coerenza con il D.I. 30/06/2015, che le competenze validate o certificate possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento.

Il sistema di certificazione piemontese, essendo dotato di un Repertorio degli Standard Formativi che descrive i profili/obiettivi di riferimento dei percorsi formativi per competenze, corredati dalla referenziazione all'EQF - *European Qualification Framework*, e di un Repertorio dei Percorsi formativi standard, progettati per unità formative, consente il riconoscimento dei crediti come richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006	"Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. n. 63/1995: art. 20 – definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 – modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti".
D.G.R. n. 18-6464 del 7/10/2013	Revoca parziale alla D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi.
D.G.R. n. 48-3448 del 6/06/2016	Approvazione dei "Nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006".
D.D. n. 420 del 1/07/2016	Approvazione delle "Indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze".
D.G.R. n. 52-4526 del 29/12/2016	Approvazione del procedimento di autorizzazione all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, non finanziati nelle direttive regionali.
D.D. n. 849 18/09/2017	Approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" che abroga la precedente normativa: D.D. n. 172 del 28/03/2011, D.D. n. 819 del 18/12/2013, D.D. n. 34 del 27/01/2016.
D.G.R. n. 6-5441 del 29/07/2022	Legge regionale n. 22/2009, articolo 59. Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale. Revoca della D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011.

3.13 Provincia autonoma di Bolzano¹¹⁴

Quadro introduttivo

In conformità con gli indirizzi dell'Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione ed alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l'arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in collaborazione con le scuole professionali provinciali. La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.

Le competenze certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale. La valutazione delle competenze da certificare avviene sulla base di un esame.

Le direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale sono preposte al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 13/2013.

Standard Minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Con legge Provinciale n. 8 del 26 settembre 2014 "Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo" è stato inserito l'articolo 6/bis "Validazione e certificazione delle competenze" nella legge provinciale n. 40/1992 "Ordinamento della formazione professionale." Nell'art. 6/bis si prevede che la Giunta provinciale definisca i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze e si prevede l'istituzione di un repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Con la legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10 il Repertorio viene denominato "Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali".

La Delibera del 25 ottobre 2022, n. 770 definisce la struttura del Repertorio provinciale, composta dalle seguenti sezioni:

- a) sezione delle qualifiche e dei diplomi della formazione professionale;
- b) sezione dell'apprendistato che porta ad una qualifica o ad un diploma professionale o dell'apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo;
- c) sezione delle qualificazioni professionali previste dal sistema della formazione continua delle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale;
- d) sezione delle qualificazioni professionali non riconducibili alle sezioni precedenti.

La Delibera stabilisce che sia possibile certificare competenze previste per le qualificazioni professionali inserite nella sezione C e che sia oggetto di certificazione unicamente l'insieme delle competenze che compongono una qualificazione professionale, mentre per i profili contenuti nelle sezioni delle qualifiche e dei diplomi di formazione professionale e dell'apprendistato, è possibile procedere unicamente con validazione di singole competenze o aggregati di competenze. L'intero profilo non può mai essere oggetto di validazione.

Il Repertorio provinciale rappresenta il riferimento univoco per la certificazione o validazione delle competenze che possano avere un riconoscimento.

¹¹⁴ Si ringraziano: Brigitte Kelderer - Funzionario, Elena Gerolimon - Funzionario e Direzione provinciale Formazione professionale, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia.

Il Repertorio provinciale sarà a breve disponibile online, data la decisione della Provincia autonoma di avvalersi della possibilità di riuso e adattamento del sistema informatico della Regione Friuli-Venezia Giulia, gestito da INSIEL. Informazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle qualificazioni professionali sono disponibili consultando l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni¹¹⁵.

Manutenzione ed evoluzione del sistema provinciale

Con decreto provinciale sono approvate e aggiornate specifiche linee guida per l'elaborazione di una qualificazione professionale, a seconda che la richiesta avvenga da parte di strutture organizzative provinciali competenti oppure da parte delle Associazioni datoriali di categoria, delle Associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La proposta viene elaborata secondo la metodologia e gli strumenti previsti dalle Linee guida e presa in carico dal gruppo interdipartimentale composto dalle strutture organizzative provinciali.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

I servizi e i processi di individuazione e certificazione delle competenze (IVC) sono erogati dalla figura del Consulente per l'individuazione e la messa in trasparenza delle esperienze con livello di qualificazione corrispondente almeno al 4° livello EQF.

La Commissione d'esame

La Commissione d'esame è nominata dalle Direzioni provinciali in materia di formazione professionale, su proposta delle scuole professionali che organizzano gli esami. La Commissione assicura nella sua composizione il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività, nel rispetto delle disposizioni del DM 30 giugno 2015.

La commissione è convocata almeno una volta all'anno, qualora il numero di candidati/candidate sia almeno pari a tre.

La commissione è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dall'Esperto/a di contenuto curriculare;
- c) dall'Esperto/a di contenuto professionale.

I membri della commissione devono possedere i seguenti requisiti professionali:

- a) Presidente: qualificazione corrispondente almeno al quinto livello (5°) del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF);
- b) Esperto/a di contenuto curriculare: almeno cinque anni (anche non continuativi) negli ultimi dieci di esperienza formativa pertinente ai contenuti oggetto della valutazione;
- c) Esperto/a di contenuto professionale: almeno cinque anni (anche non continuativi) negli ultimi dieci di esperienza nel settore economico pertinente ai contenuti oggetto della valutazione.

Enti titolari

Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in collaborazione con le scuole professionali provinciali.

La Provincia è l'Ente pubblico titolare della regolamentazione ed erogazione dei servizi di IVC che si avvale delle scuole professionali provinciali. Di conseguenza non è previsto un sistema di accreditamento o autorizzazione all'erogazione dei servizi di IVC.

Beneficiari

Beneficiari del sistema di certificazione delle competenze possono essere sia i partecipanti ai corsi di formazione continua che prevedono la certificazione delle competenze, sia cittadini, aventi i requisiti richiesti per la qualificazione, che possono avvalersi dei servizi di IVC.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Provincia autonoma di Bolzano informa i cittadini attraverso il sito web istituzionale con possibilità di ottenere maggiori informazioni presso le Direzioni provinciali competenti in materia di formazione

¹¹⁵ Si veda <https://tinyurl.com/yzawpab6>.

professionale. Qualora la certificazione sia prevista in esito a corsi di formazione continua, le Scuole provinciali danno informazioni nella promozione dell'offerta formativa.

Il sistema provinciale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

La delibera 25 ottobre 2022 n. 770 delinea il processo di validazione e il processo di certificazione come due percorsi separati e indipendenti: il primo, dedicato alla validazione di singole competenze o aggregati di competenze riferite a profili della sezione delle qualifiche e dei diplomi della formazione professionale e della sezione dell'apprendistato; il secondo, riferito alla certificazione di insiemi di competenze connotativi le qualificazioni professionali della sezione c) del Repertorio.

Entrambi i processi di validazione e certificazione delle competenze si articolano nelle seguenti fasi:

- a) informazione e accesso al servizio;
- b) identificazione;
- c) valutazione;
- d) attestazione.

L'accesso al servizio di IVC

La fase di accesso al servizio è finalizzata ad accogliere e informare in maniera dettagliata la persona sul servizio. È in questa fase che le persone interessate possono presentare la domanda di accesso al servizio che viene accettata qualora l'utente sia in possesso dei requisiti previsti dalla qualificazione. In questa fase, le Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale si avvalgono del *Consulente per l'individuazione e la messa in trasparenza delle esperienze*.

La fase di identificazione è propedeutica alla valutazione ed è finalizzata a identificare, documentare e formalizzare gli apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali riconducibili alle attività definite per la qualificazione professionale. Si rilevano principalmente le esperienze di lavoro e di apprendimento.

Il/la Consulente ricostruisce insieme all'interessato/interessata le esperienze acquisite e le documenta nell'apposito "dossier", dopo di che viene rilasciata la scheda delle esperienze professionali.

Questa scheda è stata elaborata dalla Provincia basandosi sul modello germanico VALIKOM. La Provincia ha optato per questo modello perché incentrato sulla ricostruzione delle attività lavorative svolte dal soggetto; quindi, gestibile da operatore (Consulente) formato specificatamente sulla metodologia di rilevazione/analisi e non sul contenuto professionale (competenze acquisite), la cui valutazione viene demandata unicamente alla Commissione d'esame.

A conclusione delle attività della fase di identificazione (entro sei mesi dalla data di iscrizione), l'utente dei servizi accede alla fase successiva di valutazione.

La validazione delle competenze

La validazione delle competenze è prevista con riferimento ai profili della sezione delle qualifiche e dei diplomi della formazione professionale e della sezione dell'apprendistato che porta ad una qualifica o a un diploma professionale o dell'apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo. Sono oggetto di validazione una singola competenza o aggregati di competenze che fanno parte di un profilo. L'aggregato di competenze deve essere validato per intero, mentre l'intero profilo non può mai essere oggetto di validazione. La validazione delle competenze avviene attraverso il servizio di validazione oppure in esito a percorsi di formazione continua delle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, riferiti alle competenze validabili. Le Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale individuano le competenze validabili e stabiliscono i requisiti di accesso alla validazione. Deve essere assicurata la spendibilità delle competenze nel mercato del lavoro. La fase di valutazione prevede un esame di validazione, in cui l'interessato dimostra di essere in possesso delle competenze validabili. Al superamento dell'esame si ottiene un documento di validazione che ha valore di atto pubblico, registrato nell'applicativo informatico della Provincia, al fine di assicurarne la tracciabilità e la conservazione.

La certificazione

La certificazione delle competenze è prevista per le qualificazioni professionali inserite nella sezione c) del Repertorio provinciale. È oggetto di certificazione unicamente l'insieme delle competenze che compongono una qualificazione professionale. La certificazione delle competenze avviene attraverso il servizio di IVC oppure in esito a percorsi di formazione continua riferiti a qualificazioni professionali. La valutazione prevede almeno due delle seguenti prove:

- a) una prova scritta;
- b) una prova pratica o un project work;
- c) un colloquio tecnico.

La tipologia e i contenuti delle prove nonché i criteri di valutazione sono definiti dalle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale e dalle scuole professionali provinciali che organizzano l'esame, in collaborazione con gli esperti e le esperte di contenuto curriculare o di contenuto professionale. Le attività inerenti all'esame di certificazione sono svolte da una commissione nominata dalle Direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, su proposta delle scuole professionali provinciali che organizzano l'esame.

La commissione è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dall'esperto/a di contenuto curriculare;
- c) dall'esperto/a di contenuto professionale.

La valutazione è espressa esclusivamente dagli esperti/dalle esperte di contenuto curriculare e professionale.

Al superamento dell'esame di certificazione si ottiene un certificato che ha valore di atto pubblico.

La fase di attestazione riguarda la stesura, il rilascio e la registrazione del certificato da parte della Direzione provinciale competente in materia di formazione professionale.

Costi

I costi per le fasi di accesso e identificazione sono a carico della Provincia. Per l'esame, fatte salve le esenzioni di cui ai casi indicati dalla normativa provinciale, si prevede quanto segue:

- a) nel caso di esami di certificazione in esito a percorsi di formazione continua, i costi dell'esame sono inclusi nella quota di partecipazione al corso;
- b) per l'esame di certificazione in esito alla fase di identificazione, la quota di iscrizione è pari a euro 200,00;
- c) per l'esame di validazione in esito alla fase di identificazione, la quota di iscrizione è pari a euro 100,00;
- d) in caso di non superamento dell'esame, l'interessato/interessata versa una quota di iscrizione pari a euro 50,00 per ogni ulteriore esame.

Sistemi informativi

La Provincia autonoma di Bolzano traccia i dati relativi ai servizi di IVC funzionali a implementare il monitoraggio nazionale annuale. Il completamento della gestione informatizzata del Repertorio provinciale consentirà di poter disporre di un sistema informativo correlato per la gestione dell'utenza dei servizi di IVC.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Quanto documentato in esito ai servizi di IVC (certificazione e/o validazione delle competenze) ha sempre un valore potenziale di credito formativo. Il soggetto formativo al quale viene presentata la documentazione procede all'eventuale riconoscimento del credito secondo le modalità che ritiene più opportune e/o nell'ambito di criteri previsti da specifiche procedure di riconoscimento.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.P. n. 40 del 12/11/1992 e successiva modifica con L.P. n. 101 del 16/08/2022	Ordinamento della formazione professionale
D.G.P. n. 770 del 25/10/2022	Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali e criteri per la validazione e la certificazione delle competenze

3.14 Provincia autonoma di Trento¹¹⁶

Quadro introduttivo

La legge provinciale 1° luglio 2013 n. 10 concernente “Interventi per favorire l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze” prevede che la Provincia garantisca il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze al fine di assicurare alla persona la partecipazione attiva e consapevole nella società e nel lavoro, l’auto realizzazione, la coesione sociale e il dialogo interculturale. La Giunta provinciale con deliberazione n. 2470 del 29 dicembre 2016, in attuazione della legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10, ha adottato il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Contestualmente la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2471 del 29 dicembre 2016, ha definito l’organizzazione del Sistema provinciale di certificazione delle competenze e la sua articolazione in quattro fasi: Accesso al servizio, Identificazione, Valutazione e Attestazione. Inoltre, con deliberazione n. 2132 del 20 dicembre 2019, sono state definite le condizioni di fruizione dei servizi del citato Sistema provinciale di certificazione delle competenze.

In applicazione dell’articolo 8 comma 6 della citata legge provinciale n. 10 del 2013 è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., il Regolamento che disciplina le modalità di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze. Conseguentemente, la Giunta provinciale con deliberazione n. 163 del 8 febbraio 2019 ha modificato e ridefinito le disposizioni per l’accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze.

In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 2471 del 29 dicembre 2016, con determinazione dirigenziale del Servizio istruzione n. 65 del 24 settembre 2019 sono state approvate le “Linee guida per l’erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze”, in cui sono dettagliate le fasi del processo di certificazione. Per dare attuazione alle Disposizioni di gestione relative alla misura di sostegno ai progetti di formazione continua dell’Agenzia del lavoro, presentati ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Fondo nuove competenze, con deliberazione di Giunta provinciale n. 1275 del 30 luglio 2021 sono stati approvati alcuni strumenti utili alla messa in trasparenza degli apprendimenti nell’ambito degli interventi formativi finanziati nel citato Fondo.

Con Delibera n. 1056 del 10 Giugno 2022 vengono proposte le “Indicazioni operative per l’attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti”, la cui elaborazione tiene coerentemente conto del quadro dell’intera filiera, rispettivamente dell’Istruzione e Formazione professionale, della Formazione continua, del Sistema provinciale di certificazione delle competenze, nonché del mondo del lavoro, al fine di assicurare l’opportuna spendibilità delle attestazioni rilasciate sul nostro territorio.

Le indicazioni includono i seguenti modelli di attestazione:

- Modello A “Attestato di messa in trasparenza degli apprendimenti”, nel caso di Risultati di apprendimento in esito a esperienze di qualificazione professionale;
- Modello B “Attestato di messa in trasparenza degli apprendimenti”, nel caso di Risultati di apprendimento riconducibili a “Quadri comunitari delle competenze settoriali (QCCS)”;
- Modello C “Attestato di messa in trasparenza degli apprendimenti”, nel caso di messa in trasparenza degli apprendimenti riferibili a dimensioni personali e sociali (cosiddette “soft skills”).

Evoluzioni recenti e best practices

Nel 2016 vengono deliberati i criteri e le modalità di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti in esito all’esperienza di Servizio Civile Universale Provinciale, indicazioni ancora in corso di validità. Il volontario ha quindi la possibilità di aderire su specifica richiesta alla fase di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, che si conclude con il rilascio del Dossier individuale

¹¹⁶ Si ringraziano: Nadia Colli - Funzionario, Nadia Marchetto - Funzionario, per la disponibilità all’intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Marina Pezzi Trentino Social Tank, per la disponibilità all’intervista.

formalizzato e del Documento di trasparenza redatto, quale attestazione di parte prima avvalorata sulla base dell'esperienza effettivamente maturata.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1275 del 30 luglio 2021 sono stati approvati alcuni strumenti utili alla messa in trasparenza degli apprendimenti nell'ambito degli interventi formativi finanziati nel Fondo nuove competenze.

Anche rispetto a GOL sono state delineate apposite linee guida.

Sugli open badge e micro-credenziali la Provincia è in fase di aggiornamento.

Standard Minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Giunta provinciale con deliberazione n. 2470 del 29 dicembre 2016, in attuazione della legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10, ha adottato il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

È istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale al fine di assicurare un presidio istituzionale rispetto alle attività di implementazione, gestione e manutenzione del repertorio provinciale nonché di erogazione dei servizi di certificazione delle competenze a supporto della struttura provinciale competente in materia.

Il Repertorio provinciale è strutturato in Quadri che a loro volta possono essere articolati in Sezioni:

- a) Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali, nel quale confluiscono i profili individuati dalla Giunta Provinciale;
- b) Quadro dei titoli di istruzione e formazione, articolato nelle seguenti sezioni:
 - Sezione Istruzione e formazione professionale, nella quale confluiscono i profili del sistema provinciale di Istruzione e formazione professionale previsti dall'ordinamento vigente;
 - Sezione Alta formazione professionale, nella quale confluiscono i profili del sistema provinciale di Alta formazione professionale previsti dall'ordinamento vigente;
 - Sezione delle Specializzazioni tecniche superiori, nel quale confluiscono i profili individuati dalla Giunta Provinciale;
 - Sezione dei titoli di istruzione;
- c) Quadro delle attività di lavoro riservate (quadro afferente all'attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative).

Il Repertorio provinciale è accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale della Provincia in apposita sezione dedicata alla "Certificazione delle competenze"¹¹⁷.

Al momento nel repertorio sono presenti solo 15 profili, ma ve ne sono altri in fase di sviluppo. Gli ultimi profili inseriti sono quelli dello spazzacamino dell'*housekeeper* e del pizzaiolo, in linea con le richieste pervenute dal territorio.

¹¹⁷ Si veda <https://tinyurl.com/4ybb7aa9>.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il repertorio è uno strumento dinamico che viene aggiornato e integrato con nuove qualificazioni al fine recepire il fabbisogno del mercato del lavoro.

L'implementazione e l'aggiornamento del Repertorio provinciale, ossia l'inserimento di nuovi profili/qualificazioni professionali o la modifica di profili/qualificazioni professionali già presenti, avviene mediante domanda delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, degli ordini e dei collegi professionali, nonché degli enti strumentali della Provincia.

La domanda deve essere prodotta secondo le specifiche tecniche (format e criteri descrittivi) definite dalle "Linee guida tecnico-operative a supporto dell'implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale"¹¹⁸ previste con determinazione n. 7 del 16 Febbraio 2018.

La domanda è trasmessa all'Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza tramite PEC che provvede alla valutazione tecnica e metodologica della qualificazione proposta. L'adozione e/o l'aggiornamento dei profili/qualificazioni professionali sono approvati dalla Giunta provinciale per poi essere inseriti nel Repertorio provinciale.

Le operazioni di manutenzione e gestione del Repertorio provinciale, curate dalla Struttura provinciale competente, sono volte allo sviluppo migliorativo delle funzionalità tecniche, alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti e ad assicurare il raccordo con il processo di aggiornamento e manutenzione del quadro di riferimento nazionale.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Sono definiti i requisiti e le attività delle garantite dalle risorse professionali coinvolte nella fase di valutazione:

a) Referente Documento di trasparenza: ha un livello di professionalità corrispondente almeno a un IV livello EQF. Il Referente del Documento di trasparenza supporta l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, nello specifico svolge le seguenti attività essenziali:

- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio;
- predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per la gestione del procedimento;
- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
- pianificazione di incontri;
- conduzione di colloqui individuali;
- identificazione e formalizzazione delle competenze individuate;
- supporto alla composizione del Dossier individuale;
- redazione del Documento di trasparenza.

Il Referente del Documento di trasparenza deve possedere (alternativamente):

- i. diploma di laurea e 2 anni di esperienza nell'erogazione di servizi attinenti alla presa in carico, l'accompagnamento e il supporto alla ricostruzione e messa in evidenza di esperienze personali e professionali nella formazione e/o nell'educazione e/o nell'orientamento in riferimento ai settori economico-professionali e Processi dichiarati dal soggetto titolare;
- ii. titolo di studio secondario superiore e 3 anni di esperienza nell'erogazione di servizi attinenti alla presa in carico, accompagnamento e supporto alla ricostruzione e messa in evidenza di esperienze personali e professionali nella formazione e/o nell'educazione e/o nell'orientamento in riferimento ai settori economico-professionali e Processi dichiarati dal soggetto titolare;
- iii. competenze professionali certificate ai sensi del D.Lgs n. 13/2013, coerenti con le attività di supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze, in riferimento ai settori economico-professionali e Processi dichiarati dal soggetto titolare.

¹¹⁸ Si veda <https://tinyurl.com/2dvvh72n>.

b) Responsabile di metodo: ha un livello di professionalità corrispondente almeno a un V livello EQF. Cura gli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della certificazione, nello specifico svolge le seguenti attività essenziali:

- pianificazione del processo di valutazione delle competenze;
- cura della tracciabilità dell'intero percorso;
- partecipazione alla definizione degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione;
- partecipazione alla progettazione delle procedure di prova di verifica;
- partecipazione alla definizione dei criteri di valutazione;
- partecipazione alla realizzazione delle procedure e delle prove di verifica;
- partecipazione alla valutazione della documentazione in ingresso al processo valutativo.

c) Responsabile di contenuto professionale: ha un livello di professionalità variabile in funzione dei contenuti professionali oggetto di valutazione e possiede almeno 5 anni di esperienza pertinente ai contenuti della valutazione, esercitata anche non in via continuativa negli ultimi 10 anni. Il responsabile di contenuto professionale cura la progettazione e realizzazione delle prove di valutazione tecnico-settoriale delle competenze, nello specifico svolge le seguenti attività essenziali:

- valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso;
- definizione degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione;
- definizione dei criteri di valutazione;
- progettazione, preparazione e realizzazione di prove di valutazione;
- formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura.

La Commissione d'esame

La fase di valutazione per il formale riconoscimento delle competenze è demandata ad una Commissione di valutazione nominata dalla struttura provinciale competente, nel pieno rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza.

La Commissione è costituita dalle seguenti risorse professionali:

a) Responsabile di metodo: esperto nella pianificazione e realizzazione delle attività valutative con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici; presidia la qualità, la garanzia, la pianificazione e realizzazione delle attività valutative. Nella Commissione esercita il ruolo di Presidente. È scelto direttamente dalla struttura provinciale competente in materia di certificazione delle competenze, inserito in apposito elenco;

b) Referente di contenuto professionale: esperto rispetto alla qualificazione professionale oggetto di certificazione; è segnalato, per la sua nomina da parte della struttura provinciale competente in materia, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese del settore economico-professionale di riferimento della qualificazione;

c) il Referente del Documento di trasparenza: esperto nelle pratiche di individuazione e messa in trasparenza delle competenze; è messo a disposizione dall'ente titolato ed è chiamato a illustrare in sede di valutazione, le associazioni tra gli elementi connotativi, lo standard professionale e gli elementi connotativi dell'esperienza, rappresentate dal Documento di trasparenza. Il Referente del Documento di trasparenza partecipa alle attività della Commissione senza diritto di voto.

Su motivata richiesta dalle associazioni di rappresentanza delle imprese del settore economico-professionale di riferimento della qualificazione, la Commissione può essere integrata fino ad un massimo di tre referenti di contenuto professionale.

Con delibera n. 8/2019 viene istituito l'elenco dei Presidenti per la commissione di valutazione per la certificazione delle competenze, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente della Provincia autonoma di Trento con contratto a tempo indeterminato;
- appartenere alla categoria D base/evoluto, inquadramenti analoghi o inquadramenti superiori, con anzianità di servizio pari ad almeno tre anni;
- possedere un diploma di laurea (triennale o specialistica vecchio o nuovo ordinamento), o un diploma universitario almeno biennale;

- aver maturato almeno due anni di esperienza nei seguenti ambiti di attività:
 - progettazione di percorsi e attività formative anche legata a profili professionali;
 - attività di progettazione didattica educativa e formativa nonché di valutazione qualitativa e di monitoraggio;
 - attività di formazione e docenza nonché valutativa (es. partecipazione a commissioni d'esame o ad altre tipologie di commissioni);
 - orientamento formativo e professionale, ricostruzione di esperienze personali e professionali e bilancio di competenze;
 - definizione di qualifiche/qualificazioni professionali progettazione di sistemi valutativi.

È prevista una specifica formazione per l'esercizio della funzione di Presidente di valutazione.

Enti titolati

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1785 del 3 novembre 2017 ha approvato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze", assunto con decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg.

Il citato Regolamento prevede la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze, individuando i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati interessati.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2240 del 28 dicembre 2017 (successivamente integrata con delibera n. 163 del 08/02/2019), ha approvato i criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze nonché i termini e le modalità di presentazione della domanda di accreditamento.

Il soggetto giuridico richiedente deve disporre di determinati requisiti economici, finanziari, infrastrutturali e logistici nonché di risorse umane con specifica professionalità per lo svolgimento delle attività previste per i servizi di validazione e certificazione delle competenze nell'ambito del settore economico-professionale e relativi processi dichiarati.

La struttura provinciale competente tiene e aggiorna l'elenco degli enti titolati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale anche ai fini del rispetto degli standard minimi di sistema.

L'ente titolato svolge i servizi relativi al sistema di validazione e certificazione delle competenze nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dalla normativa nazionale e di quanto stabilito dalla disciplina provinciale di riferimento.

Procedure semplificate sono previste per:

- a) enti accreditati ai sensi del Capo III del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale);
- b) enti accreditati a erogare servizi per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro);
- c) istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- d) Università degli Studi di Trento o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede nella provincia di Trento.

Beneficiari

Destinatari dei servizi previsti dal sistema di certificazione sono tutti i cittadini in età tra i 18 e i 64 anni residenti o che lavorano in Provincia che, nell'ambito di diversi contesti di apprendimento formale, non formale e informale, dimostrino o auto-dichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento adeguate e pertinenti rispetto alle qualificazioni professionali di riferimento per la valutazione.

L'espressione di un interesse e la presenza di esperienza costituiscono requisiti per l'accesso ai servizi del sistema di certificazione.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

L'attività di informazione al cittadino sui servizi del sistema di certificazione delle competenze è garantita oltre che dalla struttura provinciale competente, dagli enti titolati, dalle strutture pubbliche operanti nell'ambito dell'incontro domanda e offerta di lavoro e, in generale, dalle strutture provinciali preposte all'erogazione di informazioni al cittadino.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Il processo di erogazione del servizio di validazione e certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi:

- a) accesso al servizio;
- b) identificazione;
- c) valutazione;
- d) attestazione.

L'accesso al servizio e l'individuazione delle competenze

La fase di accesso al servizio, gestita dall'Ente accreditato all'erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze, è volta a fornire al cittadino richiedente informazioni generali sui servizi e sulle attività del sistema di certificazione. Tale fase è finalizzata:

- a) all'accoglienza del richiedente;
- b) alla verifica del possesso di esperienze di apprendimento adeguate e pertinenti in relazione alla qualificazione professionale di riferimento per la certificazione, nonché di eventuali specifici pre-requisiti previsti per il conseguimento della qualificazione;
- c) all'informazione sul processo di riconoscimento delle competenze, sulla sua articolazione, le sue regole, i risultati e relativo valore.

Le attività relative a questa fase sono gestite dal Referente del Documento di trasparenza.

L'interessato alla certificazione delle competenze accede al servizio compilando il format definito dalla Struttura provinciale competente in materia. La domanda è presentata all'Ente accreditato per il Settore economico professionale/Processo di riferimento della qualificazione professionale.

La fase di identificazione è finalizzata a identificare, documentare e formalizzare gli apprendimenti (conoscenze, abilità, competenze) acquisiti in contesti formali, non formali e informali associabili alla qualificazione professionale di riferimento ai fini della certificazione.

Le attività di identificazione e documentazione degli apprendimenti, svolte in autonomia dall'utente e accompagnate dal Referente del Documento di trasparenza, sono funzionali all'elaborazione del Dossier individuale, il quale documenta, attraverso evidenze, le esperienze professionali, di vita, di istruzione e formazione che l'utente intende valorizzare al fine del relativo riconoscimento.

L'interessato riceve dal Referente del Documento di trasparenza indicazioni sull'elaborazione del Dossier individuale.

Seguono attività autonome di costruzione del Dossier da parte dell'utente e momenti di confronto, monitoraggio, supervisione da parte del Referente del Documento di trasparenza anche al fine di valutare la quantità, qualità e pertinenza della documentazione (evidenze) contenuta nel Dossier.

In esito al confronto, monitoraggio e supervisione della ricostruzione delle esperienze può emergere l'opportunità o la necessità di esplicitare all'utente eventuali carenze, in termini di apprendimenti e relative evidenze, da soddisfare e documentare nel Dossier individuale, quale condizione necessaria per essere ammessi alla fase di valutazione; in questo caso è necessario:

- suggerire all'utente eventuali tipologie di misure compensative;
- concordare i tempi massimi entro i quali le carenze colmate possono contribuire all'aggiornamento del Dossier individuale;
- concordare, qualora l'utente non intenda o non sia in grado di colmare le carenze riscontrate, la conclusione del servizio.

A Dossier individuale concluso e quindi sottoscritto, il Referente del Documento di trasparenza procede all'associazione delle evidenze prodotte a ognuna delle competenze/abilità/conoscenze della qualificazione professionale.

Sulla base delle associazioni, il Referente del Documento di trasparenza valuta la copertura (completa/parziale/non copertura) di abilità e conoscenze in riferimento a ogni competenza. In caso di "copertura parziale", o "non copertura" sono esplicitate le abilità e le conoscenze che non risultano associate alle evidenze prodotte.

L'attività di associazione e di valutazione del grado di copertura possono prevedere anche momenti di confronto, approfondimento e chiarimento con l'interessato.

Il Referente del Documento di trasparenza formula, dunque, il giudizio di ammissione/non ammissione alla fase di valutazione. L'ammissione alla fase di valutazione può avvenire anche in casi di "non copertura" o "copertura parziale" di specifiche abilità e conoscenze qualora il Referente ritenga quest'ultime poco significative e/o poco rilevanti ai fini dell'ammissione.

Il riferimento alle evidenze prodotte, la copertura rilevata, il giudizio di ammissione/non ammissione sono esplicitati nel Documento di trasparenza che riporta gli esiti del lavoro ricostruttivo e di identificazione delle esperienze permettendo di effettuare il passaggio logico/metodologico dalla riflessione sulle esperienze professionali, di vita e di istruzione/formazione alla identificazione delle abilità, conoscenze, competenze associabili alla qualificazione professionale di riferimento per la certificazione.

Il Documento di trasparenza è illustrato all'utente dei servizi e si considera "redatto" con la sottoscrizione congiunta da parte del Referente del Documento di trasparenza e del richiedente il servizio.

A conclusione della fase di identificazione, l'interessato riceve il Dossier individuale e il relativo Documento di trasparenza.

Qualora l'interessato risulti ammesso, può accedere alla fase di valutazione facendo richiesta presso l'Ente accreditato.

Il Referente del Documento di trasparenza assicura gli adempimenti relativi alla gestione e il trattamento digitale della documentazione secondo quanto previsto dal sistema informativo provinciale a supporto dei servizi di certificazione.

La validazione delle competenze

La Provincia di Trento non prevede una fase di validazione a sé stante, ma prevede un'unica fase di valutazione che può portare o al rilascio di un Certificato di competenza laddove siano state riconosciute

tutte le competenze di un intero profilo di qualificazione professionale, oppure ad un Documento di validazione nel caso in cui siano state riconosciute solo alcune competenze e non tutte quelle caratterizzanti il profilo.

La fase di valutazione ha quindi l'obiettivo di accertare il possesso da parte del cittadino richiedente delle competenze riconducibili alla qualificazione professionale di riferimento al fine di riconoscerle formalmente.

Può accedere a questa fase il cittadino in possesso del Dossier individuale e del Documento di trasparenza curati dall'ente accreditato e dall'esito di quanto dichiarato ammesso alla fase di valutazione.

Sono previste le seguenti attività:

- esame tecnico della documentazione pervenuta (Dossier individuale, Documento di trasparenza) con valutazione della quantità e qualità tecnica (valore e pertinenza) della stessa;
- eventuale valutazione diretta, effettuata attraverso una prova prestazionale effettuata nelle forme decise dalla Commissione di valutazione, ovvero prova pratica, project work, colloquio tecnico.

L'ente titolato, anche in collaborazione con altri enti accreditati, in presenza di un minimo di sette candidati (deroghe previste per casi specifici), può chiedere l'attivazione della Commissione pubblica relativamente alla stessa qualificazione professionale di riferimento alla struttura provinciale competente.

La valutazione si articola in una sessione di valutazione preliminare e una sessione di valutazione finale.

La sessione di valutazione preliminare prevede la presenza del Presidente, del Referente di contenuto professionale e del Referente del Documento di trasparenza (possono essere più di uno in riferimento all'attività di supporto nella costruzione della documentazione prevista, in riferimento a ciascun candidato).

Non è presente il candidato e può durare un massimo di quattro ore.

Il Presidente:

- presidia e coordina la sessione garantendo il regolare svolgimento dell'attività in base a quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni della struttura provinciale competente;
- verifica e prende atto della presenza di tutta la documentazione necessaria, fornita dalla segreteria tecnica;
- descrive le attività spettanti al Referente di contenuto professionale;
- presenta i verbali e la documentazione predisposta dalla struttura provinciale competente che dovranno essere compilati durante le due sessioni;
- cura la compilazione del verbale e dei documenti previsti per dare conto delle diverse attività svolte nel corso della sessione e ne verifica la regolarità.

Il Referente del Documento di trasparenza:

- informa i candidati sulle finalità e modalità del trattamento dei loro dati personali e che i medesimi saranno comunicati alla Provincia autonoma di Trento;
- mette a disposizione della Commissione il Dossier individuale e il Documento di trasparenza relativo a ciascun candidato cui fa riferimento e provvede a farne avere copia al Referente di contenuto professionale;
- descrive il metodo di lavoro utilizzato per costruire il Dossier, presenta brevemente la documentazione e la storia professionale del candidato;
- predispone una sintetica presentazione del candidato finalizzata a supportare la sua introduzione nella valutazione finale.

Il Referente di contenuto professionale:

- verifica il possesso da parte del candidato delle competenze riconducibili alla qualificazione professionale di riferimento tramite l'esame tecnico della documentazione pervenuta (Dossier individuale, Documento di trasparenza) con valutazione della quantità e qualità tecnica (valore e pertinenza) della stessa, prima della sessione di valutazione finale;

- predispone in collaborazione con gli altri commissari l'eventuale prova prestazionale diversa dal colloquio tecnico prevista dal profilo di qualificazione professionale (prova pratica, *project work*);
- chiede alla segreteria tecnica ogni ulteriore informazione utile alla valutazione delle competenze dei candidati.

La Commissione quindi:

- prende atto dell'elenco dei candidati ammessi all'esame di valutazione, ai fini della compilazione della dichiarazione dell'assenza di incompatibilità nei confronti dei medesimi candidati;
- esamina i requisiti e le competenze del profilo della qualificazione professionale oggetto di certificazione;
- analizza tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della sessione d'esame (Dossier individuali, Documenti di trasparenza, modulistica);
- condivide il metodo di lavoro e i criteri di valutazione stabilendo tempi e modalità delle attività da svolgere, anche rispetto la sessione finale;
- concorda le modalità di attuazione e analisi del risultato dell'eventuale prova prestazionale diversa dal colloquio (prova pratica, *project work*);
- stabilisce le azioni necessarie a garantire adeguate modalità per lo svolgimento della prova d'esame ai candidati con specifiche disabilità o disturbi;
- fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle prove prestazionali di valutazione nel rispetto delle indicazioni previste dal presente provvedimento; a tal fine individua la lettera alfabetica per la convocazione dei candidati alla prova nella sessione finale; particolari esigenze di modifica dell'ordine dei candidati vengono verbalizzate nel corso delle sessioni;
- prende atto del contenuto del verbale della sessione, ne verifica la completezza, la regolarità, lo firma e trasmette tutta la documentazione prevista alla segreteria tecnica dell'ente accreditato.

La segreteria tecnica dell'ente accreditato:

- precompila i verbali delle due sessioni con i dati generali già disponibili (specifiche della qualificazione professionale di riferimento, nominativi dei candidati, estremi dei provvedimenti di riferimento);
- prende atto della documentazione fatta pervenire dalla commissione nella sessione di valutazione preliminare;
- trasmette al Referente di contenuto professionale copia del Dossier individuale e del Documento di trasparenza di ciascun candidato;
- comunica ai candidati la data, orario e luogo di convocazione della sessione di valutazione finale;
- fornisce ogni supporto utile per la realizzazione della prova prestazionale prevista e per l'attività della Commissione in preparazione alla sessione di valutazione finale.

Si procede quindi alla sessione di valutazione finale, che prevede la presenza del Presidente, del Referente di contenuto professionale e del candidato.

Il Referente del Documento di trasparenza è ammesso in caso di prova prestazionale diversa dal colloquio tecnico qualora sia stato previsto dal Presidente nella sessione di valutazione preliminare.

I candidati singolarmente sostengono la prova prestazionale di fronte alla Commissione.

In caso di colloquio tecnico, il candidato dispone indicativamente di trenta minuti, diversamente si applicano le modalità e la durata stabilite dalla Commissione durante la sessione preliminare.

L'impegno previsto per questa sessione è di mezza giornata, salvo esigenze relative al numero di candidati e alla tipologia di prova prestazionale.

Il Presidente:

- presidia e coordina la sessione garantendo il regolare svolgimento dell'attività in base a quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni della struttura provinciale competente;
- cura la compilazione del verbale e degli altri documenti da compilare predisposti dalla struttura provinciale competente per dare conto delle diverse attività svolte nel corso della sessione e ne verifica la regolarità;
- trasmette alla struttura provinciale competente ogni osservazione e informazione sull'attività della Commissione, utili al monitoraggio qualitativo del sistema provinciale di certificazione.

La Commissione:

- prende atto dell'elenco dei candidati ammessi all'esame di valutazione;
- esamina la documentazione necessaria allo svolgimento della sessione di valutazione finale (schemi di verbali, moduli, Dossier individuali e Documenti di trasparenza);
- verifica congiuntamente la documentazione di ciascun candidato prima di iniziare la prova prestazionale;
- esamina a turno i candidati nel rispetto delle modalità concordate e dell'ordine di convocazione, al fine di verificare il possesso delle competenze riconducibili alla qualificazione professionale di riferimento;
- al termine di ciascuna prova prestazionale formula all'unanimità la valutazione finale di conseguimento o non conseguimento della certificazione oggetto della valutazione;
- prende atto del contenuto del verbale della sessione, ne verifica la completezza, la regolarità, lo firma e trasmette tutta la documentazione prevista alla segreteria tecnica dell'ente accreditato.

La segreteria tecnica dell'ente accreditato:

- prende atto della documentazione pervenuta dalla Commissione a seguito della sessione di valutazione finale;
- comunica ai candidati l'esito dell'esame di valutazione;
- trasmette alla struttura provinciale competente la documentazione richiesta e ogni osservazione sulle attività di valutazione utili al monitoraggio qualitativo del sistema provinciale di certificazione.

La procedura di certificazione

La fase di attestazione riguarda la stesura, il rilascio e la registrazione del Certificato o del Documento di validazione, esito alla fase di valutazione.

La predisposizione del Certificato o del Documento di validazione è effettuata a cura dell'ente accreditato, secondo le indicazioni e i format predisposti della struttura provinciale competente.

Sulla base degli esiti della valutazione è rilasciato:

- a) un certificato con valore di parte terza, qualora siano state riconosciute formalmente tutte le competenze della qualificazione professionale di riferimento;
- b) un documento di validazione in riferimento alle sole competenze effettivamente riconosciute, spendibile ai fini dell'ottenimento di eventuali successivi certificati.

Il presidente della Commissione verifica la correttezza formale (format, intestazione, completezza dei dati, presenza della marca da bollo se dovuta di data antecedente a quella del rilascio) e firma i Certificati della qualificazione professionale e i Documenti di validazione.

La segreteria tecnica:

- predispone i Certificati e i Documenti di validazione secondo lo standard stabilito;
- registra i documenti secondo le indicazioni della struttura provinciale competente;
- consegna all'utente il Certificato o il Documento di validazione avendo cura di tenere traccia della consegna;
- restituisce a ciascun utente il Dossier individuale, Documento di trasparenza originali;
- conserva copia dei Dossier individuali e dei Documenti di trasparenza e l'informativa privacy somministrata ai candidati presso la propria sede per almeno 5 anni e li fornisce su richiesta della struttura provinciale competente al fine di eventuale verifica, monitoraggio e accesso agli atti;
- conserva i verbali originali delle sessioni e relativi allegati per un periodo illimitato, nel caso di chiusura dell'attività l'ente accreditato fa avere la documentazione alla struttura competente;
- trasmette formalmente alla struttura provinciale competente attraverso protocollo digitale copia della seguente documentazione:
 - verbali di tutte le sessioni e relativi allegati;
 - elenco della numerazione assegnata a ciascun Certificato e ad ogni Documento di validazione dei candidati secondo le disposizioni della struttura competente, qualora non sia ancora attivo l'applicativo informatico dell'Amministrazione provinciale;
 - osservazioni sull'attività svolta utili al monitoraggio qualitativo del sistema provinciale di certificazione.

Costi e tempi

La prima fase, quella di Accesso, è garantita gratuitamente dall'Ente accreditato a cui il cittadino interessato si rivolge direttamente chiedendo informazioni generali circa il funzionamento e le modalità di fruizione dei servizi nonché sulle qualificazioni professionali per le quali si possono mettere in trasparenza e riconoscere le competenze.

Il costo del servizio previsto dal sistema di certificazione delle competenze è a carico del richiedente, destinatario del servizio di certificazione. Il valore economico delle prestazioni di servizio erogate dagli enti titolati, sono riconosciute sulla base del risultato ossia a Dossier individuale concluso e Documento di trasparenza redatto e sottoscritto dall'utente al termine della fase di identificazione. Il valore economico massimo riconosciuto a risultato (Dossier individuale e Documento di trasparenza) quale costo del servizio reso è determinato in euro 340,00 più IVA se dovuta, preso atto della durata massima stimata dei servizi resi, pari a 10 ore.

La Provincia ha stabilito che la compartecipazione al costo derivante dalla fase finale di valutazione a carico dei cittadini richiedenti, siano essi residenti o non in Provincia di Trento, è fissata forfettariamente in euro 40,00 onnicomprensivi.

La Giunta provinciale può determinare forme di compartecipazione al costo del servizio in ragione della situazione economica patrimoniale del richiedente al fine di sostenere politiche attive di riqualificazione e di mobilità professionale.

Ad esempio, con delibera n. 2255/2020 vengono istituiti i cosiddetti "Buoni per le competenze", ovvero titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale che permettono ai titolari, a fronte di un contributo finanziario personale pari a euro 30,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta), di acquisire il servizio riferito alla "fase di identificazione" del Sistema provinciale di certificazione delle competenze, finalizzato ad ottenere l'elaborazione del Dossier individuale e del Documento di trasparenza.

I destinatari richiedenti i Buoni per le competenze, al momento della presentazione della domanda, devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 64 anni (65 non compiuti) alla data di presentazione della domanda del Buono e comunque non essere titolari di trattamento pensionistico;
- essere residenti in Provincia di Trento, oppure essere impiegati presso un'unità operativa aziendale ubicata in provincia di Trento con un rapporto di lavoro almeno annuale (subordinato, autonomo, libero professionale o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge) in essere alla data di presentazione della domanda;
- possedere i pre-requisiti previsti per la qualificazione professionale per la quale è chiesto il servizio di identificazione (verificati tramite la "scheda dei requisiti" rilasciata da uno degli enti iscritti all'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i Buoni per le competenze);
- non essere beneficiari di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri enti pubblici.

Sono riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente rese e documentate tramite:

- a) un apposito registro individuale su modello fornito dall'Amministrazione riportante la descrizione delle attività svolte dall'ente e dal destinatario in presenza;
- b) un timesheet delle attività svolte in back office dall'ente accreditato per ciascun destinatario.

I buoni coprono il costo del servizio al netto della compartecipazione obbligatoria pari a euro 30,00 (oltre IVA nella misura di legge se dovuta) sostenuta dal cittadino. La quantificazione del costo massimo riconoscibile con il buono è pertanto legata al monte ore impiegato dall'ente per concludere l'attività del servizio, da un minimo di euro 38,00 per 2 ore di attività ad un massimo di euro 310,00 per 10 ore di attività.

Con delibera n. 2279/2021 è stato approvato l'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante l'assegnazione di Buoni individuali per le competenze, che ha validità fino al 30 settembre 2024.

Sistemi informativi

Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è supportato da un sistema informativo funzionale alla gestione:

- a) del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- b) del Registro provinciale dei certificati rilasciati ai sensi della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10;
- c) del sistema dei servizi di certificazione;
- d) del sistema accreditamento degli enti titolati;
- e) della comunicazione anche online dedicata al sistema provinciale di certificazione delle competenze.

In particolare, i certificati vengono inviati e registrati nel sistema gestionale PiTre della Provincia. La tracciabilità con tutti i nomi e i dati degli utenti ammessi e non ammessi è quindi a sistema.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il Certificato e il Documento di validazione possono, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto interministeriale 30 giugno 2015 e per gli effetti della normativa provinciale, essere utilizzati per l'ottenimento di crediti in relazione ai percorsi formali di istruzione e formazione.

In merito ai criteri di concessione dei crediti formativi si pronuncia l'istituzione scolastica e formativa. Al Certificato e al Documento di validazione può essere attribuito un valore di evidenza o di credito anche da altri enti od organizzazioni, privati o pubblici.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.P. n.10 del 1/07/2013	Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze.
D.G.P. n. 2470 del 29/12/2016	Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 16 febbraio 2015: adozione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 9 L.P. n. 10/2013) e assunzione di profili di qualificazione professionale e delle specializzazioni tecniche superiori.
D.G.P. n. 2471 del 29/12/2016	Sistema provinciale di certificazione delle competenze.
D.G.P. n. 2372 del 16/12/2016	Legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze". Criteri e modalità di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti in esito all'esperienza di Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP).
D.P.P. n. 21-74/Leg. del 15/11/2017	Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.
D.D. n. 7 del 16/02/2018	Approvazione "Linee guida tecnico operative a supporto dell'implementazione e aggiornamento del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e di qualificazione professionale" (art. 4 Allegato 1, deliberazione Giunta provinciale n. 2470, 29 dicembre 2016).
D.G.P. n. 163 – 8/02/2019 Prot. 6/2019-D	Approvazione "Criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze. Termini e modalità di presentazione della domanda di accreditamento" (riferimento Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg.).

Segue

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

D.D. n. 8 del 7/03/2019	Sistema provinciale di certificazione delle competenze: istituzione dell'elenco dei Presidenti della commissione di valutazione per la certificazione delle competenze, (L.P. n. 10/20136, deliberazione G.P. n. 2471/2016).
D.D. n. 65 del 24/09/2019	Approvazione Linee guida per l'erogazione dei servizi del Sistema provinciale di certificazione delle competenze.
D.G.P. n. 2132 del 20/12/2019	Sistema provinciale di certificazione delle competenze: condizioni di fruizione dei servizi (art. 7, L.P. 1° luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).
D.D. n. 20 del 29/04/2020	Legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze" - Approvazione del modello di "Certificato" e del "Documento di validazione".
D.G.P. n. 1275 del 30/07/2021	Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze - messa in trasparenza degli apprendimenti nell'ambito degli interventi formativi finanziati dal Fondo nuove competenze.
D.G.P. n. 2279 del 23/12/2021	Approvazione dell'"Avviso per la costituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati all'erogazione del servizio della Fase di Identificazione nell'ambito del sistema provinciale di certificazione delle competenze mediante l'assegnazione di buoni individuali per le competenze nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento".
D.D. n. 1394 del 15/02/2022	Legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze". Approvazione e pubblicazione della modulistica per la costituzione dell'Elenco provinciale dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio della Fase di Identificazione mediante i buoni per le competenze.
D.G.P. n. 1056 del 10/06/2022	L.P. 1° luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze - Approvazione delle "Indicazioni operative per l'attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti".

3.15 Puglia¹¹⁹

Quadro introduttivo

Il percorso di definizione del sistema di certificazione delle competenze della Regione Puglia è stato avviato con la D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011, grazie a una attività di cooperazione interregionale con la Regione Toscana, per lo scambio di esperienze, strumenti e dispositivi tecnici. La strategia è stata formalizzata attraverso la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e Istituzione del Comitato Tecnico regionale", che pone le basi per l'avvio del sistema integrato Istruzione – Formazione – Lavoro.

Con D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 istituisce e articola il Sistema di validazione e certificazione delle competenze Regione Puglia (SVCC-RP) e persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare tutte le competenze che costituiscono il patrimonio delle persone, indipendentemente dalla modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzarne l'occupabilità e la crescita professionale. In particolare, il SVCC-RP è rivolto a lavoratrici/lavoratori occupate/i, disoccupate/i, inoccupate/i che possiedono un'esperienza maturata in contesti lavorativi, professionali e formativi e in contesti di vita sociale individuale formali, Informali e non formali; soggetti iscritti ad un percorso formativo che preveda in esito il rilascio di un attestato; soggetti che partecipano ad esperienze normativamente definite che prevedono lo sviluppo di competenze (tirocinio, apprendistato, progetti di servizio civile ecc.).

La Sezione formazione, competente per materia, ha quindi attivato una sperimentazione con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 "Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC)" e successiva Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 18 aprile 2019, n. 394 "Approvazione della "Chiamata ai destinatari per l'accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC) ("Assistente familiare") di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019".

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Il sistema, definito in coerenza con le norme nazionali vigenti, si colloca nell'ambito del Sistema regionale delle competenze e assume come riferimento il Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) all'interno del quale sono comprese le Figure professionali che costituiscono il riferimento per le azioni di identificazione, valutazione e certificazione delle competenze. Dal sito web regionale¹²⁰ si accede al Repertorio delle figure professionali della Regione Puglia.

Nello specifico, i repertori presenti nella Regione Puglia sono due: il primo è quello che va sotto la denominazione di "Repertorio delle qualifiche e dei percorsi regolamentati" (RRQPN) e comprende al suo interno tutti i profili formativi che, in base alle norme nazionali oppure regionali, prevedono una formazione obbligatoria per poter esercitare le professioni. Tale formazione ha una struttura dichiarata e requisiti specifici.

L'altro Repertorio è quello delle figure professionali (RRFP) adottato nel 2013 che comprende al suo interno più di 300 figure professionali. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 13/2013 la Regione Puglia ha provveduto ad aggiornare quest'ultimo Repertorio che insieme al RRQPN, costituisce l'unico quadro di riferimento ai fini dell'autorizzazione dei corsi di formazione agli enti accreditati.

L'ultimo intervento importante effettuato da Regione Puglia risale a marzo del 2022 con la D.G.R. n. 290. Nello specifico la Regione ha messo in coerenza i settori del Repertorio con quelli dell'Atlante in

¹¹⁹ Si ringraziano: Rossana Ercolano - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Anna Fausta Scardigno CAP (Centro di Servizi Ateneo per l'Apprendimento Permanente), Marianna Colosimo CAP (Centro di Servizi Ateneo per l'Apprendimento Permanente), per la disponibilità all'intervista.

¹²⁰ Si veda <https://tinyurl.com/ym5r7e7s>.

quanto il Repertorio, risalendo al 2013, non era allineato alla stessa nomenclatura prevista nell'Atlante. A seguito di questa modifica sono state integrate nel sito web anche la ADA associate alle competenze legate ai profili.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La procedura di aggiornamento del Repertorio delle figure professionali è stata definita con D.D. n. 974/2015 e prevede la possibilità di presentare proposte di modifica di figure esistenti oppure di inserimento di nuove figure. Questa procedura è sempre aperta e non informatizzata in quanto le richieste devono essere inviate alla PEC di riferimento. Nella determina sono presenti i "format allegati" attraverso i quali possono presentare istanza le organizzazioni proponenti o gli organismi formativi che devono però allegare alla richiesta di fabbisogno la manifestazione di interesse di aziende oppure di soggetti presenti sul territorio (università, istituti scolastici, sindacati, associazioni senza scopo di lucro e più generalmente tutti i soggetti attivi nel Distretto produttivo di riferimento). L'istruttoria dura un mese salvo richiesta di integrazione, in questo caso le tempistiche possono subire variazioni che rallentano il processo di verifica.

La procedura di aggiornamento del repertorio è coordinata e gestita dalla Sezione formazione e prevede il coinvolgimento del "Comitato tecnico regionale" e dei "Tavoli tematici".

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Repertorio delle figure regolamentate, l'attivazione avviene d'ufficio. La richiesta può provenire dalla Sezione formazione della Regione Puglia nel caso fossero riscontrate particolari richieste a livello nazionale oppure da altri settori della Regione. In alcuni casi particolari è possibile a livello regionale attivare forme di partenariato nelle quali sono coinvolti soggetti privati e pubblici che possono essere interessati a qualunque titolo a quella figura. Una volta attivato il partenariato la Regione Puglia avvia la fase di concertazione del profilo che può essere approvato attraverso delibera di giunta.

Essendo la procedura sempre aperta, nel corso dell'anno vengono pubblicate diverse Determine riguardanti l'inserimento di nuove figure o di modifiche delle figure esistenti.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

I ruoli e le funzioni previste per l'attuazione del sistema sono in linea con la normativa nazionale sono stati identificati nelle Linee guida per l'attivazione della sperimentazione.

Sono infatti tre le funzioni a presidio:

- L'Esperta/o della individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) che svolge la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze. Nell'ambito di tale funzione realizza il Supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione e validazione; la predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento; la gestione delle informazioni inerenti alla procedura nei sistemi informativi o documentali previsti; la pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione; la conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali; l'identificazione e formalizzazione delle competenze con riferimento alle qualificazioni ai repertori di pertinenza; il supporto alla composizione del "Documento di trasparenza" completo delle evidenze; la redazione finale del "Documento di trasparenza" e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio. In virtù di tali attività, ha la responsabilità di garantire la correttezza della procedura nella fase di identificazione delle competenze.
- L'Esperta/o della validazione e certificazione delle competenze (EVCC) è il responsabile tecnico-metodologico del sistema. Le attività realizzate sono: la valutazione delle evidenze documentali prodotte con il "Documento di trasparenza" secondo i criteri di validità, pertinenza e correttezza; la pianificazione del processo di valutazione delle competenze; la pianificazione nella procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza e la privacy degli utenti; la preparazione e conduzione di colloqui tecnici; la definizione ove necessario degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento; la progettazione di dettaglio delle procedure di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione; la realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione; la cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica

e i sistemi informativi o documentali predisposti. Ha la responsabilità di garantire la correttezza metodologica delle fasi di valutazione nei servizi di validazione e certificazione delle competenze, svolge la funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

- L'Esperto/o di settore/figura professionale (ESFP): rappresenta la/il referente tecnico-professionale di specifiche figure professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali. Svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale. Le attività che la caratterizzano sono: la valutazione delle evidenze documentali prodotte con il "Documento di trasparenza" secondo i criteri di validità, pertinenza e correttezza; l'analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; la preparazione e conduzione di colloqui tecnici; la realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti; la formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento; la partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti. Ha la responsabilità di realizzare attività di valutazione delle competenze nei servizi di validazione e certificazione.

A garanzia invece della correttezza formale e procedurale della certificazione, il soggetto titolare nomina un funzionario pubblico quale "Responsabile del procedimento nell'Organismo collegiale/Presidente della commissione d'esame".

Possono esercitare questi ruoli persone in possesso dei requisiti specifici e che abbiano partecipato ad attività formative ai sensi della normativa regionale. Gli esperti individuati e formati vengono inseriti in elenchi regionali dedicati e periodicamente aggiornati.

La Regione Puglia ha l'obiettivo di rendere la procedura di certificazione univoca sia per soggetti che provengono dai percorsi formali che da quelli non formali e informali. I ruoli degli operatori saranno quindi i medesimi salvo quello dell'esperto di individuazione e validazione in quanto specifico per l'ambito non formale e informale.

Nell'ambito della sperimentazione 2019/2020 la Regione Puglia ha formato più di 90 operatori in presenza su tutto il territorio riguardo all'applicazione delle procedure e l'utilizzo dei format. Dal momento che saranno costituiti gli elenchi, la Regione provvederà a rendere obbligatoria la formazione per tutti gli operatori a seconda del ruolo che andranno a svolgere. Non si esclude l'erogazione di corsi di formazione specifica anche per i soggetti titolari.

La Commissione d'esame

Nonostante la Regione Puglia con L.R. n. 67/2018 abbia sostituito l'art 29 L.R. n. 15/2002 modificando la composizione della commissione d'esame in coerenza con le norme nazionali, questa non risulta operativa. Nelle more della concreta attuazione della nuova norma, le commissioni d'esame continuano a svolgersi secondo quanto previsto dal vecchio sistema, secondo le disposizioni adottate in relazione alle numerose tipologie di corsi e alle relative modalità di attuazione degli esami, nonché sulla base della prassi consolidatasi negli anni.

Allo stato attuale, una prima applicazione della nuova Commissione/procedura di esami finali è stata attivata in esito alla "Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione della competenze".

La Regione sta gradualmente provvedendo ad attivare l'elenco degli esperti che andranno a comporre le nuove commissioni.

L'obiettivo è quello di definire la procedura di certificazione come da legge modificata nel 2018 passando dagli 8 componenti rappresentativi della vecchia legge ai 3 componenti esperti (Esperto/o della validazione e certificazione delle competenze - EVCC, Esperto/o di Settore/ Figura Professionale - ESFP; un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni).

Questo processo comporta l'attivazione degli elenchi e la gestione informatizzata degli stessi.

Allo stato attuale la Regione Puglia, con D.G.R. n. 272 del 24/02/2021 ha dato avvio al procedimento per la creazione di un elenco dei presidenti della commissione d'esame al quale l'ufficio preposto attinge per poter nominare le commissioni. Con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale

13 aprile 2021, n. 676 è stata approvata la "Manifestazione d'interesse per inserimento nella Lista dei Presidenti di Commissione d'esame di Formazione professionale." E a luglio 2023 è stato approvato il terzo aggiornamento della lista medesima.

Con D.D. n. 676/2021 è stata prevista per questi soggetti una formazione obbligatoria in autoapprendimento, in parte attraverso l'utilizzo del MOOC di Inapp e in parte attraverso moduli formativi predisposti dall'assistenza tecnica, per fornire il quadro di tutte le procedure di certificazioni attive.

Enti titolati

In fase di prima implementazione e sperimentazione del sistema la regione Puglia individua come soggetti titolati ad erogare i servizi:

- relativamente al riconoscimento di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale/informale: organismi pubblici per l'impiego (CPI); i centri servizi o organizzazioni analoghe delle università di Bari, Foggia, Lecce e politecnico di Bari, quali centri di apprendimento permanente o strutture universitarie che offrano servizi di placement (orientamento in uscita), di ricognizione delle competenze e di riconoscimento delle competenze; centri d'istruzione per gli adulti (CPIA) del sistema regionale di istruzione;
- relativamente al riconoscimento di competenze acquisite in contesti di apprendimento formale: organismi formativi che realizzano percorsi riconosciuti/autorizzati/finanziati riferiti agli standard professionali del repertorio regionale delle figure professionali.

I soggetti titolati, pubblici e privati, agiscono in base alle disposizioni emanate dall'amministrazione regionale (il soggetto titolare) a garanzia della qualità del sistema e della omogeneità dei servizi erogati sul territorio. La regione a seguito anche dei monitoraggi potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a seguito dell'evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati a svolgere i servizi anche in forma temporanea.

La Regione Puglia, durante la sperimentazione, ha fatto la scelta di prevedere soggetti che potevano candidarsi per diventare enti titolati attingendo dal sistema universitario e dai CPIA il che hanno come compito quello di accompagnare gli adulti nella valorizzazione delle competenze.

La sperimentazione ha preso avvio con l'apertura di una chiamata (D.D. n. 394/2019) da parte di Regione Puglia alla quale gli enti interessati, hanno proceduto con la manifestazione d'interesse e hanno prestato istanza indicando per ciascuna delle figure necessarie, quali erano le risorse messe a disposizione con relativo CV e indicando l'ubicazione delle strutture dedicate al servizio di IVC. Successivamente la Regione Puglia con apposita istruttoria ha validato i soggetti titolati nell'ambito della sperimentazione (D.D. n. 714/2019).

La Regione Puglia prevede di adottare la stessa procedura, anche al di fuori della sperimentazione. A tale scopo ha aggiornato il sistema informativo dedicato all'accreditamento, inserendo all'interno della scheda degli esperti VCC uno spazio per caricare il CV. La richiesta di accreditamento come soggetto titolato per l'IVC si attiverà nel momento in cui il sistema diventerà operativo.

Lo stesso procedimento si attiverà anche per gli altri ruoli previsti dal sistema di IVC.

Beneficiari

La sperimentazione è stata svolta a seguito di un avviso rivolto agli interessati che erano già stati definiti in termini di requisiti attraverso delibera. I beneficiari sono stati i cittadini occupati all'interno del sistema regionale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e con bassi livelli di qualificazione. La Regione ha accompagnato questi soggetti, i quali vantano esperienza coerente con la figura professionale di assistente familiare, sia nella fase di validazione che in quella di certificazione. Le persone qualificate al termine della validazione hanno avuto la possibilità di partecipare ai corsi OSS avendo acquisito questo titolo intermedio. La sperimentazione si è basata sulla valutazione documentale e diretta tramite colloquio delle competenze dell'assistente familiare.

In futuro la Regione Puglia ha previsto all'interno della delibera di GOL che potranno essere attivate delle chiamate per target specifici. Tra i possibili soggetti destinatari dell'intervento rientrano i lavoratori che hanno usufruito dei corsi nell'ambito dei Fondi Interprofessionali oppure del Fondo nuove competenze in quanto, in questi anni, la Regione Puglia ha lavorato nell'ottica di identificare gli apprendimenti acquisiti in tutti quei corsi svolti al di fuori del sistema Regionale, riconducendoli alle figure del Repertorio regionale in modo tale da favorire l'acquisizione delle competenze per ottenerne successivamente la certificazione.

Un altro target di riferimento ipotizzato dalla Regione Puglia è quello previsto dal programma Garanzia

Giovani, ovvero tutti quei giovani che hanno fatto corsi di breve durata e non hanno avuto modo di ottenere la certificazione, ma hanno la possibilità di conseguire la "Dichiarazione degli apprendimenti" riferita a singole competenze su cui vertevano i progetti.

Un ulteriore target di beneficiari dei servizi potrebbe essere identificato in coloro che hanno svolto il servizio civile, sul quale Regione Puglia, in collaborazione con il gruppo di lavoro delle politiche giovanili a livello nazionale, sta lavorando per definire un incrocio tra quanto previsto in tema di certificazione dalla normativa relativa al servizio civile e quella riguardante le certificazioni del sistema pubblico.

Infine, la Regione Puglia ha svolto delle sperimentazioni con l'Università di Bari nelle quali il target di riferimento è stato quello dei rifugiati richiedenti asilo. Questi soggetti sono un caso peculiare perché in assenza di documenti formali l'unico modo per collocarli all'interno del mondo del lavoro è quello di attivare i servizi di IVC.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

Poiché l'attuale scelta di Regione Puglia è quella di non lasciare la procedura aperta ma di procedere definendo di volta in volta gli specifici target emanando appositi avvisi, l'attività informativa e l'eventuale attività formativa, viene svolta contestualmente alla pubblicazione del dispositivo attraverso il sito web regionale e la rete degli operatori coinvolti.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

In Regione Puglia, il SVCC-RP è articolato nei seguenti servizi:

- Individuazione e validazione delle competenze;
- Certificazione delle competenze.

Una prima fase di accesso-accoglienza ha l'obiettivo di mettere le persone in condizione di partecipare alla validazione e certificazione delle proprie competenze. Le attività che si realizzano sono finalizzate a informare le persone sullo scopo e l'articolazione del SVCC; a comunicare modalità tempi e impegni previsti; a verificare la sussistenza di requisiti per la partecipazione della persona al servizio; ad acquisire l'istanza da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.

L'accoglienza si svolge presso i soggetti titolati ed è prevista la sottoscrizione di una domanda di partecipazione al servizio che viene conservata dal soggetto attuatore e registrata nel sistema informativo in uso. Nell'ambito del SVCC è possibile, laddove lo si ritenga opportuno, raccogliere la documentazione di cui la persona sia già in possesso.

Laddove sussistano le condizioni, la fase può essere svolta dallo stesso personale addetto alla funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze.

La regione garantisce, attraverso i propri soggetti titolati, la presenza di personale addetto e di strumentazione adeguata alle funzioni di informazione; la presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio; indicazioni metodologiche per assicurare un corretto filtro in accesso al servizio.

L'input di questa fase è rappresentato dalla domanda di partecipazione al servizio, mentre l'output è rappresentato dall'eventuale accettazione della domanda.

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

Il processo di individuazione e validazione delle competenze viene realizzato dai soggetti titolati nell'ambito di un servizio che esita nel riconoscimento delle competenze acquisite in un contesto non formale o informale, e l'apprendimento formale nel caso di interruzione di un percorso formativo.

L'oggetto dell'individuazione e validazione sono le singole conoscenze e capacità e le competenze di qualificazioni afferenti al Quadro Nazionale, o anche non afferenti allo stesso, purché contenute in repertori approvati, pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel decreto del 30 giugno 2015.

Il servizio di individuazione e valutazione delle competenze risulta così articolato: la prima fase del

servizio è finalizzata a supportare la persona nell'identificazione, produzione e raccolta delle evidenze che testimonino le competenze acquisite, attraverso la ricostruzione, delle esperienze, l'identificazione delle competenze, la raccolta delle evidenze in un dossier individuale e relativa registrazione nel "Documento di trasparenza". Si tratta di un processo di mappatura e di raccolta dei dati utili per ricostruire il tracciato delle esperienze e la mappa delle competenze valutabili. Queste operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali o altre strategie di ricognizione.

Qualora nella realizzazione di questa attività non si rilevino le condizioni minime di successo il servizio avrà termine. In questo caso il personale addetto, informata la persona circa gli esiti, procederà ad orientarla verso altri servizi.

Nel caso in cui, invece, i colloqui dimostrassero un'esperienza adeguata e pertinente e/o le evidenze registrate risultassero esaustive e riconducibili agli standard professionali di riferimento, sarà consentita la prosecuzione della persona verso la fase successiva di valutazione, fornendo ogni elemento informativo utile, incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

La fase di identificazione si svolge presso i soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze ed è a cura di personale addetto alla funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, come prevista dal DM 30 giugno 2015.

L'output della fase è costituito dal "Documento di trasparenza" con valore di parte prima. Esso contiene come elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona, le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione e riferibili allo standard professionale di riferimento e le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.

Il documento è firmato dalla persona interessata e dall'Esperto della individuazione emessa in trasparenza delle competenze (EITC).

La fase di validazione delle competenze

La fase di valutazione delle competenze è finalizzata ad attestare, attraverso un'attività di verifica, il possesso di singole conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale o anche non afferenti, purché contenute in repertori approvati e pubblicati rispondenti ai requisiti definiti nel D.M. 30 giugno 2015.

Viene svolta una valutazione documentale del "Documento di trasparenza" attraverso l'analisi delle evidenze precedentemente raccolte.

Le evidenze sono valutate in base ai criteri di Valore, Pertinenza, Correttezza. L'istruttoria può prevedere una fase di valutazione diretta tramite colloquio con l'interessato.

Laddove le evidenze risultino esaustive, la fase di valutazione si conclude nella formalizzazione degli esiti della valutazione in un apposito "Documento di validazione".

Al termine del processo il personale procede a informare la persona dei risultati della valutazione, del conseguimento o meno del "Documento di validazione" e delle modalità per accedere alla successiva procedura di certificazione.

Nel caso non si riscontrassero le condizioni per il rilascio del "Documento di validazione" e/o per l'accesso al servizio di certificazione, vengono fornite informazioni per orientare la persona verso altri servizi.

Oltre all'esame del "Documento di trasparenza" potrà essere necessaria una valutazione diretta, in presenza del candidato, attraverso un'audizione o un colloquio tecnico.

Il processo di validazione può quindi concludersi con il rilascio del "Documento di validazione" o può proseguire con l'accesso alla procedura di certificazione.

La fase si svolge presso i soggetti titolati ed è a cura di personale addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, come prevista dal decreto 30 giugno 2015.

Fase di attestazione.

Al termine di questo servizio si rilascia il "Documento di validazione" a firma dell'EVCC. Ha valore di parte seconda e contiene quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche della persona: le competenze che costituiscono lo standard professionale di riferimento; le valutazioni relative alle evidenze raccolte e registrate nel "Documento di trasparenza"; l'indicazione delle conoscenze, capacità/abilità e competenze validate in esito alla valutazione realizzata.

Laddove il procedimento di individuazione e validazione si concluda con l'accesso diretto alla procedura di certificazione, senza interruzione del procedimento, il rilascio del "Documento di validazione" è facoltativo ed avviene su richiesta dell'interessato.

La procedura di certificazione

È la procedura di riconoscimento formale da parte dell'ente titolare delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e in formali. Attraverso di essa viene accertato ed attestato il possesso di competenze corrispondenti agli standard professionali di una o più unità di competenza di una figura professionale presente nel repertorio regionale delle figure professionali.

La procedura prende avvio attraverso l'acquisizione della documentazione proveniente dai due contesti:

- presa in carico del documento di validazione nel caso di persone provenienti dal processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale/informale ed eventuale acquisizione degli esiti della valutazione già svolta;
- presa in carico degli atti di formalizzazione degli esiti dell'apprendimento, al termine di percorsi formali di apprendimento.

Gli input della fase sono rappresentati da:

- documento di validazione nel caso di persone provenienti dal processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale/informale ed eventuale acquisizione degli esiti della valutazione già svolta;
- presa in carico degli atti di formalizzazione degli esiti dell'apprendimento, al termine di percorsi formali di apprendimento.

Segue la fase di valutazione diretta, attraverso l'utilizzo di prassi valutative che assicurino il rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà che potranno prevedere colloquio e prove prestazionali.

La fase di valutazione viene svolta presso il soggetto titolare con modalità differenti in funzione dell'oggetto specifico della certificazione:

- a. Certificazione di singole UC: quando si tratta di verificare il possesso di tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad una o più unità di competenza di una figura professionale regionale tramite colloquio tecnico svolto da un organismo collegiale composto da: un addetto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC) e da un esperto responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale (ESFP).

È prevista la supervisione procedurale di un funzionario pubblico nominato con funzioni di garanzia della correttezza procedurale delle operazioni. Il responsabile del procedimento sottoscriverà l'attestato finale. Al termine di questo servizio viene rilasciato il "Certificato di competenze" avente valore di atto pubblico di parte terza. Il certificato è firmato dal responsabile del procedimento ed è registrato nello strumento raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla regione (Libretto formativo e/o fascicolo elettronico del lavoratore).

- b. Certificazione di intera qualificazione/figura: quando si tratta di verificare il possesso di tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di tutte le unità di competenza di una figura professionale regionale, tramite esame volto all'attuazione di prove prestazionali, alla presenza di una commissione per l'acquisizione della qualificazione regionale composta da: un addetto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC), un esperto responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale (ESFP), un funzionario pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzioni di presidente di commissione, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.

Al termine di questa procedura il soggetto titolare rilascia il "Certificato di qualifica professionale" avente valore di atto pubblico di parte terza. Il certificato è firmato dal presidente di commissione ed è registrato nello strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla regione (Libretto formativo e/o fascicolo elettronico del lavoratore).

La Regione Puglia ha previsto delle differenze riguardo le attestazioni. Per le attestazioni rilasciate a seguito di percorsi formali a livello regionale è messo in evidenza il percorso attraverso il quale sono state acquisite le competenze dal soggetto mentre in caso di Attestazione a seguito di apprendimenti in ambito non formale e informale fa riferimento a tutti gli atti riguardanti la sperimentazione.

Costi e tempi

La Regione Puglia ha provveduto al rimborso dei soggetti titolati che hanno operato nell'ambito della sperimentazione per il valore delle attività svolte e ha previsto l'UCS prendendo come riferimento i costi standard dell'atto delegato del programma GG. La procedura è dettagliata nella delibera n. 632/2019 che contiene al suo interno anche i format in esito a ogni fase.

Le tempistiche sono indicate negli specifici bandi/avvisi.

Sistemi informativi

La struttura "InnovaPuglia"¹²¹ è stata utilizzata a livello regionale come punto di partenza per costruire il sistema informativo regionale e sul sito sono pubblicati bandi a scopo informativo.

Il "SistemaPuglia"¹²² nasce come sito volto a diffondere le politiche di lavoro e formazione ed è utilizzato principalmente dagli operatori regionali. Sono attivi servizi per consentire a cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni di partecipare a Bandi e Procedure della Regione Puglia, ma l'uso, al momento è ancora limitato.

Sul sito sono presenti i database dei repertori che sono alla base del processo di certificazione e sono stati messi a sistema dalla Regione Puglia nel 2013. Collegati ai repertori vi sono i cataloghi contenente l'offerta formativa, in particolare il catalogo correlato al programma di GG e quello destinato a coloro che sono in cassa integrazione in quanto sono state integrate delle procedure informatizzate che consentono il collegamento automatico con le competenze previste all'interno del Repertorio.

In relazione alle attività di manutenzione e aggiornamento del Repertorio regionale figure professionali è stato realizzato un importante lavoro preliminare per l'informatizzazione del RRFP consistente in un caricamento massivo di oltre 350 Standard professionali (relativi ad altrettante qualificazioni) sul DB nazionale del QNQR (Quadro nazionale delle qualificazioni regionali). Si è proceduto dunque alla progettazione ed implementazione della piattaforma programmata ad hoc per consentire la realizzazione e l'archiviazione efficace degli standard, nonché una rapida e precisa interoperabilità con il DB nazionale del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQR), nell'ambito del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni.

La Regione Puglia ha creato procedure per il rilascio degli attestati in formato digitale che però sono attive solamente su due filiere specifiche: la prima è quella che riguarda un avviso relativo a corsi di formazione riferiti al Repertorio, la seconda relativa all'avviso FSE di riqualificazione rivolto agli OSS. Questi sono contesti molto piccoli considerando che la Regione in media rilascia più di 10.000 attestati annui.

La maggior parte della formazione regolamentata è gestita come formazione autofinanziata e decentrata rispetto alle province e ai differenti operatori per questo la Regione riscontra delle problematiche nella raccolta dei dati.

L'obiettivo della Regione Puglia è quello di attivare un sistema informativo che ricostruisca il percorso dal progetto presentato dall'ente di formazione fino al rilascio dell'attestazione in modo da acquisire le informazioni per alimentare il fascicolo elettronico.

Durante la pandemia la Regione Puglia, attraverso apposita determina, ha stabilito l'attivazione del servizio a distanza seguendo direttamente la fase di individuazione, validazione e certificazione. Nel caso specifico della sperimentazione la Regione ha nominato e gestito la commissione online. Le procedure che la commissione è tenuta a rispettare online sono disciplinate da un atto apposito.

Il riconoscimento dei crediti formativi

In questa fase nella quale il servizio di IVC non è ancora a regime, la Regione Puglia con il termine credito formativo intende riferirsi ad attestazioni di formazione svolta oppure ad attività lavorativa documentabile. Per evitare confusione fra i differenti sistemi, la Regione chiarisce che la verifica è effettuata soltanto su documenti ufficiali.

Questa modalità sarà adottata anche quando il sistema sarà a regime.

La Regione Puglia nell'ambito della sperimentazione ha adottato metodologia di monitoraggio quantitativo che ha dato luogo al rapporto di monitoraggio della sperimentazione.

¹²¹ Si veda <https://www.innova.puglia.it/>.

¹²² Si veda <https://www.sistema.puglia.it/>.

In prima istanza la Regione ha preso in esame il riconoscimento dei crediti formativi per poter definire la personalizzazione dei percorsi ed evitare agli utenti di dover frequentare corsi dalla lunga durata per ottenere la qualifica nell'ambito di alcune figure regolamentate.

Con D.G.R. n. 1782 del 30/11/2022 definisce le Disposizioni attuative per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale) rivolta alla figura professionale "Operatore Socio Sanitario - OSS".

L'entità massima dei crediti riconoscibili viene definita da apposite tabelle inserite nella delibera e varia in relazione alle evidenze fornite (attestazioni di parte terza o parte seconda). Il credito può essere commisurato anche in presenza di esperienza professionale maturata nell'ambito sociale e sociosanitario adeguatamente documentata. Un'ulteriore tabella definisce i massimali del credito sulla base della durata dell'esperienza.

Ai fini del riconoscimento dei crediti deve essere costituita un'apposita Commissione di valutazione composta dai Rappresentanti dell'organismo formativo e da un rappresentante della ASL con cui è stata attivata la convenzione.

L'organismo formativo, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, deve inoltrare alla Sezione formazione della Regione Puglia apposita documentazione in merito agli esiti del riconoscimento dei crediti e attribuzione degli stessi secondo le modalità e per le casistiche previste redigendo un apposito verbale della Commissione d'esame.

La Regione Puglia (Sezione formazione professionale) si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, nonché sulla correttezza della procedura di riconoscimento crediti adottata dall'Organismo formativo, riservandosi il diritto di comunicare eventuali dinieghi in relazione ai casi specifici.

La Regione Puglia non ha previsto un tariffario definito per il rilascio dei crediti formativi come hanno fatto altre regioni.

Riguardo all'*open badge* la Regione Puglia ha previsto all'interno del programma GOL (D.G.R. n. 1168 del 9/08/2022) di attivare una sperimentazione sulle *digital credentials*. L'obiettivo è quello di lavorare a livello regionale sull'aspetto pubblico del rilascio delle attestazioni in formato digitale nel tentativo di allineare il sistema alle richieste del nuovo Europass.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 2273 del 01/07/2012	Indirizzi generali per la creazione del Sistema regionale di competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale.
D.G.R. n. 327 del 07/03/2013	Istituzione del Repertorio regionale delle figure professionali.
Determinazione del Dirigente Sezione formazione professionale n. 974 del 06/08/2015	Procedura di adattamento e aggiornamento del repertorio delle Figure professionali della Regione Puglia (RRFP).
D.G.R. n. 1147 del 26/07/2016	Approvazione delle "Linee Guida per la costruzione del Sistema di validazione e certificazione delle competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)".
L.R. n. 67 del 28/12/2018, art. 22	Disposizioni in materia di certificazione delle competenze.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 14/03/2019	Istituzione del Tavolo per l'apprendimento permanente e Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa per la costruzione e attuazione Sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia-Ufficio Scolastico Regionale.
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019	Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC).
Determinazione del Dirigente Sezione formazione professionale n. 394 del 18/04/2019	Approvazione della "Chiamata ai destinatari per l'accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC) ("Assistente familiare") di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.

Segue

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

Determinazione del Dirigente Sezione formazione professionale n. 433 del 02/05/2019	Approvazione della Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC) ("Assistente familiare") di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.
Determinazione del Dirigente Sezione formazione professionale n. 714 del 18/06/2019	"Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC) ("Assistente familiare")" di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019 – AD. 433 del 02/05/2019. Approvazione esiti dell'istruttoria.
Determinazione del Dirigente Sezione formazione professionale n. 1031 del 09/06/2020	Sperimentazione del modello operativo del servizio di individuazione e validazione delle competenze (IVC) ("Assistente familiare") (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Indicazioni operative sulla procedura di Certificazione.
Determinazione del Dirigente Sezione formazione professionale n. 676 del 13/04/2021	Manifestazione d'interesse per inserimento nella Lista dei Presidenti di commissione d'esame di formazione professionale." (D.G.R. n. 272 del 24/02/2021) – A.D. n. 391 del 02/03/2021. Approvazione degli esiti dell'istruttoria delle istanze pervenute e adozione della prima lista.
D.G.R. n. 290 del 7/03/2022	Modifiche ai Repertori regionali di figure professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3.16 Sardegna¹²³

Quadro introduttivo

Il sistema di certificazione delle competenze della Regione Sardegna ha radici nel 2009, con l'acquisizione dalla Regione Toscana del Repertorio delle figure professionali (D.G.R. n. 33/9 del 16 luglio 2009, successivamente revocata dalla D.G.R. n. 33/9 del 30 giugno 2015).

Con l'approvazione della D.G.R. n. 50/26 del 21 dicembre 2012 sono state approvate le prime Linee Guida, in cui la Regione Sardegna ha indicato, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 13/2013, i principi e gli standard minimi sulla cui base si definisce il Sistema regionale di certificazione delle competenze e dei collegati sistemi di individuazione e validazione, al fine di rendere effettiva la possibilità, da parte della singola persona, di vedersi riconosciute e certificate le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

Nel 2013 con Determinazione n. 19427/2375/F.P. del 23 aprile, vengono definite le norme che disciplinano la fase transitoria del sistema regionale di certificazione delle competenze e con la Determinazione n. 16832/1884/F.P. del 24 aprile 2014 e relativo allegato, la Regione Sardegna ha definito le condizioni di fruizione e garanzia del servizio di certificazione delle competenze con "parità di accesso e trattamento" per chi proviene da percorsi di convalida (o validazione) di apprendimento non formale/informale così come per chi richiede la certificazione al termine di un percorso formativo autorizzato dalla Regione stessa.

La Regione Sardegna ha, quindi, approvato le disposizioni procedurali relative al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito professionale ed extraprofessionale con la Determinazione n. 29766/3990/F.P. del 25 luglio 2014 che rende possibile l'accesso all'esame finale per il conseguimento della certificazione pubblica di competenze acquisite in contesti non formali e informali di apprendimento.

La D.G.R. n. 32/18 del 7 agosto 2014 "Sistema regionale per l'individuazione e validazione delle competenze" definisce i principi e gli standard minimi per l'individuazione e la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali di apprendimento: il riconoscimento di tali competenze passa quindi per un percorso di individuazione prima e di validazione poi delle esperienze che ne hanno consentito lo sviluppo ed il consolidamento.

La deliberazione prevede che i servizi di individuazione e validazione delle competenze costituiscano servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili, ai sensi dell'art. 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Infine, attraverso la D.G.R. n. 33/9 del 30 giugno 2015 "Istituzione del Repertorio regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze" la Regione Sardegna ha completato il proprio quadro regolamentare approvando con l'Allegato A sulle caratteristiche del repertorio regionale dei profili di qualificazione e con l'Allegato B sugli standard di servizio per l'individuazione e validazione delle competenze.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti minimi definiti dalle Regioni e Province autonome, il Sistema regionale di certificazione prevede i seguenti elementi essenziali:

- a) un'articolazione in fasi e ruoli che garantisca omogeneità nelle prassi procedurali a garanzia della parità di trattamento di tutti i cittadini sardi;
- b) un sistema di ruoli e funzioni svolte da figure professionali specificatamente qualificate;
- c) la definizione delle regole di accesso, fruizione/erogazione del servizio e di registrazione degli esiti attraverso format definiti, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy;

¹²³ Si ringraziano: Francesca Cannas - Funzionario, Maria Laura Caria - Funzionario, Silvia Fadda - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Emma Maxia - CNOS-FAP, per la disponibilità all'intervista.

d) il rispetto delle condizioni di collegialità, oggettività e indipendenza nelle attività di verifica e di valutazione.

La Regione Sardegna ha implementato le azioni di sistema necessarie alla realizzazione del Sistema regionale per la certificazione delle competenze attraverso:

- la definizione del Servizio di certificazione (SCC) in esito ai percorsi formativi (determinazione n. 6545/56434 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.);
- l'avvio di un percorso di costruzione del Servizio individuazione e validazione delle competenze (SIVaC) attraverso la costituzione di un apposito Gruppo tecnico (determinazione n. 3542/33500 del 25 settembre 2017 e s.m.i.).

Tale percorso ha portato alla pubblicazione della D.G.R. n. 3/28 del 27 gennaio 2023 che definisce gli standard minimi di servizio, di processo, di attestazione e le procedure operative per la gestione del SIVaC della Regione autonoma della Sardegna.

La delibera demanda a successivi atti¹²⁴:

1. l'approvazione dei format degli strumenti del SIVaC;
2. l'istituzione dell'Elenco regionale degli Esperti di contenuto (EREC) al fine di definire i requisiti degli Esperti di contenuto (EC), regolare le modalità di iscrizione all'EREC, di selezione e incarico degli EC e garantire l'operatività degli EC sia ai fini del servizio di certificazione delle competenze che ai fini dell'aggiornamento del RRPQ;
3. l'istituzione dell'Elenco regionale dei RIVaC, analogamente a quanto già fatto dalla Direzione generale per l'Elenco regionale dei certificatori delle competenze;
4. la ridefinizione del Servizio di certificazione delle competenze, in esito ai percorsi formativi e ai percorsi di validazione, a partire dai percorsi sperimentali di validazione terminati;
5. l'autorizzazione eventuale di altre tipologie di enti titolati, nel rispetto degli standard minimi di servizio definiti per gli enti pubblici titolari dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

Sono in corso gli incontri tra l'Amministrazione e le Assistenze tecniche dedicate finalizzati all'attuazione di quanto previsto ai punti 1, 2 e 4 sopracitati. Sono inoltre in corso di svolgimento le attività funzionali all'informatizzazione del processo SIVaC.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La D.G.R. n. 33/9 del 2015 ha istituito il Repertorio dei profili di qualificazione (RRPQ) individuando quest'ultimo quale riferimento unico in Sardegna per il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti e per la trasparenza delle qualificazioni rilasciate revocando il Repertorio regionale delle figure professionali di cui alla D.G.R. n. 33/9 del 2009,

Con la determinazione n. 46682 del 28 ottobre 2015 è stata approvata una prima versione preliminare del repertorio, aggiornata successivamente nel 2016 con le Determinazioni prot. n. 4682/274 del 19 febbraio e prot. 10708/709 del 4 aprile.

Il Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) è consultabile dal sito web regionale¹²⁵.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

¹²⁴ Sono in corso gli incontri tra l'Amministrazione e le Assistenze tecniche dedicate finalizzati all'attuazione di quanto previsto ai punti 1, 2 e 4 sopracitati. Sono inoltre in corso di svolgimento le attività funzionali all'informatizzazione del processo SIVaC.

¹²⁵ Si veda <https://tinyurl.com/3ruxpzay>.

La Determinazione n. 47228/4501 del 2 novembre 2015 "Approvazione procedura operativa di manutenzione del Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ)" ha stabilito che i soggetti titolati a presentare proposte di integrazione/modifica al Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) siano i seguenti:

- Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali, Enti bilaterali, Associazioni rappresentative di professioni, ordini e collegi professionali;
- Camere di commercio e loro Unioni;
- Agenzie formative, Istituzioni scolastiche, Università ed Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni per l'alta formazione;
- Partenariati pubblico privati approvati nell'ambito di azioni di sviluppo locale;
- Enti e istituzioni di ricerca;
- Direzioni generali degli Assessorati Regionali e Agenzie Regionali;
- Enti pubblici territoriali, quali Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni dei Comuni.

Possono inoltre presentare proposte le strutture regionali con competenze nei settori economici interessati, garantendo, laddove necessaria, la preventiva consultazione e condivisione con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali rappresentative del settore.

I soggetti proponenti possono proporre modifiche attraverso il Sistema informativo regionale del lavoro e della formazione professionale (SIL Sardegna) tramite una procedura informatizzata sempre disponibile.

Oltre alla procedura di manutenzione ordinaria, si sono rese necessari-dei momenti di manutenzione straordinaria, dovute per esempio a modifiche della normativa nazionale o regionale nonché all'evoluzione del mercato del lavoro regionale riscontrata dagli stakeholder nel territorio. Si sono quindi susseguite una serie di determinazioni di aggiornamento del Repertorio, massivamente rivisto in particolare con le determinazioni n. 58140/6831 del 31 dicembre 2018, n. 2006/191 del 17 gennaio 2019, n. 10917/939 del 15 marzo 2019.

Per procedere con la valutazione tecnica degli standard proposti, vengono coinvolti nel processo anche funzionari regionali esperti in materia, attualmente non inseriti in un elenco che copra tutti i settori professionali previsti dal repertorio.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La delibera n. 3/28 del 27 gennaio 2023 definisce quanto segue:

- La funzione di "accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" è svolta preferibilmente dal *Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC)*, ossia un operatore in possesso della qualificazione di "Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze" descritta nella UC 548 del RRPQ e che è operante nell'ambito dell'Ente titolato. In alternativa, può essere svolta da un operatore in servizio presso l'Ente titolato e in possesso dei seguenti requisiti alternativi:
 - possesso di una qualificazione correlata all'ADA 18/01/17 "Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze";
 - aver svolto attività di individuazione per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, all'interno di un Ente titolato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
 - aver svolto attività di orientamento specialistico per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, e aver frequentato con profitto corsi di formazione relativi al Sistema nazionale di certificazione delle competenze e/o al Sistema regionale di certificazione delle competenze.
- La funzione di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" è svolta dal Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC), ossia un operatore in possesso della qualificazione di "Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze"

descritta nella UC 548 del RRPQ e operante nell'ambito dell'Ente titolato o, in alternativa, svolta da un operatore in servizio presso l'Ente titolato e in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di una qualificazione correlata all'ADA 18.01.18 "Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione",
 - aver svolto attività di validazione per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, all'interno di un Ente titolato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- La funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" è svolta da un Esperto di contenuto (EC). L'EC, nello svolgimento delle attività, opera come soggetto esterno presso gli enti titolati. Gli EC autorizzati ad operare nell'ambito del SRCC sono inseriti nell'Elenco regionale degli esperti di contenuto (EREC). Il ruolo è attualmente ricoperto dai docenti dei corsi di FP con almeno 5 anni di esperienza. La Regione non ha previsto un elenco dei soggetti che svolgono il ruolo di esperto di contenuto nel territorio. Nel caso di certificazioni in esito a percorsi formativi il ruolo degli esperti di contenuto è svolto da soggetti selezionati dall'ente titolato che hanno un'esperienza specifica di almeno 5 anni negli ultimi 10 e secondo le fasce professionali indicate nel vademecum degli operatori.

Le attività di accoglienza e informazione del SIVaC sono presidiate da un operatore in possesso della qualificazione di "Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze" descritta nella UC 548 del RRPQ e che opera nell'ambito dell'Ente titolato o, in alternativa, da un operatore in servizio presso l'Ente titolato che abbia svolto attività di orientamento specialistico per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, e frequentato corsi di formazione relativi al Sistema nazionale di certificazione delle competenze e/o al Sistema regionale di certificazione delle competenze.

La Regione ha invitato le Agenzie formative accreditate a proporre progetti formativi autofinanziati per la certificazione di competenze relativamente alla "Valutazione e certificazione delle competenze acquisite" della durata obbligatoria di 120 ore.

La Commissione di esame

La Commissione d'esame è presieduta da un funzionario regionale, che solitamente si è occupato nel corso della sua carriera di tematiche riguardanti la formazione professionale ed il lavoro, in qualità di 'Presidente' con funzioni di presidio della procedura di valutazione, ed è composta da:

- un *esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze*, inserito nell'elenco degli esperti valutatori-certificatori pubblicato dalla Regione Sardegna, con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- almeno un *esperto di settore* competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali della/e Unità di Competenza oggetto di valutazione.

Con Determinazione n. 1186/26545 del 03/03/2021 è stato approvato l'Elenco degli esperti dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze così come stabilito nella Determinazione n.4591/54043 del 01/12/2020 e successiva Parziale rettifica dell'Avviso con Determinazione n. 9/170 del 05/01/2021.

Enti titolati

La Regione autonoma della Sardegna riconosce quali enti titolati all'erogazione del SIVaC, i Servizi per il lavoro che svolgono la funzione di "Orientamento specialistico", all'interno della quale si colloca la validazione delle competenze, ovvero:

- i Servizi Pubblici (CPI – Centri per l'impiego) ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 2016, che disciplina i servizi e le politiche per il lavoro;
- i Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (SPL – Servizi per il Lavoro) ai sensi del comma 1, art. 3 del Sistema dei servizi per il lavoro della Regione autonoma della Sardegna (D.G.R. 48/15 del 11/12/2012).

Per i soggetti pubblici i servizi di orientamento rientrano nelle funzioni descritte dal *Masterplan* dei servizi per il lavoro Regione Sardegna (D.G.R. n. 33/10 del 31/07/2012), in particolare esso è descritto come

un servizio che si rivolge a tutti gli utenti che desiderano conoscere in maniera più dettagliata le proprie competenze, conoscenze ed attitudini, nonché il proprio potenziale professionale al fine di scegliere con consapevolezza il percorso lavorativo o formativo più adatto.

La Regione Sardegna ha quindi scelto servizi sia pubblici che privati per il lavoro per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con l'obiettivo di far sì che tali soggetti siano attori comuni di un medesimo sistema volto a favorire una maggiore capillarizzazione dei servizi e aumentare la possibilità di scelta da parte dei destinatari.

Beneficiari

L'accesso al SIVaC avviene sempre su richiesta del cittadino, su propria iniziativa e/o nell'ambito di specifici percorsi di politica attiva del lavoro. Con la D.G.R. n. 25/17 del 26/05/2015 "Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale a valere sul POR FSE 2014-2020", la Regione Sardegna ha avviato una sperimentazione attraverso un gruppo tecnico istituito con determinazione a firma congiunta Regione e Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) nell'ambito della quale i soggetti beneficiari sono stati individuati all'interno di un target specifico che corrisponde a quello dei mediatori interculturali. Ciò ha consentito alla Regione di avviare la sperimentazione rivolgendosi a un target di utenza omogeneo, ma con esperienze di provenienza dei soggetti differenti fra loro.

La Regione ha, inoltre, attivato una successiva esperienza di validazione nell'ambito del programma interregionale) rivolto alle professionalità nell'ambito costiero.

Tutti coloro che sono destinatari del programma GOL vengono individuati come target di riferimento, ad eccezione di destinatari inseriti nel Percorso 1 – Reinserimento occupazionale.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La pubblicizzazione e promozione dei servizi di IVC è affidata al ARLAB – soggetto titolato. È stata realizzata un'attività di informazione/formazione sull'insieme dei servizi disponibili e le relative modalità di accesso e di svolgimento rivolta ai Centri per l'impiego, in quanto strutture di servizio presenti in maniera capillare sul territorio e quindi più vicini alla potenziale utenza.

La Regione prevede che gli operatori del sistema siano abilitati allo svolgimento di ciascuna funzione prevista dal SNCC. L'abilitazione viene conseguita a seguito di frequenza di un percorso formativo obbligatorio (rispettivamente di 24 ore per la funzione di accompagnamento, 30 ore per la funzione di pianificazione, 24 ore per quella di riconoscimento crediti) e successivo esame per il rilascio della qualificazione (per ciascuna delle tre funzioni è stata definita una qualificazione specifica nel repertorio regionale delle qualificazioni).

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze devono essere attivati su richiesta del cittadino interessato e sono garantiti anche agli extracomunitari soggiornanti nel territorio regionale. L'espressione formale da parte dell'individuo della volontà di accedere al servizio comporta l'accettazione delle condizioni di erogazione del servizio e, quindi, di sottoporsi alla valutazione prevista. L'individuazione delle competenze validabili tra quelle presenti nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ), è condotta tramite l'analisi della documentazione ed

un'intervista di approfondimento condotte dal Responsabile dell'individuazione e validazione delle competenze (RIVaC).

In particolare, l'accesso al SIVaC può avvenire attraverso due modalità:

- a) la persona presenta l'"Istanza SIVaC" sul SIL Sardegna e in seguito viene contattata dal Servizio per il lavoro selezionato per erogare la fase di accoglienza del SIVaC; in questo caso l'Ente titolato verifica i requisiti per un eventuale inserimento in percorsi di politica attiva, supporta la persona nell'eventuale aggiornamento della "Istanza SIVaC" e procede alla stipula dell'"Accordo SIVaC";
- b) la persona viene indirizzata al SIVaC nell'ambito di un percorso di politica attiva presso l'Ente titolato; in questo caso l'Ente titolato eroga la fase di accoglienza del SIVaC, supporta la persona nella presentazione della "Istanza SIVaC" e procede alla stipula dell'"Accordo SIVaC".

L'accoglienza SIVaC si caratterizza per essere strutturata in tre momenti distinti seppur integrati:

- 1) informazione: vengono fornite le informazioni di base sulle modalità di accesso, gli obiettivi e la durata del servizio, le attestazioni rilasciate e la spendibilità delle stesse, le metodologie e le tecniche valutative applicate;
- 2) supporto: il servizio risponde alle esigenze di valorizzazione degli apprendimenti della persona;
- 3) stipula dell'"Accordo SIVaC", che definisce gli obiettivi e gli impegni reciproci dell'Ente titolato e della persona.

La fase di individuazione delle competenze ha come obiettivo l'identificazione delle Unità di competenza (UC) coerenti con le esperienze che la persona intende portare in validazione; è finalizzata, inoltre, al rilascio del Documento di trasparenza e prevede le seguenti attività, che possono essere realizzate attraverso uno o più brevi colloqui in presenza, a distanza o tramite scambi di comunicazioni e documentazione on line. In particolare, si procede alla:

1. ricostruzione delle esperienze maturate in contesti formali, non formali e informali, identificazione delle UC e apertura del Dossier delle evidenze;
2. pianificazione e raccolta delle evidenze a comprova delle esperienze ricostruite e descritte, con l'obiettivo di creare un fascicolo ricco e variegato seppure sintetico, assicurando almeno due evidenze, anche di diversa tipologia (documentale, di output, di azione) per ciascuna UC e, eventualmente, anche differenziate per qualità (parte prima, parte seconda e parte terza);
3. organizzazione delle evidenze, individuazione delle UC coerenti con le performance descritte e finalizzazione del Dossier delle evidenze. Si ritengono formalmente individuate le UC supportate da almeno due evidenze;
4. redazione e rilascio del Documento di trasparenza e chiusura della fase. Il "Documento di trasparenza", sottoscritto dall'utente e dal responsabile della funzione di accompagnamento e messa in trasparenza, costituisce attestazione di parte prima.

Qualora la persona non ritenga di voler procedere con la fase di validazione, o qualora dall'attività di ricostruzione non emergano competenze correlabili ai contenuti in termini di UC di uno o più profili di qualificazione del Repertorio di riferimento oppure le evidenze non risultino attinenti o pienamente attinenti alle esperienze dichiarate, il percorso viene concluso e il "Documento di trasparenza" viene rilasciato compilato con le motivazioni che hanno portato all'interruzione del processo.

La fase di validazione delle competenze

L'obiettivo della fase di validazione è valutare il presidio delle competenze, da parte della persona, sotto il profilo tecnico-metodologico e tecnico-professionale ed è finalizzata al rilascio del "Documento di validazione".

La validazione prevede il coinvolgimento del RIVaC a presidio della funzione di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" e degli aspetti di garanzia metodologica del processo e della tracciabilità degli esiti e di uno o più EC che intervengono sugli aspetti curriculari, tecnici e professionali della valutazione di ciascuna UC.

La validazione si attiva a seguito della ricezione, presso l'Ente titolato, del "Documento di Trasparenza" e del "Dossier delle Evidenze".

Viene condotta una prima istruttoria volta a identificare le UC da portare in validazione e funzionale alla selezione di uno/a o più EC da coinvolgere.

Dopo l'identificazione delle UC da validare attraverso l'acquisizione della documentazione, la validazione si articola in tre momenti.

1. Valutazione desk del Dossier delle evidenze ai fini dell'analisi tecnica della pertinenza e del valore della documentazione portata a supporto delle esperienze e delle competenze. La valutazione desk è presidiata congiuntamente dal RIVaC e dal EC, che possono operare anche in momenti differenti annotando gli esiti nella "Griglia di analisi tecnica del dossier delle evidenze" e aprendo il "Verbale di validazione". In questa attività non è prevista la presenza dell'utente.
2. L'analisi tecnica del Dossier delle evidenze e del Documento di Trasparenza viene condotta in base a specifici criteri per stabilire se le evidenze prodotte siano sufficienti a dimostrare che le esperienze ricostruite abbiano generato gli apprendimenti descritti nell'UC. La Valutazione desk avviene in due fasi:
 - a) l'attribuzione di un coefficiente di copertura a ciascuna abilità e conoscenza;
 - b) la determinazione del Grado di copertura della intera UC ed espressione di un Giudizio di validazione. Il Giudizio di validazione viene espresso secondo due criteri, il primo è il Grado di copertura dell'intera UC (che stabilisce se l'UC può essere validata senza proseguire con ulteriori valutazioni, oppure se l'utente dovrà sostenere una valutazione diretta o se l'UC non è considerata idonea alla validazione) e il secondo è il Principio di discrezionalità che consente di decidere come proseguire a fronte di un giudizio di non idoneità (interruzione del SIVaC, prosecuzione con la valutazione diretta, richiesta di integrazioni al "Dossier delle evidenze") e di idoneità (validazione dell'UC, richiesta di valutazione diretta qualora non ritengano sufficiente la natura delle evidenze portate benché pertinenti e di parte seconda e terza oppure l'EC consideri necessario un approfondimento al fine di accertare il possesso di abilità e conoscenza cruciali e di maggior peso nella pratica delle performances descritte).
3. Valutazione diretta attraverso uno o più colloqui di approfondimento tecnico con l'utente per le competenze non sufficientemente supportate dalla documentazione. La valutazione è condotta in maniera congiunta da RIVaC ed EC in presenza dell'utente e può essere condotta anche online. RIVaC e EC possono richiedere di integrare il colloquio tecnico con una prova tecnico/pratica per la valutazione di una o più abilità e conoscenze, come ad esempio l'esame di un caso studio, la produzione di un *project work*, la stesura di un elaborato ecc. Il colloquio tecnico e le altre prove vengono progettati con il supporto della "Griglia di progettazione e valutazione" in cui vengono descritte le tematiche e le eventuali tracce predisposte in relazione alle abilità e conoscenze che queste andranno a valutare. Al termine del colloquio tecnico, RIVaC ed EC si riuniscono in assenza della persona ed esprimono un Giudizio di Idoneità o Non idoneità alla validazione della UC nel suo complesso.
4. Compilazione e rilascio del Documento di Validazione in riferimento alle UC che hanno ricevuto un giudizio di Idoneità o al Profilo di Qualificazione in relazione a tutte le UC che lo compongono.

La procedura di certificazione

La procedura con la quale il servizio viene erogato prescinde dai contesti di apprendimento delle competenze da certificare e si focalizza sulla verifica dell'effettivo possesso di tali competenze, mediante prove che rendano possibile osservare e valutare il comportamento competente direttamente nello svolgimento delle prestazioni per il cui presidio è indispensabile il possesso delle competenze oggetto di valutazione.

L'identificazione dei contenuti standard delle competenze avviene con riferimento esclusivo alle Unità di competenza (UC) singole o aggregate in profili di qualificazione, contenute nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione e associate al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui alla citata Intesa Stato-Regioni (tutto il Repertorio regionale è associato al QNQR). In tutti i casi, la procedura di certificazione prevede la verifica del possesso delle singole UC mediante prove per la valutazione del comportamento competente in relazione alle diverse prestazioni.

Il procedimento amministrativo di certificazione si conclude con la formalizzazione degli esiti della valutazione che sono formalizzati attraverso la modulistica definita dal Servizio regionale competente, sulla base delle prove sostenute da ciascun candidato. I format utilizzati, oltre ad essere coerenti con gli standard di attestazione definiti dal D.Lgs. n. 13/2013, dovranno rispondere ad esigenze di semplificazione procedurale ed amministrativa al fine di garantire la sostenibilità delle procedure di rilascio.

Il principio di terzietà è garantito dalla Regione grazie alla presenza di figure differenti all'interno del processo quali il certificatore e l'operatore RIVaC. L'esperto di contenuto, invece, è una figura interna all'agenzia formativa, ma le linee guida contemplano questo aspetto in quanto affermano che l'esperto deve essere esterno al processo e non alla struttura. La terzietà, quindi, in quest'ultimo caso è garantita attraverso accorgimenti in merito all'individuazione di figure differenti che seguano i percorsi.

Costi e tempi

La comunicazione di convocazione per la realizzazione del colloquio di accoglienza viene trasmessa dall'Ente titolato all'utente mediante SIL entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza SIVaC e prevede un termine di 5 giorni per la risposta. L'operatore avvia l'attività di individuazione entro 15 giorni dalla stipula dell'Accordo SIVaC. La fase di individuazione ha una durata massima di otto ore (colloqui individuali o sessioni di gruppo) e deve concludersi entro 45 giorni dal primo incontro.

La fase di valutazione delle competenze finalizzata alla validazione ha una durata non superiore alle otto ore e deve essere avviata entro 20 giorni dalla fine dell'attività di individuazione.

La fase di validazione deve concludersi entro 20 giorni dal primo colloquio valutativo con il rilascio del Documento di Validazione.

La Regione ha definito dei parametri di costo per i componenti delle commissioni di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi (un gettone fisso di presenza giornaliera pari a euro 30,00 e un rimborso spese di viaggio/indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20% del prezzo della benzina), ma non ha previsto degli standard di costo relativi ai servizi di individuazione e validazione delle competenze oppure al pagamento degli esperti di contenuto che intervengono nel processo.

Nell'ambito del programma GOL, la Regione ha stabilito come UCS 35,50 euro/ora e ha previsto una durata del servizio dalle 8 alle 16 ore.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La Sardegna nelle recentissime linee guida regionali per la definizione degli standard formativi e il riconoscimento dei crediti formativi per i profili professionali di operatore forestale e operatore forestale specializzato (Deliberazione della Giunta regionale n. 40/12 del 14/10/2021) ha previsto che il riconoscimento dei crediti formativi possa avvenire sulla base di documenti che attestino l'attività lavorativa, ma anche sulla base di attestazioni in esito al processo di IVC per la capitalizzazione di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali.

Si ritrova la possibilità di riconoscimento di crediti formativi in percorsi complessi e normati, ad esempio per l'ottenimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico (ASO), dove è prevista la possibilità di ridurre la frequenza del corso sulla base di alcune evidenze specificate.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
D.G.R. n. 33/9 del 16/07/2009	Standard professionali di riferimento per la formazione professionale e la certificazione delle competenze.
D.G.R. n. 50/26 del 21/12/2012	Sistema regionale per la certificazione delle competenze.
D.D.R. n. 19427/2375/F.P. del 23/04/2013	Sistema regionale per la certificazione delle competenze. Disciplina della fase transitoria.
D.D.R. n. 16832/1884/F.P. del 24/04/2014	Sistema regionale per la certificazione delle competenze. Attuazione della deliberazione G.R. n. 50/26 del 21/12/2012.
D.D.R. n. 29766/3990/F.P. del 25/07/2014	Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito professionale ed extraprofessionale. Approvazione disposizioni procedurali.
D.G.R. n. 32/18 del 7/08/2014	Sistema regionale per l'individuazione e validazione delle competenze.
D.G.R. n. 33/9 del 30/06/2015	Istituzione del Repertorio regionale dei profili di qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
Prot. n. 56434 del 16/12/2015 Determinazione n. 6545	Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in regime di finanziamento pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla regione autonoma della Sardegna. Regime transitorio.
D.G.R. n. 3/28 del 27/01/2023	Definizione del servizio di individuazione e validazione delle competenze nell'ambito del Sistema regionale di certificazione delle competenze ai sensi del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021: Sistema nazionale di certificazione delle competenze Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari (articolo 3, comma 5, D.Lgs. n. 13/2013).

3.17 Sicilia¹²⁶

Quadro introduttivo

La Regione Siciliana, con il D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019 ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e gli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.

Il Sistema regionale di certificazione – SRC assume come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016.

Il SRC presenta le seguenti caratteristiche di sistema:

- 1) costituisce un servizio alla persona, costruito per essere utile e fruibile e rivolto a tutti i cittadini interessati ad avere valorizzate e riconosciute le proprie competenze;
- 2) assume a riferimento il Repertorio regionale correlato al "Quadro nazionale delle qualificazioni", quale condizione indispensabile ad assicurare la riconoscibilità delle competenze delle persone nel territorio regionale e nazionale;
- 3) riguarda le competenze acquisite nei contesti dell'apprendimento non formale e informale che possono essere applicate al contesto dell'apprendimento formale per il rilascio delle certificazioni previste.

Le Linee Guida per l'operatività del sistema di certificazione delle competenze della Regione Sicilia (pubblicate con D.A. n. 22 del 04 febbraio 2022) completano la definizione del Sistema Regionale di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione Sicilia con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 ha adottato il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana (RQ), che disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e sue successive modificazioni e integrazioni e alle susseguenti norme secondarie di attuazione, nonché alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", al comma 3 dell'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione".

L'impianto metodologico e il primo set di standard di riferimento, tra cui il repertorio, per l'attuazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze è stato mutuato dalla Regione Piemonte, attraverso un «Protocollo d'intesa bilaterale per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze».

Il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana è costituito dalle seguenti tipologie di standard:

1. Figure nazionali di riferimento per le qualificazioni IeFP, IFTS, ITS come articolate nella rispettiva normativa nazionale di riferimento;
2. Profili professionalizzanti: insieme di elementi (competenze/processi di lavoro) riconducibili ad una specifica professionalità;
3. Obiettivi: insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi Profili, Figure o aree professionali o intese come aggiornamento di profili già definiti.

Le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi possono essere declinati in uno o più indirizzi.

¹²⁶ Si ringraziano: Maria Lombardo - Funzionario, Filippo Castiglia - Funzionario, Rosario De Luca - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Giovanni Vindigni - CPI, per la disponibilità all'intervista.

Gli indirizzi sono definiti da una o più competenze che caratterizzano la specificità e peculiarità delle modalità e del campo di esercizio e che si aggiungono alla/e competenza/e della Figura/Profilo/Obiettivo.

Il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana è costituito dai seguenti ambiti formativi:

1. Standard di riferimento nazionali suddivisi in:
 - a. Figure di riferimento per i percorsi triennali di qualifica professionale IeFP;
 - b. Figure di riferimento per i percorsi quadriennali di diploma professionale IeFP;
2. Standard di riferimento per i percorsi IFTS;
3. Figure di riferimento per i percorsi ITS;
4. Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o rispetto a cui sono definiti, attraverso specifica normativa, gli standard formativi.
5. Formazione non normata: standard che guardano a professioni e ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

Le Figure nazionali, i Profili professionalizzanti e gli Obiettivi sono associati ad una scheda corso, che ha l'obiettivo di definire uno standard di erogazione dei percorsi. Il Repertorio è consultabile online¹²⁷.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il Repertorio delle qualificazioni si configura come un "oggetto" dinamico e costantemente aggiornabile sulla base dei fabbisogni professionali e formativi del contesto produttivo regionale, al fine di facilitare la progettazione dell'offerta formativa in coerenza con tali fabbisogni, permettere l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le procedure di aggiornamento del Repertorio e la relativa modulistica sono contenute nel D.D.G. n. 55 del 16 gennaio 2017 "Approvazione indicazioni per la presentazione delle richieste di modifica/integrazione al Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana e relativa modulistica come previsto dall'Allegato II del decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016".

La procedura di aggiornamento del Repertorio viene attivata dagli attori del territorio e dai vari Dipartimenti della stessa Amministrazione regionale ed è coordinata e gestita dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana (Dipartimento della FP). Le modifiche/integrazioni relative agli standard di riferimento nazionali (triennali IeFP, quadriennali IeFP, ITS, IFTS) sono attuate solamente dal Dipartimento FP in coerenza con eventuali modifiche di carattere normativo apportate a livello nazionale.

I soggetti che possono presentare proposte di modifica/integrazione ai contenuti del Repertorio regionale e/o creazione di nuovi standard professionali e formativi sono:

- a) Imprese;
- b) Distretti produttivi riconosciuti;
- c) Enti di Formazione accreditati;
- d) Parti sociali e datoriali;
- e) Associazioni e organizzazioni del Terzo settore e della società civile;
- f) Amministrazioni pubbliche e Istituzioni.

La proposta di modifica/integrazione dei contenuti di Profili/Obiettivi già presenti e nuovi da inserire nel Repertorio deve essere presentata compilando format predefiniti.

Inoltre, la proposta deve essere obbligatoriamente accompagnata da una "Relazione descrittiva" contenente i dati del soggetto proponente, la motivazione dell'intervento, la descrizione dettagliata di tutti gli elementi delle modifiche/integrazioni o delle esigenze di introduzione di una nuova qualificazione, i riferimenti principali per la definizione della scheda corso ed ogni altra informazione utile alla presentazione della proposta.

Gli enti di formazione accreditati devono presentare anche una "Dichiarazione di interessi" da parte di Imprese o Distretti produttivi interessati a sostenere l'attuazione della proposta.

¹²⁷ Si veda <https://tinyurl.com/bdhrump>.

Nel caso di esito positivo della fase istruttoria il Dipartimento FP provvede a inviare al Comitato tecnico regionale la documentazione relativa alla proposta ai fini della valutazione della stessa.

La fase istruttoria non ha una durata predefinita e dipende dalla completezza e correttezza della modulistica. La fase di valutazione ha una durata variabile in base al parere espresso dal Comitato Tecnico che va da un minimo di 15 giorni solari e può protrarsi per un periodo non superiore ai 200 giorni.

La fase di validazione non ha una durata predefinita ma viene generalmente espletata in tempi brevi (meno di 10 giorni lavorativi) in quanto consiste nella predisposizione degli atti e nell'espletamento delle procedure amministrative finalizzate all'approvazione con decreto assessoriale e all'inserimento nel Repertorio.

L'aggiornamento avviene su richiesta e non è definita una cadenza specifica.

Una procedura semplificata di aggiornamento e modifica del Repertorio delle qualificazioni può essere attuata direttamente dal Dipartimento FP sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla regolamentazione nazionale e dalle esigenze di correlazione al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e al Repertorio nazionale. Inoltre, le proposte possono essere avanzate dai vari Dipartimenti dell'Amministrazione regionale attraverso le usuali procedure di comunicazione interna.

Il modello di governance prevede, altresì, il coinvolgimento di soggetti che operano in collaborazione con l'Amministrazione, ovvero il Comitato tecnico regionale e le commissioni tematiche.

Fanno parte del Comitato tecnico regionale:

- il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale o suo delegato;
- il Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio "Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e continua";
- il Dirigente dell'Area Direzione e Coordinamento per le Politiche di Coesione;
- un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul territorio regionale;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative degli enti di formazione sul territorio regionale;
- un esperto designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- un esperto designato dalle Università siciliane nell'ambito del Comitato Regionale Università Siciliane;
- un esperto designato dalla consigliera regionale di parità.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

In base a quanto previsto dall'art. 3 del D.P. Reg. n. 6/2018, la Regione ha individuato tre funzioni, per ognuna delle quali ciascun ente titolato deve istituire un apposito elenco di esperti in possesso di specifici requisiti in termini di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa (definiti nel decreto assessoriale n. 22 del 4 febbraio 2022):

1. *Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze*, svolta dall'Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze, in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore oltre ad un'esperienza professionale di 2 anni in attività di riconoscimento e messa in trasparenza di competenze, Livello di professionalità almeno corrispondente a un 4° livello EQF.
2. *Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative*, esercitata dall'Esperto di valutazione, livello di professionalità almeno corrispondente a un 5° livello EQF, in possesso di titolo di studio almeno al 5° livello EQF (ITS, Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea V.O.), insieme ad un'esperienza professionale maturata nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento.
3. *Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*, esercitata dall'Esperto di settore, in possesso almeno della laurea triennale. In relazione alla valutazione di specifici profili tecnico-professionali, l'esperto può essere in possesso di un titolo di studio inferiore alla laurea, purché tale titolo sia superiore o uguale al titolo della qualifica oggetto d'esame. Aver svolto ruoli tecnici o gestionali riconducibili e compatibili con una o più figure del Repertorio delle qualificazioni regionali nelle aree professionali di riferimento. Le attività professionali devono essere relative ad almeno 5 anni, ed esercitate anche non continuativamente negli ultimi 10.

Per quanto riguarda l'accoglienza e l'individuazione delle competenze i soggetti individuati sono all'interno dei CPI e per loro è stata erogata una specifica formazione.

La Commissione di esame

A presidio della procedura di certificazione per la commissione d'esame sono state individuate delle specifiche funzioni e i relativi esperti in possesso di adeguati requisiti:

1. *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici*, in cui sono coinvolti l'Esperto di valutazione e il Presidente della Commissione d'Esame, quest'ultimo Dipendente della Regione Siciliana Assessorato all'Istruzione e alla Formazione professionale, titolo di studio equivalente o superiore al livello V EQF (Istruzione Tecnica Superiore - ITS, laurea, triennale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento) oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado con accertata esperienza come Presidente di commissione d'esame o membro di commissione oppure comprovata esperienza professionale nell'ambito di istruzione e formazione professionale.
2. *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale* esercitata dall'Esperto di settore, inseriti in apposito elenco istituito con decreto assessoriale n. 979 del 2022.

Il D.A. n. 7964/2019 stabilisce che i Presidenti debbano partecipare, a pena di decadenza, ad un intervento di aggiornamento obbligatorio nell'arco di un triennio.

L'unico elenco attualmente esistente è l'Elenco dei Presidenti di Commissione. A breve sarà pubblicato l'elenco degli Esperti di settore.

Enti titolati

La Regione Siciliana, come già previsto dal decreto presidenziale Reg. n. 6/2018, con il D.A. n. 7964/2019, ha ripartito la governance del processo di individuazione e validazione tra CPI e operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del D.A. 7 del 24/03/2015 "Accreditamento Servizi per il lavoro Regione Siciliana. Linee Guida", che abbiano risposto ad una specifica manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione.

Gli enti titolati ai servizi hanno inoltre la possibilità di avvalersi, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente.

La titolarità della procedura di certificazione è invece totalmente attribuita agli Organismi di formazione accreditati ai sensi del D.P. del 1° ottobre 2015, n. 25, Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" e s.m.i.. Tali Organismi hanno tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e organizzano ed erogano attività formative nel territorio della Regione siciliana sia finanziate con risorse pubbliche sia autofinanziate ai sensi del regolamento in vigore in materia di accreditamento.

Gli enti accreditati e le rispettive sedi sono consultabili tramite il portale S.AC¹²⁸.

Beneficiari

Al momento i target di beneficiari sono coinvolti su istanza e su esigenza del singolo o al termine dell'Assessment svolto all'interno dei CPI.

Di fatto in Regione Sicilia il sistema di IVC è ancora in fase di sviluppo/sperimentale, non è ancora attivo. Attualmente, le uniche certificazioni rilasciate sono quelle che attestano il completamento dei corsi di formazione e l'acquisizione di competenze inserite all'interno dei profili del Repertorio delle qualificazioni.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

Il servizio del Dipartimento della Formazione Professionale sta predisponendo i contenuti da pubblicare sul sito all'interno di una sezione tematica specifica dedicata alla certificazione delle competenze. Oltre ai riferimenti normativi e al collegamento al Repertorio, si forniranno tutte le informazioni necessarie per favorire l'accesso al servizio (finalità del servizio, destinatari ecc.).

¹²⁸ Si veda <https://tinyurl.com/y8kw8m9h>.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

L'accesso al servizio avviene sulla base di una richiesta esplicita della persona interessata a valorizzare le proprie competenze che, grazie all'adozione di adeguate misure di accompagnamento e supporto, dispone di tutte le informazioni utili a partecipare in maniera consapevole al servizio.

Le attività iniziano con una fase di accoglienza e informazione presidiata da un Operatore addetto all'accoglienza di uno degli enti titolati regionali e ha tre obiettivi:

1. accogliere e informare l'utente interessato a valorizzare esperienze e competenze acquisite in ambiti di apprendimento non formali e informali, illustrandogli gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento, così da consentirgli di valutare l'effettiva opportunità o meno di richiedere l'accesso al servizio;
2. supportare l'utente che abbia manifestato la volontà di aderire al servizio di IVC nella compilazione della formale richiesta di adesione al servizio;
3. fissare un primo colloquio finalizzato all'identificazione delle competenze.

Qualora l'utente, adeguatamente informato, non intenda aderire al servizio, l'operatore addetto all'accoglienza può indirizzarlo verso altri servizi compatibili con le sue necessità e requisiti, ove presenti.

Qualora l'interessato confermi l'intenzione di voler procedere con il servizio, il personale procede ad acquisire una formale richiesta di attivazione del servizio, a registrare i dati anagrafici e a fissare un primo colloquio di identificazione delle competenze, suggerendo la documentazione da produrre per tale occasione.

L'output della fase è la compilazione della *Scheda per la richiesta di accesso al servizio di individuazione e validazione delle competenze*.

La fase di identificazione ha lo scopo di condurre l'utente all'identificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali, attraverso la ricostruzione e l'analisi delle esperienze che ha maturato nel corso della sua vita professionale ed extraprofessionale.

Durante questa fase l'utente viene supportato da un operatore dell'ente titolato Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze, attraverso un colloquio finalizzato a ricostruire complessivamente le esperienze maturate e a individuare le evidenze utili a testimoniarle. L'operatore, ove possibile, traduce le esperienze raccolte in competenze afferenti ad una o più qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni.

L'output di questa fase è il Documento di trasparenza, in cui devono essere indicate:

- la qualificazione di riferimento;
- le competenze oggetto di identificazione e le ADA dell'Atlante del Lavoro ad esse collegate;
- la descrizione sintetica delle evidenze correlate;
- la raccolta delle evidenze selezionate (Dossier delle evidenze).

Qualora le evidenze selezionate non siano sufficienti a testimoniare le competenze da identificare, l'operatore sospende il servizio e orienta l'utente verso servizi territoriali competenti (es. CPIA, organismi di formazione accreditati ecc.) per produrre le evidenze mancanti.

Il Documento di trasparenza ha valore di attestazione di parte prima e viene rilasciato, al termine della fase di identificazione, su richiesta dell'utente.

La fase di validazione delle competenze

La fase di validazione ha lo scopo di determinare la padronanza delle competenze riconosciute nella fase di identificazione valutando le evidenze allegate ed effettuando un colloquio tecnico, a partire dagli esiti della verifica del Documento di trasparenza costruito nella fase precedente.

La fase della valutazione si realizza mediante l'attivazione di una Commissione composta da:

- un esperto di valutazione che:
 - conduce l'istruttoria delle evidenze;
 - presidia la correttezza del processo dal punto di vista tecnico/metodologico;
 - garantisce la tenuta del processo secondo i criteri e gli obiettivi definiti;

- un esperto di settore che:
 - collabora all'analisi delle evidenze selezionate nella fase di identificazione a supporto delle competenze dichiarate;
 - a partire dagli esiti di tale analisi, individua i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio tecnico per accertare l'effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione;
 - è responsabile della conduzione del colloquio tecnico di approfondimento;
- l'esperto di accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze (ASIC) che ha supportato l'utente nella precedente fase di identificazione, in questa fase illustra in modo sintetico agli altri membri della Commissione i passaggi effettuati con l'utente nella composizione del Documento di trasparenza.

La Commissione, in base agli esiti dell'analisi delle evidenze e del colloquio tecnico, redige un Verbale di valutazione, in cui sono indicate: le competenze che possono essere validate;

- note esplicative delle decisioni prese dalla Commissione;
- note di indirizzo riguardo ad eventuali percorsi a valenza formativa per il rafforzamento/acquisizione di specifici risultati di apprendimento.

L'attestazione consiste nella formalizzazione degli esiti del processo di individuazione e validazione attraverso la compilazione e il rilascio, da parte dell'ente titolato, del Documento di validazione, che ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda. Il Documento di validazione viene rilasciato, al termine della fase 3, su richiesta dell'utente. È possibile rilasciare il Documento di validazione anche se non vengono validate tutte le competenze afferenti alla/alle qualificazioni di riferimento del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.

La procedura di certificazione

Le attività previste durante la fase di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono suddivise in identificazione, valutazione e attestazione.

La fase di identificazione ha l'obiettivo di accompagnare all'esame di attestazione delle competenze validate l'utente che ne faccia richiesta.

L'Esperto di accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze del servizio di IV (ASIC) accompagna l'utente sia nella scelta dell'Ente titolato sia nella presentazione della richiesta di accesso all'esame.

La richiesta deve essere inoltrata ad un organismo di formazione presente nell'elenco degli enti titolati per la certificazione delle competenze che:

- eroghi un'Offerta Formativa coerente alla/alle qualificazione/i per cui si richiede la certificazione;
- abbia in programma una sessione di esame relativa alla/alle qualificazione/i stessa.

La richiesta viene presa in carico da un operatore dell'Ente titolato al servizio di certificazione, che acquisisce il Documento di validazione e iscrive l'utente alla prima sessione d'esame utile, dopo averlo informato sulle caratteristiche generali dell'esame.

La fase di valutazione consiste nella realizzazione dell'esame e si articola:

- nella attività di nomina della Commissione d'esame in seno all'ente titolato responsabile del servizio;
- nello svolgimento dell'esame, che consiste nella somministrazione di almeno una prova pratica e di un colloquio;
- nella formulazione del giudizio di idoneità/inidoneità da parte della Commissione d'esame;
- questa fase prevede come output il Verbale della prova d'esame.

La fase di attestazione, conseguente al superamento dell'esame, si realizza attraverso la compilazione e il rilascio all'utente di un Certificato di competenze e dell'eventuale Attestato Regionale di qualificazione (qualifica/diploma professionale, specializzazione, specializzazione tecnica superiore, abilitazione, idoneità). I certificati hanno valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza.

Costi e tempi

Inizialmente era previsto un quadro sinottico dei costi per l'accesso ai servizi di IVC in ambito non formale e informale, parte integrante del Manuale operativo approvato con D.A. n. 1257 del 22 dicembre 2020. Tuttavia, il Manuale è stato abrogato dal D.A. n. 22 del 4 febbraio 2022 e le linee

guida attualmente in vigore non contengono un nuovo quadro sinottico dei costi. Per quanto riguarda i tempi di erogazione del servizio, sono previste 2 ore per l'accoglienza, 24 ore per la fase di identificazione, 4 ore per la fase di validazione. Per la fase di certificazione, la durata delle prove è stabilita dal Repertorio delle qualificazioni.

Sistemi informativi

Allo stato attuale, non vi è un sistema informativo in funzione, pertanto la tracciabilità delle certificazioni non è garantita. L'Amministrazione ha avviato le procedure per la realizzazione di una piattaforma (comunicante con il Repertorio) che consenta di tracciare le certificazioni rilasciate e in cui acquisire dati relativi all'utenza.

La Regione Siciliana per il futuro intende implementare l'attestazione del fascicolo elettronico del cittadino.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il processo di riconoscimento dei crediti (cfr. D.A. 7964/2019, Allegato A) si configura come uno strumento che permette la capitalizzazione dei risultati di apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali e/o informali favorendone il trasferimento da un contesto all'altro ai fini della convalida e del riconoscimento.

Per riconoscimento dei crediti in ingresso s'intende quindi il riconoscimento di competenze, abilità e conoscenze acquisite in precedenti esperienze scolastiche, formative, di vita privata o di lavoro.

Le competenze, abilità e conoscenze che una persona ha acquisito nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale, nel caso in cui siano oggetto di sviluppo all'interno di un percorso formativo, possono essere riconosciute in termini di crediti formativi.

Il riconoscimento in termini di crediti formativi consente:

- sia l'ingresso della persona in un percorso formativo già avviato;
- sia l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo finalizzate allo sviluppo di competenze di cui la persona risulta già in possesso.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi presuppone che le competenze, abilità e conoscenze possedute dalla persona e oggetto di sviluppo nel percorso formativo siano accertate e si esprima un giudizio circa l'effettiva possibilità di inserire la persona in un percorso formativo già avviato e/o a proposito delle sezioni del percorso formativo eventualmente esonerabili.

Prima di procedere al riconoscimento è necessario appurare se la *Scheda corso* associata alla qualificazione di riferimento del corso preveda tale possibilità e in che termini rispetto alla tipologia di utenza nella quale ricade il caso della persona interessata ad ottenere il credito¹²⁹.

La Regione Siciliana intende affrontare il tema dei crediti formativi anche in prospettiva europea, assicurando la possibilità di ottenere il riconoscimento secondo le logiche dell'ECVET- *European Credit System For Vocational And Training*.

Il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, finalizzato ad agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in seguito ad una qualifica in una dimensione di mobilità transnazionale, prevede che le qualifiche siano descritte in termini di unità di risultati di apprendimento e l'associazione a ciascuna di esse di punti di credito (cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo 2009/C 155/02 – ECVET Principi e specifiche tecniche: "Ai fini di un uso comune dell'ECVET si prevede l'attribuzione di 60 punti ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un anno di istruzione e formazione formale a tempo pieno).

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi si espleta secondo la "procedura" sintetizzata di seguito.

¹²⁹ Le schede corso – che sono associate alla massima parte delle qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni – costituiscono lo standard di erogazione dei percorsi formativi. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3 "Standard di erogazione" del decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

- 1) Accoglienza e informazione la persona interessata al riconoscimento crediti è accolta da personale dell'ente di formazione ed è informata circa le condizioni necessarie all'attivazione dell'iter (ossia possedere competenze, abilità e conoscenze riconoscibili in termini di crediti), possibili esiti, documentazione da produrre (evidenze atte a testimoniare il possesso delle competenze, abilità e conoscenze) ed eventuali prove di valutazione somministrabili. Qualora la persona, una volta informata, confermi l'intenzione di voler attivare l'iter di riconoscimento, l'ente di formazione procede ad acquisire la Richiesta di attivazione e ad acquisire i dati anagrafici della persona e provvede quindi ad indicare il tipo di documentazione che dovrà essere prodotta a tal fine.
- 2) Analisi documentale i documenti forniti dall'utente sono acquisiti dall'ente di formazione ed analizzati per verificarne l'ammissibilità, eventualmente richiedere ulteriori documenti e/o stabilire la necessità di realizzare un accertamento delle competenze oggetto di riconoscimento.
- 3) Valutazione la commissione, considerando gli esiti dell'analisi documentale, stabilisce quali prove somministrare (pratiche e/o teoriche, colloquio) tese ad accertare le competenze, abilità e conoscenze non testimoniate adeguatamente da documentazione. La commissione procede alla somministrazione delle prove ed alla valutazione degli esiti.
- 4) Attestazione la commissione procede con l'attestazione del credito utilizzando un apposito format ed individua eventuali misure di integrazione/accompagnamento volte ad una proficua prosecuzione nell'attività formativa (moduli di recupero, tutoraggio e laboratori di sviluppo delle competenze).

Al termine dell'iter i diversi documenti relativi alla procedura ed agli esiti espletati sono inseriti all'interno di un *Dossier allievo* archiviato presso l'ente di formazione. Nel Dossier dovranno essere registrati anche gli esiti delle eventuali misure di integrazione/accompagnamento.

Due sono le tipologie di utenti che possono usufruire del sistema crediti:

- a. coloro che hanno acquisito competenze partecipando ad attività formative, appositamente progettate allo scopo di sviluppare apprendimenti e caratterizzate dalla scelta della persona ad apprendere;
- b. coloro che hanno maturato esperienze in diversi contesti (non formali ed informali)

Il riconoscimento dei crediti può comportare riduzioni della durata standard prevista nella scheda corso del Repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 8 del 17/05/2016	"Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie". In particolare, l'art. 30, "Repertorio delle qualificazioni della Regione".
D.A. n. 2570 del 26/05/2016	Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana – RQ.
D.D.G. n. 6449 del 25/10/2016	Nomina membri Comitato Tecnico per l'adozione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze quale sede consultiva di indirizzo per la manutenzione del Repertorio di cui al paragrafo 2 dell'Allegato II del decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
L.R. n. 29 del 29/12/2016	Sistema di certificazione regionale.
D.D.G. n. 55 del 16/01/2017	Approvazione indicazioni per la presentazione delle richieste di modifica/integrazione al Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana e relativa modulistica come previsto dall'Allegato II del decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

Segue

Segue Riferimenti normativi e regolamentari

D.P. Reg. n. 6 del 7/03/2018	Regolamento di attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 29 del 29 dicembre 2016 Sistema di certificazione regionale delle competenze.
D.A. n. 7964 del 20/12/2019	Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di certificazione regionale e regolamento dei meccanismi operativi.
D.A. n. 767 del 12/11/2020	Istituzione dell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame per le prove di valutazione finale riferite ai percorsi del sistema regionale della certificazione di competenza, di qualifica professionale e di istruzione e formazione (IeFP) di cui al D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019.
D.A. n. 22 del 04/02/2022	Schema per l'applicazione sperimentale del percorso per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali.
D.A. n. 979 del 12/08/2022	Revoca D.A. 768 del 12 novembre 2020 e Istituzione nuovo elenco regionale degli esperti di settore per la composizione delle commissioni di esame per le prove di valutazione finale riferite ai percorsi del sistema regionale di certificazione delle competenze e di conseguimento della qualifica professionale di cui al D.A. n. 7964 del 20/12/2019.

3.18 Toscana¹³⁰

Quadro introduttivo

La Regione Toscana ha definito l'architettura del sistema di certificazione a partire dal 2002 con l'approvazione della legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002, con la quale ha disciplinato gli interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato in coerenza con le strategie dell'Unione europea. Il sistema regionale è stato formalmente istituito attraverso l'approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" (D.G.R. 532/2009 e successive modifiche), ed è stato integrato e perfezionato in modo progressivo negli anni con una serie di indirizzi in merito alle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Nel 2019 è stata approvata la deliberazione n. 988/2019 recante l'approvazione del nuovo "Disciplinare per l'attuazione del Sistema regionale delle competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002, che attua una revisione generale ed una riorganizzazione degli standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, abrogando la precedente D.G.R. n. 532/2009.

Il Sistema dei servizi della Regione Toscana è finalizzato a consentire a tutte le persone, interessate ed in possesso di requisiti specifici, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento formale, informale e non formale. Essi sono orientati alla valorizzazione e alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

Il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) della Regione Toscana, che prevede anche procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, è articolato nei seguenti servizi:

- Individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali (IVC);
- Dichiarazione degli apprendimenti;
- Certificazione delle competenze.

I servizi di individuazione, validazione, certificazione sono resi disponibili sino al 31 dicembre 2022, nell'ambito di politiche integrate regionali, ai seguenti gruppi di destinatari: Giovani del Servizio civile; Detenuti ricompresi nella sperimentazione del protocollo Carceri; Stranieri non comunitari coinvolti nel progetto finanziato dal FAMI; Percettori di RDC. (Reddito di cittadinanza) e NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego); Tirocinanti; Apprendisti; Persone che si candidano a servizi di IVC con riferimento alle figure operanti nell'ambito della mediazione interculturale, forestale e per figure strategiche per il sistema produttivo toscano individuate dall'Amministrazione; giovani e/o persone appartenenti alla fasce fragili del mercato del lavoro nell'ambito di progetti individuati dall'Amministrazione regionale e finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo. A partire dal 1° gennaio 2023, i servizi sono aperti a tutti i cittadini toscani, secondo modalità in via di definizione da parte dell'Amministrazione regionale.

Lo standard di riferimento del processo di individuazione, validazione, certificazione e riconoscimento dei crediti è costituito dalle Unità di competenza che compongono le figure professionali/qualificazioni del Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP). Nella fase di individuazione delle competenze costituisce ulteriore standard di riferimento il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

In Regione Toscana è presente anche il Repertorio regionale della formazione regolamentata (RRFR) che raccoglie le qualificazioni e i percorsi disciplinati da norme statali e/o regionali di settore e/o accordi approvati in sede di Conferenza Stato Regioni e descrive le caratteristiche dei percorsi formativi necessari per l'esercizio di specifiche funzioni e/o attività lavorative.

¹³⁰ Si ringraziano: Cecilia Chiarugi - Dirigente, Silvia Marconi - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Francesca Colli - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Dario Pappalardo - Centro per l'Impiego Livorno, Erica Lepri - Esperta di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC), Marco Pippolini - Esperto in valutazione e certificazione delle competenze, per la disponibilità all'intervista.

Dal sito web regionale¹³¹ è possibile accedere a tutte le informazioni sui servizi e al Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP)¹³².

Evoluzioni recenti e best practices

La Regione Toscana, dopo aver definito e promosso il proprio sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze attraverso diverse sperimentazioni attuate sul territorio regionale (ad es. la sperimentazione dedicata ai giovani partecipanti al Servizio civile regionale o quella dedicata al personale operante nella cosiddetta "blue economy" nell'ambito del progetto "MARE"), ha progressivamente esteso il target di destinatari (tirocinanti, apprendisti, percettori del Reddito di cittadinanza ecc.) fino ad arrivare, a partire dal 1° gennaio 2023, ad allargare la platea a tutti i cittadini toscani.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione Toscana si è dotata nel tempo di due Repertori: il Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e il Repertorio regionale della formazione regolamentata (RRFR).

I due repertori vengono aggiornati secondo la procedura definita nella D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm. ii. che ha approvato il Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di Esecuzione della L.R. n. 32/2002.

Nel caso del Repertorio regionale delle figure professionali si applica anche quanto definito nel decreto dirigenziale n. 1375/2010 che approva la procedura operativa e la modulistica per la presentazione di nuove proposte di modifica e/o integrazione del repertorio regionale delle figure professionali; si prevede che la procedura non può superare la durata massima di 6 mesi.

Il RRFP può essere oggetto di modifica e/o integrazione, qualora mutamenti tecnologici, organizzativi, di mercato e della dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, richiedano l'adeguamento dello standard regionale. La Regione Toscana si riserva, inoltre, di modificare o integrare gli standard professionali contenuti nel RRFP in funzione della progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali rispetto all'implementazione del Repertorio nazionale. Infine, le risultanze del processo di individuazione delle competenze possono determinare l'avvio di istanze di aggiornamento, modifica e integrazione delle figure presenti nel RRFP e all'inserimento di ulteriori figure/aree di attività a partire dagli standard nazionali.

I settori regionali e i diversi soggetti economici e sociali interessati possono presentare proposte di emendamenti e/o integrazioni ai contenuti del RRFP. I soggetti coinvolti nel processo di aggiornamento e modifica del RRFP sono il Settore regionale di riferimento (Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema) che può avvalersi degli Esperti di settore inseriti nell'elenco regionale (ERES).

In presenza di normative nazionali/regionali che disciplinano la formazione finalizzata allo svolgimento di determinate attività lavorative/professionali, la Regione attua, con proprie disposizioni (delibera di giunta attraverso l'adozione di indirizzi per la definizione di standard professionali e formativi) le specifiche norme di settore e provvede (decreto del dirigente del settore regionale competente) all'inserimento dei profili professionali/percorsi di formazione obbligatoria nel Repertorio regionale della formazione regolamentata (RRFR).

La proposta di integrazione al RRFR e definizione degli standard regolamentati da norme di settore viene

¹³¹ Si veda <https://tinyurl.com/y8z6s2kk>.

¹³² Si veda <https://tinyurl.com/mtebtidx>.

svolta dal settore regionale competente, in collaborazione con altro Settore regionale della Direzione competente nella materia di riferimento e/o con gli stakeholders.

Alla gestione dei Repertori è preposto il Settore sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema.

Il soggetto/struttura (comitati ecc.) che valuta le proposte di modifica/aggiornamento è la Commissione Regionale Permanente Tripartita istituita con L.R. n. 32/2002 che svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, istruzione, orientamento, formazione, concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. Fanno parte della Commissione: la rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, il consigliere di parità, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

Il RRFP è costituito da figure professionali "a banda larga"¹³³, i cui descrittori analitici sono rappresentati dalle Aree di Attività (ADA); queste costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell'attività professionale caratteristica della figura e trovano corrispondenza biunivoca con l'Unità di competenza (UC) necessaria allo svolgimento della *performance*.

La Regione Toscana sta valutando l'opportunità d'introdurre all'interno del RRFP, oltre alle figure professionali, Aree di Attività (ADA) "indipendenti", ovvero ADA non facenti parte di figure professionali. Inoltre, un'ulteriore riflessione riguarda la natura "a banda larga" delle figure professionali del RRFP e l'opportunità di definire standard professionali e formativi più specifici.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

Per l'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono previsti i seguenti ruoli, che attuano le funzioni nazionali previste dal D.Lgs. n. 13/2013:

- un'Esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) che ricopre la funzione nazionale di "Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze". È coinvolto nelle fasi di accoglienza, identificazione e attestazione del Servizio IV. In particolare, si occupa di: i) gestire il processo di individuazione delle competenze, conducendo colloqui individuali o di gruppo, identificando il patrimonio di esperienze della persona per la messa in trasparenza ed eventuale successiva validazione e/o certificazione delle qualificazioni di interesse; ii) supportare l'utente nella composizione del dossier documentale, redigendo eventualmente il documento di messa in trasparenza in relazione alle competenze individuate potenzialmente validabili.

Non è previsto un elenco formalizzato degli EITC. La regione affida la selezione dell'EITC all'Ente titolato (ARTI/CPI) che individua gli esperti in possesso dei requisiti richiesti tra il proprio personale (Dipendente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego come operatore del Centro per l'impiego) o personale fornito da fornitore esterno che opera sotto il coordinamento del CPI.

- un'Esperta/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle competenze (EVAC) che ricopre la funzione nazionale di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative". Tale figura opera presso i soggetti titolati nei rispettivi ambiti di attività e competenze specifiche della funzione o per l'amministrazione regionale in qualità di membro di Commissione d'esame secondo i livelli essenziali e gli standard definiti a livello nazionale. In particolare, è coinvolto nelle fasi di valutazione e attestazione del Servizio IV; di identificazione e certificazione nel Servizio di certificazione; nell'identificazione, valutazione e attestazione nell'ambito del Processo di Dichiarazione degli apprendimenti. Si occupa, in particolare di: i) pianificare il processo di valutazione a partire dagli standard minimi di prestazione relativi allo standard professionale di riferimento ed agendo in conformità con le regole, identificando i criteri di valutazione e, sulla base della documentazione relativa ai candidati, progettando le prove e definendo

¹³³ La figura professionale del RRFP viene definita "a banda larga" in quanto rappresenta un insieme di caratteristiche di professionalità ad ampio spettro e costituisce un riferimento funzionale all'organizzazione del sistema degli standard.

gli indicatori di osservazione; ii) realizzare le prove di valutazione implementando le procedure sulla base degli elementi progettuali e garantendo il rispetto della normativa e la tracciabilità dell'intero processo.

La Regione ha istituito un elenco degli EVAC. I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale riguardano titoli di istruzione e formazione abbinati ad un periodo di esperienza lavorativa e partecipazione a formazione specifica finalizzata al rilascio di certificato di competenze, con superamento del relativo esame. La formazione è erogata dagli organismi formativi accreditati a seguito del riconoscimento del percorso formativo.

Nell'ambito del Servizio di validazione, l'EVAC è individuato e nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore di competenza; ARTI ricopre il ruolo con personale interno oppure utilizza personale fornito da fornitore esterno (che opera sotto il coordinamento del CPI).

Nell'ambito del Servizio di certificazione, l'incarico ad EVAC in qualità di membro di Commissione di esame viene formalizzato dai seguenti soggetti: i) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo per la certificazione di candidati interni al percorso e candidati esterni, nel numero massimo consentito, inseriti nella sessione di esame a seguito di processo IV; ii) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ad hoc a seguito di percorso IV.

Inoltre, l'EVAC ricopre la funzione di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti di ciascun Organismo formativo, come previsto dalla normativa in materia di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.

- Esperto di Settore Professionale (ESP) che ricopre la funzione di realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze. È coinvolto nelle fasi di valutazione e attestazione del Servizio IV e di identificazione e certificazione nel Servizio di certificazione. Si occupa, in particolare di: i) preparare le prove di valutazione tecnica previste nella procedura (scritte, orali, pratiche, in simulazione ecc.) individuando nel dettaglio contesto, modalità e strumentazioni necessarie e declinando le performance attese; realizzare prove di valutazione, sulla base degli standard settoriali individuati, formulando le valutazioni tecniche in base agli indicatori di performance previsti.

La Regione ha istituito a giugno 2018 un elenco degli ESP (Elenco Regionale degli Esperti di Settore – ERES. La richiesta di inserimento nell'Elenco regionale degli esperti di settore avviene in risposta a procedura di evidenza pubblica regionale. Per la costituzione dell'Elenco regionale degli esperti di settore, il dirigente del Settore regionale competente (Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema) attiva una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione delle candidature. I candidati devono: 1. essere in possesso di un'esperienza professionale di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni nei settori individuati per la classificazione delle figure professionali e delle credenziali professionali nei settori economici e ambiti professionali di riferimento, quali pubblicazioni, studi, ricerche ecc.; 2. aver svolto le attività formative organizzate dalla Regione in modalità FAD sul portale TRIO di web learning della Regione Toscana superando positivamente il test finale.

Nell'ambito del Servizio di validazione, l'ESP viene individuato (all'interno dell'elenco) e nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI); l'incarico può essere conferito anche a personale dipendente di ARTI.

Nell'ambito del Servizio di certificazione, l'ESP viene individuato (all'interno dell'elenco) e nominato dagli Uffici competenti per ambito territoriale; l'incarico ad ESP in qualità di membro di Commissione di esame viene formalizzato dai seguenti soggetti:

- i) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo per la certificazione di candidati interni al percorso e candidati esterni, nel numero massimo consentito, inseriti nella sessione di esame a seguito di processo IV;
- ii) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ad hoc a seguito di percorso IV.

In Regione Toscana sono previste le seguenti ulteriori figure:

- una/un *Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze (RIV)*, referente che sovrintende il Servizio di individuazione e validazione delle competenze quale garanzia del corretto svolgimento delle attività nel rispetto degli standard regionali di servizio, avendo cura del coordinamento delle attività e delle esigenze degli utenti. Il RIV non è implicato direttamente nello svolgimento delle attività di identificazione delle competenze e di validazione, pur avendo conoscenza delle attività sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista applicativo, ma si occupa di programmare, organizzare, coordinare e monitorare le attività del servizio. Si occupa, poi, di coordinare e presidiare le attività inerenti alla fase di accoglienza, identificazione, valutazione ed attestazione del Servizio di individuazione e validazione delle competenze della Regione Toscana e la fase di identificazione del servizio di certificazione delle competenze per la trasmissione delle richieste individuali di certificazione. Il RIV è nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore competente. Il ruolo è assegnato a personale di ARTI ed è da intendersi svolto per ragioni di servizio.
- un *Presidente di Commissione di esame per la certificazione delle competenze*, responsabile del servizio di certificazione delle competenze, quale garanzia della correttezza formale e procedurale delle attività. È individuato e nominato dal dirigente della struttura regionale competente per ambito territoriale tra i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Il Presidente può altresì essere individuato tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze; in questo caso gli spetta il compenso riconosciuto ai membri della Commissione d'esame. I dirigenti dei settori regionali territorialmente competenti adottano un avviso pubblico, secondo uno schema uniforme, per l'istituzione di uno o più elenchi formati dai dipendenti di altre amministrazioni che si rendono disponibili ad essere nominati in qualità di presidenti delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore. Ai soggetti inseriti nell'elenco è garantita un'adeguata preparazione propedeutica al ruolo di presidente di Commissione di esame mediante una formazione *à la carte*, che può essere erogata anche tramite il Sistema di web learning regionale TRIO.

La Commissione di esame

La Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze (art. 66 *decies* - D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R) è composta da un Presidente, due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore (uno in caso di rilascio del certificato di competenze), un'esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze iscritto nell'apposito elenco.

La Commissione è nominata dall'Amministrazione regionale (Settori regionali competenti per territorio), quale soggetto terzo rispetto all'organismo formativo che ha erogato il percorso formativo finanziato e/o riconosciuto oppure al Centro per l'impiego per il Servizio di individuazione e validazione, ed è incaricata di svolgere il servizio di certificazione esclusivamente per le Unità di competenza delle Figure inserite nel RRFP e associate al Quadro nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una figura professionale o l'intera figura professionale.

Enti titolati

I servizi sono erogati esclusivamente dai seguenti soggetti titolari o titolati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:

1. Relativamente ai servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale/non formale/informale:
 - Centri per l'impiego, in qualità di soggetti titolati, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego nell'erogazione dei servizi può promuovere accordi con:

- l'Ufficio Scolastico Regionale affinché i Centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino, anche da un punto di vista logistico, i CPI nell'erogazione dei servizi.
- gli enti bilaterali per supportare i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

Ad oggi sono operative 53 sedi territoriali dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego, dove vengono erogati i servizi di individuazione e validazione.

2. Relativamente ai servizi di dichiarazione degli apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale:
 - Organismi formativi, soggetti accreditati che realizzano percorsi riconosciuti/finanziati, riferiti agli standard professionali del Repertorio Regionale delle figure professionali (RRFP).
3. Relativamente al processo di certificazione delle competenze:
 - Commissioni di esame nominate dall'Amministrazione regionale (Settori regionali competenti per territorio), finalizzate a certificare le competenze attraverso il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o del certificato di competenze.

La Regione ha la facoltà di promuovere specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale e con gli enti bilaterali, al fine di organizzare specifiche sessioni di esame.

Beneficiari

I servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze sono aperti a partire dal 1° gennaio 2023 a tutti i cittadini toscani che dimostrino o auto dichiarano di aver maturato esperienze in contesti lavorativi, professionali, formativi ed in contesti di vita sociale formali, informali e non formali e che esprimono formale richiesta di accesso al servizio.

In particolare, i servizi di validazione e certificazione sono erogati, a conclusione della fase di individuazione:

- a coloro che dimostrano di possedere le competenze di un'intera figura professionale del RRFP e, quindi, possono acquisire una qualifica professionale;
- a coloro che dimostrano di possedere le capacità e conoscenze di una o più unità di competenza, limitatamente ai casi in cui il servizio è previsto da atti nazionali / regionali, inclusi i seguenti target:
 - Giovani del Servizio civile in relazione al progetto di riferimento;
 - Detenuti ricompresi nella sperimentazione del protocollo Carceri;
 - Percettori del Reddito di cittadinanza e NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego);
 - Tirocinanti e Apprendisti;
 - Persone che si candidano a servizi di IVC con riferimento alle figure operanti nell'ambito della mediazione interculturale, forestale e per figure strategiche per il sistema produttivo toscano individuate dall'Amministrazione, tramite i settori regionali competenti;
 - Giovani e/o persone appartenenti alle fasce fragili del mercato del lavoro nell'ambito di progetti individuati dall'Amministrazione regionale e finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo;
 - Persone che usufruiscono del servizio di accesso all'esame di certificazione, poiché in possesso di attestazione di parte seconda rilasciata dal Sistema regionale delle competenze della Regione Toscana. In questo caso, il servizio è attivabile solo in presenza di Commissione di esame in esito a percorso formale.

In fase di sperimentazione i gruppi di beneficiari maggiormente raggiunti dai servizi di IVC sono stati i volontari del servizio civile e gli operatori forestali. Per quest'ultimi l'accesso al servizio ha rappresentato l'opportunità di adeguarsi agli aggiornamenti della normativa di settore.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

La Regione Toscana, a partire dal 2009, ha adeguato il proprio Sistema regionale delle competenze, introdotto con il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002, affermando il valore centrale dell'apprendimento come paradigma di riferimento per le politiche sociali, educative e di sviluppo del territorio.

Il Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema ha programmato nell'arco del 2022 un piano formativo sulle tematiche afferenti ai servizi di IVC rivolto ai dipendenti delle strutture regionali del Servizio Formazione, degli Uffici competenti per ambito territoriale e di ARTI (Agenzia Regionale Toscana dell'impiego), con la finalità di aggiornare gli stessi in relazione alle modifiche introdotte a livello nazionale sul riconoscimento e certificazione delle competenze, alle caratteristiche del quadro operativo nazionale in relazione a processi, funzioni e strumenti ed alle novità introdotte nella normativa regionale in relazione all'adeguamento dei servizi ai LEP nazionali.

Il percorso formativo ha previsto l'erogazione complessiva di circa 70 ore totali di formazione ed è stato strutturato come un piano modulare con una sessione obbligatoria introduttiva in FAD asincrona e quattro sessioni tematiche di approfondimento in FAD sincrona su Piattaforma TRIO, alle quali è seguita una sessione laboratoriale. Ciascuna sessione è stata replicata in tre edizioni.

Specifiche attività di formazione e/o aggiornamento è prevista anche per le figure che presiedono le diverse funzioni previste dalla norma regionale e per le quali è richiesta l'iscrizione in un elenco. In particolare:

- l'Esperto/a di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC), che ricopre la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, deve frequentare un percorso di 150 ore (di cui 30 ore in FAD) al fine di consentire l'acquisizione della certificazione idonea per l'iscrizione nell'apposito elenco;
- l'Esperto/a di Settore Professionale (ESP), che ricopre la funzione di realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze, deve accedere ai percorsi in modalità FAD messi a disposizione dalla Regione della piattaforma di e-learning TRIO (circa 3 ore di formazione asincrona).

Non è prevista, invece, una formazione obbligatoria per l'Esperto/a all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC), che ricopre la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze sebbene sia prevista la produzione di specifici contenuti formativi sulla piattaforma di e-learning TRIO.

La Regione Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata al Sistema dei servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze (IVC)¹³⁴.

Specifiche attività di informazione sui servizi di IVC verso l'utenza è realizzata dai Centri per l'Impiego mediante la promozione della Carta dei Servizi dei Centri per l'impiego o attraverso attività informative ad hoc indirizzate a specifici target di destinatari.

L'attività informativa ha la finalità di presentare l'articolazione del servizio di IVC, le opportunità offerte e il percorso da intraprendere.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

La Regione Toscana ha definito le finalità, le modalità di erogazione e le funzioni impegnate nel "processo di individuazione e validazione delle competenze". Nello specifico, il servizio specialistico di individuazione e validazione delle competenze viene erogato, su richiesta della persona, presso il Centro per l'impiego competente previo appuntamento.

Il servizio prevede un primo momento di accoglienza, attraverso incontri di gruppo o individuali, e ha l'obiettivo di mettere la persona in condizione di partecipare consapevolmente ai servizi di IVC, garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi, oltre che permettere una verifica preliminare dei fabbisogni individuali e dei requisiti di accesso al servizio.

Se la persona possiede i requisiti richiesti ed è interessata alla fruizione, l'Esperto di individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC), acquisisce la "domanda di iscrizione" al servizio ed eventuale documentazione in suo possesso, utile a testimoniare le esperienze svolte e le competenze acquisite (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi ecc.) e stipula con l'esperto un documento di adesione. Se la persona non ha i requisiti e/o il servizio non risponde ai suoi bisogni e/o non è interessata alla sua fruizione, è orientata verso altri servizi.

Gli output della fase sono i seguenti:

- Domanda di iscrizione conservata dal Centro per l'impiego e registrata nel sistema informativo;
- Documento di adesione ai servizi di IVC conservato dal Centro per l'impiego e registrato nel sistema informativo;

¹³⁴ Si veda <https://tinyurl.com/ys3smpwk>.

- Eventuali Richieste di accesso diretto all'esame di certificazione rivolte a persone in possesso di determinate attestazioni.

La fase di individuazione è curata da un'Esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) ed è finalizzata a ricostruire le esperienze della persona attraverso l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze acquisite in vari contesti di apprendimento con il rilascio finale del "Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite" (di seguito Documento di trasparenza) tracciabile nell'ambito del sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL).

Il Documento di trasparenza viene generato tramite l'applicativo del "Libretto formativo del cittadino" che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il "fascicolo elettronico del lavoratore" di cui agli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

L'attività di ricostruzione prende avvio dal racconto delle esperienze svolte dalla persona e dal successivo confronto con i descrittori delle attività e dei risultati attesi presenti nell'Atlante del lavoro e delle singole conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni inserite nel RRFPP oppure le qualificazioni comprese nel QNQR, descritte nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali o qualificazioni non comprese nel QNQR purché rispondenti ai criteri previsti nel D.I. 30/06/2015.

La produzione delle evidenze prevede che la persona raccolga e/o produca le evidenze concordate con l'EITC atte a comprovare le esperienze maturate in qualità di "evidenza". Nel caso in cui le evidenze fossero già rese disponibili nel Sistema informativo della Regione Toscana, l'EITC provvede ad acquisirle direttamente. L'EITC procede, dunque, ad analizzare la coerenza degli stessi al fine di procedere alla composizione del Dossier delle evidenze ed eventualmente chiedere ulteriore documentazione.

Gli output della fase sono i seguenti:

- Il Dossier delle evidenze, documento individuale che raccoglie in modo organizzato la documentazione;
- Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite (Documento di trasparenza).

La fase di validazione delle competenze

La validazione delle competenze avviene attraverso:

- a) valutazione documentale con l'esame tecnico del Documento di trasparenza e del Dossier delle evidenze;
- b) valutazione diretta attraverso lo svolgimento di un colloquio tecnico.

In generale, parlando dell'attività di valutazione/validazione delle competenze possiamo dire che:

- è coordinata da un Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze, che sovrintende ed è responsabile dei servizi di individuazione, validazione delle competenze ed è la stessa persona di riferimento all'utente per tutto il servizio di IVC;
- è svolto da: un Esperta/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC), che è il responsabile tecnico-metodologico e svolge la "Funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative"; un' Esperta/o di Settore Professionale (ESP) che è il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali come descritte e collocate nel Repertorio Regionale e svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

Gli esperti EVAC ed ESP raccolgono la documentazione in esito alla fase di individuazione, nello specifico il "Documento di trasparenza" e il "Dossier delle evidenze" e procedono alla valutazione documentale. Sulla base della documentazione prodotta nella fase di identificazione si analizzano le singole competenze oggetto di possibile validazione attraverso una "Scheda di valutazione delle evidenze", uno strumento che permette di individuare le competenze oggetto di validazione e di valutare, in prima analisi, il livello di correttezza e attendibilità delle evidenze stesse, e successivamente, il grado di copertura della competenza a cui è associabile l'evidenza/e prodotta/e.

A partire dagli esiti della valutazione documentale, gli esperti EVAC ed ESP dovranno individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio tecnico per accertare il potenziale possesso delle competenze oggetto di valutazione. Sulla base dei risultati conseguiti attraverso la valutazione documentale e la valutazione diretta i risultati della fase di valutazione sono formulati attraverso un esito di validazione trascritto nel "verbale conclusivo della validazione". In funzione dei risultati complessivi della fase di valutazione sono possibili i seguenti esiti:

- la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di almeno una competenza (UC): si formalizzano gli esiti nel "Documento di validazione"; la persona è informata sui risultati e sulla possibilità di accedere alla procedura di certificazione;
- la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di singole conoscenze e capacità ma non una UC nella sua interezza: si rilascia una "Scheda di attestazione di conoscenze e capacità" quale documento di parte seconda che attesta il possesso di singole conoscenze e capacità utile ai fini del riconoscimento dei crediti; la persona è informata circa gli esiti della valutazione e della valorizzazione delle competenze;
- la valutazione non ha consentito di apprezzare alcuna singola conoscenza e capacità: il soggetto titolato può elaborare una proposta di completamento che sottopone alla persona e/o orientarlo ad altri servizi.

La persona in possesso del "documento di validazione" ed interessata ad accedere alla certificazione compila una apposita "richiesta individuale di certificazione".

L'output della fase è costituito da:

- Documento di trasparenza;
- Scheda di attestazione di conoscenze e capacità;
- Documento di validazione.

La procedura di certificazione

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti in ambito formale

Nello specifico, il servizio si rivolge a persone con i seguenti requisiti:

- "iscritte/i a un percorso formativo" finanziato/riconosciuto, riferito agli standard professionali inerenti a una figura professionale e/o una o più Unità di competenza o singole conoscenze e capacità così come descritte nel Repertorio regionale delle figure professionali.

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti deve essere garantito dall'organismo di formazione nell'ambito del rilascio dell'accREDITamento per ogni percorso formativo che prenda a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali e prevede la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti nel percorso formale.

La procedura di certificazione

Il servizio di certificazione delle competenze è finalizzato al rilascio di un "certificato", quale attestazione di parte terza con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o acquisite anche in contesti non formali e informali validate tramite i servizi di "individuazione e validazione". È attivato su richiesta individuale del soggetto interessato, in caso di IV, o dall'organismo formativo a conclusione del percorso formativo.

La procedura prevede il ricorso ad un esame erogato da una Commissione nominata dall'Amministrazione regionale (Settori regionali competenti per territorio), quale soggetto terzo rispetto all'organismo formativo che ha erogato il percorso formativo oppure al centro per l'impiego per il servizio di "individuazione e validazione".

L'oggetto del servizio di certificazione sono esclusivamente le Unità di competenza delle Figure inserite nel Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Toscana (RRFP) e associate al Quadro nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una figura professionale o l'intera figura professionale.

Le modalità di attivazione della procedura, di istruttoria e programmazione degli esami differiscono in base alle seguenti tipologie:

- A. Procedura di certificazione a conclusione di un servizio di formazione formale;
- B. Procedura di certificazione da servizio di individuazione e Validazione delle competenze.

In caso di esame per il rilascio di attestato di qualificazione, l'esito può essere:

- Idoneità alla qualifica: effettivo possesso di tutte le Unità di competenza caratterizzanti la figura di riferimento. Attestazione rilasciata: attestato di qualifica.
- Idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenza caratteristiche della figura di riferimento. Attestazione rilasciata: certificato di competenze.

- Non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste. Attestazione rilasciata: nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, si rilascia una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione.

In caso di esame per il rilascio di certificato di competenze, l'esito può essere:

- Idoneità alla certificazione delle Unità di competenza, per le quali è stata richiesta la certificazione: effettivo possesso di tutte le Unità di competenza rispetto alle quali si è svolta la verifica. Attestazione rilasciata: certificato di competenze relativo a tutte le Unità di competenza per le quali è stata richiesta la certificazione
- Idoneità alla certificazione di specifiche Unità di competenza, tra quelle per le quali è stata richiesta la certificazione: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica. Attestazione rilasciata: certificato di competenze relativo alle Unità di Competenza di cui il candidato ha dimostrato il possesso.
- Non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste. Attestazione rilasciata: nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, si rilascia una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto.

In esito al servizio di certificazione possono essere previste anche attestazioni di seconda parte, quali:

- Dichiarazione di apprendimenti: è un'attestazione rilasciata a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.
- Attestato di frequenza: è un'attestazione che viene rilasciata in caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.

Costi e tempi

La Regione Toscana non ha definito dei costi per gli utenti che accedono al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Specifici costi sono invece previsti per gli utenti che accedono all'esame per la certificazione delle competenze previsti in esito a percorsi formativi riconosciuti.

La Regione ha definito invece un costo per la Commissione di esame. In particolare, si prevede un compenso giornaliero da corrispondere a ciascun membro della Commissione determinato sulla base di:

- numero dei candidati da esaminare;
- numero di Unità di Competenza da certificare;
- livello EQF della qualifica (se applicabile).

Il compenso così definito può andare da un minimo di euro 105,00 ad un massimo di euro 357,00 a giornata.

ARTI ha stabilito, inoltre, il compenso spettante all'Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (ECAV) e all'Esperto di settore professionale (ESP) che intervengono nella procedura di individuazione e validazione. Il compenso previsto è di euro 105,00, gettone di presenza, per ciascuna persona che richiede la validazione.

Regione Toscana ha definito la durata delle singole fasi del servizio di individuazione e validazione.

- Accoglienza: massimo 2 ore, comprensiva dell'attività desk e front office erogata dall'Esperto di individuazione e messa in Trasparenza delle competenze (EITC). In caso di richiesta di accesso diretto all'esame di certificazione, la durata può essere di massimo 4 ore comprensiva della fase di istruttoria.
- Identificazione: massimo 8 ore, comprensiva dell'attività desk e dei due colloqui e/o strategie di ricognizione Validazione.
- Valutazione: massimo 8 ore, comprensiva dell'attività desk di analisi della documentazione e del colloquio individuale.

La durata dell'esame di certificazione è di minimo 1 giorno e massimo 3 giorni. La normativa regionale impone che la richiesta di costituzione della Commissione d'esame avvenga 90 giorni prima della fine del percorso formativo scelto.

Sistemi informativi

Il sistema informativo progettato dalla Regione Toscana punta ad essere di supporto a tutto il processo

di IVC al fine di facilitare i passaggi e la produzione dei documenti richiesti nonché la loro tracciabilità. Il sistema informativo di riferimento per il Servizio IV è la banca dati IDOL ARTI, mentre il Sistema Informativo FSE (al quale si aggiunge la banca dati Garanzia giovani per le attività previste) rappresenta il sistema informativo che gestisce i percorsi di formazione formale, dove vengono tracciate le attestazioni e i certificati rilasciati nell'ambito della procedura di certificazione (in esito a percorsi formale e da IV). Le attestazioni che vengono rilasciate sono cartacee e vengono generate a partire dai dati presenti nelle banche dati regionali. Più in dettaglio, le attestazioni in esito a IV sono consegnate agli utenti da parte del CPI di riferimento del Servizio IV; gli attestati di parte seconda in esito a percorsi di formazione formale sono rilasciati degli Organismi formativi mentre i certificati sia in esito da percorso di formazione formale che da IV sono rilasciati dall'Ufficio competente per ambito territoriale di riferimento.

Attualmente è in corso una digitalizzazione di tutte le fasi di erogazione del servizio sia per semplificare il processo di gestione e monitoraggio del servizio da parte degli enti titolati e titolari sia per attuare una semplificazione amministrativa anche a vantaggio dell'utente.

A tal riguardo, sono previste attività per l'implementazione delle attestazioni nel fascicolo elettronico del cittadino.

Il riconoscimento dei crediti formativi

La Regione Toscana ha definito una procedura per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso del canale della formazione e dell'istruzione e formazione professionale. La finalità del riconoscimento crediti è quella di valorizzare gli apprendimenti maturati dagli individui nel corso della propria vita ai fini dell'accesso ad ulteriori opportunità di apprendimento formale.

Il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso formale prevede l'utilizzo di una specifica procedura – realizzata dall'organismo formativo – articolata in più fasi e formalizzata all'interno di un apposito verbale/dossier. La procedura viene coordinata dall'Esperto di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC).

Gli organismi formativi possono riconoscere crediti formativi derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso, quali:

- un Attestato di qualificazione professionale o un Certificato di competenze a seguito di positivo superamento dell'esame finale per la certificazione delle competenze;
- una Dichiarazione di apprendimenti rilasciata a seguito del positivo superamento delle verifiche di apprendimento intermedie previste al termine di ciascuna Unità Formativa all'interno di un percorso di formazione professionale;
- un Documento di validazione, secondo gli standard previsti dal D.Lgs. n. 13/2013, nel quale sono formalizzate, a seguito del servizio di individuazione e validazione, intere competenze possedute dalla persona;
- una Scheda di attestazione di conoscenza e capacità, rilasciata in esito al servizio di individuazione e validazione, in cui sono riportate singole conoscenze e capacità possedute dalla persona;
- ogni altra attestazione anche conseguita in altre Regioni, che formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacità o competenze.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 32 del 26/07/2002	Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
D.P.G.R. 8/08/2003 n. 47/R	"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e s.m.i.
D.G.R. n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii.	"Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di Esecuzione della L.R. n. 32\2002".
D.D. n. 3807 del 24/09/2013	D.D. n. 811/2010 Approvazione costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al regolamento 8/08/2003, n. 47/R e s.m.i.
D.D. n. 9164 del 19/06/2020	Linee guida per l'utilizzo dei format del servizio di individuazione e validazione.

3.19 Umbria¹³⁵

Quadro introduttivo

La Regione Umbria con la D.G.R. n. 2076 del 29 novembre 2006 ha approvato le "Linee di architettura del sistema regionale degli standard", definendo così il primo riferimento metodologico per la costruzione del Repertorio degli standard professionali, formativi, di certificazione. Con la D.G.R. n. 51 del 18/01/2010 emana la "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione", istituendo un insieme coordinato di repertori di standard minimi. Nel 2011 la D.G.R. n. 93 del 31 gennaio approva l'"Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione", negli anni successivi il repertorio della Regione viene costantemente aggiornato (D.G.R. n. 1518 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 958 del 30/07/2012). Il 25 luglio 2016 con la D.G.R. n. 834 viene istituito il "Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015", adottando così in un quadro regolamentare unico tutte le indicazioni concernenti l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei Servizi di individuazione e validazione, nonché di certificazione delle competenze, volti al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali. Il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi è costituito dal repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo; dalle norme relative alla individuazione e validazione delle competenze, alla loro certificazione, nonché al riconoscimento dei crediti formativi; dal sistema informativo di accesso e gestione.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima D.G.R. vengono adottati: il *Repertorio degli standard professionali*, relativo alle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è indicata l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; il *Repertorio degli standard formativi*, nel quale sono descritti, per le sole qualificazioni oggetto di programmazione attraverso il catalogo unico dell'offerta formativa, gli standard minimi obbligatori di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati ove del caso per tipologia di destinatario, ed assunti come livelli essenziali di prestazione. Sono altresì contenuti nel repertorio gli standard minimi di percorso formativo non riferiti a qualificazioni, definiti sulla base della normativa nazionale e regionale vigente; il *Repertorio degli standard di certificazione*, nel quale sono descritte, per ogni qualificazione, le specifiche indicazioni di metodo che disciplinano le modalità di organizzazione e conduzione delle prove di valutazione per la conduzione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione, a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare.

La D.G.R. n. 834/2016 articola in modo dettagliato il Sistema regionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi denominato CERTUM e, in riferimento al Repertorio regionale delle qualificazioni, acquisisce e rende operative le indicazioni del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.I. 30 giugno 2015 in merito alla struttura logica ed informativa del Repertorio e alle procedure di aggiornamento e di manutenzione delle qualificazioni. Con la D.G.R. n. 816 del 23 luglio 2018 sono state approvate le «Disposizioni per l'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché per l'abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi».

In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile, nonché al fine della organica integrazione fra riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, il dispositivo regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si articola in:

- "Processo di individuazione e validazione", inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte di un ente titolato delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso

¹³⁵ Si ringraziano: Paola Franco - Funzionario, Stefano Pagnotta - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Sylvia Liuti - Forma.AZIONE, per la disponibilità all'intervista.

formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne faccia richiesta. L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze;

- "Procedura di certificazione delle competenze", intesa come servizio finalizzato al rilascio del certificato, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate in quanto acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

I cittadini accedono alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze:

- automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale o, limitatamente alla sola validazione, ad una qualificazione iscritta al repertorio regionale degli standard professionali non afferente al Repertorio nazionale o ad una qualificazione di altra Regione, su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici;
- su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali complessivamente maturati, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali.

Evoluzioni recenti e best practices

Il programma GOL, oltre che il rafforzamento dell'offerta formativa, progettata con riferimento ai repertori degli standard professionali e formativi della Regione Umbria (D.G.R. n. 834 del 25/07/2016), anche sulla base delle esperienze maturate con gli interventi REWORK e dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni anche ai fini delle previsioni del D.Lgs. n. 13/2013 sulle competenze acquisite, prevede il raccordo con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sia in esito ai percorsi formativi sia per la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Il progetto REWORK, istituito con D.G.R. n. 640 del 7/7/2021, prevedeva misure di politica attiva che, tra le altre, conteneva azioni di formazione individuale e individualizzata e tirocini extracurricolare finanziati a colmare i gap di competenze rispetto al fabbisogno espresso dalle imprese interessate all'assunzione. In questo progetto, i soggetti titolati erano le Associazioni temporanee di imprese (ATI) / di Scopo (ATS) costituite tra:

- almeno un Organismo di formazione accreditato per la macrotipologia formazione continua e permanente titolato in via esclusiva all'erogazione della misura di formazione;
- almeno un'Agenzia per il Lavoro (APL) accreditata titolata in via esclusiva all'erogazione delle misure di Accompagnamento al Lavoro e Orientamento specialistico e i Centri per l'impiego (CPI) di ARPAL Umbria per l'attività di presa in carico dei destinatari, la stipula o aggiornamento del patto di servizio e l'assegnazione del Buono Umbro per il Lavoro (BUL) e per l'erogazione delle misure di politica con esclusione della formazione.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La D.G.R. n. 834 del 2016 prevede l'istituzione del "Repertorio regionale delle qualificazioni degli standard di processo" che contiene al suo interno 3 repertori specifici:

- Il Repertorio degli standard professionali relativo alle qualificazioni rilasciabili nella Regione Umbria e che è espresso in profili articolati in unità di competenza suddiviso in 2 sezioni: Professioni non regolamentate – Professioni regolamentate corredate da un elenco qualificazioni professionali e relativi atti di adozione/modifica;

- Il Repertorio degli standard formativi che prevede la descrizione delle qualificazioni che sono oggetto della programmazione regionale e dell'offerta formativa, di standard minimi obbligatori di progettazione, erogazione e attestazione del percorso medesimo;
- Il Repertorio degli standard di certificazione, non ancora attivato, nel quale saranno descritte per ogni qualificazione le specifiche di metodo che disciplinano le modalità di organizzazione e di conduzione delle verifiche di valutazione del processo.

Il repertorio è accessibile online¹³⁶ nelle due declinazioni di standard professionali e di standard formativi (integrati con quelli professionali).

Il Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è l'unico riferimento unitario per quanto concerne le competenze della Regione Umbria in materia di apprendimenti e di rilascio delle qualificazioni.

Il Repertorio degli standard di certificazione sarà strettamente connesso con il Repertorio degli standard professionali in quanto è previsto l'inserimento dei criteri di certificazione per ogni UC che compone l'unità di standard professionale.

Il Repertorio è in funzione ma allo stato attuale, è utilizzato principalmente per i percorsi formativi, mentre l'attuazione a livello regionale del Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi e nello specifico il sistema di IVC per gli apprendimenti acquisiti in ambito non formale e informale deve essere ancora completata.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La D.G.R. n. 834 del 2016 contiene le modalità di Aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo. L'art. 6 prevede che il repertorio è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti.

L'aggiornamento e la manutenzione avvengono direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente o sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, a fronte di motivata proposta.

Le proposte di aggiornamento e manutenzione al repertorio possono essere avanzate utilizzando apposito format contenuto nella D.G.R. n. 834/2016, da:

- i servizi regionali competenti per materia;
- i soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, nell'ambito della concertazione istituzionale, quale espressione della rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del tessuto produttivo regionale;
- gli organismi di formazione accreditati, limitatamente gli standard formativi e, per lo specifico degli standard professionali, sulla base di quanto disposto da specifici avvisi.

Le modifiche sono comunicate attraverso il sistema informativo di accesso e gestione di cui all'art. 15, corredate dalle relative disposizioni applicative. La Regione garantisce la piena spendita delle certificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche dei contenuti del repertorio, anche attraverso programmazione di misure attive di raccordo.

Sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51, gli standard professionali, formativi e di certificazione sono definiti o modificati a seguito di consultazione concertativa tra il Servizio istruzione e il servizio politiche del lavoro e gli assessorati competenti nelle materie afferenti al repertorio regionale. Concorrono alla gestione del sistema attraverso consultazione concertativa, per i ruoli di competenza, i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni professionali e di mestiere, i soggetti dell'offerta educativa e formativa.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La D.G.R. n. 834 del 2016 stabilisce le funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

- accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- pianificazione e realizzazione delle attività valutative che devono essere svolte da risorse professionali dotate di competenze certificate da regione, valida anche ai fini del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi;
- realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

¹³⁶ Si veda <https://tinyurl.com/ytrvwabw>.

L'Allegato E della D.G.R. individua gli standard professionali ai fini delle abilitazioni all'esercizio delle funzioni:

E1: Abilitazione all'esercizio della funzione "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze – Unità di competenza: esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria;

E2: Abilitazione all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" – Unità di competenza Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria;

E.3: Abilitazione all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" che prevede un percorso i cui contenuti sono legati all'acquisizione di competenze di metodo rivolte a persone con almeno 5 anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi 10 anni.

La successiva D.G.R. n. 813/2018 istituisce "l'elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze" confermando i ruoli identificati per ciascuna funzione:

- operatore abilitato all'esercizio della funzione di Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi;
- operatore abilitato all'esercizio della funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi;
- operatore abilitato all'esercizio della funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione, l'attestato di certificazione delle Unità di competenza sopra citate o in alternativa l'attestato di certificazione di competenza relativa alle ADA di riferimento delle Unità di competenza. In sequenza: ADA.18.01.17 (ex ADA.23.182.590) – Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze; ADA.18.01.18 (ex ADA.23.182.591) – Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione.

Vengono confermati i requisiti previsti dalla Funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (E3) agganciando l'esperienza professionale al livello EQF accertato attraverso la produzione di evidenze oggettive e prevedendo uno specifico percorso formativo predisposto ed erogato a titolo gratuito da Regione Umbria.

L'abilitazione è riferita all'esercizio delle funzioni nell'ambito dei procedimenti pubblici di competenza della Regione Umbria. È fatta salva in ogni caso la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a proprio carico, agli operatori iscritti all'elenco pubblico regionale, restando soggetti alle norme regionali applicabili. L'elenco pubblico è organizzato in sezioni, definite sulla base delle funzioni oggetto di abilitazione articolate nel caso della "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo, definiti sulla base dei Settori Economico-Professionali. Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito dall'ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali. La Regione e l'ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali. Le modalità di accesso e gli elenchi degli operatori abilitati sono accessibili online¹³⁷.

La Commissione di esame

La D.G.R. n. 163 dell'11/03/2020, definendo le disposizioni attuative dell'11/03/2020, D.G.R. n. 834/2016, fornisce la composizione della commissione d'esame.

La D.G.R. stabilisce, all'art. 8 c. 3, che "il servizio è svolto collegialmente, nel rispetto dei requisiti di oggettività, terzietà e indipendenza, da una Commissione di esame nominata da ARPAL Umbria, supportata da soggetto titolato nell'ambito del Settore economico professionale, per la qualificazione oggetto di certificazione, iscritto alla relativa sezione dell'elenco pubblico regionale di cui alla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018".

¹³⁷ Si veda <https://tinyurl.com/p3bfvbuu>.

Pertanto, ove non altrimenti disposto da normativa cogente in materia di professioni ed attività regolamentate, la Commissione è composta da tre membri:

- il Presidente, scelto tra dipendenti di ARPAL Umbria/Regione Umbria, esperti nella materia, con il ruolo di responsabile del processo;
- un esperto abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
- un esperto abilitato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, nell'ambito della sezione a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.

L'organismo formativo autorizzato e il soggetto titolato possono coincidere ed inoltrare ad ARPAL Umbria richiesta unica di costituzione della Commissione di esame, relativo sia alle persone in possesso di documento di formalizzazione degli apprendimenti, in esito a percorsi di apprendimento formale, sia alle persone in possesso di documento di validazione, in esito ad apprendimenti non formali ed informali. In tal caso ARPAL Umbria valuta la possibilità di costituire una o più Commissioni di certificazione in funzione dell'efficienza e dell'efficacia del processo valutativo.

La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, è supportata dal sistema informativo di cui all'art. 15 della D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834.

Enti titolati

La D.G.R. 834 del 2016 indica quali soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze:

- la Regione Umbria, anche attraverso propri Servizi per l'impiego;
- gli organismi formativi accreditati, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, nonché, ove disposto dalla Regione con specifici atti, anche a natura di accreditamento, in modo propedeutico alla eventuale successiva certificazione delle competenze.

È facoltà della Regione definire, con successivi atti, ulteriori soggetti titolati, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione.

Con la L.R. n. 1 del 14/02/2018, la funzione di programmazione e gestione del dispositivo di identificazione, messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, per gli aspetti di sistema (titolazione, abilitazione) e di processo (erogazione dei servizi) sono attribuite al Servizio "Politiche Attive del Lavoro" dell'Agenzia regionale (ARPAL Umbria).

I servizi integrati di IVC sono assegnati, nel rispetto della normativa statale vigente:

- alla Regione, anche attraverso l'ARPAL Umbria;
- agli organismi formativi accreditati ed ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

ARPAL Umbria è il soggetto titolato di diritto all'erogazione dei servizi di "individuazione e validazione delle competenze" e di "certificazione delle competenze", questi può altresì avvalersi di risorse organizzative e strumentali fornite da soggetti terzi.

Ai sensi della D.G.R. 23 luglio 2018, n. 816 la Regione istituisce l'elenco pubblico degli organismi titolati, organizzato in sezioni, ove del caso articolati in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo.

L'elenco è gestito dall'ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali.

Sono oggetto di distinta titolazione i servizi di individuazione e validazione delle competenze e di supporto tecnico all'ARPAL Umbria all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze.

Beneficiari

La D.G.R. 834 del 2016 stabilisce che l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono parte dei diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita.

I cittadini accedono alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. Possono accedere alla sola validazione se la richiesta riguarda a una qualificazione iscritta al repertorio regionale degli standard professionali non afferente al Repertorio nazionale o ad una qualificazione di altra Regione.

La richiesta può avvenire in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, sia con riferimento agli apprendimenti formali che non formali ed informali complessivamente maturati, purché pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

Le attività informative e formative sono disponibili online¹³⁸.

In merito agli operatori la Regione Umbria con decreto dirigenziale n. 62 del 05/09/2018 ha promosso una prima attività di formazione rivolta agli operatori.

In particolare, ha individuato 2 percorsi:

Il primo, percorso formativo "A", della durata di 24 ore, rivolto ad un massimo di 80 partecipanti, è finalizzato alla preparazione alla certificazione delle seguenti Unità di competenza:

- "Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria";
- "Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria".

Il secondo, percorso formativo "B", della durata di 36 ore, è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti ed è finalizzato alla preparazione alla certificazione della sola Unità di competenza: "Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria".

Sono stati approvati gli elenchi nominativi delle persone che hanno fatto domande di ammissione: n. 48 persone per il percorso formativo "A" e 57 di cui 7 con riserva. Per il percorso formativo B sono stati ammessi alla formazione n. 25 richiedenti come indicato dal massimale dell'avviso.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali è definito all'interno della D.G.R. n 163 del 11 marzo 2020 "Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) – Disposizioni attuative" sulla base di standard minimi definiti all'art. 9.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione sono organizzati autonomamente dai soggetti titolari, secondo la propria programmazione interna, nel rispetto di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla disciplina applicabile.

ARPAL Umbria programma attraverso avvisi pubblici l'offerta di servizi di individuazione e validazione rivolti a specifici destinatari e/o qualificazioni, anche in modo integrato con altre misure attive. Definisce,

¹³⁸ Si veda <https://tinyurl.com/2w52tyee>.

con propri provvedimenti, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso al servizio di certificazione delle competenze in esito ad apprendimenti non formali ed informali.

Il servizio di individuazione e validazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi operative:

1. informazione del richiedente sul servizio di individuazione e validazione e sulla spendibilità dei relativi esiti;
2. accettazione della domanda di accesso ai servizi;
3. identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente e rilascio del Documento di trasparenza;
4. valutazione degli apprendimenti sulla base del Documento di trasparenza e rilascio del Documento di validazione.

A richiesta dell'individuo o sulla base di determinazioni assunte da ARPAL Umbria il servizio può essere erogato limitatamente ad una o più fasi operative.

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

I soggetti titolati all'erogazione dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili e adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione dell'effettivo bisogno dei servizi.

Le attività possono essere svolte con modalità in presenza o a distanza.

La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:

- analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali maturate dal richiedente;
- identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili;
- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
- supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso produzione opportune evidenze;
- esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza;
- sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
- sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante, per conferma del servizio svolto.

Il Documento di trasparenza, con valore di attestazione di parte prima, è consegnato in originale all'individuo, anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e per l'accesso al servizio di validazione delle competenze.

Le attività si svolgono attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, presso il soggetto titolato.

La fase di validazione delle competenze

La funzione valutativa è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:

- a) analisi preliminare del Documento di trasparenza, rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
- b) audizione del richiedente;
- c) eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza;
- d) redazione di scheda di valutazione, a motivazione dell'esito del servizio e, in caso di esito positivo, di Documento di validazione;

- e) sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di validazione risultante, per assunzione di responsabilità;
- f) sottoscrizione da parte del richiedente del Documento risultante, per conferma del servizio svolto;
- g) numerazione del documento ai fini di tracciabilità e applicazione delle procedure di archiviazione e conservazione.

Il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, è consegnato in originale all'utente, anche ai fini del suo impiego in successivi procedimenti di certificazione. Del rilascio del Documento di validazione è data comunicazione obbligatoria ad ARPAL Umbria, con indicazione dei dati in esso contenuti.

Le attività sono svolte con modalità in presenza, fatta eccezione per le attività sub a) e sub d) che possono essere svolte con modalità a distanza.

La procedura di certificazione

Il servizio di certificazione viene avviato a seguito della presentazione ad ARPAL Umbria di domanda di certificazione delle competenze/riciesta di costituzione della Commissione di certificazione da parte di uno fra i seguenti soggetti:

- la persona in possesso del Documento di validazione;
- gli organismi formativi autorizzati in nome e per conto dei partecipanti ai percorsi regionali di qualificazione, in presenza di Documento di formalizzazione degli apprendimenti;
- di soggetti titolati per il servizio di certificazione, che ricevono domanda individuale da parte di possessori del Documento di validazione.

Il servizio di certificazione si articola nelle seguenti fasi, svolte nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:

a) a cura di ARPAL Umbria, supportata dal soggetto titolato:

- verifica della presenza del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;

b) a cura dell'esperto di metodo:

- identificazione o definizione, ove del caso, degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
- analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione e redazione, per ogni candidato, di scheda di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
- pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;

c) a cura congiunta dell'esperto di metodo e dell'esperto di contenuto curricolare e professionale:

- progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;

d) a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:

- conduzione dell'esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno metodologico;
- valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;

e) a cura di ARPAL Umbria:

- rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
- registrazione delle stesse.

Il membro abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo garantisce la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli candidati. Il verbale, debitamente sottoscritto da tutti i membri, è trasmesso ad ARPAL Umbria.

Il servizio di certificazione si conclude in due casi: quando tutte le unità di competenza costituenti un profilo risultino positivamente valutate, dal rilascio della qualificazione ad esso riferita, con valore di attestazione di parte terza pubblica o quando solo alcune unità di competenza risultino positivamente valutate, dal rilascio della relativa certificazione, con valore di attestazione di parte terza pubblica. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della qualificazione a livello di profilo.

Su indicazione della Commissione, ARPAL Umbria rilascia altresì, per le unità di competenza non certificate, "documento di validazione con valore di attestazione di parte terza pubblica, redatto secondo il medesimo format previsto per il Documento di validazione rilasciato a cura del soggetto titolato e sostitutivo del medesimo, utile al fine dell'accesso ad ulteriori sessioni di esame" D.G.R. 163 11/03/2020.

L'art. 14 della D.G.R. n. 834/2016 stabilisce il valore delle qualifiche e attestazioni rilasciabili.

Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali di cui all'art. 4 della presente deliberazione.

Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.

Costi e tempi

Per quanto riguarda i costi del servizio di individuazione e validazione delle competenze, la regione non ha definito specifiche tariffe. Si rimanda pertanto agli specifici avvisi in cui tale servizio può essere compreso.

Per quanto riguarda i tempi si applicano i seguenti standard temporali contenuti negli standard minimi previsti dalla D.G.R. n. 163/20: per la presa in carico del richiedente al massimo entro 30gg dalla richiesta di accesso ai servizi; per la conclusione dei servizi entro 30 gg dalla sottoscrizione del patto di servizio da parte del richiedente.

Sistemi informativi

Il sistema informativo regionale è completamente sviluppato in ogni sua parte e collega il sistema informativo CERTUM al resto della formazione. Quest'ultimo è una parte del sistema informativo che riguarda nello specifico la filiera di IVC. Il CERTUM comprende al suo interno una parte di backoffice nella quale il servizio della sezione di certificazione delle competenze implementa gli standard professionali, formativi e di certificazione. Nello specifico all'interno del sistema informativo sono presenti tutti i profili e gli standard regionali, anche quelli regolamentati, suddivisi per UC e FC informativi. Il sistema informativo dialoga direttamente con l'atlante nazionale. Il sistema CERTUM è implementato attraverso l'immissione manuale di ogni nuovo standard professionale o formativo che la Regione Umbria adotta.

In un'altra sezione vi è la possibilità di accesso diretto al sistema CERTUM anche dall'esterno in special modo da parte degli enti formativi che presentano a catalogo progetti relativi agli standard. La Regione ha un sistema che prevede l'inclusione degli standard formativi e dispone di un catalogo della formazione secondo il quale gli enti attuatori possono presentare soltanto progetti formativi che sono contenuti all'interno del catalogo degli standard formativi. L'implementazione del catalogo avviene attraverso il confronto fra le parti sociali e Arpal. Gli enti, per presentare un percorso formativo, dovranno selezionare lo standard formativo di loro interesse.

Il link per accedere al sistema CERTUM è presente anche sul sito regionale sia nella parte riservata ai cittadini che in quella rivolta agli enti di formazione. Questo sistema ha il compito di gestire sia il Repertorio che il catalogo.

È in fase di sviluppo la procedura che riguarda la filiera di IVC a partire dalla richiesta del soggetto che vuole essere certificato. Regione Umbria intende raccogliere le richieste di certificazione e gestire gli elenchi dei soggetti certificatori, degli esperti di metodo e degli esperti professionisti.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Con D.G.R. n. 834 del 2016 è stato introdotto il Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi che identifica il processo di individuazione validazione e certificazione quale supporto sia per la certificazione delle competenze, sia per il riconoscimento dei crediti formativi.

La Regione Umbria ha definito il riconoscimento dei crediti formativi uno strumento delle politiche attive rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.

Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alle sole attività coerenti per caratteristiche pedagogiche ed articolazione organizzativa, così come disposto dai singoli avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi. Le norme regionali sul riconoscimento si applicano anche alle attività formative di natura privata con gli stessi criteri già definiti.

Con D.D. n. 4755 del 2016 si è proceduto all'attivazione dello specifico percorso formativo di aggiornamento, rivolto agli iscritti all'elenco regionale aperto degli operatori in possesso della competenza certificata "Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della D.G.R. 1429 del 3/09/2007 della Regione Umbria " in attuazione a quanto disposto con D.G.R. n.448 del 26/04/2016.

La Regione prevede di ridefinire le proprie norme relative al riconoscimento dei crediti formativi, al fine armonizzare le tipologie di credito all'interno del quadro di riferimento.

Sulla spinta della raccomandazione in merito a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità del Consiglio dell'Unione europea (UE) pubblicata nel 2022, Regione Umbria intende avviare una riflessione al suo interno.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 7 del 15/04/2009	Sistema formativo integrato regionale.
D.G.R. n. 51 18/01/2010	Direttiva sul "Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione".
D.G.R. n. 1429 del 3/09/2007	Direttiva Crediti.
D.G.R. n. 719 del 29/06/2016	Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015.
D.G.R. n. 834 del 25/07/2016	Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015 – Adozione.
D.G.R. n. 816 del 23/07/2018	"Disposizioni per l'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Miur, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", del D.I. 30 giugno 2015, nonché per l'abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi.
L.R. n. 1 del 14/02/2018	Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.
D.G.R. n. 163 del 11/03/2020	Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) – Disposizioni attuative.

3.20 Valle d'Aosta¹³⁹

Quadro introduttivo

Il sistema regionale di certificazione delle competenze della Regione Valle d'Aosta, previsto già nel 2003 dalla L.R. n. 7 del 31 marzo "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego", e istituito nel 2009 con la D.G.R. n. 2712 "Approvazione delle Disposizioni per l'istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costituzione del Repertorio degli standard professionali", è stato recentemente rivisto e armonizzato con le disposizioni nazionali, a partire dal decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018, ha ridisegnato l'intera struttura degli standard professionali regionali in relazione al Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (QNQR). La D.G.R. n. 103 del 8 febbraio 2021, successivamente integrata con la D.G.R. n. 404 del 26 aprile 2023, ha approvato le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Tali disposizioni rimandano ad una serie di atti successivi la declinazione operativa, le modalità attuative e le procedure per l'implementazione del sistema e per l'attivazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC). Il primo di questi atti è la D.G.R. n. 83 del 31 gennaio 2022, che approva la bozza di convenzione con la *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales* e ridetermina il valore del gettone di presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni.

Con i Provvedimenti dirigenziali n. 942 del 23 febbraio 2022 e n. 2805 in data 15 maggio 2023 sono state approvate le disposizioni applicative e gli standard documentali per la realizzazione dei servizi di IVC. Queste disposizioni, organizzate in quattro sezioni, contengono, oltre alle disposizioni generali:

- le indicazioni e gli standard di servizio per la realizzazione dei servizi di IVC in esito a percorsi di formazione professionale (ambito formale);
- le indicazioni e gli standard di servizio per la realizzazione dei servizi di IVC "da esperienza" (ambito non formale e informale);
- le indicazioni e i format relativi alle attestazioni.

Con il provvedimento dirigenziale n. 3374 del 8 giugno 2022 sono state approvate le procedure per la manutenzione e l'aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali. con provvedimento dirigenziale n. 4177 del 18 luglio 2022 sono state approvate le disposizioni per la certificazione ai fini dello svolgimento delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di IVC e l'iscrizione ai registri regionali.

Evoluzioni recenti e best practices

Con i Provvedimenti dirigenziali n. 942/22 e n. 2805/2023 la Regione ha redatto un unico documento denominato "Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze" con i relativi standard documentali, che accorpa tutte le disposizioni in materia di certificazione degli apprendimenti legati alla realizzazione dei servizi di IVC nei percorsi di formazione professionale (ambito formale) e in esito agli apprendimenti da esperienza (ambito non formale e informale), facilitando gli operatori nello svolgimento dei loro compiti.

Il documento e i relativi format sono disponibili sul sito della Regione Valle d'Aosta nella sezione "Documentazione"¹⁴⁰.

Nella sezione "Enti titolati" è inoltre disponibile il "Manuale Operatori dei servizi di individuazione, validazione e certificazione" che fornisce le indicazioni metodologiche e le modalità operative per la definizione dei dispositivi per l'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

¹³⁹ Si ringraziano: Barbara Vendemmia - Funzionario, Luisa Tirone - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Antonella Migliore - Operatore Struttura Politiche sociali Regione Valle d'Aosta, Simona Bertone-Enaip Vallée d'Aoste, Adelaide Sonatore - Operatore Centro orientamento Regione autonoma Valle d'Aosta, Centro orientamento - Nathalie Junin - Operatore Regione Valle d'Aosta, Alessandra Ponsetti - Operatore Struttura Politiche della formazione Regione Valle d'Aosta, Mirko Sarteur - Operatore Fondazione per la formazione turistica, Giulietta Rivelli - Operatore Projet Formation, per la disponibilità all'intervista.

¹⁴⁰ Si veda <https://tinyurl.com/mr5ah5wr>.

Le singole sperimentazioni del sistema, realizzate nel corso del 2022, hanno coinvolto soggetti identificati in base alle esigenze del territorio e ai beneficiari interessati che ne hanno fatto richiesta. Queste sperimentazioni, condotte in stretta collaborazione con gli assessorati e le strutture regionali competenti, sono state realizzate sulla base di specifiche politiche occupazionali che hanno consentito la certificazione degli apprendimenti da esperienza di diverse figure, tra le quali formatori, mediatori interculturali, tate familiari, assistenti personali, *pisteurs sécouristes*, responsabili dell'inserimento lavorativo.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

Con D.G.R. n. 396/2018 "Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento", la Regione Valle d'Aosta ha revocato la D.G.R. n. 2026/2010 ridisegnando l'"Architettura descrittiva del sistema degli standard professionali del Repertorio regionale". In particolare, ha modificato i criteri del precedente Repertorio per renderlo meno descrittivo e più compatibile con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e gli altri profili regionali. In questa operazione ha coinvolto le associazioni di categoria e gli enti di formazione regionali, per far emergere le necessità del territorio.

Il Repertorio è disponibile online¹⁴¹ e contiene:

- i Profili professionali regionali;
- i Profili professionali oggetto di abilitazione all'esercizio di attività professionali secondo le vigenti norme regionali;
- i Profili regionali e le relative integrazioni, correlati con le figure professionali nazionali caratterizzanti l'offerta dell'IeFP.

A completamento delle schede del Repertorio regionale dei profili professionali, che identificano tutti gli elementi della figura professionale, è disponibile anche la Tabella del Repertorio dei profili professionali e degli standard professionali, che riassume lo stato dell'arte del Repertorio stesso, indicando per ogni profilo l'atto di approvazione, le note con l'indicazione della tipologia di repertorio, le figure in revisione e il codice assegnato al profilo.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La procedura di aggiornamento del Repertorio delle figure professionali è stata definita con provvedimento dirigenziale n. 3374 del 9 giugno 2022. Tale procedura prevede la possibilità di modificare i profili esistenti, inserire nuovi profili professionali ed eliminare profili non più attuali attraverso l'attività di manutenzione periodica e l'attività di aggiornamento.

L'attività di manutenzione, alla quale concorrono le Strutture regionali e gli enti locali, i soggetti economici e sociali del territorio, le istituzioni scolastiche e quelle formative, ha cadenza biennale (fatte salve diverse esigenze, che richiedano una tempistica più ravvicinata).

L'attività di aggiornamento consiste nell'inserimento di nuovi profili professionali e/o nella modifica di profili già esistenti, al di fuori delle attività di manutenzione periodicamente programmate dalla Regione. La procedura è sempre aperta previa richiesta scritta da inviare al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Entrambe sono oggetto di informazione puntuale al partenariato economico e sociale nell'ambito del Consiglio per le politiche del lavoro.

Gli standard professionali collegati a professioni regolamentate sono oggetto di manutenzione e aggiornamento in stretto raccordo con le Strutture regionali competenti e con le Associazioni di categoria o professionali di riferimento oltre che, per gli specifici ambiti di competenza, con la *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales* e con lo Sportello unico enti locali.

Concorrono alla manutenzione e all'aggiornamento del Repertorio: le Strutture regionali, gli Enti locali, la *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, le Istituzioni scolastiche (pubbliche e

¹⁴¹ Si veda <https://tinyurl.com/4t2a8ksz>.

paritarie), le Università gli enti e le istituzioni di ricerca, le Federazioni nazionali, gli Ordini professionali, i Collegi e i consigli professionali, le Imprese e loro consorzi e reti, gli Organismi accreditati per i servizi al lavoro, gli Organismi accreditati per la formazione, le Associazioni datoriali e sindacali, gli Enti bilaterali, gli Organismi del terzo settore, altri soggetti di rappresentanza economica e sociale del territorio.

Per l'aggiornamento e la manutenzione del repertorio, il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione attiva una istruttoria tecnica, avvalendosi anche di esperti di settore e/o attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro. Sono coinvolti nell'istruttoria tecnica i soggetti che hanno effettuato la richiesta di aggiornamento e le Strutture regionali competenti per materia.

A seguito delle richieste pervenute, la Struttura competente attiva l'istruttoria ai fini di:

- a) valutare le esigenze di modifica, in rapporto alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, al contesto produttivo di riferimento o alle politiche formative;
- b) valutare l'utilità delle proposte di modifica/aggiornamento in rapporto alle altre figure/profili del repertorio, al fine di mantenere la caratterizzazione del Repertorio ed evitare la proliferazione di profili dotati di contenuto e livello simile e sovrapponibile;
- c) verificare i contenuti dei singoli descrittori e la loro coerenza con i criteri e l'architettura descrittiva del repertorio regionale;
- d) verificare che l'articolazione complessiva dello standard sia coerente con i criteri e l'architettura descrittiva del repertorio regionale.

L'esito dell'istruttoria è comunicato ai soggetti che hanno presentato la proposta di aggiornamento, i quali, in caso di esito negativo, hanno facoltà, nel termine massimo di 30 giorni, di presentare le proprie controdeduzioni.

I risultati del lavoro istruttorio svolto, con riferimento alle attività di manutenzione, sono presentati al Consiglio politiche del lavoro, per la validazione.

Le modifiche ai profili professionali e l'inserimento di nuovi profili nel repertorio regionale degli standard professionali sono approvati con provvedimento del dirigente.

A marzo 2022 la Regione ha avviato un'attività di manutenzione del Repertorio che si è conclusa nel mese di ottobre dello stesso anno. L'attività di manutenzione (obiettivi, logiche) è stata condivisa con il partenariato economico e sociale nell'ambito del Consiglio politiche del lavoro ed è stata realizzata dalla Struttura Politiche della formazione (competente per la gestione del Repertorio) con la collaborazione della *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, le Agenzie formative e le Strutture regionali competenti per materia. In esito alla prima fase di manutenzione, sono stati rivisti e aggiornati 12 profili regionali correlati alle figure nazionali dell'offerta dell'IeFP e sono stati approvati 9 nuovi profili professionali.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La D.G.R. n. 103/2021 identifica le funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, come indicato di seguito:

- "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" per supportare il destinatario dell'intervento nell'individuazione delle competenze di potenziale interesse ai fini della validazione e della certificazione;
- "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" per pianificare e realizzare le attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, nell'ambito del processo di validazione e della procedura di certificazione delle competenze.

Tali funzioni sono svolte da esperti dotati dei requisiti professionali previsti dalle norme nazionali, in possesso della certificazione di competenza rilasciata dalla Regione ed iscritte ad apposito elenco regionale.

Alle prime due funzioni si aggiunge la "Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale". L'esperto per poter esercitare la funzione deve provenire dal mondo del lavoro ed essere in possesso dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci, ruoli tecnici o gestionali nel settore di riferimento della qualificazione o, in alternativa, possedere chiara fama nazionale o internazionale o riconosciuto prestigio professionale a livello regionale, indicando nel curriculum vitae da allegare alla domanda, la propria esperienza professionale inequivocabilmente riconducibile ai settori e alle figure o profili scelti.

Gli esperti, per mantenere l'iscrizione nell'elenco regionale devono obbligatoriamente partecipare, a titolo gratuito, all'attività formativa, della durata complessiva di tre ore l'anno, organizzata dall'Assessorato regionale competente. La mancata partecipazione alla formazione per due anni consecutivi comporta la cancellazione dall'elenco.

Nell'ambito del sistema regionale delle competenze, la *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales* (convenzione D.G.R. n. 83/2022), è stata individuata quale Ente preposto all'istituzione e alla tenuta dell'elenco degli esperti abilitati all'esercizio della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale¹⁴².

L'elenco è costruito sulla base dell'articolazione del Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (QNQR), con riferimento ai settori economico-professionali ed ai processi. Possono essere inseriti nell'elenco, in una sezione separata, anche esperti per la valutazione di competenze e abilitazioni di interesse della Regione, anche non collegate a profili professionali.

Il provvedimento dirigenziale n. 4177/2022 stabilisce che nelle more della completa attuazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze:

- la funzione di supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze è svolta da personale esperto, in servizio presso il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, nell'ambito della formazione, individuato dal dirigente responsabile;
- la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative è svolta da personale esperto, in servizio presso il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, individuato dal dirigente responsabile.

L'iscrizione agli elenchi con tali requisiti ha previsto come data di scadenza il 22 agosto 2023.

Lo stesso provvedimento approva gli standard professionali e formativi relativi alle due competenze legate alla funzione di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" e di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" ai fini del conseguimento delle certificazioni di competenza delle funzioni preposte quale requisito per l'esercizio delle funzioni stesse.

Gli standard formativi prevedono una formazione di 20 ore per ciascuna competenza, di cui 12 ore di teoria e 8 di pratica/esercitazioni, con una frequenza minima del 70% ai fini dell'ammissione all'esame.

Nel mese di ottobre 2022 la Regione ha erogato una formazione facoltativa e gratuita per gli operatori, propedeutica alla certificazione della competenza necessaria per lo svolgimento della funzione (accompagnamento o pianificazione) e nel mese di gennaio 2023 si sono svolti gli esami per la certificazione delle competenze.

Inoltre, in coerenza con la logica complessiva del sistema di IVC, il provvedimento dirigenziale n. 4177/2022 stabilisce che gli operatori possano ottenere la certificazione non solo in esito al corso di formazione ma anche attraverso la messa in trasparenza delle competenze acquisite mediante esperienze professionali. Gli operatori in possesso dei requisiti possono ottenere la certificazione relativa alla competenza di accompagnamento o pianificazione previo esame alla presenza di una Commissione composta dal Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, in qualità di Presidente e da due membri esperti, in possesso di adeguate competenze.

L'accertamento dell'effettivo possesso delle competenze di cui è stata richiesta la certificazione si svolge attraverso valutazione diretta, realizzata attraverso colloquio tecnico e, laddove esistente, esame del Documento di trasparenza.

Dopo aver superato l'esame ed acquisito la certificazione abilitante all'esercizio della funzione, gli operatori sono inseriti dalla Regione nel relativo elenco regionale degli esperti, pubblicato on line¹⁴³.

Gli operatori che svolgono le funzioni previste per i servizi di IVC possono essere esterni o interni all'ente titolato.

La Commissione d'esame

La D.G.R. n. 83/2022 ha revocato le precedenti deliberazioni concernenti le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle certificazioni in esito alle attività di formazione

¹⁴² Si veda <https://tinyurl.com/2y85mxcy>.

¹⁴³ Si veda <https://tinyurl.com/mt5ehymw>.

professionale, demandando ad un unico atto del dirigente competente l'adozione delle disposizioni applicative relative all'intero sistema di certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti acquisiti in contesti formali non formali e informali.

La nomina delle Commissioni d'esame è competenza della Regione. La commissione istituita per il rilascio delle certificazioni opera nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione della Commissione per il rilascio delle certificazioni relative ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali è composta dal Presidente, designato dalla Regione, e da due esperti, tratti da elenco pubblico aperto relativo al settore economico professionale al quale afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, abilitati all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale". Partecipa ai lavori della Commissione la funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative", con funzioni di supporto metodologico e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

La Commissione prevista per il rilascio delle certificazioni relative ad apprendimenti acquisiti in contesti formali prevede, in aggiunta, la partecipazione di due docenti delle discipline tecnico professionali. Qualora la certificazione in esito alla formazione sia riferita a singole competenze e non ad una intera qualificazione, la Commissione è composta, oltre che dal Presidente, da un esperto abilitato all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" e da un docente delle discipline tecnico professionali.

I procedimenti valutativi previsti all'interno della filiera dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP) sono regolati con specifico atto.

Le modalità di realizzazione degli esami sono descritte nelle "Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze".

Enti titolati

Con riferimento agli apprendimenti acquisiti in contesti formali, sono titolati allo svolgimento delle attività di individuazione, validazione e certificazione, nell'ambito dei percorsi di formazione professionale autorizzati e/o riconosciuti dalla Regione, gli organismi accreditati per la formazione professionale. Tali organismi sono iscritti d'ufficio all'elenco regionale, tuttavia, per erogare i servizi devono disporre delle figure richieste nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione.

Con riferimento agli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali gli enti titolati sono: i Centri per l'impiego della Regione sono automaticamente titolati per il servizio di individuazione delle competenze; i soggetti accreditati per la realizzazione di attività di formazione professionale o di servizi al lavoro sono titolati per il servizio di individuazione delle competenze, se autorizzati in seguito a richiesta specifica. La *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales* è titolata automaticamente per i servizi di validazione e certificazione da esperienza.

Tutti i soggetti titolati sono tenuti al rispetto degli standard di processo e di servizio previsti dalle disposizioni regionali nonché all'impiego delle risorse professionali in possesso dei requisiti richiesti.

I soggetti titolati sono inseriti in un elenco regionale pubblico nel quale è indicato anche per quali servizi sono titolati. La Regione esercita un controllo sull'operato di tali enti attraverso un supporto diretto o indiretto alle loro attività, in modo particolare ai servizi per la certificazione delle competenze. Gli elenchi sono consultabili sul sito istituzionale della Regione¹⁴⁴.

Il ruolo attribuito nel sistema alla Camera di commercio

La *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales* esercita competenze più ampie rispetto alle Camere di Commercio operanti nelle altre Regioni. La scelta di attribuire un ruolo forte e specifico a questo organismo nell'ambito dei servizi di IVC è collegata a quanto indicato dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che individua le Camere di Commercio quali enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inoltre, tale scelta è motivata dalla considerazione che la *Chambre Valdôtaine* è un organismo strategico in questo ambito in quanto punto di riferimento per i fabbisogni delle imprese e del tessuto produttivo del territorio. In questo contesto, forte delle nuove competenze attribuite dalla Regione, si pone anche come presidio per la promozione dell'occupabilità e della mobilità professionale dei cittadini.

In particolare, la *Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, nell'ambito del sistema di certificazione delle competenze della Regione Valle d'Aosta:

¹⁴⁴ Si veda <https://tinyurl.com/4hce7p2w>.

- a) è il soggetto responsabile dell'istituzione e gestione dell'elenco degli esperti abilitati all'esercizio della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
- b) è il soggetto titolare alla realizzazione del servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Sulla base di specifica richiesta della Regione, la *Chambre Valdôtaine* può inoltre realizzare attività di certificazione connesse al rilascio di abilitazioni professionali e al riconoscimento delle qualifiche professionali, anche conseguite all'estero;
- c) collabora alla manutenzione e all'aggiornamento del repertorio regionale degli standard professionali, sulla base dei fabbisogni professionali delle imprese valdostane;
- d) collabora all'elaborazione di materiali informativi e alle attività di informazione, divulgazione e formazione.

Beneficiari

Il sistema regionale di certificazione delle competenze da esperienza al momento non consente l'accesso diretto dell'utenza, ma solo sulla base di avvisi per target specifici. Una volta messi a regime i diversi servizi di IVC, il sistema consentirà l'accesso a tutte le persone in possesso di esperienze lavorative, personali, di volontariato, di formazione, svolte anche all'estero, che intendono acquisire una qualifica professionale o comunque vedere riconosciute e certificate una o più competenze afferenti ad una qualifica professionale. Nel dettaglio, il sistema a regime prevede:

- l'accesso diretto dei cittadini ai servizi di informazione e individuazione. Il servizio di individuazione potrà essere erogato dal servizio di orientamento del CPI e sarà gratuito. Gli altri servizi possono essere a pagamento diretto dell'utente oppure oggetto di voucher di servizio;
- l'accesso ai servizi da parte di categorie specifiche di cittadini, nell'ambito di specifiche politiche e misure regionali promosse tramite appositi bandi o avvisi pubblici gratuiti per i beneficiari.
- l'inserimento di candidati provenienti da attestazione di competenze da esperienza nei procedimenti di certificazione in esito a corsi di formazione.

Le singole sperimentazioni del sistema hanno coinvolto soggetti identificati in base alle esigenze del territorio e ai beneficiari interessati che ne hanno fatto richiesta. Queste sperimentazioni, condotte in stretta collaborazione con gli assessorati e le strutture regionali competenti, sono state realizzate sulla base di specifiche politiche occupazionali che hanno consentito la certificazione degli apprendimenti da esperienza di diverse figure, tra le quali formatori, mediatori interculturali, tate familiari, assistenti personali, *pisteur-sécouristes*, responsabili dell'inserimento lavorativo.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

Le informazioni in merito al funzionamento del sistema regionale di certificazione delle competenze e nonché quelle relative alle sperimentazioni e ai bandi e avvisi per potervi accedere sono pubblicate sul sito regionale¹⁴⁵.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

Il provvedimento dirigenziale n. 942/2022 e s.m.i. stabilisce che l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione riguarda, fatte salve alcune eccezioni, le competenze inserite nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Valle d'Aosta, acquisite in tutti i Settori economico-professionali di cui all'Allegato 1 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, attuativo del D.Lgs. n. 13/2013.

¹⁴⁵ Si veda <https://tinyurl.com/3ddm5fdf>.

Limitatamente ai casi nei quali non siano presenti nel Repertorio regionale standard professionali congruenti con le competenze di cui la persona chiede la validazione, possono costituire oggetto di individuazione le competenze riferite a qualificazioni contenute in Repertori di altre Regioni, purché afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali referenziate al Quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (QNQR), dietro autorizzazione della Struttura regionale competente o se già oggetto di programmazione dell'offerta formativa della Regione. Le modalità di accesso al servizio prevedono:

- un accesso diretto dei cittadini ai servizi di informazione e individuazione;
- un accesso ai servizi da parte di categorie specifiche di cittadini, in relazione alle politiche regionali promosse. Può trattarsi di servizi di IVC attivati in relazione a specifici profili, oppure in relazione a caratteristiche del beneficiario o dell'intervento (disoccupati, giovani, persone da riqualificare).

In esito alla fase di individuazione, viene redatto il Documento di trasparenza nel format previsto e sulla base delle evidenze prodotte. Il documento, con valore di parte prima, determina l'opportunità o meno di procedere con la fase di validazione ed eventualmente certificazione.

Per i servizi di IVC in esito a percorsi di formazione professionale (ambito formale) in esito al percorso formativo completato, l'individuazione avviene con la formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica e con l'ammissione all'esame finale per il conseguimento della qualificazione. In tal caso, l'accesso alla certificazione non va richiesto dall'interessato ma è automatico.

La validazione e valutazione delle competenze

Per i servizi di IVC 'da esperienza' (ambito non formale e informale)

La validazione è ordinariamente integrata nella procedura di certificazione, fatte salve disposizioni specifiche.

Il servizio integrato di validazione e certificazione è attivato a seguito di richiesta individuale, presentata direttamente al soggetto titolato, che ne effettua l'erogazione secondo propri criteri di programmazione.

Nella fase di validazione viene svolta una valutazione documentale del Documento di trasparenza attraverso l'analisi delle evidenze precedentemente raccolte. L'attività di validazione consiste nella valutazione relativa alla coerenza, consistenza e attendibilità delle esperienze, in rapporto alle competenze oggetto di validazione. Tale attività è svolta, con il supporto dell'esperto della "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative e dalla Commissione di certificazione, che ne dà conto nel proprio verbale.

In esito alla fase di validazione, viene redatto il Documento di validazione con valore di parte seconda, nel format previsto. Gli esiti della validazione possono essere:

- l'accesso alla certificazione tramite prova di esame, per il conseguimento di una qualificazione, nel caso di validazione positiva per tutte le competenze costitutive di un profilo;
- l'accesso alla certificazione di competenza per il conseguimento di singole certificazioni di competenza, nel caso di validazione positiva di una o più competenze costitutive di un profilo;
- la richiesta di ulteriore approfondimento, per mancanza di elementi informativi o insufficienza delle evidenze e il rinvio conseguente alla fase di individuazione.

Per i servizi di IVC in esito a percorsi di formazione professionale (ambito formale)

Nell'ambito della formazione professionale, ed in particolare nei corsi che non prevedono il rilascio di una certificazione o di una qualifica, costituisce attività di validazione l'attività di valutazione, realizzata al termine dell'attività formativa, per il rilascio dell'attestazione di frequenza con profitto da parte dell'organismo di formazione.

La procedura di certificazione

La procedura di certificazione delle competenze è volta al rilascio del "Certificato di competenze" o al "Certificato di qualifica professionale" quali attestazioni di parte terza con valore di atto pubblico, o di altra attestazione di cui al Repertorio regionale delle attestazioni, ivi incluse quelle relative a qualificazioni regolamentate.

Il sistema regionale promuove l'inserimento di candidati provenienti 'da esperienza' nei procedimenti di certificazione in esito a corsi di formazione.

Per i servizi di IVC 'da esperienza' (ambito non formale e informale)

La procedura di certificazione da esperienza si articola in tre fasi: identificazione, valutazione e attestazione. La fase di identificazione consiste nella verifica dei requisiti per l'ammissione alla valutazione e fa riferimento alle caratteristiche della richiesta dell'interessato:

- a) con riferimento ad una o a tutte le competenze costituenti un profilo professionale inserito nel repertorio regionale, per i soggetti in possesso di una o più certificazioni di competenza acquisite nel tempo, che intendano conseguire singole competenze o la qualificazione "completa";
- b) con riferimento a singole competenze o a tutte le competenze costituenti un profilo professionale che formano oggetto del documento di trasparenza e delle quali il soggetto richieda la certificazione;
- c) con riferimento a singole competenze o a tutte le competenze costituenti un profilo professionale, per i soggetti che si ripresentino a seguito dell'esito negativo di un precedente procedimento di certificazione, svoltosi in data non antecedente a cinque anni;
- d) laddove non sia previsto l'inserimento diretto della fase di validazione in quella di certificazione, con riferimento alle sole competenze validate, per i soggetti in possesso del Documento di validazione.

La fase di valutazione è svolta dalla Commissione di certificazione. L'esito finale si esprime in termini di idoneità. L'esame prevede la realizzazione di:

- analisi del Documento di trasparenza e del documento di validazione, laddove previsto. Quanto riportato nei documenti può integrare e parzialmente sostituire la prova prestazionale;
- Colloquio tecnico;
- Prova prestazionale.

Per i servizi di IVC in esito a percorsi di formazione professionale (ambito formale)

Anche la certificazione in esito ad apprendimento in ambito formale è articolata in tre fasi: identificazione, valutazione e attestazione.

L'identificazione consiste nella verifica dei requisiti per l'ammissione alla valutazione finale.

La valutazione in sede di certificazione delle competenze assume a riferimento lo standard professionale (profilo professionale), nelle sue diverse componenti. Solo il raggiungimento della valutazione positiva di ogni singola competenza consente l'ottenimento della qualifica professionale. La valutazione positiva di parte delle competenze del profilo professionale consente all'allievo di conseguire la certificazione delle sole competenze valutate positivamente. Il profilo professionale che viene assunto a riferimento, per la formazione e per la certificazione finale è quello approvato e contenuto nel Repertorio regionale.

Le attestazioni in esito a percorsi formali contengono informazioni relative al percorso formativo svolto (durata, periodo, tirocinio, ente di formazione che ha erogato il corso), che non sono presenti nell'attestazione in esito a percorsi non formali, informali.

Costi e Tempi

La scelta della Regione autonoma Valle d'Aosta è stata quella di prevedere specifiche tariffe per l'erogazione dei servizi di IVC, per i soli servizi relativi agli apprendimenti "da esperienza", in attesa della definizione, a livello nazionale, di unità di costo standard.

Le tariffe individuate quale riferimento per la retribuzione dei servizi sono differenziate sia per tipologia di servizio (individuazione, validazione, certificazione) che per modalità di erogazione (in forma individuale o in gruppo).

Le fasi di informazione e accoglienza sono gratuite per i cittadini, così come le attività di individuazione, se svolte dai Centri per l'Impiego. Il costo per l'erogazione dei servizi può essere sostenuto dal soggetto richiedente, che può avvalersi di eventuali misure di sostegno individuale, quali contributi o voucher di servizio, o dalla Regione, nell'ambito delle proprie politiche del lavoro o di settore.

I costi dei servizi a pagamento sono i seguenti:

Individuazione, svolta individualmente euro 350,00

Individuazione, svolta in gruppo da 3 a 8 persone: euro 150,00 a persona;

Validazione, solo se non integrata nella certificazione: euro 175,00 a persona;

Certificazione, svolta individualmente: euro 650,00 a persona;

Certificazione, svolta per gruppi da 2 a 4 persone: euro 400,00 a persona;

Certificazione, svolta per gruppi da 5 a 7 persone: euro 300,00 a persona;

Certificazione, svolta per gruppi da 8 a 15 persone: euro 200,00 a persona.

Il servizio svolto nell'ambito delle attività di certificazione in esito a percorso formale è definito dalle disposizioni in materia di formazione professionale.

La tariffa relativa al servizio di certificazione è omnicomprensiva, a copertura dei gettoni di presenza per i componenti della Commissione che ne hanno diritto; del compenso per l'operatore che svolge la funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative; delle spese correlate allo svolgimento delle prove (locali, attrezzature, materiali di consumo); delle spese di segreteria per lo svolgimento dell'esame, la predisposizione, la stampa e consegna delle attestazioni.

Sistemi informativi

La Regione Valle d'Aosta prevede un sistema informativo all'interno del quale le certificazioni rilasciate sono registrate in un'apposita banca dati garantendone la tracciabilità.

Le tabelle all'interno di questa banca dati sono compilate sulla base delle attestazioni cartacee che sono presentate in Regione.

La Regione, inoltre, ha sviluppato i criteri per l'implementazione e la trasmissione delle attestazioni nel fascicolo elettronico del lavoratore.

I sistemi informativi sono per lo più aggiornati sulla base delle spinte dei programmi nazionali. La Regione si sta attivando per delineare un sistema integrato per allinearsi ai criteri della dorsale informativa unica prevista dalle norme nazionali.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il primo sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale in Valle d'Aosta è entrato in vigore nel 2004, con l'approvazione "Direttiva crediti" (Deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 14/06/2004). A distanza di 18 anni dalla sua prima approvazione, con la Deliberazione n. 1175/2022, la Regione ha rivisto la disciplina:

- semplificando la procedura, anche in considerazione della consolidata esperienza maturata in questi anni dalle istituzioni formative;
- coordinandola con le disposizioni che regolano il sistema di certificazione delle competenze, nel frattempo diventate operative.

Per credito formativo, nell'ambito della formazione professionale, si intende il valore attribuibile a saperi e competenze comunque acquisiti dall'individuo, riconosciuto ai fini della partecipazione a percorsi di formazione professionale, determinandone modalità di accesso, personalizzazione e/o riduzione di durata. I crediti formativi, sulla base di finalità e fase temporale in cui vengono gestiti, sono distinti in tre tipologie:

1. crediti di ammissione;
2. crediti in ingresso;
3. crediti in itinere.

Il credito di ammissione è volto a consentire deroga alle condizioni di accesso ad un'azione formativa. È possibile attivare questa modalità di credito nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente richiesti, ma possa dimostrare di possedere una preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità di apprendimento coerente con le caratteristiche di apprendimento dell'azione per cui il credito è richiesto.

Il credito in ingresso è volto alla personalizzazione del percorso formativo attraverso il riconoscimento del valore di apprendimenti già avvenuti, utili ai fini della dispensa di frequenza e/o di prova di uno o più moduli/unità formative/segmenti in cui il percorso stesso è articolato.

Il credito in itinere, ovvero maturato nel periodo di svolgimento di un percorso formativo, è riconoscibile, nell'ambito dello stesso percorso, al fine della sua abbreviazione e personalizzazione. Nel caso della formazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione, nazionale e/o regionale, i crediti di ammissione non possono essere riconosciuti, se non nelle forme e modalità eventualmente previsti dalle disposizioni che regolano la formazione regolamentata.

Di norma, il valore del credito formativo viene definito dal soggetto attuatore, attraverso la valutazione degli apprendimenti della persona che lo richiede, in rapporto al contenuto dell'attività formativa.

Fa eccezione il caso in cui il valore dei crediti è stato definito a priori:

- da specifici atti regionali o nazionali, norme o protocolli tra le parti, che definiscono il riconoscimento automatico del valore attribuito a specifici apprendimenti, titoli o certificazioni;
- per effetto del possesso, da parte dell'individuo, di una o più certificazioni riferite a singole competenze. Tale condizione è soddisfatta solo nell'ambito di percorsi formativi riferiti a profili professionali ricompresi nel repertorio regionale e/o nel repertorio nazionale delle qualificazioni e articolati per competenze, laddove l'articolazione del corso consenta la riconduzione della certificazione posseduta a moduli, unità formative o unità formative capitalizzabili.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 7 del 31/03/2003	Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.
D.G.R. n. 396 del 3/04/2018	Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento.
D.G.R. n. 103 del 08/02/2021	Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
D.G.R. n. 83 del 31/01/2022	Approvazione della bozza di Convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la <i>Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales</i> , nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze.
P.D. n. 942 del 23/02/2022	Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle D.G.R. n. 103/2021 e n. 83/2022.
P.D. n. 3374 del 8/06/2022	Approvazione della procedura per la manutenzione e l'aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali, in attuazione dell'art. 7 delle disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali approvate con D.G.R. n.103 in data 8 febbraio 2021.
P.D. n. 4177 del 18/07/2022	Approvazione, in attuazione dell'art. 13 della deliberazione della Giunta regionale n. 103/2021, delle disposizioni per la certificazione delle competenze per lo svolgimento delle funzioni a presidio della erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione e l'iscrizione agli elenchi regionali.
D.G.R. n.1175 del 10/10/2022	Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della D.G.R. n. 1940/2004.
P.D. n. 2752 del 12/05/2023	Approvazione, in attuazione dell'art. 4 delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale, delle linee guida ad uso dei soggetti attuatori.
D.G.R. n.404 del 26/04/2023	Approvazione di modifiche alla D.G.R. n.103/2021.
P.D. n. 2805 del 15/05/2023	Sostituzione dell'Allegato n. 1 al P.D. n. 942/2022.

3.21 Veneto¹⁴⁶

Quadro introduttivo

Lo sviluppo delle competenze delle persone si colloca al centro delle politiche dei programmi regionali. Per tale ragione, con Delibera di Giunta n. 627 del 27 maggio 2022, è stato approvato il "Quadro di riferimento ed indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" quale riferimento per l'attuazione delle politiche regionali della formazione e del lavoro.

I tre elementi che costituiscono il Sistema Regionale delle Competenze sono:

- 1) il Repertorio regionale degli standard professionali, articolato in profili professionali rilevanti per il Veneto e connessi al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali;
- 2) i dispositivi per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) e i relativi strumenti di supporto, definiti in coerenza agli standard minimi previsti dal D.Lgs. n. 13/2013, dal D.I. del 30/06/2015 e dalle Linee guida per l'interoperatività dei soggetti titolari adottate con D.I. del 5/1/2021;
- 3) il Repertorio regionale della Formazione regolamentata da norme nazionali-regionali.

L'insieme dei Dispositivi attuativi per la individuazione, validazione e certificazione delle competenze è finalizzato a dare attuazione ai processi e alle procedure di IVC secondo le finalità e gli orientamenti strategici della Regione del Veneto, nel quadro delle norme nazionali. Nella predisposizione dei dispositivi, da parte delle strutture regionali competenti, viene assicurata la massima continuità con quelli già resi disponibili per la prima attuazione della procedura di certificazione nell'ambito della Direttiva "Percorsi" (D.G.R. n. 527/2020) per l'ambito formale, estendendo indirizzi e strumenti anche al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione delle competenze acquisite da esperienza, in contesti non formali e informali. Gli Elementi costitutivi dei dispositivi di IVC della Regione del Veneto sono stati declinati nel D.D.R. n.161 del 15/02/2023.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La Regione del Veneto ha approvato con proprio provvedimento deliberativo n. 937 del 10 giugno 2014 il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Regione Lombardia prevedendo e disciplinando il recepimento dalla Regione Lombardia del Quadro regionale degli standard professionali e degli Standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Con D.G.R. n. 1067 del 24 giugno 2014 è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento del Servizio di revisione e integrazione del Repertorio adottato. Erano infatti necessarie integrazioni per assicurare la rispondenza con le specifiche caratteristiche del sistema socio produttivo regionale e adattamenti volti a garantire l'interoperabilità con il Repertorio nazionale.

A ottobre 2015, a conclusione del servizio realizzato, il Repertorio revisionato e integrato denominato Repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), è stato caricato e reso consultabile sul portale di Clic lavoro Veneto¹⁴⁷.

Il Repertorio regionale di standard professionali (RRSP) propone un elenco di profili professionali significativi per il mercato del lavoro territoriale e descritti per competenze per favorire la rappresentazione condivisa delle competenze richieste e riconosciute dal mercato del lavoro. Le competenze componenti il RRSP sono competenze tecnico-professionali ossia riconducibili ad attività e risultati riconosciuti e riconoscibili nei contesti di lavoro e relativi elementi di conoscenze e abilità.

¹⁴⁶ Si ringraziano: Claudia Bettin - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Leandra Pelle - Enaip Veneto, Viviana Lani - Fondazione Lepido Rocco, Adelmo Bariviera - Fondazione Lepido Rocco, Chiara Di Iorio - Ergon, per la disponibilità all'intervista.

¹⁴⁷ Si veda <https://rrsp.cliclavoroveneto.it/>.

Il RRSP è uno strumento dinamico ed evolutivo, ovvero aperto ad accogliere nuovi profili professionali e ad integrare la rappresentazione delle professioni di specifici settori economici territoriali, ma anche sensibile a recepire il fabbisogno di competenze che il mercato del lavoro potrà esprimere nel prossimo futuro.

Non fanno parte del RRSP le professioni regolamentate o normate il cui accesso al mercato del lavoro è subordinato al rilascio di specifici certificati di abilitazione o di specifiche leggi che regolano l'esercizio delle singole professioni.

I profili professionali del RRSP sono aggregati nei 24 Settori economici professionali (SEP) così come definiti dal "Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze" nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.I. 30 giugno 2015; è referenziato alla Classificazione Nazionale delle professioni ISTAT, alla Classificazione nazionale delle attività economiche ATECO, a processi e sottoprocessi di lavoro sulla base di Aree di attività (ADA).

Il RRSP intende contribuire a descrivere il fabbisogno di competenze delle professioni, equilibrare meglio l'offerta di percorsi di formazione professionali ed esigenze del mercato del lavoro e concorrere sempre più al processo di integrazione tra istruzione, formazione e lavoro al servizio dei cittadini. Il RRSP intende essere così strumento di riferimento per:

- individuare gap di competenze e approfondire l'analisi di fabbisogni di competenze sia con le aziende sia con le persone;
- supportare i servizi di orientamento e costruire progetti professionali personali basati sulle competenze;
- realizzare servizi di incontro domanda-offerta di competenze;
- progettare percorsi formativi anche di tirocinio finalizzati all'acquisizione di specifici apprendimenti;
- validare competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale;
- certificare competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale.

Il Repertorio costituisce quindi la base imprescindibile per poter avviare l'implementazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dal cittadino così come previsto dalla D.G.R. n. 627 del 27 maggio 2022 ed è il riferimento comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il *lifelong learning*.

Manutenzione ed evoluzione

Il Repertorio della Regione Veneto è stato oggetto di revisione nell'ultimo triennio, sia in termini di contenuti che di standard descrittivi per cui risulta aggiornato. È contenuto nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e al suo interno condivide tutti gli standard di descrizione nazionale.

Il Repertorio segue una procedura di manutenzione che è stata ridefinita attraverso D.G.R. n. 675 del 26/05/2020 al fine di renderla più semplice e lineare.

L'obiettivo della Regione Veneto è rendere il Repertorio un oggetto a cui possano rivolgersi più soggetti per differenti finalità. Per renderlo più accessibile la Regione ha ampliato la platea di soggetti terzi che possono fare richiesta di aggiornamento:

- Strutture regionali;
- Enti locali;
- Camere di commercio, industria e artigianato e loro unioni regionali;
- Parchi, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette;
- Istituti di istruzione statale, università pubbliche, consorzi interuniversitari di ricerca;
- Enti e istituzioni di ricerca pubblici;
- Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- Federazioni nazionali, ordini, collegi e consigli professionali;
- Imprese e loro consorzi e reti;
- Organismi accreditati per i servizi al lavoro;
- Organismi accreditati per la formazione;
- Associazioni datoriali e sindacali;
- Enti bilaterali;
- Altro.

I soggetti elencati possono presentare richieste di integrazione del Repertorio o di modifica di profili già presenti.

Non è accoglibile la richiesta di modifica intesa come mera riformulazione/revisione di una o più competenze o di uno o più elementi costitutivi della competenza (abilità e conoscenze), presenti in un profilo già esistente nel RRSP. Questa tipologia di modifica rientra in un'attività periodica di manutenzione del RRSP finalizzata ad adeguare i profili professionali già descritti alle trasformazioni che si verificano nel mondo del lavoro. Tale attività viene garantita dalla Regione attraverso una manutenzione programmata e ordinaria del Repertorio stesso.

La procedura di aggiornamento del RRSP si articola nelle seguenti fasi:

- Presentazione della richiesta di integrazione/modifica di profili professionali nel RRSP da parte di un soggetto richiedente compilando apposito modulo disponibile online e inviando una PEC alla Regione;
- Esame della documentazione ricevuta da parte della Direzione Lavoro in base ai criteri della completezza, correttezza, coerenza;
- Elaborazione tecnica realizzata dai competenti uffici regionali i quali possono decidere di avvalersi delle opportune risorse professionali (esperti del mondo del lavoro, esperti del sistema formativo ecc.) necessarie per la descrizione del profilo professionale e/o delle sue parti costitutive, oggetti di richiesta di integrazione/modifica;
- Validazione finale da parte della Sottocommissione Politiche del Lavoro/Sottocommissione della CRCPS da istituire ad hoc individuata dalla Regione.

L'esito della procedura è formalizzato con un decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

Le strutture coinvolte nell'attuazione della procedura sono:

- La Direzione Lavoro – Regione del Veneto con le seguenti funzioni: garantire il corretto svolgimento della procedura, esaminare la documentazione, effettuare l'elaborazione tecnica, predisporre l'atto amministrativo;
- L'Organismo di concertazione individuato dalla Regione Veneto con le seguenti funzioni: controllare l'andamento della procedura, esaminare la documentazione, validare.

Con l'obiettivo di assicurare il costante allineamento al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), i profili vengono modificati a seguito delle evoluzioni che dovessero manifestarsi in quel contesto. I profili potranno inoltre essere modificati a fronte di un'iniziativa della Regione volta ad assicurare, periodicamente, la manutenzione del RRSP.

Nell'attività di manutenzione del Repertorio la Regione Veneto ha effettuato un focus su quali fossero i processi meno forniti rispetto alle esigenze del mercato e del tessuto regionale. In alcuni casi Regione stessa si è attivata interrogando referenti significativi (ad es. nel settore dell'occhialeria e del turismo) al fine di raccogliere le necessità di aggiornamento e revisione.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

I servizi sono erogati da esperti in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati:

- Esperti impegnati in "accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze", con qualifica/titolo di studio di V livello EQF e con esperienze di lavoro, maturate nell'ambito dei servizi al lavoro e/o della formazione/ orientamento, di almeno di 3 anni nelle seguenti attività:
 - ricostruire le esperienze;
 - precodificare le competenze.
- Esperti impegnati in "pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che svolgono il ruolo di referente e responsabile del processo di valutazione, con qualifica/ titolo di studio di V livello EQF e con esperienze di lavoro, maturate nell'ambito dei servizi al lavoro e/o della formazione/orientamento, di almeno di 3 anni in almeno 2 delle seguenti attività:
 - Informazione e accoglienza del candidato;
 - Verifica dei requisiti di accesso;
 - Identificazione dei fabbisogni formativi e/o di servizi al lavoro.
- Esperti impegnati in "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", con esperienze di lavoro di almeno 5 anni negli ultimi 7 nel processo lavorativo o nel coordinamento del processo lavorativo riferibile alla qualifica oggetto di certificazione.

Nel sistema prefigurato dalla D.G.R. n. 627 è la Regione ad assumere la responsabilità di selezionare, formare, mantenere in efficienza gli elenchi relativi ai tre esperti delle funzioni principali, con la possibilità che le due funzioni di "supporto e accompagnamento" e di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" possano essere riconosciute anche alla stessa persona.

Con DDR n. 64 del 20 gennaio 2023 la Regione ha quindi avviato una procedura di candidature per partecipare a corsi di formazione per esperti nell'ambito dell'attuazione del sistema IVC regionale, così da poter poi richiedere l'inserimento in apposito elenco.

I percorsi dedicati a ciascuna delle tre funzioni hanno una durata massima di 14 ore complessive ed è organizzata in moduli brevi in sequenza.

La Commissione di esame

La D.G.R. n. 627 del 26 maggio 2022 e il D.D.R. n. 161 del 15/02/2023 definiscono i criteri di composizione e di funzionamento della Commissione d'esame sullo spunto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1377 del 16 settembre 2020.

La procedura finalizzata al rilascio della certificazione di una qualifica si realizza mediante l'attivazione di una Commissione d'esame che comprende un Operatore impegnato nella funzione di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" e un Operatore impegnato nella funzione di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale". Nella Commissione d'esame interviene un funzionario regionale che ricopre il ruolo di Presidente, con funzione di presidio della regolarità formale delle procedure di accertamento. A questi possono essere affiancati ulteriori ruoli con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio previste nel corso della progettazione e della realizzazione delle prove. Tali ruoli e le relative caratteristiche (requisiti, responsabilità ecc.) sono definiti in funzione degli specifici ambiti di erogazione dei servizi. L'attività di valutazione è riservata agli operatori che svolgono le funzioni previste dai dispositivi IVC del Veneto.

La Commissione d'esame si occupa della progettazione e della realizzazione di apposite prove, tra le quali è compresa, sempre, una prova tecnico pratica – prestazionale che riflette situazioni lavorativo professionali, integrata da una prova scritta o orale.

Enti titolati

In Regione del Veneto l'erogazione dei servizi è affidata a:

- Centri per l'impiego pubblici, di cui si valorizza la presenza diffusa nel territorio, il rapporto con i cittadini, l'esperienza in materia di servizi per il lavoro;
- Operatori accreditati ai servizi per il lavoro e Organismi accreditati per la formazione, individuati quali "soggetti titolati" tramite specifica procedura, ritenuti fondamentali per la realizzazione di un servizio organizzativamente flessibile e tecnicamente qualificato.

La Regione si riserva di valutare l'inserimento di altri soggetti nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento nazionale.

Beneficiari

I destinatari dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono i cittadini residenti o domiciliati in Veneto che:

- hanno compiuto 18 anni;
- hanno maturato esperienze pertinenti ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale dei profili professionali (RRSP) o ad una o più competenze ad esso afferenti.

Ulteriori requisiti potranno essere individuati in relazione a finalità di sostegno e a interventi di politiche di qualificazione di cittadini e lavoratori attraverso appositi Avvisi.

Per la prima attuazione il target di riferimento è stato quello dei disoccupati adulti come previsto da bando.

La direzione intrapresa in Regione Veneto è quella di organizzare i servizi di IVC a sostegno delle politiche attive del lavoro. Come andrà verso tale direzione dipenderà da coloro che organizzano l'attuazione delle politiche attive del lavoro e non dal sistema di IVC che è un'altra tipologia di servizio.

In Regione Veneto è presente un ufficio dedicato alle attivazioni sociali e di conseguenza esistono interventi differenziati in base agli obiettivi specifici del programma regionale del fondo europeo.

Nel programma GOL il servizio di IVC si intende come alternativo alle misure di cui al Percorso 3 per i beneficiari che abbiano maturato competenze idonee nell'ambito di apprendimenti in contesti non formali ed informali. Il servizio è quindi finalizzato ad assicurare l'accesso alla certificazione della competenza o dell'intera qualifica, da parte dei beneficiari, senza obblighi formativi.

Il progetto di sperimentazione di certificazione delle competenze professionali in ambito turistico (di cui al D.D.R. della Direzione Turismo n. 145/2022) è finalizzato a sperimentare le modalità di erogazione dei servizi di IVC volti al conseguimento del Certificato relativo alla competenza "Realizzare servizi di sala" afferente al profilo professionale di "Operatore dei servizi di sala" del RRSP e sono quindi rivolti ad un'utenza costituita da persone provenienti in egual misura da ambiti di apprendimento formale (ITS) e ambiti di apprendimento non formale ed informale (esperienze lavorative in ambito ristorativo).

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

La Regione Veneto utilizza come procedura standardizzata quella definita dalla D.G.R. n. 627 del 2022 e declinata nel D.D.R. n. 161 del 2023. Questi provvedimenti sono stati condivisi con le parti sociali.

Attività informativa e formativa

I beneficiari vengono a conoscenza del servizio di IVC nel momento in cui vengono presi in carico dai soggetti titolari per l'attuazione di una politica attiva.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

L'insieme unitario dei dispositivi per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze è finalizzato a supportare la crescita professionale e l'inserimento lavorativo delle persone attraverso la messa in trasparenza, la valorizzazione e l'attestazione delle competenze che le persone possiedono.

Attraverso l'adozione di questi dispositivi le persone potranno essere accompagnate:

- nella ricostruzione delle esperienze che hanno condotto allo sviluppo delle loro competenze e, quando ve ne siano le condizioni, ad esibire la certezza di queste competenze attraverso la presentazione di un documento che le attesta;
- nell'individuazione delle competenze non adeguatamente sviluppate e che costituiscono quindi il "fabbisogno formativo" a cui rispondere attraverso un'azione formativa o un'esperienza lavorativa;
- nella costruzione di percorsi di avvicinamento al lavoro nei casi in cui la crescita professionale rappresenta un elemento necessario.

Con l'adozione dei dispositivi di IVC le imprese potranno:

- disporre di uno strumento che dà certezza delle competenze che le persone presentano;
- supportare la costruzione di piani e progetti di formazione in grado di sviluppare le competenze di cui registrano il fabbisogno;
- facilitare la proposizione di indicazioni per la realizzazione di una formazione coerente con le esigenze delle imprese.

L'insieme unitario dei dispositivi per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze:

- si caratterizza, in Regione del Veneto, per la sua connotazione di servizio reso concreto attraverso un processo operativo che facilita la partecipazione delle persone e in cui è prestata una cura particolare agli aspetti di comunicazione e di relazione tra operatori e utenti del servizio;
- è definito in tutte le sue parti in coerenza con quanto disposto dalle "Linee guida per l'interoperabilità dei soggetti titolari" approvate con D.I. del 5/1/2021;
- adotta, nelle attività di valutazione previste, i principi di terzietà, indipendenza e autonomia.

I servizi di individuazione e validazione e certificazione (IVC) delle competenze sono erogati nel rispetto degli indicatori, soglie e modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi (anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni) definiti per ciascuna fase nelle Linee guida per l'interoperatività dei soggetti titolari, approvate con il D.I. del 5/1/2021.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

Preliminarmente all'avvio del processo di IVC è prevista l'attivazione di una fase di accoglienza finalizzata a fornire informazioni utili a favorire la consapevolezza dei contenuti e degli esiti dei diversi servizi disponibili.

In questa fase si svolgono le seguenti attività:

- informazione alle persone sul significato e l'articolazione dei servizi;
- comunicazione di modalità, tempi e impegni previsti;
- verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione della persona ai servizi;
- acquisizione della domanda da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.

Le attività sono svolte da operatori che possono o meno coincidere con gli operatori impegnati nell'erogazione dei diversi servizi di IVC.

È prevista la sottoscrizione di un documento di adesione che viene conservato dal soggetto titolato.

Il servizio di individuazione delle competenze è finalizzato a raccogliere, analizzare, sistematizzare e documentare le esperienze relative alle competenze, acquisite nei diversi ambiti di apprendimento e corrispondenti agli standard dei profili del RRSP, che la persona intende sottoporre a validazione e/o a certificazione. La persona che accede a questo servizio viene supportata nell'identificare le esperienze che hanno prodotto le sue competenze e nel produrre e raccogliere testimonianze oggettive di queste esperienze (le "evidenze").

Quando il servizio è attuato con riferimento alle competenze acquisite in ambito non formale e informale le attività previste consistono nel:

- ricostruire le esperienze;
- pre-codificare le competenze con riferimento ai profili di interesse per la validazione;
- individuare le "evidenze" che testimoniano le competenze e fornire alla persona le indicazioni utili a raccogliercle/producrle;
- comporre il Dossier delle evidenze, che descrive i risultati di apprendimento e le evidenze ad essi collegati, raccogliendo la relativa documentazione;
- redigere il Documento di trasparenza.

Nel caso non si rilevino le condizioni minime di successo per le successive fasi di validazione e/o certificazione alla persona viene consigliata l'interruzione del servizio.

Quando il servizio è attuato con riferimento alle competenze acquisite in ambito formale le attività previste consistono nel:

- raccogliere e registrare gli esiti delle valutazioni realizzate, durante e/o alla conclusione del percorso formativo, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze, riferibili a profili del RRSP, sviluppate nell'ambito dell'attività formativa;
- redigere il Documento di trasparenza.

La fase di validazione delle competenze

Questo servizio è finalizzato ad attestare, attraverso la valutazione delle evidenze che la persona ha prodotto, il possesso di competenze riferite agli standard professionali dei profili del RRSP. La persona sottopone a valutazione le evidenze che ha prodotto e che sono contenute nel Dossier. Di queste viene valutato il valore e la pertinenza con riferimento alle competenze da attestare.

In Regione Veneto la fase di validazione è basata esclusivamente su un esame documentale e un'analisi del dossier senza prevedere alcuna tipologia di prova da somministrare ai soggetti.

Le attività che si realizzano consistono nel:

- analizzare le evidenze precedentemente raccolte;
- valutare tali evidenze mediante esame tecnico;
- formalizzare gli esiti della valutazione;
- informare la persona dei risultati della valutazione, del conseguimento o meno del "Documento di Validazione" e delle modalità per accedere al servizio di certificazione;
- erogare informazioni utili ad orientare la persona verso altri servizi/attività per l'accesso alla procedura di certificazione.

Svolgono tali attività gli operatori impegnati nella funzione di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che possono, nel caso lo ritengano opportuno-necessario a qualificare l'attività di

accertamento, avvalersi del contributo di un Operatore che svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

Quando la valutazione ha un esito positivo, la persona acquisisce un'attestazione consistente nel "Documento di validazione", di cui all'Allegato B al D.I. del 5/1/2021 "Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari", con valore di parte seconda.

La procedura di certificazione

Il Servizio è finalizzato ad accertare il possesso di competenze, abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di un intero profilo del RRSP o di singole competenze in cui questo si articola. La persona partecipa ad un processo di valutazione delle competenze che possiede e che sono state precedentemente identificate e validate.

Le attività che si realizzano, differenziate in funzione dell'obiettivo di certificazione (intero profilo o singole competenze), consistono nel progettare e realizzare le prove di valutazione e formalizzare i loro esiti. Si esplicano attraverso:

- un colloquio tecnico, quando si tratta di verificare il possesso di abilità e conoscenze corrispondenti ad una o più competenze di un profilo professionale del RRSP. Il colloquio esplora ed esamina le attività e le esperienze sviluppate nell'ambito di percorsi formativi e/o professionali, in modo da consentire la valutazione delle singole competenze di riferimento. Può essere integrato da una prova;
- un esame, quando si tratta di verificare il possesso delle abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di tutte le competenze di un profilo professionale del RRSP. L'esame consiste di una prova tecnico pratica (prestazionale) integrata da una prova scritta o orale. È organizzato in modo tale da consentire la valutazione delle singole competenze costitutive del profilo.

La Regione definisce i requisiti per l'accesso al colloquio tecnico e all'esame nell'ambito dei diversi contesti di apprendimento nei quali trova applicazione il servizio di certificazione. Sia per il colloquio tecnico che per l'esame, oggetto, modalità di svolgimento, livelli di prestazione accettabili e criteri di valutazione sono definiti in sede di progettazione dell'esame in funzione delle caratteristiche tipiche dei contesti tecnico-organizzativi e dei processi lavorativo-professionali in cui si esercitano le competenze da accertare.

Gli operatori che svolgono tali attività sono gli operatori impegnati nelle funzioni di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" e di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale".

Quando la valutazione ha un esito positivo, la persona acquisisce un'attestazione consistente nel "Certificato di competenze" o nel "Certificato di qualifica professionale", a seconda che l'esito positivo della valutazione riguardi singole competenze o tutte le competenze di un profilo professionale del RRSP. Il Certificato di competenze può essere rilasciato sia in esito ad un processo valutativo relativo ad una sola competenza che nel caso di un processo valutativo relativo all'intero profilo rispetto al quale la persona ha dimostrato il possesso solo di alcune competenze.

Il Certificato ha valore di parte terza.

La Regione definirà con successivi atti le condizioni per il conseguimento di un Certificato di qualifica professionale a partire dai Certificati di competenze acquisiti dalle persone.

La programmazione della messa in disponibilità dei servizi sopra descritti e dei relativi strumenti operativi, compresi i sistemi informativi di supporto, è operata attraverso appositi atti di pianificazione raccordati alla più generale programmazione degli interventi e delle politiche di sostegno allo sviluppo delle competenze dei cittadini e dei lavoratori; essi possono prevedere risorse a sostegno della loro erogazione nei confronti di specifiche categorie di utenza.

Nell'ambito del programma GOL, la Regione ha sostenuto delle bilaterali con unità di missione al fine di stabilire quale fosse il concetto di formato e l'attestazione da rilasciare ai beneficiari del programma in tutte le fasi di erogazione dei servizi. Questo strumento ha come obiettivo quello di permettere alla Regione di prendere atto dei traguardi raggiunti dal beneficiario attraverso il rilascio di un'attestazione del risultato degli apprendimenti. Il format di tale documento è stato pensato dalla Regione in maniera tale che possa essere il più vicino possibile al format previsto dalla normativa nazionale in materia di IVC affinché tali attestazioni possano essere riconoscibili, acquisibili, integrabili fra loro.

Costi e tempi

I costi dei servizi sono determinati in relazione alla Unità di costo standard definite nell'ambito dei servizi al lavoro. Per la loro applicazione la durata minima e massima dei singoli servizi è stabilita nell'ambito dei provvedimenti operativi.

Il costo dei servizi è a carico di risorse pubbliche nei limiti e alle condizioni definite negli atti di programmazione delle politiche formative e del lavoro.

All'interno del programma GOL, il servizio di IVC (ricodotto al LEP E) è quantificato in 10 ore, all'interno della misura di orientamento specialistico. Ha un costo orario di € 37,30/h.

Sistemi informativi

La Regione Veneto sta lavorando alla costruzione di un sistema informativo per i servizi di IVC. Tutti i sistemi informativi a livello regionale sono coordinati e implementati da Veneto Lavoro. L'idea alla base è quella della costruzione di applicativi multifunzionali, che servano alla selezione dei titolari, alla manutenzione degli elenchi, alla registrazione dell'esito dei servizi partendo dal Repertorio, a facilitare l'interoperatività tra soggetti.

Attualmente tutte le certificazioni rilasciate sono gestite dalla Regione che le firma, le archivia e le mette in condivisione.

La presenza di un sistema informativo di registrazione dell'erogazione dei servizi servirà anche per consentire a Regione Veneto il monitoraggio del servizio, per il quale è istituita apposita Cabina di Regia, presieduta dal Direttore dell'Area cui afferiscono le politiche del lavoro e della formazione o da un suo delegato, che ne cura anche la convocazione, ed è partecipata:

- da un referente di ciascuna delle Direzioni dell'Area competenti alla definizione e gestione del sistema regionale delle competenze;
- da un referente di ciascuna delle strutture operative dell'Area competenti alla definizione e gestione dei dispositivi di IVC Veneto;
- da referenti del CRCPS rappresentativi delle parti sociali e datoriali, in numero massimo di 4.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Il tema del riconoscimento dei crediti formativi è stato introdotto con legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e ss.mm.ii. Su richiesta della persona la procedura di validazione delle competenze può essere ottenuta in vista del riconoscimento di crediti formativi.

Nonostante sia un punto cardine sul versante pratico a livello regionale è difficile da applicare tale principio perché subentra la discrezionalità delle scuole, degli organismi di formazione e delle università.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 3 del 13/03/2009 e ss.mm.ii.	Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.
D.G.R. n. 1758 del 16/06/2009	Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze.
D.G.R. n. 2895 del 28/12/2012	Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
D.G.R. n. 937 del 10/06/2014	Adozione schema di Protocollo di Intesa per la collaborazione in materia di standard professionali e formativi ai fini della validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona. Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze".

Segue

D.G.R. n. 310 del 14/03/2017	Approvazione della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) – Anno 2017. Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
D.G.R. n. 675 del 26/05/2020	Revisione della Procedura di aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) – Anno 2020. Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27/04/2021	Sistema regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze – Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione, nell'ambito dei progetti finanziati per l'azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale della Direttiva "Percorsi" di cui alla D.G.R. n. 527/2020.
D.D.R. n. 330 del 05/05/2021	Attuazione di quanto disposto dal D.D.R. n. 313/2021: processo di attivazione dei soggetti titolati e relativi strumenti operativi.
D.D.R. n. 887 del 15/10/2021	Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 313 del 27/04/2021 "Sistema regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze - Indirizzi operativi e requisiti minimi di esecuzione per la prima attuazione della procedura di certificazione, nell'ambito dei progetti finanziati per l'azione 1.a) Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale della Direttiva "Percorsi" di cui alla D.G.R. n. 527/2020". Approvazione delle Linee Guida per la compilazione e lettura del certificato di qualifica e del modello di certificato di qualificazione professionale (ottobre 2021).
D.G.R. n. 627 del 27/05/2022	Sistema regionale delle competenze: quadro di riferimento e indirizzi per l'attuazione. Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", come modificata da L.R. n. 38 del 31 ottobre 2018 e legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto".
D.G.R. n. 906 del 26/08/2022	D.G.R. n. 627/2022 "Quadro di riferimento ed indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze". Approvazione linee guida per l'erogazione dei servizi di IVC nell'ambito del progetto di sperimentazione delle competenze professionali in ambito turistico.
D.D.R. n. 64 del 20/01/2023	Avviso per la presentazione di candidatura per la partecipazione a corsi di formazione per esperti di IVC.
D.D.R. n. 161 del 15/02/2023	Elementi costitutivi dei dispositivi di IVC della Regione del Veneto.
D.D.R. n. 668 del 04/07/2023	Approvazione delle Linee Guida nell'ambito della sperimentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione (IVC) delle competenze professionali del settore turistico per i progetti di Work Experience di cui alla D.G.R. n. 1321 del 25 ottobre 2022. D.G.R. n. 627 del 27 maggio 2022 "Quadro di riferimento ed indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze".

Conclusioni

Gli esiti del primo monitoraggio relativo all'attuazione nelle Regioni e Province autonome degli standard di sistema e all'operatività dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, offrono importanti informazioni su quanto sia stato raggiunto a dieci anni dalla pubblicazione del decreto legislativo n.13 del 2013 e a due anni dalla pubblicazione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del SNCC. L'evoluzione dei dispositivi regionali di certificazione delle competenze si pone come elemento fondamentale nel quadro dei servizi necessari alla piena attuazione delle politiche attive e all'esercizio effettivo del diritto all'apprendimento permanente in ogni fase e ambito della vita, nell'ottica della costruzione di un sistema condiviso, territorialmente integrato e coordinato a livello nazionale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. I dati emersi dall'attività di rilevazione effettuata nel 2022 indicano che i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze a livello delle singole Regioni e Province autonome, seppure con livelli diversificati di avanzamento per alcuni standard, sono delineati in tutte le amministrazioni e nella maggior parte dei casi sono attivi e/o in fase di sperimentazione nell'ambito della cornice nazionale dei servizi di politica attiva del lavoro. Il sistema dell'apprendimento permanente è ora normativamente attrezzato per supportare i processi auspicati dalle strategie europee e nazionali anche se la sua messa a sistema necessita di ulteriori investimenti di natura strutturale.

Il panorama dei servizi di IVC può essere definito come un sistema al contempo "unitario e plurivoco", in cui se da un lato è possibile evidenziare una sostanziale coerenza di fondo rispetto agli standard minimi e ai LEP definiti dalla normativa attuativa del D.Lgs. n. 13/2013, dall'altro sono evidenziabili gli effetti delle differenze di implementazione, ascrivibili alle caratteristiche strutturali e di policy making proprie dei diversi contesti locali. Nel complesso sono stati raggiunti importanti risultati grazie ai grandi sforzi compiuti dalle Regioni e dalle P.a. per allinearsi alla normativa vigente e assicurare la conformità alle disposizioni in materia di accesso e fruizione dei servizi di IVC.

I servizi risultano attivi o in corso di sperimentazione in 18 Regioni, seppure risulti essere differente ad oggi l'ampiezza dell'effettivo ambito applicativo. L'obiettivo ultimo del sistema, relativo all'accesso aperto a tutti i cittadini, sarà soddisfatto pienamente, su tutto il territorio nazionale, nei tempi previsti dalle varie amministrazioni essendo, come immaginabile, questione in divenire, interessata da esigenze di progressività. In molte Regioni e P.a. è stato delineato un percorso per gradi, individuando target privilegiati mediante appositi avvisi/bandi sperimentali.

Le fasi di accoglienza¹⁴⁸ e individuazione¹⁴⁹ delle competenze risultano essere quelle maggiormente delineate, anche dal punto di vista procedurale, mentre le fasi di validazione e certificazione¹⁵⁰ da apprendimenti non formali e informali, sia pur definite, trovano limiti oggettivi di natura quantitativa nella dotazione delle risorse professionali a presidio delle funzioni e, in alcuni casi, del complessivo processo amministrativo in capo alle Regioni e Province autonome. In effetti, laddove accoglienza, informazione e messa in trasparenza non hanno dirette conseguenze in termini di atti pubblici, validazione e certificazione esitano in atti con valore giuridico, richiedendo un insieme di condizioni di processo che impattano in modo rilevante sugli stessi assetti organizzativi degli enti titolari. Ciò spiega in sé il procedere progressivo della implementazione delle procedure, che richiede approcci improntati al riferimento della sostenibilità dell'azione amministrativa.

La fase di certificazione prevede sempre l'attivazione di uno specifico esame che, sulla base delle scelte dell'ente titolare, può essere svolto congiuntamente agli esami predisposti per la formazione di tipo formale

¹⁴⁸ In cui troviamo: 11 Regioni e P.a. con LEP attuati e servizi operativi: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana, Umbria.; 7 Regioni con LEP attuati e servizi in sperimentazione: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto; 3 Regioni con LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi: Calabria, Campania, Molise. Si segnala che la Regione Calabria è in fase di elaborazione delle linee guida per l'implementazione dei servizi a livello regionale che saranno decretate entro il 2023 e la Regione Campania, pur non aveva ancora avviato l'erogazione dei servizi di IVC per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, ha regolamentato quasi tutti gli standard. Le informazioni di dettaglio sono rinvenibili nelle schede monografiche regionali.

¹⁴⁹ In cui troviamo: 10 Regioni e P.a. con LEP attuati e servizi operativi: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, P.a. di Bolzano, P.a. di Trento, Toscana; 8 Regioni con LEP attuati e servizi in sperimentazione: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Umbria; Veneto; 3 Regioni con LEP in fase di realizzazione e servizi non attivi: Calabria, Campania, Molise.

oppure/o anche in sessioni dedicate esclusivamente al sistema di IVC. La procedura di certificazione delle competenze riferita ad apprendimenti non formali e informali segue di norma il processo di individuazione e validazione, potendo realizzarsi in fasi distinte, anche distanziate nel tempo, oppure in un servizio unico e integrato. La certificazione delle competenze negli ambiti di apprendimento formale è operativa in tutte le Regioni e P.a., risultando però in diversi casi ancora oggetto di norma discendente dalla legge n. 845/1978, come recepita nel tempo dalle singole amministrazioni attraverso proprie leggi e regolamenti. La transizione ad un approccio omogeneo (ovvero il generalizzato ricorso, indipendentemente dal tipo di apprendimento, a commissioni basate sul D.Lgs.n. 13/2013) è un processo in divenire nella maggior parte delle Regioni e P.a., sia per ragioni di natura normativa (necessità di rilegificazione/revisione della materia), sia per vincoli dettati dalla scarsa disponibilità di risorse professionali dotate delle necessarie competenze di gestione delle funzioni definite con i LEP. Per quanto concerne lo stato di attivazione della fase di certificazione delle competenze a seguito di un percorso di validazione 10 Regioni e Province autonome hanno il servizio a regime almeno su specifici insiemi di qualificazioni e/ target di destinatari (incluso il ricorso a IVC in fase di abilitazione degli operatori allo svolgimento delle relative funzioni) e 8 ne vedono l'esercizio in fase di sperimentazione, tre le Regioni che non hanno ancora avviato il sistema di IVC (cfr. paragrafo 2.1).

In relazione al riconoscimento dei crediti formativi, il sistema è attivo in tutte le Regioni e P.a. per quanto concerne gli apprendimenti formali; molte sono le amministrazioni che hanno integrato le procedure di riconoscimento nel quadro complessivo dell'IVC, alcune risultando ad oggi in fase di aggiornamento. Il riconoscimento dei crediti, parte della competenza esclusiva di Regione e P.a. in materia di formazione professionale, rappresenta in diversi contesti una "via propedeutica e/o complementare" ai servizi di validazione e certificazione, consentendo consistenti apprendimenti di sistema (esercizio da parte degli operatori di messa in trasparenza e valutazione; pubblicizzazione verso i destinatari finali della possibilità di valorizzazione delle esperienze maturate; orientamento degli organismi formativi alla gestione di percorsi variamente individualizzati), utile risorsa a sostegno della graduale messa a regime di quanto previsto dal D.Lgs. n. 13/2013. Si evidenzia un buon grado di standardizzazione delle procedure e delle attestazioni in esito alla fase di individuazione e validazione. Un aspetto che merita una nota di attenzione è relativo all'esigenza di sviluppare funzionalità dei sistemi informativi evolute, anche ai fini dell'integrazione nel sistema informativo unitario (cfr. paragrafo 2.6).

Analizzando in una lettura d'insieme l'intero quadro attuativo si può osservare che:

- tutte le Regioni italiane si sono dotate di un repertorio che identifica gli standard professionali, anche attraverso le diverse forme di 'traghettamento' o *maternage*¹⁵¹ da altri sistemi, di pertinenza regionale rispondenti agli elementi minimi identificativi e costitutivi delle qualificazioni, necessari a garantire la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione;
- tutte le Regioni e P.a. hanno integrato il proprio Repertorio nell'ambito del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali che rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni anche in termini di crediti formativi in chiave europea;
- tutti i repertori delle Regioni e P.a. sono disponibili online sui siti regionali (cfr. paragrafo 2.2), sono stati importati nel Repertorio Nazionale, nell'ambito del QNQR, e sono consultabili attraverso il sito dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, nella sezione "Atlante e Qualificazioni";
- il collegamento delle qualificazioni al SEP e alle Aree di Attività (ADA) dell'Atlante del lavoro è rinvenibile per tutti i repertori nel QNQR, ma non in tutti i siti regionali tale informazione è immediatamente reperibile. L'architettura dei singoli siti di riferimento e la composizione quanti-qualitativa degli elementi descrittivi delle singole qualificazioni è piuttosto variegata. In alcune Regioni e Province autonome è possibile consultare il repertorio attraverso una navigazione guidata, mentre in altre la consultazione richiede lo scarico degli atti ufficiali di approvazione;
- tutte le Regioni e P.a. hanno definito le procedure di aggiornamento dei repertori con specifici provvedimenti. Esse gestiscono l'inserimento di nuovi standard e la manutenzione (revisione, eliminazione) di quelli esistenti. Il processo di aggiornamento è sempre condotto dai livelli regionali competenti, che si avvalgono di gruppi tecnici appositamente costituiti. Gli aggiornamenti degli standard sono sempre approvati e pubblicati con appositi provvedimenti amministrativi. Di prassi, le Regioni prevedono procedure di aggiornamento aperte sulla base delle richieste pervenute da stakeholder dei territori di riferimento (cfr. Monografie regionali capitolo 3); in alcuni casi la procedura

¹⁵¹ Si veda paragrafo 2.2.

- di manutenzione prende avvio su iniziativa degli uffici competenti una volta all'anno con l'obiettivo di adeguare ed aggiornare gli standard regionali alle evoluzioni intervenute a livello nazionale;
- per quanto concerne i repertori regionali degli standard di percorso formativo (competenza esclusiva delle Regioni e P.a.), le modalità e il grado di dettaglio delle informazioni disponibili variano nelle diverse realtà locali. Il lavoro realizzato per l'implementazione dei riferimenti necessari all'ambito dei servizi di validazione e certificazione di competenze acquisite in ambito informale e non formale sta permettendo alle singole amministrazioni locali di aggiornare l'intero impianto degli standard, anche ai fini di un riallineamento nell'ambito del SNCC. Dalla interlocuzione con le singole Amministrazioni emerge come non sempre gli standard professionali e formativi siano elaborati e validati contemporaneamente;
 - sono 18 le Regioni/P.a. che hanno individuato un quadro unitario regionale delle condizioni di fruizione dei servizi di IVC, a queste si aggiungono tre Regioni che si dichiarano in fase di implementazione del quadro. Quelle che risultano avere i servizi operativi sono anche in linea con le indicazioni richieste dalle linee guida in merito alla necessità di strutturare sui siti istituzionali sezioni in cui siano reperibili la descrizione dei servizi e le relative procedure con l'indicazione della normativa nazionale di riferimento;
 - sono 19 le Regioni/P.a. che hanno definito le caratteristiche professionali a presidio delle diverse fasi dei servizi di IVC (cfr. paragrafo 2.4). L'analisi svolta ha approfondito gli aspetti relativi ai criteri e alle modalità di reclutamento del personale adibito al presidio delle diverse funzioni in particolare rispetto a due ambiti: definizione della qualificazione e/o dei requisiti di accesso alle funzioni relative agli standard di processo; previsione di modalità di verifica/accertamento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni. L'esame dello stato in essere mostra nel complesso che, il quadro relativo al personale abilitato all'esercizio delle funzioni di IVC conferma e meglio specifica il generale carattere "unitario e plurivoco" dello stato dell'arte, dove è possibile osservare che tutti i sistemi regionali in essere ad oggi attivi o in fieri fanno esplicito riferimento al "protocollo unitario" dato dalle funzioni di cui all'Allegato 8 del D.I. 30 giugno 2015 e relative Linee guida 5 gennaio 2021. Il carattere "plurivoco" si esprime in diversi aspetti che vanno dalla: a) definizione di riserve e/o requisiti di accesso all'esercizio delle funzioni per specifiche tipologie di personale; b) differenti scelte nella definizione delle qualificazioni e quindi anche nella relativa relazione con le attività e i risultati attesi delle ADA di riferimento; c) diversa denominazione degli standard professionali, con riferimento letterale o meno alle funzioni/ADA; d) presenza o meno di percorsi formativi a supporto della acquisizione delle qualificazioni, e scelta delle loro caratteristiche di coerenza e durata;
 - in merito alle funzionalità dei sistemi informativi le Regioni e P.a. sono in fase di implementazione differenziata. Nonostante la dorsale informativa unica di fatto non sia ancora operativa, sono diverse le amministrazioni che si dichiarano in fase di aggiornamento o revisione del proprio sistema informativo dedicato alla gestione dei dati relativa ai servizi di IVC ai fini del raccordo nazionale; un piccolo numero di Regioni dichiara di avere un sistema pronto per lo scambio dei dati con la dorsale unica; sono due le Regioni che non hanno ancora impostato il proprio sistema informativo in merito ai servizi di IVC (cfr. paragrafo 2.6);
 - passando alla disamina dei tre standard che affrontano i temi delle disposizioni amministrative in materia di semplificazione, di rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà delle fasi del processo di IVC, dei dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza in riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari: la quasi totalità delle Regioni e P.a. si dichiara allineata in merito alle disposizioni previste dalle Linee guida 2021. Si evidenzia, infatti, che l'accesso al servizio di IVC avviene con formale ed esplicita domanda della persona e viene assicurata la conformità alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali. Negli atti di recepimento della normativa nazionale sono definite le procedure a garanzia della collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi dell'intero processo. Per quanto concerne i regolamenti regionali in materia di dispositivi tecnici e procedurali, anche in funzione di specifiche sperimentazioni, sono individuati criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari;
 - in merito all'architettura delle scelte di titolazione compiute, nella loro autonomia, da Regioni e Province autonome si evidenzia una variabilità relativa alla esternalizzazione o meno dei servizi. Sono possibili in via teorica diverse architetture: a) totale ricorso a soggetti esterni per l'insieme delle funzioni, previa definizione di set di requisiti oggettivi e soggettivi, secondo modelli di accreditamento; b) esternalizzazione focalizzata solo su alcune funzioni; c) assunzione diretta da

parte delle Amministrazioni dei servizi IVC, con specifica assegnazione di compiti attuativi ad ambiti organizzativi funzionali (p.e. Centri per l'impiego) o soggetti posti sotto il diretto coordinamento e controllo (p.e. Agenzie per il Lavoro). Al di là di tali differenze, si osserva il complessivo ricorso ad istituti (accreditamenti) e risorse di sistema già in essere con l'aggiunta di requisiti di natura professionale e/o organizzativa. Solo un ristretto gruppo di amministrazioni disegna dispositivi potenzialmente più ampi del perimetro consolidato, che includono soggetti a carattere sociale (con una implicita lettura dei servizi IVC anche come risorsa di inclusione), istituzioni scolastiche (in realtà spesso già oggetto di accreditamento semplificato ai servizi formativi), fondazioni ITS, Università (cfr. tabella 2.9).

La disamina complessiva dei dati mostra quanto è stato oggettivamente fatto per l'attuazione delle politiche per l'apprendimento permanente che si possono oggi avvalere, ai fini della praticabilità e della sostenibilità del sistema, vista l'ampia platea degli utenti potenzialmente interessati ai servizi di IVC di un sistema riconoscibile anche se indubbiamente ulteriormente potenziabile. Il recente Piano Nazionale di Attuazione (PNA) della Raccomandazione VET, funzionalmente iscritto nella strategia nazionale complessiva disegnata dal PNRR, individua la promozione e messa a regime dei processi di IVC come una delle direttrici d'intervento, insieme alle attività volte ad incrementare l'attrattività dei servizi educativi e formativi disponibili; e agli interventi diretti di progettazione ed erogazione di una offerta formativa adeguata e in grado di aumentare il peso del fattore della personalizzazione degli apprendimenti. Viene posta una attenzione specifica alla flessibilizzazione dell'offerta formativa che non può che basarsi sui risultati di azioni di *skills assesment* e *profiling* che possano alimentare correttamente la progettazione di interventi modulari, articolati in obiettivi di apprendimento e correttamente e formalmente impostati per garantire che le competenze in esito siano valorizzabili e certificabili. Il disegno strategico unitario e integrato tracciato nel PNRR si fonda sulla spinta a forme di collaborazione tra attori diversi, in parte inediti e non scontati, ponendo al centro dell'attenzione il tema della 'capacitazione' delle istituzioni, delle parti sociali e di tutte le componenti della società civile che sono chiamati a collaborare e a condividere responsabilità programmatiche e attuative. La programmazione delle azioni di politica attiva appare, dunque, essersi evoluta da una modalità sommativa di interventi frammentati, in direzione di un approccio olistico, maggiormente in grado di farsi carico della complessità dei fenomeni e delle nuove sfide a cui i cittadini dovranno rispondere. Fare sistema in un Paese come l'Italia implica la partecipazione, attraverso processi decisionali di natura inclusiva, di una pluralità di attori, ma significa anche incentivare azioni volte alla capacitazione dei cittadini, oltreché delle amministrazioni. Senza un adeguato livello di attivazione dei destinatari, le risorse e le azioni introdotte dalla politica pubblica sia in termini di servizi che di misure di sostegno economico rischiano di non essere agite o, al contrario, di sostenere funzionamenti disfunzionali del sistema. Nel caso del diritto all'apprendimento lungo il corso della vita, tale costruito assume un valore maggiore essendo le azioni fondate su processi che necessitano una forte attivazione delle persone e una risposta competente da parte dei servizi territoriali pubblici e privati. Negli schemi di welfare attivo, capacitare è a un tempo un obiettivo e una condizione attuativa, è una modalità rilevante di azione basata sulla responsabilizzazione congiunta di tutti gli attori in gioco: beneficiari, operatori e istituzioni. Costruire percorsi personalizzati significa dare centralità all'individuo riconoscendo non solo i bisogni ma, più ampiamente, attivando le persone nella ricerca e partecipazione a percorsi di messa in valore degli apprendimenti. In tale prospettiva, i dispositivi di riconoscimento dell'esperienza messi a punto nei principali Paesi europei nell'ambito delle politiche educative e formative sono leggibili anche come significative occasioni di capacitazione.

Alla luce della cornice di riferimento e della sintesi dei dati presentata è possibile affermare che:

- il sistema dell'apprendimento permanente è ora normativamente attrezzato per supportare il processo di implementazione sinergico e interoperativo del SNCC ma la sua attuazione a regime necessita importanti investimenti di natura strutturale rivolti essenzialmente:
 - al superamento dei limiti oggettivi di natura quantitativa nella dotazione delle risorse professionali a presidio delle funzioni del complessivo processo tecnico-amministrativo in capo alle Regioni e Province autonome;
 - al potenziamento delle competenze di gestione delle funzioni definite con i LEP da parte degli operatori pubblici e privati impegnati nei servizi di IVC su tutto il territorio nazionale;
 - allo sviluppo e ottimizzazione dei sistemi informativi a livello locale e centrale;

- l'esame dello stato in essere del sistema a livello delle singole Regioni e Province autonome rivolto all'analisi e riconoscibilità degli approcci seguiti nella definizione e implementazione dei servizi di IVC, evidenzia il bisogno di potenziare i processi di progressiva standardizzazione delle qualificazioni del QNQR con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale e, alla luce dei lavori sul QNQ/EQF di prossima realizzazione, anche a livello europeo;
- è importante ricordare e preservare la natura dinamica sia dei descrittivi del lavoro, di cui si sostanzia l'Atlante del lavoro, sia del patrimonio di competenze di cui si compongono i repertori regionali componenti il QNQR; essi dovranno continuare a rispondere ai bisogni del territorio individuando metodi innovativi, anche digitali, che ne possano velocizzare i processi di aggiornamento, nel rispetto della caratterizzazione istituzionale e pubblica dei sistemi;
- la "plurivocità" rilevata deve essere osservata attraverso la lente che tiene conto del portato, più o meno diretto, di differenze strutturali relative alla configurazione storica dei diversi sistemi formativi, nonché di variabili di policy. Allo stesso tempo è però importante sottolineare che la completa e auspicata messa a regime di sistemi complessi come quello dell'apprendimento permanente non può che passare da una 'capacitazione' piena e consapevole degli enti pubblici titolari, degli enti pubblici e privati titolari, degli operatori e dei professionisti impegnati nei servizi che, alla luce del quadro normativo di effettivo supporto ai diritti dell'apprendimento, promuovano l'accesso alle opportunità offerte dai servizi. La necessità di migliorare l'attrattività dei sistemi di offerta di istruzione e formazione – unita alla necessità di migliorare al tempo stesso anche la capacità di trasformare rapidamente le competenze di coloro che decidono di entrare nei contesti produttivi – sono componenti fondamentali della strategia in materia di apprendimento permanente in corso di implementazione. Infatti, una maggiore attrattività dell'offerta permetterebbe di accrescere l'esigibilità del diritto soggettivo alla formazione e di facilitare l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini di tutte le età e con bisogni differenti che devono essere interpretati al fine di confluire in progetti rispondenti ai bisogni dichiarati.

Appendice

Tracce delle interviste

Traccia intervista dirigenti

Variabili	
Costituzione del sistema	Quale il percorso che porta alla costruzione del sistema IVC nella regione?
	C'è sempre stata attenzione al tema della certificazione delle competenze? (ovvero dire: c'è un soggetto che si fa promotore internamente all'amministrazione della necessità di mettere in piedi il sistema e segue in modo proattivo l'andamento dei lavori?)
	Che obiettivo si intende raggiungere tramite la costituzione/manutenzione/rafforzamento del sistema IVC?
	Reputa che il sistema IVC risponda ad un bisogno specifico dei cittadini?
Standard minimi di sistema	
Repertorio	Commento sul repertorio regionale e le sue modalità di costituzione
	Sono in atto delle sperimentazioni sul repertorio?
Modalità di erogazione del servizio	È prevista una differenza fra le attestazioni in esito a percorsi formali e non? Perché è stata prevista?
Organico coinvolto	Che tipo di percorso deve seguire chi presidia i servizi? È prevista una formazione specifica?
Enti titolati e titolari	Quale il rapporto fra ente titolato e titolare? Come è stata stabilita la definizione degli enti titolati?
Target/beneficiari	Quale attenzione viene messa nella selezione dei destinatari?
Accesso agli atti e sistemi informativi	Come funziona il tracciamento delle attestazioni rilasciate? È un tema su cui si sta cercando di fare passi avanti? C'è qualche punto di attenzione in merito alla dorsale informativa unica?
Standard minimi di servizio	
IVC - Accoglienza	
IVC - Individuazione	Quali sono i tempi di erogazione dei servizi?
IVC - Validazione	Quante risorse economiche sono richieste per l'erogazione dei servizi?
IVC - Certificazione	
Verifica dell'andamento del servizio	Dove si rilevano le criticità maggiori? Esistono fasi caratterizzate da problemi più evidenti?
Considerazioni sul sistema IVC	
Tendenze rilascio certificazioni	Immagina un collegamento fra le tipologie di certificazioni rilasciate e le caratteristiche del tessuto produttivo e imprenditoriale regionale?
	Quali previsioni di evoluzione del sistema?
Evoluzione del sistema	come hanno influenzato le politiche (GOL, FNC, SCU ecc.) la costituzione del servizio?
	Open badge e certificazione delle competenze? Possibili collegamenti?

Traccia intervista funzionari

Variabili	
Costituzione del sistema	Domanda di validazione della scheda regionale consegnata
Standard minimi di sistema	
Repertorio	Quanti repertori delle qualificazioni regionali? Di quale tipologia (professionali, formativi ecc.)? Come sono stati collegati con il repertorio nazionale? Quali sono i repertori di riferimento per i singoli servizi di IVC? Con che frequenza vengono aggiornati?
Modalità di erogazione del servizio	Esiste un quadro di riferimento per l'erogazione? Esistono delle procedure standardizzate? Su quale parte del processo?
Organico coinvolto	Che tipo di formazione segue il personale addetto ai servizi di IVC? Come viene reclutato il personale dedicato? Che tipo di competenze deve avere? Come devono essere composte le commissioni d'esame?
Enti titolati e titolari	Come è costituito l'elenco degli enti titolati? In che modo viene aggiornato? Come è controllato l'operato degli enti titolati? Come vengono garantiti i principi di collegialità, oggettività, terzietà (e indipendenza)?
Target/beneficiari	Quale il target interessato principalmente (Apprendisti, Detenuti e ex-detenuti, Disabili, Disoccupati o persone in transizione lavorativa, Donne, Giovani, Immigrati o rifugiati, Inattivi, Lavoratori in cig, Occupati, Over 45, Professionisti, Studenti, Tirocinanti, Volontari/servizio civile, Altro)? In che modo viene coinvolto il target?
Accesso agli atti e sistemi informativi	Sono previste procedure di semplificazione amministrativa? Che tipo di sistema informativo è utilizzato? È garantita la tracciabilità delle certificazioni rilasciate?
Pubblicità dei servizi	Quali procedure per l'informazione dell'utenza? modalità di condivisione e monitoraggio rilasci certificazioni?
Standard minimi di servizio	
Servizi offerti	Quale il tempo standard di erogazione delle certificazioni/ attestati/ ecc? Con quali modalità (presenza o distanza)? Mediamente, quanto costa un processo completo?
IVC - Accoglienza	Come viene attivata l'utenza? (avviso pubblico, a richiesta dell'utente ecc.) Quali attività sono previste durante la fase? Quante risorse sono coinvolte? Che tipo di documenti sono previsti?
IVC - Individuazione	Quali attività sono previste durante la fase? Quante risorse sono coinvolte? Che tipo di documenti sono previsti?
IVC - Validazione	Quali attività sono previste durante la fase? Quanto dura mediamente la fase? Quante risorse sono coinvolte? Quale il costo dell'attività? Che tipo di documenti sono previsti?

Segue

IVC - Certificazione	<p>Quali attività sono previste durante la fase? Quante risorse sono coinvolte? Che tipo di documenti sono previsti? Quali modelli? Che tipologie di percorsi attivano maggiormente la procedura di certificazione? Quali qualificazioni certificate maggiormente? Che differenza con il processo di certificazione solo di alcuni crediti? Quanto tempo richiede mediamente la procedura? Riflessioni?</p>
Verifica dell'andamento del servizio	<p>È previsto un sistema di monitoraggio? Qualitativo o quantitativo? Informatizzato? Come è stato predisposto? Sono previsti momenti di confronto con l'utenza (interviste, focus group, compilazione questionari)?</p> <p>Dove si rilevano le criticità maggiori? Esistono fasi caratterizzate da problemi più evidenti?</p> <p>Il processo è ancorato nella sua totalità a LEP e standard nella sua regione?</p>
Considerazioni sul sistema IVC	
Tendenze rilascio certificazioni	<p>Immagina un collegamento fra le tipologie di certificazioni rilasciate e le caratteristiche del tessuto produttivo e imprenditoriale regionale? Quanto è ancorato al contesto nazionale lo sviluppo delle competenze? E quanti certificano esperienze (competenze) maturate all'estero?</p>
Evoluzione del sistema	<p>Quali previsioni di evoluzione del sistema?</p> <p>come hanno influenzato le politiche (GOL, FNC, SCU ecc.) la costituzione del servizio?</p> <p><i>Open badge</i> e certificazione delle competenze: possibili collegamenti?</p>

Traccia intervista operatori

Anagrafica soggetto intervistato	NB: le interviste vanno calibrate di volta in volta sulla base della monografia regionale aggiornata
Nome e Cognome	
Regione	
Fa parte dell'elenco regionale	Si/No. Se sì, di quale tipologia
Ente titolato (se applicabile)	Si/No; Se sì, denominazione dell'Ente
Attività esclusiva presso un ente?	Si/No
Anzianità nelle attività	
Professionalità/Figura del Sistema	Metodologo, esperto ecc.
Su quale/quali fasi del servizio opera?	Individuazione/Validazione/Certificazione

Segue

Costituzione del sistema	<p>A livello regionale: Servizio ancora sperimentale? (Sì/No); Sempre attivo durante l'anno oppure su Specifico Avviso?</p> <p>Da quanto svolge attività relative al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze? Quali le ragioni di questa scelta?</p> <p>Quale l'incidenza dei servizi di IVC sul totale delle attività? (Sue o dell'ente titolato per cui lavora)</p> <p>(Se applicabile) Gli standard di erogazione dei servizi dati dalla disciplina sono sostenibili/sufficienti per un lavoro efficace?</p> <p>(Se fa parte di un ente titolato) Come viene promosso il servizio di IVC all'interno del vostro territorio di riferimento? Quale livello di conoscenza del servizio?</p> <p>L'accesso al sistema avviene tramite bandi e avvisi? Può essere attivato anche su richiesta individuale con costi a carico del beneficiario?</p> <p>Se è prevista l'attivazione individuale del percorso che effetti ci sono sulla gestione del rapporto con l'utente durante il servizio? Ovvero: notate un differente rapporto fra l'utente e il servizio in termini di maggiore/minore proattività nel portare avanti il processo? (ma anche coinvolgimento, motivazione ecc.)</p> <p>Se l'accesso avviene per bandi, quali sono? Quali criticità e punti di forza ne derivano?</p> <p>Quali le modalità di pubblicizzazione dei servizi? Se è possibile accedere con entrambe le modalità, c'è distinzione nella pubblicizzazione delle opportunità?</p>
Repertorio	<p>L'attuale impostazione del Repertorio regionale genera difficoltà nell'erogare i servizi di IVC?</p> <p>Il repertorio regionale contiene tutte le informazioni necessarie?</p> <p>Quale la spendibilità dei profili del repertorio regionale?</p> <p>Nell'erogazione dei servizi di IVC si fa uso anche dell'Atlante del Lavoro? Se Sì, in che modo? Nell'ambito dell'individuazione, qualora non esistessero riferimenti possibili nel repertorio regionale, ci si avvale dell'Atlante per trovare riferimenti in altri repertori? Quali altri strumenti utilizzati durante il processo derivano dall'Atlante (esempio: schede di caso; ecc.?)</p> <p>Ci sono delle Aree/SEP per cui nota un maggiore utilizzo/ richiesta dei servizi di individuazione e validazione? Quali SEP hanno maggiori potenzialità in questo senso?</p>
Modalità di erogazione del servizio	<p>Oltre a quanto previsto dalla Disciplina regionale, quali procedure standardizzate avete messo in campo per una migliore erogazione dei servizi IV?</p> <p>Quali i costi di riferimento applicati? Se si tratta di costi definiti a livello regionale, li ritiene consoni?</p>
Organico coinvolto	<p>Quali Requisiti minimi sono richiesti dalla disciplina regionale per svolgere le sue attività nel sistema. Li ritiene consoni? quali elementi di criticità e forza?</p> <p>Fa parte di un Elenco regionale di soggetti abilitati all'erogazione del servizio (es. responsabile certificazione competenze)? Quali i vincoli derivanti?</p> <p>È prevista una formazione per gli operatori? È erogata dalla Regione oppure è a carico del singolo o dell'ente titolato?</p>
Enti titolati e titolari	<p>(Se fa parte di un ente titolato) Come potreste descrivere il rapporto tra ente titolare ed ente titolato?</p>

<p>Target/beneficiari</p>	<p>Quale il target che maggiormente accede ai servizi su cui opera? Distinguere per Fase del Servizio</p> <hr/> <p>Le richieste di servizio nascono da conoscenza dell'informazione sul servizio? O lavora principalmente su attivazioni del servizio nell'ambito di avvisi pubblici?</p> <hr/> <p>Quale la conoscenza del processo di IVC di coloro che accedono individualmente (extra avvisi pubblici)?</p> <hr/> <p>Dalla vostra esperienza, quali i target che rispondono meglio a questo tipo di attività (servizi IV)?</p>
<p>Accesso agli atti e sistemi informativi</p>	<p>Tendenzialmente, che aspettative sono riposte dagli utenti in questi servizi? Capita che gli esiti del servizio vengano "contestati dai beneficiari"? (Es. in caso di mancato superamento dell'esame, o mancata individuazione di specifiche competenze ecc.)</p>
<p>Pubblicità dei servizi</p>	<p>(Se ente titolato) Che tipo di attività di informazione verso i potenziali utenti è posta in essere per i servizi di IVC?</p>
<p>Servizi offerti</p>	<p>Quali sono i tempi che intercorrono tra le diverse fasi del servizio? a partire dall'attivazione fino alla conclusione del servizio. Sono solitamente allineati con eventuali standard e tempi massimi stabiliti dalla disciplina regionale? Oppure nel concreto di discostano molto?</p>
<p>IVC - Accoglienza IVC - Individuazione IVC - Validazione</p>	<p>Modalità di avvio e conclusione delle attività come avviene l'accompagnamento verso l'identificazione di una competenza più coerente? Come vengono gestite le rinunce al servizio?</p>
<p>IVC - Certificazione</p>	<p>Esistono elementi che portano a maggiore 'successo' il processo (Certificazione, esito positivo)</p> <hr/> <p>È garantita la possibilità di accedere alle sessioni di esame alla fine del processo? Ogni quanto tempo? Come funziona operativamente per chi accede in autonomia al Sistema?</p> <hr/> <p>Quale la modalità di strutturazione e organizzazione dell'esame?</p>
<p>Verifica dell'andamento del servizio</p>	<p>(Se in un ente titolato) Esiste un sistema di monitoraggio del servizio interno all'ente? Come vengono raccolti i dati?</p> <hr/> <p>(Se in un ente titolato) Quanto il sistema di monitoraggio deriva dagli obblighi della disciplina? E quanta parte è stata sviluppata a partire da un'esigenza dell'ente titolato o comunque scelta autonoma dello stesso?</p> <hr/> <p>È prevista una condivisione dell'andamento del servizio con l'ente titolare?</p>
<p>Tendenze</p>	<p>Indicativamente, che quota di utenti completano il percorso con un attestato con valore di parte terza?</p>
<p>Evoluzione del Sistema</p>	<p>Quali le previsioni di attuazione con l'implementazione del nuovo programma GOL?</p> <hr/> <p>Esistono elementi sperimentali che a suo avviso possono migliorare il servizio? (sondare conoscenza <i>Digital Badge</i>, Micro-credenziali)</p>

Normativa di riferimento

Conferenza Unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2023, *Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Piano nazionale di implementazione della raccomandazione VET"*, Repertorio atti n.24/CU, 02/03/2023 <<https://bitly.ws/333iY>>

Conferenza Unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2012, *Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012 n. 92*, Repertorio atti n.154 CU, 20/12/2012 <<https://tinyurl.com/3yuw2r29>>

Conti C. (2022), *Il monitoraggio della Raccomandazione VET e della Dichiarazione di Osnabrück: il Piano Nazionale di Attuazione*, Quaderni Tecnostruttura 30 giugno, Roma, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE <<https://bitly.ws/333ih>>

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2023, *Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022*, in G.U. n.153, 03/07/2023 <<https://bitly.ws/333jY>>

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, *Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*, in G.U. n.13, 18.1.2021 <<https://bitly.ws/332Bu>>

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021, *Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)*, in G.U. n. 306, 27/12/2021 <<https://bitly.ws/332TX>>

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, *Adozione del Piano nazionale nuove competenze*, in G.U. n.307, 28/12/2021 <<https://bitly.ws/332VY>>

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 8 gennaio 2018, *Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*, in G.U. n.20, 25/01/2018 <<https://tinyurl.com/33u9hydh>>

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, *Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13*, in G.U. n.166, 20/7/2015 <<https://tinyurl.com/mr2pm3df>>

Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, in G.U. n.221, Suppl. Ordinario n. 53 del 23/09/2015 <<https://tinyurl.com/2upewavr>>

Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n.13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92* <<https://tinyurl.com/33vz4yng>>

Legge del 28 giugno 2012, n.92, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, in G.U. n.153, 03/07/2012, Suppl. Ordinario n.136 <<https://tinyurl.com/4hhdwupp>>

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2021), *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Italia Domani* (aggiornato) <<https://bitly.ws/332Pp>>

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 16 giugno 2022, *relativa ad un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità*, 2022/C 243/02, in G.U.C.E. C 243/10, 27/06/2022 <<https://bitly.ws/332Yw>>

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 24 novembre 2020, *relativa all'Istruzione e Formazione Professionale (IFP), per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza* (2020/C 417/01), in G.U.C.E. C 417, 02/12/2020 <<https://tinyurl.com/245xz8wf>>

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n.1303, *recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio* <<https://tinyurl.com/y5uxza4j>>

